UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica

DOTTORATO DI RICERCA IN
PATRIMONI STORICI E FILOSOFICI PER UNA INNOVAZIONE SOSTENIBILE
CICLO XXXVIII

Settore Scientifico Disciplinare HIST-02/A

Tra processi e «novelle tribunalizie»: crisi e riforma della giustizia nel Regno di Napoli (XVIII secolo)

Dottoranda:
Dott.ssa Iolanda Pentella

Supervisora:
Ch.ma Prof.ssa Elisa Novi Chavarria

Coordinatore:
Ch.mo Prof. Francesco Paolo de Ceglia

ESAME FINALE 2026

Indice

Tra processi e «novelle tribunalizie»: crisi e riforma della Giustizia nel Regno di Napoli (XVIII secolo)

INTRODUZIONE **6**

Il laboratorio napoletano. Un caso di studio *6*

I processi. Torbidezze d'archivio *12*

Le «Novelle Tribunalizie». Fonti e metodologia *15*

Struttura della tesi *21*

Capitolo I. «La giurisprudenza è teologia, e la teologia è la *perimma* di ogni cosa» **23**

I.1 Tra accentramento e frammentazione: l'organizzazione della giustizia in Europa *30*

I.2 Alla ricerca dell'ordine: I tentativi di riforma in Italia *35*

I.3 «Allegrezza infinita», fiducia e illusione: la codificazione carolina *40*

I.4 La «signora giurisprudenza» in crisi: polemiche e trattati *48*

I.5 Diritti e delitti raccontanti: rappresentazioni del potere giudiziario in età moderna *56*

Capitolo II. Un giudice sotto accusa: il caso di Giulio Mirabelli **65**

II.1 Dalla provincia alla Capitale: ascesa politica e confini nobiliari *66*

II.2 Delitti occulti e arcana juris: liti in tribunale *73*

II.3 Rincorrere il «mormorio»: la giustizia nello spazio pubblico *78*

II.4 «Fammi vedere la via della verità»: fine del processo *86*

Capitolo III. Scrivere la giustizia: tra professioni forensi e professioni letterarie **89**

III.1 Vite private e affari pubblici: allegazioni forensi e cause celebri *94*

III.2 «Ragioni contro l'impostura»: la vicenda di Mirabelli e la stampa *101*

III.3 Fra amministrazione e politica: i giuristi e le accademie napoletane *106*

III.4 «Tribunale infame ostello»: magistrati e denunce letterarie *113*

Capitolo IV. *Pagliette* e allegazioni: il verosimile tra foro e teatro **124**

IV. 1 Il romanzo come minaccia sociale: verosimiglianza e disordine morale *128*

IV. 2 «Assai romore e poca lana»: tessere un romanzo in tribunale *133*

IV. 3 «Più non è Febo il nume mio. Mi tolse a Lui la tempestosa onda del foro»: il ceto togato tra tribunale e teatro *147*

Conclusioni **161**

Storie di giustizia nel Settecento napoletano: delitti o *difiette*? **161**

FONTI **170**

FONTI MANOSCRITTE **170**

Archivio di Stato di Napoli (ASN) *170*

Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria (BSNSP) *170*

Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN) *172*

Biblioteca Casanatense di Roma (BCR) *172*

Biblioteca Comunale di Catanzaro (BCC) *172*

Archivio Storico di Catanzaro (ASC) *172*

Archivio Apostolico Vaticano (AAV) *172*

Biblioteca Comunale di Foggia (BCF) *172*

FONTI A STAMPA **173**

BIBLIOGRAFIA **179**

ABBREVIAZIONI

ASN — Archivio di Stato di Napoli

AAV — Archivio Apostolico Vaticano

ASC — Archivio Storico di Catanzaro

BSNSP — Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria

BNN — Biblioteca Nazionale di Napoli

BCNR — Biblioteca Centrale Nazionale di Roma

BCC — Biblioteca Comunale di Catanzaro

RCSC — Regia Camera di Santa Chiara

BCR — Biblioteca Casanatense, Roma

BCF — Biblioteca Comunale di Foggia

INTRODUZIONE

Il laboratorio napoletano. Un caso di studio

Or dimmi, Amico, che novelle corrono?
[…]
Non si sente di cause di gran strepito,
o fosser civili, o malefici,
fatti o da farsi ne Caffè discorrere
se non che alcuna volta si rinnovan
le cose già ridette di Don Giulio. [1]

Se potessimo passeggiare per le strade di Napoli in un giorno di metà Settecento e ci fermassimo in un caffè animato dalle conversazioni degli avventori, probabilmente udiremmo allusioni e commenti sulla controversa vicenda di *Don Giulio*. Poiché un simile viaggio nel tempo non è possibile, occorre ricostruire attraverso le fonti quali vicende animassero le conversazioni in una grande città d'antico regime.

Le battute in epigrafe provengono da un dialogo tra Don Pietro Zappulla e Palamolla – nomi quasi certamente fittizi. Il testo, conservato in forma manoscritta presso la biblioteca della Società napoletana di Storia Patria, è uno strumento prezioso per addentrarsi nell'*humus* napoletano settecentesco e nel cuore del problema che propongo di trattare in queste pagine: il rapporto tra giustizia e spazio pubblico. Ambientato nei luoghi quotidiani della città, il dialogo inizia con un riferimento generale alla situazione politica europea (un possibile armistizio tra Inghilterra e Francia), ma rapidamente si sposta su temi più locali e specifici, ossia le coeve «novelle tribunalizie», da cui emerge una critica aspra verso la corruzione del sistema giudiziario.[2]

[1]Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, d'ora in poi BSNSP, XX A. 17, *Dialogo tra D. Pietro Zappulla e Palamolla* in *Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti,* cc. 191r-197v.

[2]Negli ultimi decenni sono stati numerosi gli studi dedicati alle trasformazioni del quadro normativo, delle pratiche processuali, delle scelte dei giudici e delle strategie elaborate dagli avvocati. Si vedano M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2011; *A Companion to the History of Crime and Criminal Justice*, a cura di J. Turner, S. Morley, K. Corteen, Bristol, Policy Press, 2017; P. Palmieri, *L'eroe criminale: giustizia, politica e comunicazione nel XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2022; *Criminal Justice During the Long Eighteenth Century Theatre, Representation and Emotion*, a cura di D. Lemmings, A. May, New York, Routledge, 2018.

Chi è dunque il «Don Giulio» di cui si parla nei caffè della città? Le fonti conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli permettono di ricostruire il profilo e la carriera di Giulio Mirabelli, questo il nome dell'uomo al centro della vicenda. Magistrato originario della Calabria, nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta del Settecento conobbe una significativa ascesa all'interno dell'amministrazione del Regno. Dopo aver esercitato come avvocato dei poveri nella provincia di Catanzaro, Mirabelli ottenne una serie di incarichi governativi e giudiziari che lo condussero progressivamente ai vertici dell'apparato giudiziario borbonico, fino alla nomina nel 1752 a giudice della Vicaria criminale di Napoli.[3]

Proprio nel momento di massima affermazione della sua carriera, tuttavia, la posizione di Mirabelli venne improvvisamente travolta da un procedimento giudiziario. Nell'agosto del 1756, su impulso del segretario di Stato Bernardo Tanucci, la Real Camera di Santa Chiara avviò un'inchiesta nei suoi confronti. Le accuse riguardavano «la pratica illecita tenuta con una donna per nome Serafina, le corruttele e sordidezze commesse nel giudicare, e altre stravaganze dal medesimo praticate».[4] Fin dalle prime fasi dell'indagine il caso si rivelò complesso e ambiguo. Le prove principali consistevano in una serie di biglietti anonimi, privi di data e firma, la cui attribuzione venne affidata a un esame calligrafico. Anche qualora tali scritti fossero stati effettivamente di mano del giudice, restava tuttavia incerta la qualificazione giuridica delle condotte che essi sembravano suggerire.

Il segretario della Real Camera definì la vicenda un esempio di «delitto occulto», espressione che sottolineava al tempo stesso la difficoltà delle indagini e la natura sfuggente delle accuse. All'interno della Camera si aprì un acceso dibattito tra il capo di ruota Ferdinando Porcinari e l'avvocato fiscale Diego Ferri: mentre quest'ultimo sosteneva la necessità di sospendere immediatamente Mirabelli per tutelare il prestigio dell'istituzione, Porcinari temeva che una decisione affrettata avrebbe alimentato ulteriormente il «mormorio della gente», amplificando la risonanza pubblica del caso.[5]

Il riferimento al «mormorio» e alla «gente che da per tutto parlava della di lui inquisizione» lascia intravedere come il processo non si svolgesse soltanto nelle stanze della magistratura, ma si proiettasse anche nello spazio più ampio della comunicazione pubblica. Le

[3] Le fonti attraverso cui è possibile ricostruire le tappe della carriera del giudice Giulio Mirabelli nelle magistrature napoletane sono conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli, d'ora in poi ASN, Regia Camera di Santa Chiara, d'ora in poi RCSC, *Pretensori*, serie 16 e 19; *Registri delle terne*, contenitori 2 e 3. Il processo che lo vide coinvolto può essere ricostruito attraverso ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, cc. 307-308, 322, 431; n. 29, cc. 25-26, 45, 59-73, 98, 248, 314-315, 425; n. 30, cc. 286-289, 291-292, 299-300, 324-329, 342-343; *Bozze delle consulte*, nn. 210, 213, 226. A queste fonti vanno aggiunte le carte relative alla controversia ereditaria della famiglia Mirabelli conservate in ASN, *Processi antichi*, pandetta corrente, 944.

[4] ASN, RCSC, *Bozze delle consulte*, 3/09/1756

[5] Le citazioni sono ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, rispettivamente 24/8/1756 e 27/8/1756.

incertezze che attraversavano le discussioni interne alla Real Camera trovavano infatti immediata eco all'esterno, dove la vicenda di Mirabelli circolava sotto forma di racconti, commenti e interpretazioni contrastanti, dando luogo a una molteplicità di letture dei fatti.[6]

Per comprendere la portata di questo fenomeno è necessario considerare il contesto sociale e culturale della Napoli settecentesca. Capitale di uno dei più vasti Stati della penisola italiana e tra le città più popolose d'Europa, Napoli costituiva un ambiente urbano estremamente dinamico, caratterizzato da una forte densità sociale e da una vivace circolazione di informazioni. Tribunali, uffici amministrativi, tipografie, accademie e luoghi di sociabilità – caffè, botteghe, piazze – formavano una trama di spazi nei quali notizie, voci e racconti si diffondevano rapidamente. [7]

In questo contesto il mondo della giustizia occupava una posizione centrale nella vita pubblica. La presenza delle principali magistrature del Regno, dalla Vicaria criminale alla Real Camera di Santa Chiara, attirava in città una folta schiera di professionisti del diritto – avvocati,

[6]La circolazione pubblica della vicenda è documentata da una serie di fonti collocate al di fuori del circuito strettamente istituzionale della giustizia. Si segnalano alcuni testi narrativi e dialogici conservati nei manoscritti *Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti* (BSNSP, XXVII.C.15) e *Notizie varie moderne di Napoli* (BSNSP, XX.A.17), probabilmente redatti dalla stessa mano. Il primo volume, che raccoglie materiali relativi a vicende comprese tra XVI e XVIII secolo, conserva diversi testi legati al caso Mirabelli: una supplica attribuita a Giulio Mirabelli (cc. 187r-189v); il sonetto *Al fiscale D. Diego Ferro* (c. 190r); il *Dialogo tra D. Pietro Zappulla e Palamolla* (cc. 191r-197r); un dispaccio di Bernardo Tanucci relativo alla condanna del giudice (c. 197v). Lo stesso dispaccio compare anche nel manoscritto *Notizie varie moderne di Napoli*, a conferma della circolazione e della trascrizione di questi testi all'interno di raccolte manoscritte dedicate alle vicende più discusse della Napoli settecentesca. La supplica attribuita a Mirabelli appare inoltre in diverse altre copie manoscritte, con intestazioni differenti: *Memoriale al Re del giudice della Vicaria criminale Giulio Mirabelli imputato di debolezze, baratterie e sacrilegi* (Biblioteca Nazionale di Napoli, d'ora in poi BNN, *Biblioteca di S. Martino, ms. S. Mart. 258*); *Nell'anno 1745. Confessione e supplica del giudice criminale Mirabelli* (BSNSP, XXIII.C.5, quad. II). In quest'ultimo caso, tuttavia, la data indicata non sembra compatibile con la cronologia della vicenda processuale. Alla circolazione manoscritta si affiancano inoltre testi a stampa prodotti nel contesto del conflitto giudiziario. Tra questi si segnala l'allegazione forense *Ragioni contro l'impostura ordita al Signor Giudice della G. C. della Vicaria D. Giulio Mirabelli* (BNN, V. F. 154. L. 10), che testimonia come la controversia fosse discussa e rielaborata anche attraverso gli strumenti della pubblicistica giuridica.

[7]Una ricca bibliografia ha indagato il contesto sociale e culturale della Napoli settecentesca. Per un quadro generale si veda A. M. Rao, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983. Sulla vita culturale e sulla circolazione delle idee si veda inoltre A. M. Rao, a cura di, *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, *Atti del convegno, Napoli, 5-7 dicembre 1996*, Napoli, Liguori, 1998. Per una prospettiva attenta alla costruzione delle identità intellettuali e agli ambienti culturali della capitale si vedano A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica. Gli ambienti intellettuali napoletani*, in *Naples, Rome, Florence: un histoire comparée des milleux intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Rome, École française de Rome, 2005; nello stesso volume E. Chiosi, *Istituzioni accademiche a Napoli nel Settecento: continuità e mutamenti*; M. Calaresu, *Coffee, Culture and Consumption: Reconstructing the Public Sphere in Late 18th-Century Naples*, in *Filosofia, scienza, storia: il dialogo fra Italia e Gran Bretagna*, a cura di A. Gatti e P. Zanardi, Padova, Il Poligrafo, 2005; Ead, *Constructing an Intellectual Identity: Autobiography and Biography in Eighteenth-Century Naples*, in «Journal of Modern Italian Studies», 6, 2, 2001; Ead., *The Enlightenment in Naples*, in T. Astarita, a cura di, *A Companion to Early Modern Naples*, Leiden-Boston, 2013, pp. 405-425; Ead., *Making and Eating Ice Cream in Naples Rethinking Consumption and Sociability in the Eighteenth Century*, in «Past and Present», 220, 2, 2013, pp. 35-78. Per gli aspetti istituzionali e giuridici si vedano inoltre gli studi di R. Ajello, e fra tutti *Arcana Juris*; S. Torre, *Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica* in «Nuovo Meridionalismo Studi», 1, 1 2015; Rimane infine un riferimento imprescindibile M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, Dante Alighieri, 1923, voll. I-II.

procuratori, notai, scrivani – che facevano del foro uno dei principali luoghi di produzione di scritture e di conflitti.[8] Cause celebri, controversie giudiziarie e scandali legati all'amministrazione della giustizia diventavano facilmente materia di discussione pubblica, alimentando quella circolazione di storie e di commenti che le fonti dell'epoca definiscono appunto «novelle tribunalizie».

Negli stessi anni centrali del Settecento, Napoli conobbe una significativa espansione dell'industria editoriale: i materiali a stampa immessi sul mercato erano circa il doppio rispetto al secolo precedente.[9] Librerie e stamperie diventarono sempre più un luogo «di incontro e di scambi culturali».[10] Uno dei rami più importanti della produzione tipografica napoletana, presente anche nei cataloghi dei librai esteri, era proprio quello dei testi giuridici. Negli anni Cinquanta Tommaso Briganti sottolineava con tono critico come la proliferazione di tali opere rispondesse più alle esigenze di carriera e visibilità dei magistrati che al chiarimento della giurisprudenza.[11] Infatti, allegazioni forensi, memorie polemiche, fogli manoscritti e raccolte di notizie contribuirono ad ampliare gli spazi di circolazione delle vicende giudiziarie, trasformando processi e scandali legali in oggetto di curiosità e di discussione ben oltre i confini dell'aula del tribunale. Gli annunci pubblicati nelle gazzette offrono uno spaccato particolarmente significativo di questo mercato editoriale, mostrando come testi giuridici, storie di criminali e narrazioni romanzesche potessero convivere negli stessi circuiti di vendita e di lettura. Così si legge in un numero della *Gazzetta* dei Flauto[12]:

[8] Su Napoli come «città di avvocati» si veda Stefania Torre, *I "principi del foro": l'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità di Italia*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2013; Ead., *Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica* in «Nuovo Meridionalismo Studi», 1, 1, 2015. Per uno studio sulle statistiche: A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica. Gli ambienti intellettuali napoletani*, in *Naples, Rome, Florence*; «Stadt der Advocaten» è una celebre osservazione di Friedrich Carl von Savigny inserita in una sintesi del soggiorno in Italia che l'autorevole professore dell'Università di Berlino ha compiuto nel Tour del 1826-1827. Il ritratto impietoso di Savigny sull'avvocatura partenopea confluì in un dettagliato resoconto, intitolato Über den juristischen in Italien (1828), che venne ripreso con alcuni tagli da Antonio Turchiarulo, *Ragionamenti storici di diritto del Prof. F. C. di Savigny,* 4 voll., Napoli, Tipografia all'Insegna del Diogene, 1852, vol. IV, pp. 67-84. Per una sintesi sul tema si veda anche M. Gargiulo, *La compagnia di Gesù alla sbarra: discorsi e pratiche di giustizia criminale in un'allegazione forense*, in G. Desideri, M. Dinacci, D. Maione, a cura di, *Gli spazi del crimine: giustizia, istituzioni e società nel Regno di Napoli (secoli XVII-XIX)*, Roma, Viella, 2025, pp. 77-90.

[9] Un punto di riferimento imprescindibile per lo studio dell'editoria napoletana del XVIII secolo è il volume *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, a cura di A. M. Rao, Napoli, Liguori, 1998; si veda in particolare l'*Introduzione* della curatrice, pp. 3-55.

[10] Ivi, p. 28.

[11] *Pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli, raccolta dal Dottor D. Tommaso Briganti Avvocato e Giureconsulto Gallipolitano ad uso de suoi figliuoli. Dedicata all'illustrissimo signor D. Filippo Corvo Presidente della Regia Camera Sommaria, in Napoli, MDCCLV.*

[12] Nel quadro della tipografia napoletana del secondo Settecento, formalmente costretta nelle maglie di una legislazione restrittiva sia da parte del potere civile sia di quello ecclesiastico, un ruolo non marginale viene svolto da Girolamo e Vincenzo Flauto, padre e figlio, che in pochi anni riescono a ottenere una serie di appalti e privative e quindi ad affermarsi tra gli stampatori più attivi della capitale del Regno, dotati di ingenti risorse finanziarie. Aprirono la loro attività tipografica, fortemente orientata verso la committenza statale, al servizio di

> Si avvisano tutti li Signori Letterati, come sono usciti dalla stampa li due tomi delle Memorie e Avventure d'una Dama di qualità, tradotti dall'inglese all'italiano e col suo ritratto in rame; e si vendono da Giacomo Vinaccia per carlini due il tomo, al Corridojo del Conseglio. È ancora uscita l'istoria di Luiggi Mandrino Contrabandiere di Francia, e suo Processo seguito in Valenza, dall'Abbate Pietro Chiari anco col suo ritratto in rame, si vende all'istesso a grana quindici. Queste opere sono belle, e dilettevole per la presente villeggiatura.[13]

Un ampliamento non solo quantitativo, ma legato anche a un più generale rinnovamento degli interessi e del gusto, favorito proprio dalla crescente presenza di annunci pubblicitari nelle gazzette. Certamente annunci e recensioni documentano le politiche editoriali e le tecniche di promozione dei librai, più che il gusto effettivo dei lettori.[14] Tuttavia, essi permettono di intravedere anche l'emergere di un pubblico sempre più attratto da narrazioni capaci di unire intrattenimento e osservazione della realtà sociale. Come in altre città europee, anche a Napoli si affermava una nuova sensibilità narrativa che privilegiava il racconto di vicende concrete, scandali sociali e drammi individuali. In questo contesto, le storie di crimini, processi e controversie giudiziarie trovavano uno spazio crescente nella produzione editoriale e nella cultura della lettura, contribuendo a trasformare gli eventi del tribunale in materia di narrazione.[15]

librari-finanziatori come Giacomo Antonio Vinaccia e Michele Stasi. Dal 1° aprile 1755 i Flauto ottennero lo *ius prohibendi* relativo a gazzette, avvisi, notiziari, diari, calendari, pagando un canone di 698 ducati l'anno. Conservarono tale privilegio quasi ininterrottamente per circa vent'anni. Sulla famiglia Flauto e sulla loro stamperia-tipografia si veda R. D'Antò, *I Flauto. Una famiglia di stampatori regi del secondo Settecento*, pp. 529-537,e M. G. Mansi, *La produzione dei Flauto*, pp. 539-565, entrambi in *Editoria e cultura.*

[13] *Gazzetta di Napoli*, 14 settembre 1762. Cit. in A. M. Rao, *Introduzione*, in *Editoria e Cultura*, p. 34.

[14] Sugli annunci pubblicitari inseriti nelle *gazzette* si veda: A. M. Rao, I*ntroduzione*, in *Editoria e Cultura*, p. 34; R. Bossa, *Gli avvisi librari sulle gazzette napoletane del '700*, Università degli studi di Napoli, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1996-1997, tesi di laurea. Più in generale, per confronti con altri contesti: M. Infelise, *L'utile e il piacevole. Alla ricerca dei lettori italiani del secondo Settecento*, in *Gli spazi del libro nell'Europa del XVIII secolo*, Atti del Convegno di Ravenna 15-16 dicembre, a cura di M. G. Tavoni e F. Waquet, Bologna, Pàtron, 1997, pp. 113-126. Sui limiti della recensione come indizio di popolarità si veda R. Darnton, *L'intellettuale clandestino. Il mondo dei libri nella Francia dell'illuminismo*, Milano, Garzanti, 1990.

[15] Negli ultimi decenni la storiografia ha dedicato crescente attenzione alla dimensione comunicativa e rappresentativa della giustizia in età moderna, mettendo in luce il ruolo delle emozioni, della circolazione a stampa e delle pratiche di discussione pubblica nella costruzione sociale degli eventi giudiziari. In questa prospettiva si colloca il volume collettaneo *Criminal Justice during the Long Eighteenth Century. Theatre, Representation, Emotion*, a cura di D. Lemmings e A. May, New York, Routledge, 2018, che, pur concentrandosi prevalentemente sul contesto anglo-irlandese, analizza le trasformazioni delle forme di rappresentazione pubblica della giustizia tra XVII e XVIII secolo. Si veda anche A. Natale, *Gli specchi della paura. Il sensazionale e il prodigioso nella letteratura di consumo (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2008. Per un quadro più ampio degli orientamenti della storiografia sul crimine e la giustizia si vedano inoltre *A Companion to the History of Crime and Criminal Justice*, a cura di J. Turner, P. Taylor, S. Morley, K. Corteen, Bristol, Policy Press, 2017; *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice*, a cura di P. Knepper e A. Johansen, Oxford, Oxford University Press, 2016. Per il contesto italiano resta utile il bilancio di M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2011, P. Palmieri, *L'eroe criminale*.

Un esempio significativo di questo intreccio tra curiosità narrativa e cultura giuridica è rappresentato dalla diffusione delle *Causes célèbres* di François Gayot de Pitaval, raccolta di celebri processi francesi tradotta e pubblicata a Napoli nel 1755 dall'avvocato Domenico Moro. Nell'avvertimento ai lettori il traduttore riconosceva esplicitamente la natura ambivalente dell'opera: essa mirava al tempo stesso a «dilettare» e a fornire «ottimi principi della giurisprudenza».[16] La fortuna di queste raccolte dimostra come i processi potessero essere percepiti non soltanto come atti tecnici dell'amministrazione della giustizia, ma anche come racconti capaci di suscitare interesse, curiosità e partecipazione emotiva.

Alla luce di questo fermento culturale e delle trasformazioni editoriali della seconda metà del Settecento, il caso Mirabelli può essere assunto come osservatorio privilegiato delle tensioni che attraversavano il sistema giudiziario napoletano nella metà del XVIII secolo. Le carte processuali conservate negli archivi della Real Camera di Santa Chiara consentono di ricostruire lo svolgimento dell'inchiesta e le dinamiche interne alla magistratura; allo stesso tempo, la circolazione di racconti, satire, allegazioni e notizie mostra come quella stessa vicenda venisse discussa e reinterpretata ben oltre i confini dell'aula del tribunale. In questa duplice dimensione, il processo di Mirabelli assume un significato che va oltre il destino individuale del magistrato coinvolto. Esso mostra infatti le modalità attraverso cui la giustizia diventava oggetto di osservazione pubblica, di narrazione e talvolta di critica, contribuendo a trasformare i processi in materia di racconto e di discussione collettiva.

Le pagine che seguono muovono da questo episodio per indagare più da vicino il rapporto tra pratiche giudiziarie, circolazione delle notizie e produzione editoriale. Attraverso il confronto tra fonti archivistiche e le «novelle tribunalizie», la ricerca mira a comprendere le implicazioni culturali della crisi e dei tentativi di riforma della giustizia che attraversarono il Regno di Napoli nel Settecento.

[16] *Cause celebri e interessanti*, tomo I, Napoli, V. Pauria, 1755; si veda in particolare l'*Avvertimento* del curatore D. Moro, *Ai signori leggitori*. Sul rapporto tra narrazione giudiziaria, processo e opinione pubblica, con specifico riferimento alla fortuna delle *Causes célèbres* di Pitaval nella cultura giuridica europea, si veda si veda A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di M. Marmo e L. Musella, Napoli, ClioPress, 2013, pp. 53-100. Più in generale, sul rapporto tra diritto e letteratura, I. Ward, *Law and Literature*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

I processi. Torbidezze d'archivio

Nel XVIII secolo il sistema giudiziario europeo era oggetto di diffuse critiche e riflessioni da parte dei contemporanei.[17] La molteplicità delle fonti del diritto – statuti locali, consuetudini, diritto comune, provvedimenti sovrani – e la frammentazione delle giurisdizioni rendevano l'ordinamento d'antico regime un sistema complesso e stratificato, difficilmente riconducibile a unità. Come hanno messo in luce gli studi sulla giurisprudenza d'età moderna[18] il diritto dell'Europa d'antico regime non si presentava come un codice organico, ma come un campo interpretativo fondato sull'autorità delle fonti e sull'attività dei giuristi. In Italia la pluralità dei contesti politici e istituzionali accentuava ulteriormente tale condizione: il diritto appariva non come un sistema unitario di norme, ma come un insieme di testi, autorità, commentari e pratiche interpretative, il cui equilibrio dipendeva dall'arte degli operatori del foro.

La crisi, tuttavia, non riguarda esclusivamente la quantità o la qualità delle norme. Essa investe anche il modo in cui il sistema giudiziario produce verità. In un ordinamento fondato sull'autorità dottrinale e sull'interpretazione, il fatto giuridico non è mai dato in sé: è il risultato di un processo di selezione, qualificazione e verbalizzazione. Il conflitto, per divenire oggetto di decisione, deve essere tradotto in categorie riconoscibili, ricondotto a fattispecie, organizzato entro gerarchie probatorie. La verità giudiziaria non coincide con l'immediatezza dell'evento, ma con la forma istituzionale che l'evento assume nel momento in cui viene incardinato in un procedimento.[19]

[17] Tra le riflessioni contemporanee sulla crisi della giurisprudenza si veda anzitutto L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742. Al trattato muratoriano seguirono numerose risposte nel contesto napoletano, tra cui G. P. Cirillo, *Osservazioni sopra il libro intitolato Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1743, e F. Rapolla, *Difesa della giurisprudenza*, Napoli, 1744. Una voce in parte anticipatrice nel panorama napoletano è quella di G. Pallante che, tra il 1735 e il 1737 – dunque prima della pubblicazione dell'opera muratoriana – compose una *Memoria per la riforma del Regno*, nota con il titolo, ironico, di *Stanfone*.

[18] Sul tema si vedano: G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna.* Vol. I. *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, il Mulino, 1980; M. Bellabarba. *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo*), Laterza, Roma-Bari, 2008; P. Broggio, *Governare l'odio. Pace e giustizia nell'Italia moderna,* Roma, Viella, 2021; P. Prodi*, Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000; A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana (XIV-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2013; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti*. Milano, Giuffrè, 2009;

[19] Sul carattere costruito della verità giudiziaria e sui processi attraverso cui il conflitto viene tradotto in fatto giuridico nelle pratiche della giustizia d'età moderna si vedano C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991; Id., *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in Id., *Miti emblemi spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, 1986; Id., *Introduzione* all'edizione italiana di P. Burke, *Cultura popolare nell'Europa moderna*, Milano, Mondadori, 1980; Id., Postfazione in N. Z. Davis, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984; A. Farge, *Il piacere dell'archivio*, Verona, Essedue, 1991.

I momenti di crisi assumono una particolare densità documentaria. Come ha osservato Arlette Farge «l'archivio nasce sempre dal disordine»: anche il più piccolo scarto rispetto alla norma produce una traccia e «strappa dall'oscurità» esistenze frammentarie, costrette a spiegarsi anche senza volerlo. Quando l'ordine istituzionale si incrina, le scritture si moltiplicano; le allegazioni si infittiscono; le memorie si contrappongono; le polemiche si radicalizzano. Le fratture rendono visibili meccanismi altrimenti opachi: attraverso conflitti e contestazioni emergono le logiche interne del sistema giudiziario e le tensioni che lo attraversano.[20]

Lo studio della giustizia d'età moderna pone così il ricercatore di fronte a un archivio imponente e apparentemente esaustivo: serie processuali, registri, sentenze, atti redatti con meticolosa regolarità. Questa massa documentaria, tuttavia, non restituisce il reale nella sua immediatezza. Come hanno mostrato gli studi di Mario Sbriccoli, le fonti giudiziarie non raccontano semplicemente la storia dei reati, ma permettono di osservare le modalità attraverso cui la giustizia definisce e organizza il campo del punibile.[21] Le carte processuali trattano conflitti e reati, ma rivelano soprattutto le categorie e le gerarchie attraverso cui i poteri costituiti stabiliscono ciò che è rilevante. In questo senso, l'archivio non è uno specchio neutro: è il risultato di una scelta, di una procedura, di una formalizzazione.

Le testimonianze e le deposizioni conservate nei fascicoli giudiziari non restituiscono semplicemente i fatti così come sono avvenuti, ma il modo in cui essi vengono narrati all'interno di una relazione di potere che costringe a parlare e di un bisogno di convincere, secondo quella dinamica che Arlette Farge ha individuato come uno dei tratti distintivi degli archivi giudiziari.[22] Ciò che vi è conservato è ciò che ha superato una soglia di rilevanza istituzionale. Ciò che vi manca – i criteri di esclusione, le alternative non percorse, le devianze non sanzionate – resta in gran parte invisibile. L'archivio illumina con precisione i casi che sono entrati nel circuito della repressione o della controversia, ma tace sulle condizioni che ne hanno reso possibile l'emersione.

[20] Sul rapporto tra conflitto sociale, produzione documentaria e visibilità delle pratiche istituzionali nelle fonti giudiziarie si veda A. Farge, *Il piacere dell'archivio*, 1991, in cui l'autrice mostra come gli archivi giudiziari dell'età moderna registrino soprattutto momenti di tensione e di frattura, rendendo particolarmente dense e rivelatrici le scritture prodotte nei contesti di crisi. La citazione è a p. 27.

[21] Sul valore delle fonti giudiziarie come strumento per lo studio del funzionamento della giustizia più che della mera realtà dei reati si vedano gli studi di Mario Sbriccoli, In particolare *Storia del diritto penale e della giustizia.*

[22] A. Farge, *Il piacere dell'archivio*, p. 29-31. Sul tema si veda soprattutto N. Z. Davis: *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento,* Torino, Einaudi, 1992; Ead., *Pour Sauver sa vie. Les récits de pardon au XVI siecle*, Parigi, Editions du Seuil, 1988.

La macchina giudiziaria tende a presentarsi come necessaria e inevitabile: le lunghe serie di fascicoli e sentenze costruiscono l'impressione di una reiterazione quasi naturale delle pratiche. La contingenza degli eventi viene tradotta in concatenazione logica; la decisione appare come esito obbligato. Ma proprio questa autorappresentazione richiede di essere interrogata. Le regole discriminanti entro cui si muove la giustizia – ciò che diviene perseguibile, ciò che viene trascurato, ciò che viene esemplarmente punito – non emergono in modo trasparente dalle fonti che le registrano. Già nel 1764 Cesare Beccaria osservava come tali regole fossero spesso il risultato di «sopraffazioni consolidate e difese con il terrore».[23]

Le domande che l'archivio raramente consente di porre direttamente sono spesso le più decisive: perché proprio quel soggetto viene perseguito? Perché un determinato comportamento viene qualificato come reato in quel momento e non in altri? Quali equilibri sociali e politici rendono possibile l'intervento punitivo? Le carte giudiziarie mettono a fuoco il "selezionato", colui sul quale si concentra l'azione della giustizia; restano invece in ombra le dinamiche di selezione.[24]

Come suggerisce Giancarlo Baronti, adottando un approccio antropologico allo studio del crimine, se l'obiettivo della ricerca non è soltanto la ricostruzione di singoli episodi, ma la comprensione delle logiche che li hanno resi documentabili – ossia la «struttura che li ha prodotti» – allora occorre interrogare l'archivio come luogo di produzione del fatto giudiziario, e non soltanto come deposito di eventi.[25] In questo quadro, la giustizia appare non soltanto come insieme di norme e tribunali, ma come sistema simbolico che pretende di governare il vero.

La giurisprudenza è teologia, e la teologia è la «perimma di ogni cosa»: l'espressione, circolante nella Napoli di metà Settecento, coglie efficacemente la pretesa totalizzante del sapere giuridico.[26] E tuttavia, proprio nel secolo delle riforme, questa pretesa entra in tensione. La crisi non si manifesta soltanto nelle lentezze processuali o nell'accumulo disordinato delle fonti. Essa emerge nel progressivo incrinarsi della fiducia nella capacità del diritto di distinguere con chiarezza il fatto dalla sua rappresentazione.

Il problema non è più soltanto quale norma applicare, ma come discernere il vero in mezzo alla proliferazione delle carte, delle allegazioni, delle testimonianze e delle memorie. In

[23] C. Beccaria*, Dei delitti e delle pene*, Torino, Einaudi, 1973, (ed. orig. 1764), p. 66.

[24] Baronti, *La morte in piazza*, *Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000, p. 24.

[25] Ivi, pp. 19-20

[26] «La vecchia giurisprudenza e polizia interiore di questo Regno, che appunto perché è vecchia è divenuta teologia: la teologia è la muffa, perimma, d'ogni cosa che invecchia assai». B. Tanucci a F. Galiani, 9 febbraio 1767, in *Lettere di B. Tanucci a Ferdinando Galiani*, a cura di F. Niccolini, Bari, 1914, vol. II, p. 42. Come segnala anche Ajello, «perimma» è termine dialettale napoletano per «muffa»: R. Ajello, *Arcana juris*, Napoli, Jovene, 1976, p. 144, n. 57.

questo senso, la crisi della giustizia nel XVIII secolo non può essere letta esclusivamente come crisi normativa o istituzionale. Essa assume una dimensione epistemica: investe i criteri stessi attraverso cui il diritto costruisce il fatto, seleziona le prove, organizza le voci e rende plausibile una versione degli eventi.

La verità giudiziaria emerge come esito di un processo di assemblaggio: un equilibrio instabile tra scritture contrapposte, gerarchie testimoniali e strategie argomentative. È proprio nel momento in cui il diritto rivendica razionalità e chiarezza che rivela la propria dimensione performativa. La giustizia non è soltanto amministrata: è raccontata, discussa, difesa e contestata. Le allegazioni forensi, le suppliche a stampa, le satire, i testi teatrali e le cosiddette «novelle tribunalizie» partecipano alla costruzione della sua legittimità. Quando il fatto giudiziario esce dalle aule dei tribunali ed entra nei circuiti della comunicazione, mutano le sue forme: il linguaggio tecnico si intreccia con modelli narrativi, la prova si confronta con il verosimile, l'argomentazione con la scena. Come ha osservato Carlo Ginzburg riflettendo sul rapporto tra narrazione storica e narrazione di finzione, tra vero e falso si apre uno spazio intermedio nel quale operano forme ibride di rappresentazione della realtà, segnate da continui «prestiti reciproci» tra registri diversi.[27]

Le «Novelle Tribunalizie». Fonti e metodologia

Già dalla fine dello scorso secolo gli storici dell'Europa di età moderna hanno ampiamente utilizzato gli atti dei processi criminali come strumento per accedere ai comportamenti sociali, alle culture popolari e alle dinamiche di costruzione della verità giudiziaria. Nel caso napoletano, tuttavia, questo approccio è rimasto relativamente poco sviluppato. Come ha osservato Tommaso Astarita, la storiografia ha dedicato grande attenzione alla giurisprudenza, ai giuristi e alle istituzioni giudiziarie del Regno, mentre la documentazione dei tribunali secolari – e in particolare quella della Vicaria, principale tribunale criminale della città – è stata utilizzata solo marginalmente, anche a causa delle difficoltà di catalogazione e accesso dei fondi archivistici. La storia sociale e culturale del crimine nella Napoli di età moderna, e del suo significato in relazione alla vita urbana e alla cultura popolare, resta quindi in gran parte ancora da scrivere.[28] È proprio in questo spazio storiografico che si colloca il

[27] C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Milano, Feltrinelli, 2015 (prima edizione 2006).

[28] T. Astarita, *Introduction: «Naples is the Whole World»* in *A Companion to Early Modern Naples*, Boston-Leiden, Brill, 2013, pp. 1-10: 6. L'autore scrive: «In the case of Naples, this has happened to some extent with Inquisition records […] however, there has been virtually no historical work done on the records of secular courts, especially the Vicaria, the main criminal court in the city. Some Vicaria records survive, but they are poorly catalogued, if at all, and difficult to access. The study of legal history, a rich and old tradition in Naples […] has

presente lavoro, che assume i processi non soltanto come fonti istituzionali, ma come luoghi di produzione di narrazioni, conflitti interpretativi e strategie retoriche attraverso cui i fatti vengono costruiti, contestati e resi credibili nello spazio giudiziario e pubblico.

Nel corso della ricerca mi sono trovata più volte a confrontarmi con la necessità di legittimare la scelta metodologica di adottare un approccio microstorico. Tale opzione non deriva semplicemente da una riduzione della scala di osservazione, ma dall'intenzione di utilizzare l'analisi ravvicinata come strumento per interrogare in profondità un caso circoscritto, nella convinzione che proprio da questa prospettiva sia possibile far emergere dinamiche e tensioni difficilmente visibili a una scala più ampia.[29] L'obiettivo non è la ricostruzione di un singolo evento, né la quantificazione degli episodi documentati, quanto piuttosto l'individuazione delle strutture e dei dispositivi che ne hanno reso possibile la registrazione. Il caso studio non viene utilizzato in questa ricerca come episodio rappresentativo in senso statistico, ma come una lente attraverso cui interrogare il funzionamento concreto della giustizia nel Regno di Napoli del XVIII secolo. Proprio perché si tratta di un processo particolarmente rumoroso e controverso, esso rende visibili dinamiche che in molti altri casi rimangono meno documentate: il ruolo delle allegazioni forensi, la costruzione narrativa dei fatti processuali e la circolazione pubblica delle vicende giudiziarie.[30]

In questa prospettiva, l'archivio non può essere considerato come uno specchio neutrale della realtà. Le carte processuali restituiscono una rappresentazione filtrata degli eventi attraverso procedure istituzionali di selezione, verbalizzazione e classificazione. Come ha osservato Mario Sbriccoli, esse trattano la criminalità ma rivelano sopratutto il funzionamento della giustizia.[31] Tra l'evento e la sua registrazione si apre così uno scarto che costituisce allo stesso tempo il limite e la condizione di possibilità della ricerca storica. In questo senso, come

perhaps turned the interest of historians (who have focused primarily upon jurisprudence, jurists, lawyers, and judicial institution) away from the study of actual criminal behavior».

[29] Sul metodo microstorico e sul problema della scala di osservazione si vedano C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976; G. Levi, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Torino, Einaudi, 1985; J. Revel, a cura di, *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, Roma, Donzelli, 2006; F. De Vivo, *Microhistories of Long-Distance Information: Space, Movement and Agency in the Early Modern News*, in «Past & Present», Volume 242, 2019, pp. 179-214.

[30] L'impiego di un singolo caso giudiziario non come episodio statisticamente rappresentativo, ma come osservatorio privilegiato per indagare pratiche sociali e culturali più ampie richiama l'approccio adottato da Natalie Zemon Davis nello studio sul processo a Martin Guerre; si veda l'introduzione a *The Return of Martin Guerre*, Cambridge, Harvard University Press, 1983.

[31] M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessione sulla fase attuale della storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», XXIX, 2, aprile-giugno, 1988, pp. 491-501: 494.

ha sottolineato anche Giancarlo Baronti, il limite profondo delle fonti giudiziarie diviene inevitabilmente anche il limite degli stessi approcci microstorici che su di esse si fondano.[32]

Per affrontare il problema nella sua complessità è necessario – suggerisce ancora Baronti – affiancare alle fonti giudiziarie altri materiali che ne permettano una lettura obliqua.[33] Ciò significa spostare lo sguardo ai margini dell'archivio e cercare nei suoi dintorni «fonti eteroclitiche» – cronache, scritture polemiche, satire, testi letterari o teatrali – che restituiscono descrizioni e rappresentazioni della giustizia provenienti da punti diversi. Solo interrogando questi materiali laterali è possibile rintracciare visioni «esterne della giustizia» del tribunale e delle sue pratiche: rappresentazioni che sfuggono alla registrazione ufficiale, ma che partecipano alla definizione del modo in cui la giustizia veniva percepita, raccontata e discussa nello spazio urbano.[34]

La ricerca si fonda dunque su un corpus documentario eterogeneo, composto da fonti istituzionali e meta-istituzionali. Considerate congiuntamente, esse permettono di osservare la giustizia napoletana del XVIII secolo non soltanto come apparato normativo e procedurale, ma come spazio di produzione e circolazione di discorsi sul medesimo tema. Il nucleo centrale dell'indagine è costituito dalle carte processuali redatte dalla Real Camera di Santa Chiara e dalla Vicaria Criminale. Questa documentazione consente di ricostruire il procedimento contro il giudice Don Giulio Mirabelli e di analizzare in concreto le pratiche di costruzione del fatto giudiziario: la selezione delle testimonianze, l'organizzazione delle prove, le strategie argomentative delle parti, le forme di verbalizzazione e di formalizzazione della decisione.

Accanto a queste fonti, l'indagine prende in esame un insieme di materiali che gravitano intorno al foro e ne riflettono le tensioni: allegazioni a stampa, memorie polemiche, satire, testi teatrali, cronache e scritture narrative. Con l'espressione «novelle tribunalizie» intendo indicare questo corpus eterogeneo di scritture che, pur non essendo prodotto direttamente dalle istituzioni giudiziarie, acquista significato in relazione alle carte processuali, alle pratiche del foro e ai conflitti che attraversavano gli apparati della giustizia. Si tratta di materiali di diverso statuto, formazione e provenienza, accomunati dalla capacità di rielaborare le vicende giudiziarie al di fuori della sede strettamente processuale e di immetterle nei circuiti della

[32] G, Baronti, *La morte in piazza*, p. 23. Su analoghi problemi metodologici nell'uso di fonti giudiziarie si vedano L. Roscioni, *La badessa di Castro*, *Storia di uno scandalo.* Bologna, Il Mulino, 2017; Ead., «L'omicidio funesto del principe Savelli. Una fonte cronachistica» in *Prima lezione di metodo storico*, a cura di S. Luzzatto, Bologna, Il Mulino, 2019; P. Palmieri, *L'eroe criminale: giustizia, politica e comunicazione nel XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2022; Id, *Le cento vite di cagliostro,* Bologna, il Mulino, 2023.

[33] G, Baronti, *La morte in piazza*. Si veda in particolare il *Capitolo primo* intitolato *Torbide fonti*, e i sottoparagrafi *Ingranaggi* e *Le seduzioni dell'archivi*o, pp. 17-30.

[34] Ivi, pp. 27-28

comunicazione pubblica. In alcuni casi sono scritture destinate a una circolazione ristretta, come raccolte poetiche composte per amici e familiari; in altri, invece, testi pensati per un pubblico più ampio, come romanzi o commedie teatrali destinati alla lettura e alla rappresentazione. Considerati nel loro insieme, questi materiali possono essere definiti meta-istituzionali: non appartengono direttamente all'archivio giudiziario, ma ne interrogano le pratiche, ne giudicano il funzionamento e contribuiscono a mostrare il modo in cui la giustizia veniva raccontata, discussa e reinterpretata nello spazio urbano.

Un ruolo centrale nella presente ricerca è assunto dalle allegazioni forensi. Lungi dall'essere semplici documenti tecnici destinati alla discussione giudiziaria esse possono essere considerate anche come forma di narrazione pubblica del conflitto. [35] Come ha mostrato Natalie Zemon Davis nei suoi studi sulle fonti giudiziarie dell'età moderna, i documenti processuali non si limitano a registrare gli eventi, ma conservano tracce delle strategie narrative attraverso cui i protagonisti cercano di rendere plausibile la propria versione dei fatti.[36] Una prospettiva diversa ma ugualmente significativa per la lettura di queste scritture, emerge dallo studio di Sarah Maza sulle *mémoires judiciaires* francesi del XVIII secolo. In *Private Lives and Public Affairs* Maza mostra come testi formalmente indirizzati ai magistrati e relativi a cause particolari possano costituire una fonte privilegiata per osservare l'intreccio tra sfera privata e dimensione pubblica: vicende apparentemente marginali si rivelano infatti capaci di riflettere, spesso in forma indiretta o allegorica, le tensioni sociali e politiche dell'epoca.[37]

In una prospettiva analoga, applicata al contesto napoletano, Anna Maria Rao ha mostrato come la lotta giudiziaria e le allegazioni a stampa costituiscano fonti «tutt'altro che trascurabili come luogo di comunicazione delle nuove idee».[38] Le allegazioni del foro napoletano, infatti, circolavano ben oltre l'aula dei tribunali: più che limitarsi a informare i giudici e orientarne le decisioni, esse si rivolgevano spesso a un pubblico più ampio di lettori. Al servizio del prestigio del cliente e dei suoi avvocati, ma anche della curiosità e delle

[35] Sulle allegazioni forensi si vedano: A. M. Rao, *L'amaro della feudalità: la devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*. Napoli, Guida, 1984; si veda anche l'*introduzione* alla seconda edizione riveduta, Napoli, Luciano, 1997, pp. 15-17. Ead., *Introduzione*, in *Editoria e Cultura*, Per un quadro comparativo delle allegazioni forensi con altri stati preunitari si rimanda a *L'arte del difendere: allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di M. G. Di Renzo, Milano, Giuffrè, 2006. Sulla dimensione pubblica della «narrazione forense» S. Maza, *Private lives and pubblic affairs. The Causes Célebres of Prerevolutionary France*, Berkely-Los Angeles, University of California Press, 1993; Ead., L*e tribunal de la nation: les mémoires judiciares et l'opinion publique à la fin de l'ancien régime*, in «Annales E. S. C.», 42, 1987, pp.73-90.

[36]N. Z. Davis, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford, Stanford University Press, 1987; trad. it. *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento,* Torino, Einaudi, 1992.

[37] S. Maza, *Private lives and pubblic affairs*.

[38] A. M. Rao, *Introduzione*, pp. 39-40.

discussioni pubbliche, testi apparentemente destinati al chiuso della controversia forense si presentavano ricchi di riferimenti eruditi e pronti a recepire i prodotti più celebri e aggiornati cultura settecentesca.[39]

L'utilizzo di questa pluralità di fonti impone di superare dicotomie troppo rigide – manoscritto e stampa, cultura scritta e orale, spazio istituzionale e spazio sociale – per osservare le zone intermedie in cui le pratiche giudiziarie vengono raccontate, amplificate e reinterpretate. In questa prospettiva, le vicende del foro circolano attraverso canali comunicativi differenti, che si sovrappongono e si alimentano reciprocamente. Come hanno mostrato gli studi di Peter Burke e Asa Briggs sulla storia sociale dei media, i nuovi mezzi di comunicazione non sostituiscono semplicemente quelli precedenti, ma si innestano su pratiche già esistenti, dando luogo a sistemi comunicativi complessi nel quale forme diverse – «vecchie» e «nuove» – di trasmissione delle informazioni coesistono e interagiscono tra loro.[40]

In questo senso, pur trattando un contesto storico molto diverso da quello analizzato dagli studiosi dei media contemporanei, la ricerca assume come strumento metodologico alcune categorie proposte da Henry Jenkins, in particolare l'idea che determinati eventi possano generare universi narrativi alimentati dalla partecipazione di attori diversi – ciò che lo studioso definisce cultura «partecipativa».[41] Anche le vicende giudiziarie d'età moderna possono dar luogo così a una comunicazione «transmediale», ovvero un sistema in cui gli stessi eventi vengono raccontati e reinterpretati attraverso una pluralità di supporti e linguaggi: carte processuali, allegazioni, cronache, testi letterari o teatrali.

[39] A. M. Rao, *L'amaro della feudalità*

[40] Sul carattere stratificato dei sistemi comunicativi si veda P. Burke, A. Briggs, *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet*, Bologna, Il Mulino, 2002.

[41] Il riferimento alla cultura partecipativa si colloca nel quadro della riflessione di H. Jenkins sulla cultura convergente, sviluppata in *Cultura convergente*, Milano, Apogeo, 2007 (ed. orig. *Convergence Culture. Where Old and New Media Collide,* New York, New York University Press, 2006). Con il termine convergenza Jenkins descrive un ecosistema mediale caratterizzato dal flusso dei contenuti attraverso piattaforme differenti, dalla cooperazione tra diversi settori dell'industria culturale e dal continuo migrare dei pubblici tra media diversi. In questo contesto si sviluppano forme di cultura partecipativa, nelle quali i destinatari non sono più soltanto consumatori passivi, ma intervengono nella produzione, nella rielaborazione e nella diffusione dei contenuti. All'interno di tali dinamiche si collocano anche fenomeni di circolazione crossmediale e transmediale delle narrazioni: nel primo caso uno stesso contenuto viene diffuso attraverso media diversi; nel secondo una storia si sviluppa su più piattaforme, ciascuna delle quali contribuisce ad ampliarne l'universo narrativo. In questa prospettiva Jenkins propone inoltre di distinguere tra cultura di massa, intesa come categoria della produzione e delle modalità di trasmissione dei contenuti attraverso i mass media, e cultura popolare, che rimanda invece alle pratiche di ricezione e appropriazione da parte dei pubblici. Come osservano anche i Wu Ming nella prefazione all'edizione italiana del volume, «cultura di massa indica come viene trasmessa questa cultura, vale a dire attraverso i mass media; cultura popolare pone l'accento su chi la recepisce e se ne appropria». Wu Ming, *Prefazione*, in *Cultura Convergente,* pp. VII-XVI.

Ne deriva un iniseme di narrazioni in cui il confine tra vero, finto e verosimile si fa poroso.[42] Resoconti apparentemente fattuali possono risultate fortemente costruiti sul piano retorico, mentre testi letterari o satirici possono conservare tracce significative di eventi realmente accaduti. Interpretare questi fenomeni come tappe di una traiettoria lineare verso la formazione di una moderna sfera pubblica, secondo un modello habermasiano inteso in senso evolutivo, rischierebbe tuttavia di semplificare il quadro. La circolazione delle scritture giudiziarie e delle narrazioni processuali non produce necessariamente un'opinione pubblica stabile e organizzata; genera piuttosto uno spazio fluido, nel quale le vicende giudiziarie vengono continuamente raccontate, reinterpretate e discusse.[43]

In questo spazio intervengono attori molto diversi – magistrati, avvocati, stampatori, autori teatrali, lettori e ascoltatori – ciascuno dei quali contribuisce a rielaborare le vicende del foro secondo logiche differenti: difesa professionale, polemica giuridica, intrattenimento teatrale, satira politica o semplice curiosità. La circolazione delle storie giudiziarie non dà luogo a un'arena pubblica stabile e istituzionalizzata, ma a una pluralità di circuiti comunicativi che si sovrappongono e interagiscono tra loro.

In questa prospettiva, le «novelle tribunalizie» non rappresentano l'espressione di un'opinione pubblica già compiuta, ma uno dei luoghi in cui la giustizia diventa oggetto di osservazione collettiva, di discussione e talvolta di critica. È proprio in questo spazio di intersezione tra tribunale, scrittura e spazio pubblico che il caso Mirabelli verrà analizzato nelle pagine che seguono. Qui si collocano anche le pratiche scrittorie del foro napoletano: allegazioni a stampa, memorie polemiche e altri testi prodotti dagli avvocati che non costituiscono soltanto strumenti tecnici di difesa, ma partecipano attivamente alla costruzione narrativa del fatto processuale, elaborando versioni concorrenti degli eventi e mobilitando registri retorici e modelli culturali condivisi.

[42] C. Ginzburg, *Il filo e le tracce*. Riflessioni sugli stessi temi erano già state avanzate, dallo stesso in Id., *Postfazione*, in N. Z. Davis, *Il Ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984.

[43] A partire dal modello della sfera pubblica elaborato da J. Habermas, numerosi studi hanno messo in luce la pluralità e la fluidità degli spazi di comunicazione dell'età moderna, mostrando come la circolazione delle informazioni e delle narrazioni avvenisse attraverso reti sociali, pratiche discorsive e luoghi informali di scambio. In questa prospettiva si vedano, tra gli altri, F. De Vivo, *Patrizi informatori e barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012; A. Farge, *Parole sovversive. L'opinione pubblica nel XVIII secolo*, Verona, Quiedit, 2012; M. Rospocher, *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della comunicazione politica nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2013.

Struttura della tesi

Il primo capitolo affronta la crisi strutturale della giustizia in età moderna, analizzandone le origini nel sistema giuridico dell'Antico Regime e le trasformazioni che, nel corso del XVIII secolo, condussero ai primi tentativi di riforma e codificazione. Dopo aver ricostruito il quadro europeo della frammentazione giurisdizionale e del particolarismo giuridico, il capitolo si concentra sul Regno di Napoli, mettendo in luce il ruolo centrale del ceto togato nell'amministrazione dello Stato e le critiche mosse al sistema giudiziario da giuristi e riformatori come Ludovico Antonio Muratori, Giuseppe Pasquale Cirillo, Francesco Rapolla e Giovanni Pallante. La parte finale apre alla dimensione culturale della giustizia, mostrando come cronache giudiziarie, relazioni di giustizia e stampa di cronaca criminale contribuissero a trasformare il diritto in oggetto di comunicazione pubblica.

Il secondo capitolo è dedicato al processo contro il giudice Giulio Mirabelli, caso emblematico delle tensioni interne al sistema giudiziario napoletano della metà del Settecento. Attraverso l'analisi delle carte conservate presso la Real Camera di Santa Chiara, il capitolo ricostruisce le dinamiche dell'inchiesta, i conflitti politici e istituzionali che attraversarono il procedimento. Particolare attenzione è dedicata alla circolazione delle informazioni giudiziarie e alla dimensione comunicativa della vicenda, mostrando come materiali manoscritti e scritture destinate alla diffusione pubblica contribuissero a trasformare il processo in un evento discusso nello spazio urbano.

Il terzo capitolo analizza la formazione di uno spazio pubblico della giustizia nel Regno di Napoli a metà Settecento. L'indagine si concentra sul ruolo degli avvocati e dei magistrati come protagonisti della produzione di scritture giuridiche e polemiche, capaci di intervenire nel dibattito culturale e politico del tempo. Attraverso l'analisi di allegazioni forensi, cause celebri e testi polemici – tra cui le opere di Giuseppe Pasquale Cirillo e la traduzione napoletana delle *Causes célèbres* di Pitaval – il capitolo mostra come la cultura togata partecipasse attivamente alla costruzione di un discorso pubblico sulla giustizia. In questo contesto vengono analizzate anche le relazioni tra mondo del foro, sociabilità accademica e produzione letteraria, con particolare riferimento a figure come il ministro Giovanni Pallante e agli ambienti intellettuali frequentati da Giulio Mirabelli e Ferdinando Galiani.

Il quarto capitolo affronta il problema della costruzione della verità nel processo d'antico regime, analizzando il procedimento giudiziario come un dispositivo capace di selezionare, ordinare e rendere plausibili determinate versioni dei fatti. Quando la verità processuale non riesce a convincere, la contesa tende infatti a spostarsi sul terreno del

verosimile, dove la credibilità delle narrazioni diventa decisiva. Il capitolo mostra come nel foro napoletano la categoria di «romanzo» venisse impiegata polemicamente per delegittimare racconti ritenuti artificiosi o eccessivamente costruiti. L'indagine si estende infine alle forme di rappresentazione teatrale prodotte dagli stessi operatori del foro, mostrando come magistrati e avvocati partecipassero alla costruzione di un immaginario della giustizia che circolava tra tribunale, scena teatrale e spazio pubblico.

In tre anni tante versioni di me hanno contribuito alla scrittura di questo lavoro. Unica costante è stato il confronto che tutte hanno potuto avere con Pasquale Palmieri, che ha seguito con calma, pazienza e professionalità lo sviluppo di questo cammino fin dai primi passi. A lui va il ringraziamento più sentito, per non avermi lasciato affogare nelle carte d'archivio, nelle terre sconosciute e nell'estraneo. Per lo sguardo con cui mi ha insegnato a orientarmi tra le fonti. Grazie per avermi aiutato a crederci «anche quando ho avuto la tentazione di non farlo più».

Capitolo I. «La giurisprudenza è teologia, e la teologia è la *perimma* di ogni cosa»

Il concetto di giustizia ha subito un'evoluzione complessa in età moderna, strettamente intrecciata ai processi di costruzione dello Stato. Pur rilevando differenze significative da luogo a luogo, gli studiosi concordano su un punto fondamentale: l'affermazione della sovranità politica si realizzò sia attraverso il controllo della violenza legittima, sia mediante la progressiva definizione di norme e procedure valide per l'intero corpo dei sudditi. Il diritto di punire e perdonare costituì uno dei terreni più delicati sui quali si svilupparono le interazioni fra i poteri centrali e le giurisdizioni locali, come le magistrature cittadine, gli enti ecclesiastici o le signorie feudali.[44]

Un tratto comune degli apparati giuridici di antico regime è la loro frammentarietà, meglio definita dagli studiosi con l'espressione di «particolarismo giuridico».[45] Se ci fossimo trovati a percorrere il continente europeo nel Settecento avremmo incontrato una grande varietà di autorità giurisdizionali e avremmo faticato a orientarci tra i diritti, le consuetudini, le corti e i funzionari che regolavano i territori.

Nel contesto dell'antico regime l'unificazione del sistema giuridico e la sua configurazione come sistema coerente passava necessariamente attraverso l'accentramento della giurisdizione. Come ha osservato Giovanni Tarello, la nozione di giurisdizione, dal latino *iurisdictio*, non corrispondeva al significato che oggi le attribuiamo.[46] Essa non indicava un'attività subordinata all'interpretazione e applicazione di un diritto già esistente, ma la titolarità di un potere giuridico autonomo, capace di produrre e applicare diritto. La giurisdizione era un potere coercitivo, il cui significato risiedeva nella legittimità dell'autorità

[44] Sul tema si vedano: G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna,* Vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980; M. Bellabarba. *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo*), Roma-Bari, Laterza, 2008; P. Broggio, *Governare l'odio. Pace e giustizia nell'Italia moderna,* Roma, Viella, 2021; P. Prodi*, Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000; A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana (XIV-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2013; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti*. Milano, Giuffrè, 2009; D. Lemming, A. May, a cura di, *Criminal Justice during the Long Eighteenth Century. Theatre, Representation, Emotion*, New York, Routledge, 1995; J. Turner, P. Taylor, S. Mroley, K. Corteen, a cura di, *A Companion to the History of Crime and Criminal Justice*, Bristol, Policy Press, 2017; M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976 (ed. or. 1975); S.Maza, *Private lives and public affairs: The Causes célèbres of Prerevolutionary France*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993.

[45] L'espressione «particolarismo giuridico» è stata coniata e fatta circolare dai giuristi positivisti dell'Ottocento, proprio per contrapporre la felice situazione del diritto codificato a quella, infelice, che la precedeva; con «particolarismo giuridico» si intende la mancanza di unitarietà e di coerenza dell'insieme delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale. Cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 28-34

[46] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 53-54.

che lo esercitava. Le pratiche attraverso cui venivano amministrate le controversie non costituirono di per sé la vera forza del potere giuridico.

Questo assetto implicava una sovrapposizione di ruoli tra ciò che noi oggi distinguiamo come potere giudiziario e potere amministrativo: la medesima autorità poteva esercitare funzioni che oggi ricondurremmo a sfere differenti del potere pubblico. È solo con l'età delle codificazioni, tra XVIII e XIX secolo, che il concetto moderno di giurisdizione – intesa come attività interpretativa e applicativa di un diritto preesistente – prende forma e si consolida, in parallelo con l'affermazione della divisione dei poteri e dell'idea di legalità formale.[47]

La gestione della giustizia nel XVIII secolo mette in discussione la stessa nozione di «amministrazione» della giustizia. Si tratta, infatti, di una giustizia «caso per caso» dominata dall'interesse economico degli avvocati e dall'arbitrio dei giudici che operano al di fuori di ogni controllo e di ogni struttura giuridica organizzata.[48] È impossibile, afferma Raffaele Ajello, parlare di controlli e di garanzie di legalità in un sistema processuale che «non imponeva la motivazione delle sentenze, ed in cui i giudici, avendo comperato la carica, spesso non possedevano le necessarie doti di competenza e di moralità». [49]

Lo storico del diritto Michele Taruffo individua i grandi nodi strutturali che alimentarono la crisi del sistema giudiziario in età moderna. L'eredità che la lunga tradizione del diritto comune consegna al XVIII secolo è disastrosa in tutta Europa. Tre sono le cause principali di questa situazione che perdurò sostanzialmente fino agli anni Settanta del Settecento, e in parte, anche oltre: la molteplicità disordinata delle fonti normative, la struttura complessa e formalistica del processo, il caos nell'ordinamento delle giurisdizioni.[50]

La prima causa della condizione disastrosa del sistema giudiziario europeo è legata alla genesi e alla provenienza delle fonti normative. Sul corpo del diritto romano s'innesta un insieme eterogeneo di norme processuali, estremamente variabili per origine e portata. Accanto alle decretali pontificie e agli statuti comunali, convivono leggi, costituzioni e editti dei principi, statuti delle corporazioni, diritto feudale, consuetudini ed usi locali. Il risultato è che, in nessuno degli ordinamenti europei, la disciplina del processo si trova raccolta in un *corpus* omogeneo e

[47] Questa accentuazione dell'aspetto politico organizzativo rispetto all'aspetto di "pronuncia del diritto" nel disegnativo di *iurisdictio* è caratteristica della cultura del Seicento, ma le sue origini, almeno nelle formule, sono molto più antiche e possono essere fatte risalire ai secoli XIII-XIV. Cfr. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 53-54. Sulla *giurisdizione* si veda F. Calasso, *Iurisdictio nel diritto comune classico*, in *Studi Arangio Ruiz*, vol IV, pp. 423 ss.

[48] M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia*, p. 16

[49] R. Ajello, *La rivolta contro il formalismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa, Vol. II. Atti del Terzo Congresso Internazionale Della Società Italiana Di Storia Del Diritto*, Firenze, Olschki, 1977; p. 743.

[50] Taruffo, *La giustizia civile in Italia*, pp. 1-18.

coerente, essa si presenta piuttosto come un mosaico confuso e contradditorio di regole diverse per origine, valore e significato.[51]

La conseguenza è che il processo romano canonico dominante in Italia e in gran parte d'Europa per tutta l'epoca del diritto comune è uno schema generale che, però, in concreto conosce infinite variazioni e deroghe da parte delle legislazioni e delle consuetudini locali. La confusione e la molteplicità delle fonti normative non producono soltanto incertezze interpretative, ma comportano due ulteriori conseguenze di rilievo. Da un lato, la proliferazione di una dottrina processuale sterminata e spesso contradditoria, che tende più ad alimentare l'ambiguità che risolverla; dall'altro, lo spostamento effettivo del controllo del processo dai giudici, frequentemente incompetenti, agli avvocati, più esperti nel manovrare le ambiguità normativa e a sfruttarne ogni cavillo.[52]

Il secondo nodo riguarda la struttura processuale, caratterizzata dall'estremo formalismo degli atti e dalla mancanza di uno schema organico della loro successione entro una sequenza ordinata e conclusa. [53] Il processo, interamente affidato alla forma scritta,[54] si svolge prevalentemente tra gli avvocati delle parti grazie allo scambio di memorie e repliche, in un numero illimitato, oltre ad essere redatte esclusivamente in latino. Anche l'assunzione delle prove avviene per iscritto. Raramente compiuta da un giudice, di norma scritta da un notaio o da un cancelliere, si traduce in verbali scritti sui quali verrà pronunciata la decisione del giudice. Non esiste, in senso proprio, una struttura processuale coerente.

L'organicità del processo viene a dissolversi per mezzo del sistema delle eccezioni: ogni atto può dar luogo a una cascata di eccezioni, ciascuna delle quali genera un'ulteriore catena di repliche e controrepliche, con il risultato di paralizzare il procedimento. La decisione del processo è integralmente affidata agli avvocati e da qui derivano gli abusi, i cavilli, le complicazioni inutili e le colossali perdite di tempo. Per fare solo un esempio: nel 1709 a Napoli

[51] Ibidem; Si veda anche G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna, Vol. 1: Assolutismo e codificazione del diritto*.,Bologna, il Mulino, 1976, p. 28

[52] Sull'interesse dei giuristi pratici (avvocati, notai e giudici minori) al mantenimento della confusione e della pluralità delle fonti normative si veda Tarello, op. citata p. 33. Per quanto riguarda specificamente la disciplina del processo, l'interesse preminente è quello degli avvocati: l'imprecisione e la pluralità delle fonti, insieme alla massa di *interpretationes* dottrinali stratificate su di esse producono infatti, innumerevoli questioni ed eccezioni sulle quali abbondano le *elegantiae iuris.* In questo modo il processo si complica e la decisione si allontana indefinitamente nel tempo: le parti non ottengono giustizia, mentre gli avvocati ottengono parcelle salatissime e sono in grado di prolungare il processo per estrarne tutto l'uso possibile.

[53]Di estremo interesse è l'ampia analisi sulla situazione del Regno di Napoli nei decenni centrali del Settecento svolta da R. Ajello: *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 1968; si veda anche V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, Liguori, 1971;

[54] Solo a Venezia si mantiene una forma mista, in cui si combinano elementi di scritture e oralità, cfr R. Van Caenegem, *History of European Civil Procedure*, in «International Encyclopedia of Comparative Law», 1973, vol. XVI, p. 70.

si limita a due giorni il tempo per le arringhe conclusive, nel tentativo di stroncare il fenomeno di avvocati che parlavano anche più di quattordici giorni.[55]

Il terzo, ed ultimo, punto è invece riscontrabile nella disorganizzazione dei tribunali e delle giurisdizioni che riflettono direttamente il «particolarismo giuridico» e la frammentazione del potere politico, caratteristica comune a tutta Europa per gran parte del XVIII secolo e non esclusiva del contesto preunitario e del particolarismo politico della penisola italiana.[56] Il problema non derivava solo dalla pluralità degli Stati – ciascuno con un proprio ordinamento giudiziario – ma soprattutto dall'assenza, al loro interno, di una giurisdizione statale unica e centralizzata. La regola era la molteplicità e sovrapposizione di giurisdizioni**:** ecclesiastiche, feudali, locali, corporative, ciascuna dotata di un proprio grado di autonomia e spesso in conflitto con le altre.[57]

Il sovrapporsi caotico delle funzioni e delle competenze rendeva spesso impraticabile l'iter processuale, che si bloccava su questioni preliminari inerenti alla determinazione del giudice competente sulla lite, e suscitava interminabili conflitti tra organi diversi per la difesa o l'espansione dei propri poteri. Basti ricordare che «ancora nel 1750 a Venezia esistono ben 130 tribunali con competenze diverse, mentre a Napoli esistono, oltre alle giurisdizioni baronali, almeno 86 tribunali con competenze e procedure diversificate».[58] All'estremo disordine nell'assetto delle giurisdizioni si aggiungono altri gravissimi problemi che investono la scelta e la qualità dei giudici.

Anzitutto, la sopravvivenza delle giurisdizioni feudali fa sì che in esse non vi sia alcuna scelta o selezione del giudice: il barone «possiede» la giurisdizione in quanto possiede il feudo, ossia a titolo di privilegio e non perché sia in qualche modo idoneo a svolgere la funzione giurisdizionale. Per le giurisdizioni regie o del principe, il metodo è quello della nomina da parte di chi detiene il potere, che però raramente sceglie i giudici in base a criteri di serietà e competenza professionale. Spesso si tratta di investiture a titolo di ricompensa per servizi resi (o da rendere) oppure di tentativi di asservire i tribunali alla propria volontà. Il fenomeno che

[55] G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in Storia *del diritto italiano* a cura di P. del Giudice, vol. III, parte II, Milano, Hoepli, 1927.

[56] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 28-34.

[57] Per un panorama molto generale si vedano G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*; G. Astuti, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati Sabaudi*, in D. Gribaudi *et al, Storia del Piemonte*, Vol. I, Torino, Casanova, 1960; R. Ajello, *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII,* Napoli, Jovene,1965; Id., *La crisi e la legalità formale: nuove esigenze di garanzia nell'esperienza giuridica italiana del Settecento,* in *La formazione del diritto moderno*; Id., *Arcana Juris*; V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec XVIII*, Napoli, Liguori, 1971, pp. 11 ss.

[58] M. Taruffo, *La giustizia civile*, p. 15. Si vedano anche G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale,* p. 41 ss. e R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, pp. 187 ss.

appare più rilevante è quello della venalità delle cariche e degli uffici giudiziari: la relativa compravendita non appare invero un metodo ufficialmente riconosciuto (come accade invece in Francia sino alla Rivoluzione), ma di fatto è spesso il modo in cui avviene il passaggio delle cariche e degli uffici, che si presta ad abusi ancor più grossolani proprio in quanto si tratta di un fenomeno in larga parte non istituzionalizzato.[59]

La forma più diffusa di controllo sull'operato dei giudici, ossia il giudizio di sindacato, si riduce ben presto ad uno strumento poco più che fittizio. Il giudice è retribuito dalle parti, attraverso la *sportule* – ovvero i pagamenti diretti dei litiganti al giudice – e non riceve di regola uno stipendio. Questo sistema produce da un lato un interesse specifico del giudice a prolungare i processi moltiplicando udienze e sentenze interlocutorie; dall'altro lato incoraggia parzialità a favore della parte più ricca, e quindi è un'ulteriore e diffusa fonte di abusi e di corruzione.[60]

L'idea moderna di uno Stato dotato di un diritto unitario, valido in modo uniforme per tutti i sudditi, era lontana dalla realtà. Le sovrapposizioni normative e la molteplicità delle fonti non rappresentavano un'anomalia, bensì il funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia. Questa pluralità di poteri e giurisdizioni rese la codificazione delle leggi non solo una necessità amministrativa, ma anche un'operazione di profonda ingegneria politica e culturale. Non mancarono nella letteratura, giuridica e non giuridica, vivaci reazioni a questo stato di cose. Soprattutto invocazioni, assieme alla richiesta di chiarificazione delle fonti normative, per l'abbreviazione e la semplificazione dei giudizi. La cultura giuridica preilluministica, pur avvertendo i maggiori difetti del processo di diritto comune, svolge però una funzione conservatrice e rimane fedele a tale modello, non individuando né proponendo riforme radicali di cambiamento.[61]

Nel contesto dello Stato d'antico regime, il cosiddetto *ministero togato* – ovvero l'insieme dei giuristi e magistrati – svolgeva un ruolo centrale nella gestione degli affari pubblici, in un sistema dove non esisteva una netta separazione dei poteri. Le grandi magistrature, costituite da membri dell'ordine dei togati, esercitavano non solo funzioni giurisdizionali, ma anche compiti propri dell'amministrazione e del controllo dell'ordine

[59] R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, p. 200 a ss.

[60] Scrive M. Taruffo: «Con il basso livello della magistratura fa il paio la situazione dell'avvocatura: il ceto forense è infatti numerosissimo e non qualificato, ignorante ma ricco e potentissimo. In un sistema procedurale imperniato sulla passività del giudice, l'avvocato d'altronde è il vero dominus del procedimento, e ne determina nel proprio interesse i tempi, i costi e in larga misura l'esito: è intuitivo, di conseguenza, che il ceto forense rappresenti costantemente la maggior forza conservatrice delle antiche strutture, contro ogni istanza riformatrice». cfr. Salvioli, G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, pp. 223 ss, e Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria*, pp. 230 ss.

[61] Su questi temi si veda soprattutto R. Ajello, *la rivolta contro il formalismo,* pp. 735 ss. e V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione*, pp. 20 ss.

pubblico. Il potere dei giuristi si fondava su una costante opera di mediazione tra l'idea, cioè i principi giuridici astratti, e la prassi, ovvero la loro concreta applicazione. In questo equilibrio tra norma e realtà, il formalismo giuridico agiva come un collante in grado di tenere insieme l'intero apparato istituzionale dell'antico regime.[62]

Tale potere, tuttavia, non era neutrale: i giuristi perseguivano interessi propri, che molto spesso coincidevano con quelli dello Stato, inteso in una forma ministeriale. In questa prospettiva, si delineava una quasi totale identificazione tra la classe dei togati e lo Stato stesso, concepito come *res publica iuris consultorum*, ossia come una repubblica governata dai giuristi. L'obiettivo di fondo era l'espansione dell'egemonia del potere ministeriale sulla società, in una forma di dominio tecnocratico che si presentava come razionale, ma che al tempo stesso manteneva tratti profondamente autoritari.[63]

Un elemento strutturale di questo sistema era rappresentato dalla categoria politica del segreto, che costituiva uno dei pilastri dello Stato assoluto. Il segreto era considerato condizione essenziale per l'esistenza stessa dello Stato inteso come apparato: garantiva l'opacità delle decisioni e il mascheramento dei meccanismi reali del potere. Di conseguenza, anche il potere esercitato dai giuristi doveva restare invisibile ai sudditi, sottratto allo sguardo pubblico, in un equilibrio che consolidava l'autorità e al tempo stesso ne occultava le logiche interne.

La *scientia juris,* frutto di secoli di sedimentazioni, tendeva a produrre elaborazioni tanto più «sorde alle richieste della vita giudiziaria» quanto più «culturalmente raffinate e complesse».[64] La giurisprudenza appariva come un sapere vecchio e proprio per questo assimilabile alla teologia. Valga d'esempio il dialogo tra due uomini politici e intellettuali italiani, esperti e lucidissimi, anche se ancora legati alla vecchia cultura della vita politica meridionale: Ferdinando Galiani e Bernardo Tanucci.[65]

[62] Sul formalismo giuridico e la storia del diritto in età moderna si vedano: *Arcana Juris*, sezione II, pp. 120-146, Id. *La rivolta contro il formalismo*, pp. 699-757.

[63] F. Di Donato*, La segreteria del Regno e Niccolò Fraggianni (1725-1733)*, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1989, p. 66.

[64] R. Ajello, *Arcana juris*, p. 124.

[65] Ferdinando Galiani: economista, diplomatico e letterato napoletano, fu una delle figure più originali del riformismo illuminista nel Regno di Napoli. Autore del trattato *Della moneta* (1751), in cui elaborò una precoce teoria del valore fondata sull'utilità e sulla rarità dei beni, soggiornò a lungo a Parigi come segretario dell'ambasciata napoletana (1759-1769), dove pubblicò i *Dialogues sur le commerce des blés* (1770), opera in cui criticò il liberismo fisiocratico in nome di un approccio economico attento alle circostanze storiche e sociali. Tornato a Napoli, ricoprì vari incarichi amministrativi e continuò a occuparsi di questioni economiche, politiche e culturali fino alla morte. Silvio de Majo, "*Ferdinando Galiani"*, *Dizionario biografico degli italiani*, v. 51, Roma Istituto della Enciclopedia Italiano, 1998.

Bernardo Tanucci: giurista e uomo di governo, fu docente di diritto a Pisa prima di entrare a servizio di Carlo di Borbone, che lo nominò ministro della Giustizia (1752), degli Esteri e della Casa reale (1754). Dopo il 1759 assunse un ruolo centrale nel governo partenopeo durante la reggenza e il regno di Ferdinando IV, promuovendo riforme volte a rafforzare il potere statale nei confronti del clero e del feudalesimo. Ernesto Pontieri, "Tanucci Bernardo" in *Enciclopedia Italiana*, 1937

Il primo, ragionando sulla situazione francese, mostrava di comprendere che la prepotente ascesa del ceto burocratico e parlamentare era stata compiuta attraverso la gestione di strumenti giuridici apparentemente neutrali, mediante un'azione sottile ed oscura, ma molto redditizia, condotta tra le pieghe dell'ordinamento tradizionale. Egli scriveva da Parigi nel febbraio del 1767 «La vecchia giurisprudenza e polizia interiore di questo Regno, che appunto perché è vecchia, è divenuta teologia: la teologia è la muffa, perimma, d'ogni cosa che invecchia assai».[66]

Tanucci faceva eco a queste affermazioni osservando che il successo dei parlamenti si fondava «nella furberia dei giureconsulti, la vegetazione nella generazione putrida di tanti libri legali, la robustezza nell'ignoranza dei sovrani». Ormai, aggiungeva, «la mole dei libri» è diventata una «macchina di opinioni furbesche» innalzata «fino al cielo e fino al firmamento della sovranità», contro la quale era imprudente intervenire, secondo l'aforismo platonico: «*Tantum contende in republica, quantum probare tuis civibus possis*».[67]

Dietro queste immagini polemiche si coglie con chiarezza la consapevolezza, da parte dei contemporanei, che il potere dei giuristi non era neutrale, ma si fondava sulla gestione opaca di saperi tecnici divenuti veri e propri *arcana juris*: strumenti di dominio politico e sociale, inaccessibili ai più e per questo tanto più efficaci nel consolidare l'autorità.[68] Ma la «rivoluzione copernicana» avvenuta nella prassi giudiziaria, tra XVII e XVIII secolo, aveva reso pubblici i dibattimenti e tendeva invece a nascondere la pena, rovesciando quindi completamente il modello adottato in antico regime che occultava nella segretezza le fasi di elaborazione della sentenza e dava invece ampia pubblicità all'erogazione della pena.[69]

L'esempio è riportato da Ajello in *Arcana Juris*, p. 144.

[66] *Lettere di B. Tanucci a Ferdinando Galiani*, a cura di F. Nicolini, Bari, Laterza, 1914, vol. II, p. 42, nota I, lettera del 9 febbraio 1767. Come segnala Ajello, «Perimma» è il termine dialettale napoletano per «muffa»: A. Ajello, Arcana Juris, p. 144, n. 57.

[67] R. Ajello, *Arcana juris*, p. 144. Il riferimento è a *Lettere di B. Tanucci a Ferdinando Galiani, 28 febbraio 1767;* Sull'editoria napoletana del XVIII secolo di veda A. M. Rao, a cura di, *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII.* Più in generale sul contesto napoletano e sul riformismo borbonico si vedano gli altri studi della stessa autrice: A. M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli,* in *Storia della società italiana*, vol XII, *Il secolo dei Lumi e delle riforme*, Teti, Milano, 1989; A. M. Rao, *«Delle virtù e dei premi»: la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa. Convengo di studi per il 250° anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano*, Laterza, Roma-Bari, 1990; A. M. Rao a cura di, *Napoli 1799*, Napoli Vivarium, 2002. Si veda inoltre G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli, 1779-1803*, Jovene, Napoli, 1992

[68] R. Ajello, *Arcana Juris*

[69] La citazione è di G. Baronti, *La morte in piazza*, p. 10. La cronologia qui richiamata – che individua tra XVII e XVIII secolo una svolta nella progressiva pubblicizzazione del dibattimento – non è tuttavia condivisa in modo unanime dalla storiografia. Giorgia Alessi ha insistito sul fatto che la piena affermazione della pubblicità del processo penale non possa essere retrodatata all'età delle riforme illuministiche, ma si consolidi piuttosto nel XIX secolo, quando la pubblicità del dibattimento diviene principio giuridico formalizzato e garantito in connessione con la costituzionalizzazione del processo e con la trasformazione liberale dello Stato. In questa prospettiva, le esperienze settecentesche rappresenterebbero momenti di transizione e sperimentazione, ma non

La critica al sistema giudiziario e legislativo vigente fu un tema centrale della cultura del XVIII secolo e dell'Illuminismo, alimentata da un nuovo pensiero critico e da una maggiore consapevolezza della grave arretratezza del sistema, conferendo alla critica uno slancio polemico senza precedenti.[70] Non erano mancati tentativi di eliminare o almeno ridurre le degenerazioni che questo sistema comportava. La storia della cultura giuridica in età moderna è anzi la storia degli sforzi in questo senso, e dei loro inevitabili fallimenti, dovuti sia alla mancata comprensione della reale natura dei problemi, sia all'incapacità di rompere con la prassi e con la tradizione, sia soprattutto alla debolezza del potere politico.

I.1 Tra accentramento e frammentazione: l'organizzazione della giustizia in Europa

Nel corso del Settecento, l'emergere dell'istanza codificatoria si legò strettamente al tentativo di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia. Come ha sottolineato Giovanni Tarello, nella sua disamina della *storia della cultura giudiziaria in età moderna*, lo studio della cultura giuridica nel Settecento europeo richiede necessariamente una prospettiva comparata, capace di cogliere le profonde differenze tra i diversi contesti politici, istituzionali e giuridici.[71] La Francia, i territori germanici dell'Impero e gli Stati italiani costituiscono realtà profondamente eterogenee, tanto per la struttura politico-istituzionale quanto per le rispettive tradizioni normative. A queste si affiancano l'Inghilterra, che sviluppò un modello autonomo fondato sul *common law*, e la Spagna che avviò un proprio percorso riformatore con l'ascesa dei Borbone.[72]

ancora la stabilizzazione di un modello fondato sulla centralità del dibattimento pubblico come garanzia politica e costituzionale. Cfr. G. Alessi, *La costituzionalizzazione del processo penale*, in «Il contributo italiano alla storia del pensiero», Treccani, 2012; Ead., *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2001; Ead., *La giustizia pubblica come «risorsa»: un tentativo di riflessione,* in *Penale Giustizia Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, Eum, 2007; Ead., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Jovene, Napoli, 1979. In una direzione non distante, pur con riferimento al contesto inglese, D. Lemmings ha sottolineato come la dimensione pubblica del processo vada intesa come esito di trasformazioni di lungo periodo, più pienamente compiute nell'Ottocento che nell'antico regime. Il problema appare dunque legato alla distinzione tra pratiche di visibilità sociale del procedimento e consacrazione normativa del principio di pubblicità quale garanzia costituzionale. Cfr. D. Lemmings, a cura di, *Crime, Courtrooms and the Public Sphere in Britain, 1700-1850*, London-New York, Routledge, 2012.

[70] M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*. Il Mulino, Bologna, 1980; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna, Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*. Il Mulino, Bologna, 1976; M. Bellabarba. *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo*), Roma-Bari, Laterza, 2008.

[71] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*; si veda in particolare il capitolo II intitolato «Le organizzazioni giuridiche europee agli inizi del secolo XVIII», pp. 43-96.

[72] L. Tedoldi, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII*), Carocci, Roma, 2008.

All'interno di questo panorama la Francia costituisce un osservatorio privilegiato. È infatti a partire dalle tensioni interne all'organizzazione giuridica francese che, nel secolo XVIII, prendono forma alcune delle riflessioni più radicali sulla giustizia, ed è in Francia che, prima che altrove, le strutture dell'Antico Regime vengono definitivamente travolte. Già dal XVI secolo il potere monarchico aveva sviluppato una marcata tendenza accentratrice, accompagnata dal tentativo di ridurre il diritto a norme statali e di perseguire un'uniformità legislativa sull'intero territorio del Regno. Tuttavia, tra l'inizio del Settecento e la Rivoluzione, la Francia si presenta, dal punto di vista della storia delle istituzioni e della cultura giuridica, come una realtà profondamente contraddittoria. Da un lato, essa costituisce l'unico grande Stato nazionale europeo dotato di un'amministrazione e di una giurisdizione relativamente accentrate. Dall'altro, permane una frattura strutturale dell'unità del diritto, quella tra il sud di diritto scritto, di matrice romanistica, ed il nord di diritto consuetudinario, una dicotomia che non trova riscontri analoghi né in Spagna, né nei territori germanici, né negli stati italiani.[73]

La centralizzazione giudiziaria procedette di pari passo con il rafforzamento della centralizzazione politica regia, attraverso la progressiva sottomissione delle autonomie cittadini e signorili. Il principio secondo cui la giustizia emanava dal sovrano si affermò già nel tardo Quattrocento, accompagnando l'estensione del controllo monarchico sulle diverse giurisdizioni. Il Parlamento di Parigi, derivato dalla *Curia regis*, divenne la principale corte sovrana del regno, affiancato dalla *Cour des aides* per le controversie fiscali, e articolato internamente in camere specializzate (*Grand' Chambre, Tournelle, Requêtes*). A partire dal XV secolo si moltiplicarono i parlamenti provinciali, concepiti come strumento di rafforzamento del controllo centrale e di contenimento della frammentazione giurisdizionale. Alla base del sistema si trovavano le corti inferiori – tribunali signorili, municipali, *prévôtés* —, subordinate ai *bailliages* e *sénéchaussées* e successivamente, dal 1552, ai *sièges présidiaux*, concepiti come livello intermedio d'appello. Accanto al sistema ordinario, la monarchia conservava infine la *justice retenue*, riservandosi la possibilità di intervenire direttamente sull'amministrazione della giustizia tramite il *Conseil du Roi*.[74]

Nel corso del XVIII secolo, il carattere contraddittorio di questo assetto emerse con particolare evidenza. Il tentativo più radicale di riforma fu promosso dal cancelliere Maupéou nel 1771, con lo smembramento dei parlamenti, l'abolizione delle cariche venali e la creazione di consigli superiori maggiormente controllabili dal potere regio. La riforma fu tuttavia annullata nel 1774 da Luigi XVI, che ristabilì l'assetto tradizionale. Solo negli anni

[73] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 69-85.
[74] Ibidem

immediatamente precedenti la Rivoluzione si assistette a nuovi interventi di razionalizzazione: tra il 1788 e il 1790 furono abolite numerose giurisdizioni d'eccezione, ridotti i gradi di appello e limitato il ruolo politico dei parlamenti, mentre sul piano procedurale vennero introdotte riforme significative, come l'abolizione della tortura e del supplizio preliminare all'esecuzione. Con la legge del 16–24 agosto 1790, l'Assemblea nazionale sancì infine la separazione tra potere giudiziario e potere amministrativo, ponendo fine alle funzioni politiche della magistratura e gettando le basi di un nuovo sistema giudiziario fondato sul principio della separazione dei poteri.

Se la Francia giuridica del primo Settecento appare come un'entità segnata da profonde tensioni interne, i territori germanici non costituiscono affatto un corpo unitario. L'Impero si configura come una costruzione giuridico-istituzionale priva di reale unità politica, all'interno della quale convivono Stati sovrani, principati, città libere, territori ecclesiastici, ciascuno dotato di propri tribunali e proprie leggi. Il diritto romano-giustinianeo, recepito nella forma dello *ius commune*, convive con consuetudini locali e statuti particolari, generando un quadro normativo fortemente frammentato. Già nel XVII secolo si registrano tentativi di codificazione parziale, ma è solo nel XVIII secolo che la razionalizzazione delle norme diventa un progetto politico esplicito, come dimostrano i casi della Prussia di Federico II con l'elaborazione dell'*Allgemeines Landrecht* pubblicato nel 1794, e dell'Austria di Giuseppe II, che fece redigere il *Codex Theresianus*, non promulgato, e poi il Codice penale del 1787. Tuttavia, la persistenza delle autonomie territoriali e la struttura policentrica dell'Impero impedirono la realizzazione di un progetto uniforme e sistematico, lasciando la giustizia ancorata a una logica di pluralità e di mediazione tra poteri.[75]

Diverso è il caso inglese, dove il rafforzamento del potere monarchico si realizzò principalmente attraverso il consolidamento delle corti regie. Già alla fine del Medioevo, a Westminster operavano corti centrali dotate di competenze differenziate, che svilupparono una prassi giurisprudenziale stabile fondata sul *common law*: la *King's Bench* per le cause penali, la *Common Pleas* per quelle civili tra privati, l'*Exchequer* per le questioni fiscali, e la *Chancery* per le richieste di giustizia fondate sull'equità.[76] Durante l'epoca dei Tudor e degli Stuart, accanto al sistema ordinario si affermarono anche corti prerogative, come la *Star Chamber* e l'Alta Commissione ecclesiastica, ispirate a modelli romanistici e canonici, che contribuirono all'accentramento del potere regio e alla repressione delle opposizioni politiche e religiose. La

[75] Id. pp. 85-91.

[76] Tedoldi, *La spada e la bilancia,* pp.44-47; si veda J. H. Baker, *Criminal Courts and Procedure at Common Law, 1550-1800*, in J. S. Cockburn (ed), *Crime in England, 1550-1800*, London, Methuen & Co, 1977.

coesistenza tra diritto comune ed *equity*, quest'ultima amministrata dalla *Chancery*, introdusse una duplice struttura giuridica che, pur generando tensioni, permise una certa flessibilità nei rimedi giudiziari. [77] A livello locale un ruolo centrale fu svolto dai *justices of the peace*, membri della *gentry* locale con funzioni giudiziarie e amministrative. Questi ultimi, non remunerati e privi di formazione giuridica specifica, svolgevano un ruolo fondamentale nella giustizia di prossimità, specie nelle campagne. Le *Quarter Sessions*, assemblee trimestrali dei giudici di pace, e le *Assizes*, corti itineranti con giudici nominati dal re, garantivano un controllo capillare e una certa omogeneità del sistema. Le *Quarter Sessions* avevano anche responsabilità amministrative e fiscali, contribuendo alla gestione dello Stato a livello locale. Nel corso del XVIII secolo, l'abolizione dei tribunali feudali e il rafforzamento del ruolo del Parlamento sancirono la definitiva affermazione di un modello in cui il diritto si costruiva prevalentemente nei tribunali, in netto contrasto con la tradizione codificatoria continentale.[78]

Anche nel Regno di Spagna, tra XV e XVIII secolo, l'organizzazione giudiziaria si articolava su più livelli e rifletteva la complessità composita della monarchia.[79] A livello locale, l'amministrazione della giustizia era affidata ai giudici inferiori, tra i quali si distingueva in particolare la figura del *corregidor*, il governatore cittadino nominato direttamente dal re, che deteneva un ruolo di rilievo anche dal punto di vista politico.[80] Sul piano centrale, si affermarono le *chancillerías* e le *audiencias*, tribunali superiori che, dalla seconda metà del Cinquecento con Filippo I, divennero le supreme istanze di giudizio. A queste si aggiungevano i *consejos*, articolati in sale civili e penali. Nel tempo furono istituite diverse *audiencias regionales*, come quelle della Galizia (1479), di Siviglia (1525) e delle Canarie, ciascuna con funzioni specifiche e competenze variabili: ad esempio, l'*audiencia* delle Canarie giudicava anche in prima istanza nelle cosiddette *causas de corte*.[81]

Nei regni della Corona d'Aragona si conservarono strutture giuridiche peculiari. In Aragona, la giurisdizione era incentrata sulla figura del *Justicia mayor*, a capo della *Corte del Justicia*, affiancato da giuristi e magistrati locali. A Saragozza operava anche un'*audiencia reale*. In Catalogna, l'*audiencia* fu riorganizzata alla fine del XV secolo con giudici divisi in

[77] Cfr. M. R. Damaska, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Il Mulino, Bologna, 1991.

[78] J. S. Cockburn, *A History of English Assizes 1558-1714*, , Cambridge, Cambridge University Press, 1972.

[79] Tedoldi, *La spada e la bilancia*, pp. 35-40.

[80] Su tale carica si vedano M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna,* Torino, Einaudi, 1999; J. A. Escudero Lopez, *Curso de historia de derecho. Fuentes e instituciones politico-administrativas*, Madrid, Dykinson, 1985; C. Garriga Acosta, *Las audiencas y las chancillerias castellanas (1371-1525). Historia politica, regimen juridico y pratic*a. Centro de estudios politicos y consistucionales, Madrid, 1984.

[81] Tedoldi, *La spada e la bilancia*, pp. 35-40.

due sale, e nel 1564 venne istituito un tribunale penale separato. A Valenza fu Ferdinando il Cattolico a fondare un'*audiencia* reale nel 1507, mentre a Maiorca la creazione della stessa risale al 1571. Con l'ascesa al trono della dinastia borbonica, si avviò un processo di riforma ispirato al modello francese. L'ordinanza del 4 luglio 1718 introdusse in ogni provincia gli *intendenti*, funzionari dotati di ampi poteri in ambito giudiziario, amministrativo, finanziario e militare. Tuttavia, già nel 1721 una *real cédula* ne limitò la presenza alle sole province con presidio militare. In ambito giudiziario, gli intendenti esercitavano il loro potere con l'ausilio di *tenientes letrados* nominati dal re e di *alcaldes mayores*, ridimensionando di fatto il ruolo dei vecchi *corregidores*.[82]

Nel frattempo, si procedette alla fondazione di nuove *audiencias*, come quella di Madrid, mentre quella delle Asturie fu riorganizzata nel 1717. La trasformazione più significativa riguardò però i territori della Corona d'Aragona, che furono costretti ad adeguarsi al modello castigliano: le audiencias di Aragona e Valenza furono trasformate in *chancillerías*, pur generando numerosi conflitti di competenza. A partire dal 1711, l'audiencia di Aragona fu ristrutturata in due sale (civile e penale) sotto la presidenza del *capitán general*, con competenze giudiziarie affidate ai *oidores* e agli *alcaldes del crimen*. Simile fu il destino dell'audiencia di Valenza, che tornò ad essere tale dopo essere stata elevata a *chancillería*, con sede trasferita presso il palazzo del *capitán general*.[83]

Queste trasformazioni segnarono, in parte, un ritorno al modello aragonese, influenzando anche la Catalogna, dove nel 1716 fu istituita una nuova *audiencia* presieduta dal *capitán general*. Sempre nel periodo borbonico fu creata anche l'*audiencia* di Maiorca, composta da una sola sala e cinque ministri. Le riforme tentarono così di razionalizzare e centralizzare il sistema giudiziario, pur scontrandosi con le tradizioni giuridiche locali e con numerosi problemi di adattamento che si protrassero anche nei secoli successivi.

La comparazione tra questi contesti mostra come l'organizzazione della giustizia sia stata ovunque un terreno di tensione tra potere centrale e autonomie locali, tra pluralità delle fonti e pratiche consolidate. Le soluzioni adottate – dalla centralizzazione francese, alle giurisdizioni autonome tedesche, alla complessità spagnola e al modello inglese – rivelano la pluralità dei percorsi possibili e l'assenza di un modello unico di razionalizzazione. In questo senso, la crisi della giustizia nel XVIII secolo non fu un'anomalia locale, ma una condizione

[82] Ibidem
[83] Ivi., pp. 38-39

strutturale dell'Europa d'Antico Regime, entro la quale maturarono, con esiti differenti, i molteplici progetti di riforma e di codificazione.[84]

I.2 *Alla ricerca dell'ordine*: I tentativi di riforma in Italia

All'inizio del XVIII secolo l'amministrazione della giustizia in Italia è ancora caratterizzata di problemi già delineati: i tentativi, compiuti nei secoli precedenti, di correggere la degenerazione dei processi di diritto comune sono sostanzialmente falliti, raggiungendo il massimo livello di degenerazione.[85] I tentativi che nella prima metà del secolo vengono compiuti per migliorare la situazione rispondono dunque ad uno stato di malessere diffuso nei confronti dell'amministrazione della giustizia civile, ma non nascono da un'analisi chiara della situazione e delle ragioni reali che la determinano. Si tratta piuttosto, come afferma Taruffo, di aspetti peculiari della politica di riordinamento amministrativo, che «alcuni sovrani più aperti e attivi cominciano ad attuare, sostanzialmente al fine di migliorare i loro strumenti di controllo» al fine di ridurre il peso del particolarismo politico e amministrativo, eredità della struttura feudale dell'organizzazione dello Stato.[86]

Il fenomeno delle raccolte e riformulazioni ufficiali con intento di rinnovamento, come sottolinea Tarello, non è una novità Settecentesca. Tuttavia, a partire dal XVIII secolo, questo fenomeno si manifesta in modi nuovi, in dipendenza del fatto che la burocratizzazione dell'apparato statale era molto avanzata, e la riformulazione del diritto ostile alle superstiti organizzazioni feudali e atto a subordinare e a depotenziare la magistratura circoscrivendo la portata dell'*interpretatio* a favore della *lex*.[87]

Il primo fenomeno di rilievo su suolo italiano si verifica nel 1723 in Piemonte, con la promulgazione delle *Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna*. Nella politica di Vittorio Amedeo II, le *Costituzioni* rappresentano la sintesi di una complessa opera di riordinamento amministrativo, e mirano all'unificazione e chiarificazione delle fonti normative, riformulate,

[84] I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli Editore, 2002, p. 85.

[85] Sui tentativi di codificazione in Italia nel sec. XVIII i riferimenti obbligatori sono M. Viora, *Le costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna). 1723-1729-1770*, Torino, 1928. G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*; si veda anche *La legislazione di Francesco III duca di Modena* in «Atti e Memoria della Dep. Di storia patria per le province modenesi», IX, 1899; B. Donati, *Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, 1935; P. S. Leicht, *L'elaborazione del Codice della marina mercantile veneta*, in «Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis», Milano, 1942; Vincenzo Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, Liguori Editore, 1971.

[86] M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, pp. 19-20

[87] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, op cit., si veda in particolare il capitolo quarto intitolato *Tentativi e progetti di «codificazione» nella prima metà del secolo XVIII*, pp. 192-222.

ridotte e semplificate in un *corpus* unitario.[88] Le materie trattate nei sei libri delle *Costituzioni* sono varie e comprendono norme di diritto privato, penale, processuale, feudale. Non si tratta di un codice in senso moderno, ma di una operazione di consolidazione, ossia di una raccolta ordinata di varie norme preesistenti, coordinate e integrate con nuove disposizioni.[89]

Le costituzioni del 1723 – seguite da una nuova edizione del 1729 – vanno lette anche nel contesto della riorganizzazione degli organi supremi di giustizia,[90] in particolare del Senato di Piemonte, che in quegli anni acquisì un ruolo centrale nel sistema giudiziario e politico. Nei primi quarant'anni del Settecento, segnati da un conflitto quasi ininterrotto tra lo Stato Sabaudo e la corte romana, il Senato – supremo tribunale dotato di funzioni amministrative oltre che giudiziarie – assunse di fatto la funzione di difensore della sovranità del principe. Esso fungeva da tribunale d'appello rispetto ai giudici ordinari, aveva competenza esclusiva sulle cause relative alla sovranità e giurisdizione regia, ai diritti e regalie del sovrano, e su materie feudali e regali, oltre che a controversie fra comunità in materia di statuti e privilegi.[91]

Particolarmente rilevante era la facoltà di *interinazione* degli atti sovrani, attribuita al Senato da Carlo Emanuele I nel 1583 e limitata proprio nelle *Costituzioni* del 1723 e 1729. Tale facoltà implicava una partecipazione attiva del Senato al processo di produzione normativa: le sue decisioni, raccolte e pubblicate, venivano riconosciute come vere e proprie fonti del diritto, accanto a leggi sovrane, statuti locali e diritto comune. La stessa struttura del Senato venne riformata nel 1737, con l'aggiunta di una seconda classe civile, per far fronte all'aumento del carico di lavoro a seguito dell'acquisizione di nuove province.[92]

La magistratura senatoria emerse come soggetto primario nella politica del diritto, in particolare in ambito ecclesiastico: fu infatti negli anni successivi alle *Costituzioni* che il Senato consolidò la propria giurisdizione e autorità nei conflitti con la curia romana. Le *Costituzioni* del 1729 formalizzarono tale ruolo, sancendo che le decisioni dei magistrati costituivano fonti del diritto, subito dopo le leggi e gli statuti sovrani, e prima del diritto comune. Allo stesso

[88] Sull'opera e sull'epoca di di Vittorio Amedeo II si vedano soprattutto: F. Venturi, *Saggi sull'Europa illuminista. I: Alberto Radicati di Passerano*, Torino, 1954; G. Quaza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, 1957. Sulle costituzioni piemontesi M. Viora, Le costituzioni piemontesi.

[89] Viora, *Le costituzioni piemontesi.*

[90] Come ha osservato Italo Birocchi, un settore in cui è possibile leggere i segni della trasformazione del diritto comune è quello dei Grandi Tribunali, la cui esperienza si presenta, sin dalle origini, ambigua e multiforme: sotto un'unica denominazione storiografica vengono infatti ricondotti organi diversi – *Audiencias*, *Parlements*, *Rote*, *Senati*, *Supremi Consigli* – che esercitavano competenze non sempre coincidenti e di varia natura. Italo Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 85.

[91] M. Taruffo*, La giustizia civile*, p. 18 ss.; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica*, p. 197 ss.

[92] ibidem

tempo, fu vietato il ricorso all'autorità dottrinale: venne infatti proibita la citazione delle opinioni dei *dottori* nelle cause, segnando il distacco dal sapere universitario.[93]

L'ordinamento giudiziario resta sostanzialmente quello anteriore. Frequenti sono, infatti, i riferimenti a leggi di Emanuele Filiberto del 1560-61 e di Carlo Emanuele I del 1581 e 1583, a conferma di una continuità normativa che limita la portata innovativa delle Costituzioni. Permane l'attribuzione di funzioni amministrative agli organi giurisdizionali, in particolare ai Senati, così come la devoluzione di competenze giurisdizionali ad organi di natura amministrativa, secondo una logica di sovrapposizione delle funzioni tipa dell'Antico Regime. Restano inoltre in vita le giurisdizioni feudali, dei Castellani e dei Baili, insieme ai principi tradizionali della nomini dei giudici da parte del re e dei nobili, della loro revocabilità e della loro sottoposizione a sindacati, elementi che continuano a incidere sull'autonomia e sull'indipendenza dell'esercizio giurisdizionale.[94]

Anche il processo civile resta ispirato agli *Ordini Nuovi* di Emanuele Filiberto, ed è improntato a una procedura scritta, formale e potenzialmente interminabile, fondata sullo scambio illimitato di atti tra le parti. L'istruzione continua ad essere affidata al sistema delle *positiones,* mentre le prove orali lungi dal costituire un momento di immediatezza processuale, devono essere previamente articolate e trascritte, perdendo così ogni carattere di oralità. La disciplina delle impugnazioni si presenta ugualmente complessa e farraginosa: sono previsti due gradi d'appello, seguiti da una revisione e infine dal ricorso al sovrano, ammesso anche contro le sentenze dei magistrati supremi, con un evidente allungamento dei tempi e una moltiplicazione dei livelli decisionali.[95]

Su entrambe le materie, l'elemento di novità introdotto dalle *Costituzioni* consiste non tanto nella trasformazione dei contenuti, quanto nel tentativo di predisporre una disciplina relativamente chiara e organica, volta a eliminare almeno in parte le confusioni e le incertezze interpretative del diritto vigente. I contenuti recepiti restano tuttavia in larga misura tradizionali,

[93] Sui rapporti tra il Governo Sabaudo e la Santa sede si veda M. T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico sabaudo nel XVIII secolo, Firenze*, Olschki, 1997. Il volume ricostruisce la politica ecclesiastica dei sovrani sabaudi, da Vittorio Amedeo II a Carlo Emanuele III, attraverso l'analisi dei Concordati del 1727 e del 1741 e delle pratiche di governo ecclesiastico del territorio. L'autrice mette in luce la formazione di una «politica del diritto» che ridefinisce i rapporti tra corte e curia pontificia, il ruolo dei vescovi e dei magistrati, e le dinamiche di legittimazione e conflittualità che strutturano la società piemontese del XVIII secolo.

[94] Tra la seconda metà del XVI e gli inizi del XVII secolo, si avviò nel ducato di Savoia la costruzione di una giustizia penale più ampia rispetto a quella tradizionale. Furono i Nuovi Ordini emanati da Emanuele Filiberto tra il 1560 e 1561 a riorganizzare l'apparato giudiziario penale. Vennero creati due tribunali supremi (il Senato di Chambéry nel 1559, su imitazione dei parlamenti d'oltralpe, e il Senato di Piemonte di Torino nel 1560) cui erano subordinati tanto i prefetti provinciali quanto i giudici ordinari presenti nei capoluoghi delle provincie. M. T. Silvestrini, *La politica della religione*, p. 17

[95] M. Taruffo, *La giustizia civile*, pp. 20-21

essi vengono chiariti e sistematizzati, ma non sostanzialmente modificati. Nonostante questi limiti, l'opera legislativa di Vittorio Amedeo II assume un rilievo significativo, poiché rappresenta l'unico intervento organico e complessivo in materia di giustizia civile che l'Italia conosca nella prima metà del Settecento, anticipando alcune istante di razionalizzazione che troveranno piena espressione solo nella stagione delle codificazioni.[96]

Negli anni successivi, si registrano altri due tentativi di codificazione generale, entrambi falliti: il primo promosso nel Regno di Napoli da Carlo di Borbone, che tratterò nel paragrafo successivo; il secondo è quello avviato in Toscana. Il granduca Francesco di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria, aveva assunto i poteri sovrani il 12 di luglio 1737 e l'organizzazione dello Stato l'aveva affidata ad Emanuele di Richecourt, insigne statista. A tale scopo, già nel 1737 scriveva al Sovrano che era «necessario rifondere le leggi di questo paese, che per loro moltitudine danno luogo a liti continue, e nella maggioranza non si adattano ai tempi presenti».[97] Questi ambiva ad un disegno generale di unificazione dello Stato sotto il profilo amministrativo, legislativo e giurisdizionale. Nel 1745 il Sovrano assegna a Pompeo Neri il compito di avviare la «rifusione generale» delle leggi del Granducato sul modello delle *Costituzioni* piemontesi.[98] La scelta di affidare il programma delle riforme a Pompeo Neri sembrava molto felice: si trattava infatti di un alto funzionario, dotato di larga esperienza pratica e di vasta preparazione giuridica, economica, noto soprattutto per i suoi scritti di economia politica.[99]

Nel 1746 veniva nominata una commissione presieduta da Richecourt al cui giudizio i lavori avrebbero dovuto essere sottoposti. Tuttavia, già nel 1748 l'intero progetto viene lasciato cadere, senza che si verifichi nessuna innovazione di carattere legislativo.[100] La riforma avviata da Neri, se applicata, avrebbe dovuto lasciare inalterato il sistema delle fonti e il rapporto diritto-comune e diritto-statuario particolare, limitandosi a unificare il diritto statuario e a circoscrivere la possibilità della dottrina di dare armi ai pratici per la moltiplicazione delle liti.[101]

[96] M. Taruffo, *La giustizia civile*, p. 21

[97] Citazione in italiano presente in Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 211; la stessa è presente, invece, in lingua originale in Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel Sec. XVIII*, Napoli, Liguori Editore, 1971, p. 32. Entrambi gli autori mancano nel segnalare la fonte primaria dal quale è stata tratta la citazione.

[98] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica*, p. 211 ss.

[99] Marcello Verga, *v. Pompei Neri*, in DBI, v. 78, 2013

[100] V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel Sec. XVIII*, Napoli, Liguori Editore, pp. 32 ss.

[101] P. Neri, *Discorso primo tenuto ai deputati alla compilazione di un nuovo codice di leggi municipali della Toscana*, stampato in G.B. Neri Badia, *Decisiones et responsa juris*, Firenze 1776, vol. II e *nel Discorso*

A differenza di quanto avvenuto nel Regno piemontese, in cui non vi era stata un'elaborazione teorica, Pompeo Neri cerca di motivare le linee direttive del progetto. La motivazione consiste nel ripudio di una concezione razionalistica del diritto e nell'idea del carattere arbitrario del diritto.[102] Emerge la natura giuridicamente conservatrice del progetto del Neri. Egli, assume un atteggiamento antirazionalistico, mostrando di intendere il suo compito come una mera raccolta e riordino del materiale legislativo esistente.[103]

Le idee e i progetti del Neri restano un documento della prima ideologia di codificazione del Settecento, quella per cui – come afferma Giovani Tarello – la codificazione è una tecnica giuridica al servizio di altre tecniche giuridiche, è politicamente adiafora, e serve alla certezza del diritto già vigente, alla sua conservazione, e in genere all'ordine pacifico dello stato.[104]

Negli altri Stati italiani, i vari principi e sovrani non compiono neppure tentativi di intervenire riformando in qualche modo l'amministrazione della giustizia.[105] La conseguenza è che la prima metà del XVIII secolo si chiude senza che siano stati raggiunti risultati rilevanti e duraturi. La situazione che si era venuta creando attraverso l'esperienza del diritto comune mostra una solidità e una forza di resistenza che probabilmente Carlo di Borbone e Francesco di Lorena avevano sottovalutato. Solidità e forza di resistenza che derivano in parte dalla mancanza di analisi critiche culturalmente nuove dei problemi in questione, ma soprattutto del fatto che intorno all'organizzazione dei tribunali e alla struttura del processo si erano da tempo coagulati corposi interessi economici e privilegi di ceto e casta, che difficilmente le intenzioni riformatrici dei sovrani più illuminati potevano scalfire. In ogni caso, ciò che ne consegue è che tutti i problemi di cui si è fatto cenno si trasferiscono pressoché inatti, anzi ulteriormente aggravati, nella seconda metà del secolo.

L'opposizione manifestata in Italia alla preparazione di nuovi codici era diversa da quella apparsa all'estero in quei tempi, ed era estremamente indicativa del prestigio ancora goduto in Italia dal diritto comune.

secondo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana, sotto il 22 giugno 1747, idem.

[102] P. Neri, *Discorso secondo*, pp. 515-516 in G. Tarello p. 213.

[103] G. Tarello, p. 214

[104] G. Tarello, p. 215

[105] Per quanto riguarda in particolare lo stato Pontificio cfr. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, in *Scritti giuridici vari*, Milano, Giuffré, 1964, pp. 21 ss. e 33 ss.

I.3 «Allegrezza infinita», fiducia e illusione: la codificazione carolina

Nel corso del XVIII secolo, anche il Regno di Napoli fu attraversato da una profonda crisi del proprio sistema giuridico tradizionale. Tale crisi, avvertita con crescente intensità da giuristi, intellettuali e funzionari statali, investiva le fondamenta stesse dell'ordinamento, ancora legato al diritto comune e caratterizzato da una caotica stratificazione di fonti. La compresenza di leggi regie, statuti municipali, consuetudini, diritto romano e canonico, nonché delle numerose decisioni giurisprudenziali dei tribunali, generava una situazione di estrema complessità, con norme spesso contraddittorie, difficili da reperire e in larga parte di incerta applicazione.

L'assenza di una sistemazione organica delle leggi e di un'effettiva trasparenza normativa alimentava l'incertezza giuridica e minava le garanzie di legalità. Negli ambienti intellettuali questa situazione fu oggetto di una crescente insofferenza, e si tradusse nella denuncia dell'assenza di pubblicità, funzionalità e razionalità del sistema, e nell'auspicio di una riforma capace di restituire alla legge chiarezza, certezza e coerenza. In questo quadro, la questione dell'accessibilità del diritto e del riordino delle fonti non era soltanto un problema tecnico, ma investiva direttamente i rapporti tra sovranità e giurisdizione ecclesiastica. La persistenza di immunità, privilegi e fori separati rendeva infatti la "certezza del diritto" un terreno di conflitto: rendere le norme più accessibili e ordinate significava anche delimitare competenze, ricondurre pratiche e prerogative entro un orizzonte più chiaramente statale e ridurre le zone d'opacità in cui si annidavano autonomie concorrenti. Non sorprende, dunque, che proprio su questo terreno la resistenza ecclesiastica potesse manifestarsi con particolare decisione.

Un elemento strutturale della crisi risiedeva, per Giuseppe Maria Galanti, nella frattura tra il diritto scritto (*jus legibus constitutum*) e il diritto vivente della prassi forense (*jus moribus receptum*). Se da un lato le leggi si presentavano come espressione della volontà del sovrano, dall'altro, nella concreta amministrazione della giustizia, il potere effettivo era detenuto dai magistrati, che interpretavano e applicavano le norme secondo criteri spesso dettati da prassi consolidate e da logiche corporative. Tale interpretazione creativa conferiva ai giudici il ruolo di veri e propri legislatori, in un sistema in cui, come denunciavano i contemporanei, «siamo meno governati dalle leggi che dai forensi».[106]

Il ceto togato – composto da giudici, avvocati e notai – occupava una posizione di grande rilievo, consolidata proprio dalla complessità del sistema e dalla padronanza esclusiva degli

[106] Giuseppe Maria Galanti, *Testamento forense,* Venezia, 1806, p 18.

arcana juris, cioè dei segreti tecnici e procedurali del diritto, inaccessibili ai non addetti ai lavori. Questa élite professionale, forte della propria competenza specialistica, difendeva lo *status quo* e si opponeva attivamente a ogni tentativo di riforma che potesse intaccare le basi del proprio potere. La necessità di riforma era tuttavia percepita anche all'interno dello stesso ordine ministeriale, dove si faceva strada la consapevolezza della perdita di prestigio e dell'urgenza di recuperare una maggiore coerenza e legittimazione.

Nel Regno varie redazioni delle prammatiche si ebbero nei secoli XVI, XVII, XVIII ad opera di privati e negli anni '70 fu ripubblicata una parte dei dispacci che erano stati stampati in fogli volanti. Ma si trattava prevalentemente di «consolidazioni» che si ponevano il fine di mera raccolta di materiale preesistente. Tuttavia, nel corso del XVIII secolo neanche il lavoro di pubblicazione delle leggi patrie fu svolto con una necessaria e periodica frequenza. Sulla mancanza di una raccolta aggiornata negli anni '50 del Settecento così scriveva Tommaso Briganti nella *pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli*:

> Sono ormai decorsi 35 anni dal 1715 […] ed intanto quante altre nuove prammatiche e nuove costituzioni si sono emanate? Quante delle antiche sono andate in disuso? Quante sono state corrette o moderate dalle leggi più recenti? E pure non si è pensato di raccoglierle in un altro tomo, per non farle andare volanti e disperse.[107]

La consapevolezza del disordine normativo e delle sue gravi ricadute sulla giustizia stimolò, fin dai primi decenni del Settecento, diversi tentativi di riforma. Questi miravano principalmente al riordino delle fonti attraverso processi di consolidazione e codificazione. Un primo, precoce tentativo si ebbe nel 1703, sotto Filippo V, su iniziativa dell'editore Antonio Bulifon, che propose la raccolta e la sistemazione delle leggi del Regno. L'impresa fallì rapidamente, soprattutto per la resistenza dell'autorità ecclesiastica, che si oppose alla razionalizzazione delle proprie prerogative giurisdizionali. Il fallimento mise in luce l'impossibilità di superare la crisi con un mero intervento tecnico, in assenza di un potere politico effettivamente in grado di imporsi.[108]

[107] Tommaso Briganti, *Pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli,* Napoli, 1750

[108] Sul tema si veda Raffaele Ajello, *Arcana Juris*, Jovene. Notizie sul tentativo si trovano in Antonio Bulifon, *Giornale del viaggio in Italia dello invittissimo e gloriosissimo monarca Filippo V*, Napoli, 1703, 17 aprile; si veda anche A. Granito, *La congiura del principe di Macchia*, Napoli, 1871, pp. 226 ss. e doc. nell'appendice, pp. 111-112; M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, 1904, p. 57; Id., *Albori del Risorgimento nel Mezzogiorno di Italia*, Napoli, 1938, p. 31 e in. Id., *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo*. Napoli, 1902, p. 31.

Un secondo tentativo fu avviato invece durante il viceregno austriaco, a darne notizia è Pietro Giannone che, nella *Istoria Civile,* scrive:

> Più nobile idea di un nuovo Codice fu proposta negli ultimi nostri tempi, alla compilazione del quale, non per privata autorità, ma per commessione pubblica, fu dato principio da insigni giureconsulti; ma non si tosto fur poste le mani all'opera, che per vari accidenti svanì il bel disegno, talché ora non ne rimane alcun vestigio.[109]

Il tentativo più significativo fu avviato sotto il regno di Carlo, in seguito all'instaurazione della monarchia borbonica nel Regno di Napoli nel 1734. Non è certamente un caso che l'unico tentativo di codificazione, che si propose di prendere ad oggetto tutte le fonti normative del Regno, sia stato intrapreso nel primo decennio del governo del neonato Regno indipendente. Questi anni rappresentano, come afferma Ajello, uno dei rari momenti in cui «dagli avvenimenti si trasse la fiducia (e l'illusione) di poter realizzare una svolta storica» nelle condizioni del paese.[110]

L'ingresso di Don Carlos fu accolto con entusiasmo nel paese. Napoli recuperava finalmente la piena indipendenza persa nel 1501, e ciò alimentava la fiducia di poter realizzare una svolta storica nelle condizioni del Regno. La presenza di un Re proprio significava, nell'opinione comune, la fine dello sfruttamento straniero e l'avvio di una politica che favorisse lo sviluppo economico locale.[111] Così, infatti, il consigliere Giovanni Pallante spiegava, nel 1737, le ragioni per cui non si poteva che essere felici dell'avvento di un re proprio:

> Ma per qual mai ragione i nostri antichi han desiderato questo Re e noi dobbiamo chiamarci felice per averlo avuto? Per passare dall'oppressione alla franchezza, dalla miseria all'opulenza, dalla viltà alla signoria, dal disordine al buon ordine. Qual si fosse il passaggio dall'essere Provincia all'esser Dominio da per sé, ce ne diedero l'esempio nel passato secolo il Portogallo e l'Olanda, strappati violentemente dalla Corona di Spagna. Quello da una striscia di terra secca, e sterile, e questa da una palude di ranocchi ridotti a Stato floridissimo e potente. Questo Regno e della Sicilia, per valore intrinseco vale cinquanta Olande ed altrettanti Portogalli, e per sito, e per fondi, e per gente; avendo il Re proprio… da infelicissimo… deve salire ad uno stato a molti doppi più florido e più potente.[112]

[109] Pietro Giannone, *Istoria Civile*, libro XXXIV, cap. VII.
[110] R. Ajello, *Arcana juris*, p. 34.
[111] A. M. Rao, *Il regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983.
[112] Giovanni Pallante, *Lo stanfone. O sia memoria per la riforma del Regno di Napoli*, 1737.

La fiducia nella possibilità di contribuire alla riforma, la speranza di procacciarsi meriti e d'esser impiegati nella nuova gestione, realizzarono verso lo Stato indipendente una convergenza di energie intellettuali e d'interessi della più varia provenienza. Il governo stesso favorì il nascere di un clima di rinnovamento, si sentì con

> Allegrezza infinita che dal Re nostro si son dati ordini acciocchè, per far nuovo sistema, si consultino i primi uomini del Regno; e che debba sentirsi qualunque particolare che voglia proporre de partiti ed espedienti.[113]

Fra i primi a cogliere con favore il cambiamento dinastico furono i nobili e gli ecclesiastici, pronti a intravederne un'occasione di rivalsa nei confronti dei togati. I nobili, in particolare, si affrettarono a prestare omaggio al nuovo Re e a presentargli le richieste di epurazione del ministero. Ancora più dura fu la reazione proveniente dagli ambienti ecclesiastici, che accusarono i ministri di difendere l'ateismo, la libertà di pensiero e di coscienza e di sostenere la sovranità del principe e dei suoi tribunali contro l'autorità della Chiesa. Ne seguì una fioritura di memoriali che denunciavano inconvenienti ed abusi e consigliavano riforme: tra gli argomenti più trattati, le facilitazioni per il commercio e rimedi al disordine giudiziario e legislativo, quest'ultimo considerato uno dei più gravi ostacoli allo sviluppo degli scambi.

L'entusiasmo per il nuovo sovrano, si tradusse in iniziative concrete. Gli anni tra il 1734 e il 1740 videro il governo borbonico impegnato, nel campo della politica giudiziaria, in altre riforme più urgenti, preliminari, ma anche meno radicali e difficili: l'«epurazione» politica e morale dei quadri giurisdizionali, l'abolizione del Collaterale, l'istituzione della Real Camera di Santa Chiara, la preparazione e promulgazione dell'ampia prammatica sui tribunali del 1738, l'istituzione del Supremo Magistrato del Commercio e dei Consolati di Terra e Mare nel 1739. Tali riforme dimostrarono una decisa spinta innovativa, ma già il loro esito rivelò un progressivo adattamento del governo allo *status quo.*

Sul piano istituzionale l'innovazione più importante fu la riorganizzazione delle segreterie, il cui parere divenne determinante per l'attività dello stesso Consiglio di Stato. Dalla segreteria di Stato, affidata a José Joaquín de Montealegre,[114] e comprendente inizialmente gli

[113] Ibidem

[114] José Joaquín de Montealegre: nato in Spagna nel primo Settecento, marchese e poi duca di Salas, politico e diplomatico di origine spagnola. Entrato presto nella segreteria di Stato a Madrid, fu scelto dalla regina Elisabetta Farnese per affiancare l'infante Carlo nel suo ingresso in Italia. Dopo il trasferimento di Carlo a Napoli, Montealegre concentrò su di sé una vasta autorità politica, ricoprendo de facto le funzioni di primo ministro fino alla sua caduta nel 1746, causata da rivalità di corte e tensioni diplomatiche. Gli si attribuisce anche un contributo importante all'organizzazione della marina napoletana. In Attilio Simioni, *José Joaquín de Montealegre, Enciclopedia italiana*, 1934

affari esteri, di guerra e marina, ecclesiastici, di casa reale, di azienda, e di giustizia, vennero via via staccati, nel 1734, gli affari di giustizia affidati al toscano Bernardo Tanucci, e nel 1737, gli affari ecclesiastici affidati rispettivamente a Gaetano Brancone e Giovanni Brancaccio, portando così a quattro il numero delle segreterie. Inoltre, venne abolito il 7 giugno 1735 il Consiglio Collaterale, poiché strettamente legato alla figura del Viceré ormai inesistente, e le sue competenze furono attribuite ad un nuovo organismo: la Real Camera di Santa Chiara, composta principalmente da un presidente e da quattro caporuota del Sacro Regio Consiglio.[115]

Fu proprio questa opera di consolidamento istituzionale a rendere inevitabile il confronto con la Chiesa. La ridefinizione delle competenze amministrative e giudiziarie toccava infatti ambiti tradizionalmente sottratti al controllo statale – fiere e mercati, proprietà fondiarie, attività agricole, istituzioni assistenziali – nei quali si intrecciavano interessi ecclesiastici e nobiliari. Il concordato del 1741 con la Santa Sede rappresentò un primo tentativo di disciplinare in modo sistematico le materie più sensibili – dall'eresia alle bestemmie, dalla validità del matrimonio all'adulterio e al concubinato, fino alle questioni beneficiali e agli scandali pubblici – e di istituire un tribunale misto per dirimere i conflitti tra giurisdizione civile ed ecclesiastica. Tuttavia, i risultati furono limitati. Le resistenze dei ceti dominanti, il radicamento delle immunità e il persistente peso dell'influenza pontificia nel Mezzogiorno impedirono una reale ricomposizione del conflitto, mentre le procedure del Sant'Uffizio continuarono in larga parte a sfuggire a un controllo effettivo.

Una svolta più incisiva si ebbe nel dicembre 1746, quando Carlo vietò ai vescovi l'adozione di procedure inquisitoriali autonome, imponendo regole vincolanti. Il decreto – redatto da Niccolò Fraggianni, figura centrale del giurisdizionalismo napoletano – stabiliva il diritto degli imputati e dei testimoni a conoscere preventivamente i capi d'accusa, riconosceva agli avvocati la possibilità di organizzare una difesa effettiva, vietava la detenzione in carceri segrete e subordinava la pubblicazione delle sentenze all'assenso regio.[116] Non si trattava soltanto di un intervento tecnico sulla procedura, ma del tentativo di ricondurre l'esercizio della repressione ecclesiastica entro un quadro di legalità formalmente garantita e politicamente controllata dallo Stato. In questo processo ebbe un ruolo fondamentale il ceto togato, che nel corso del XVIII secolo elaborò una solida cultura regalista fondata sulla difesa del primato

[115] Rao, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, p. 58

[116] Si veda F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'ancien régime*, Napoli, Jovene, 1996.

statale nell'interpretazione e applicazione delle leggi contro le ingerenze del papato.[117] L'attuazione delle nuove norme, tuttavia, si rivelò complessa e discontinua: molti vescovi continuarono ad agire in modo riservato, mantenendo canali diretti con Roma e preservando ampi margini di autonomia, soprattutto nelle materie di fede e nei procedimenti contro membri del clero.[118]

Fu in questo clima che si incominciò a guardare con maggiore fiducia alla codificazione carolina. Nel contesto delle riforme promosse dal ministro Bernardo Tanucci, il giurista Giuseppe Pasquale Cirillo avanzò la proposta di una codificazione generale delle leggi del Regno. La proposta, accolta con favore da Tanucci, si concretizzò nell'affidamento a Cirillo del compito di redigere un nuovo codice. Il progetto, noto con il nome di *Codice Carolino*, non ebbe tuttavia esito positivo. [119]

Non poche perplessità aveva suscitato la scelta di Giuseppe Pasquale Cirillo come redattore del *codice*: trattasi, infatti, di un uomo fortemente legato all'ambiente ecclesiastico ed esponente dell'ala più conservatrice della cultura giuridica umanistica.[120] Sull'inadeguatezza del Cirillo come uomo di riferimento per il progetto di riforme si sono espressi alcuni suoi contemporanei. Una prima critica proviene da Carlo Giannone, il quale si rivolge genericamente, e negativamente, verso i curatori dell'impresa; questi scriveva a Pietro Giannone, in una lettera datata 10 agosto 1745:

> Forte mi pare che qualche cosa di buono sia per riuscire nel'intrapresa del Codice carolino, poiché i fabricatori sono *de fece Romuli,* e dopo il Biscardi, Caravita con altri di quei tempi che cominciarono quel Filippino, e dopo quelle dell'Argento, gli buoni studi e gli alti saperi con essi ebbero sepoltura e presentemente qualche pedante viene adacquato.[121]

Trattasi di un giudizio che rappresenta un'interessante testimonianza sulla crisi della politica giurisdizionalista a dopo l'avvento dei Borbone.

[117] M. Calaresu, *Constructing an intellectual identity: autobiography and biography in eighteenth-century Naples*, in «Journal of Modern Italian Studies», 6-2, 2001; Ead., *The Enlightenment in Naples*, in Astarita, *A Companion*, pp. 405-425

[118] G. Romeo, *Inquisition and Church in Early Modern Naples*, in Astarita (ed) A Companion, 235-255.

[119] La tradizione di studi sulla riforma napoletana e sul tentativo di codificazione carolino si è trovata di fronte a un bivio di interpretazioni. Per Raffaele Ajello, contrariamente agli studi promossi da Michelangelo Schipa, è proprio Giuseppe Pasquale Cirillo che, assieme al ministro Bernardo Tanucci, risulta l'ideatore e l'esecutore dell'impresa nella sua prima fase, anche se, afferma, è probabile che l'ispirazione provenne da altri ambienti culturali della capitale. Cfr. Ajello, *Arcana Juris*, p. 46.

[120] Perplessità espresse dagli storici che si sono occupati della vicenda. In particolare, sulla scelta di Cirillo come maggior responsabile del tentativo di codificazione, si è espresso criticamente Michelangelo Schipa, che avrebbe preferito al suo posto G. A. De Gennaro, come afferma in *Il Regno di Napoli*, pp. 602-603.

[121] La citazione è presente in Ajello, *Arcana Juris*, p. 47, il riferimento originale è invece Archivio di Stato di Torino, mss. Giannone, marzo V, ms. VII, A. 16.

Altra testimonianza, diretta particolarmente nei confronti di Giuseppe Pasquale Cirillo è, invece, quella di Ferdinando Galiani che, in una lettera inviata al ministro Tanucci, il 28 dicembre 1767, scrive:

> può in Francia essere un gran Ministro, eccellente luogotenente di *police* e non aver maggior cognizione di Digesti che delle leggi di Solone, di Licurgo, di Ciro. Questo beneficio è tra i massimi che la Francia deve al gran Luigi. Lo dovrebbe del pari il Regno nostro a V. E. se Peppe Cirillo, coi Sannicandro e Centola non l'avessero vietato.[122]

Giuseppe Pasquale Cirillo aveva ottenuto già dal 1738 la cattedra di diritto municipale e dal 1747 quella di Codice, nel 1750 chiese ed ottenne di poter insegnare gratuitamente la nuova disciplina di «gius pubblico, ossia diritto della natura e delle genti»,[123] materia trattata nel suo libro *Institutionum Civilium Commentarius perpetuus*, pubblicato a Napoli tra il 1737 e 1742.[124]

A partire dal luglio del 1741 si pervenne alla nomina di una giunta per i lavori del codice carolino. Contemporaneamente il patrocinio dell'impresa veniva assunta dal Supremo Magistrato di Commercio, con l'idea di creare, appunto, un codice di commercio. E proprio in questo momento, come afferma Ajello, a circa un anno dal suo inizio il tentativo di codificazione carolino «sfuggiva di mano dagli ideatori ed entrava lentamente in crisi».[125] L'ambizione di passare da una semplice raccolta normativa a una codificazione vera e propria si scontrò con ostacoli di varia natura, e la riforma si arenò senza produrre risultati concreti. La giunta si presentava, a pochi anni dalla sua creazione, come un «ente inutile, che è facile istituire, quando se ne dia l'occasione, e difficile eliminare, quando non serve più».[126]

Numerose furono le cause del fallimento. Innanzitutto, la complessità stessa dell'universo normativo da riordinare costituiva una difficoltà tecnica formidabile. A ciò si aggiungeva la decisa opposizione dei ceti privilegiati, in particolare del ministero togato, che vedeva nella codificazione una minaccia al proprio ruolo. Neppure Cirillo, nonostante l'autorevolezza accademica, era pienamente padrone della prassi forense. Galanti, scrivendo di lui, afferma:

[122] Idem, il riferimento originale è preso da *Lettere di B. Tanucci a F. Galiani*, a cura di F. Nicolini, Bari, 1914, Vol. II, p. 155, nota 1.

[123] ASN, RCSC, *Bozze*, Vol. 153, inc. 4

[124] G. P. Cirillo, *Institutionum Civilium Commentarius perpetuus,* Napoli, 1737-42.

[125] R. Ajello, *Arcana juris*, p. 49.

[126] Ivi, p. 52.

> siccome dalla cattedra venne nel foro, così non riuscì felice nelle vittorie, perché parlava un linguaggio che non s'intendeva, perché sapeva bene lo *jus legibus constitutum* e male il sincretismo forense, cioè lo *jus moribus receptum*.[127]

A ciò si sommava la persistente debolezza del potere centrale, che, pur affermando formalmente la superiorità del diritto del sovrano, era costretto a venire a patti con l'articolato assetto delle giurisdizioni tradizionali, rivelando una strutturale carenza di potere. Svanite le prime speranze di una riforma generale del Regno, il codice carolino di Giuseppe Pasquale Cirillo appariva allo stesso Tanucci come un coacervo di norme senza prestigio, senz'anima, uno strumento poco utile. Nel 1768 in un tale giudizio venivano accomunati tutti i codici moderni:

> Serie, secca, fastello, matassa; non corpo vivo, non tela, non drappo; una massa di pietre simili son tutti li codici, ma non muraglia, quale solo si può con le Pandette romane o con uno spirito delle leggi; non quello abortivo e puerile di Montesquieu, ma di un Donello, di un Antonio Fabro.[128]

Anche la cultura giuridica dell'epoca non contribuiva a creare le condizioni per un'efficace riforma. Essa rimaneva improntata a un approccio formalistico e tecnicistico, orientato allo studio della tradizione romanistica e della glossa, piuttosto che alla costruzione di un diritto positivo moderno. La sfiducia diffusa nella possibilità di un intervento legislativo risolutivo limitava l'efficacia stessa del pensiero riformatore. L'antico patrimonio legislativo, la *scientia juris*, l'elaborazione razionale e sistematica compiuta dalle esperienze giuridiche del passato, appariva ancora l'unico rimedio al caos normativo.

Dopotutto, come puntualmente segnala Ajello, la soluzione codificatoria per il fatto stesso di consentire la cognizione del diritto e di attuarne la certezza, avrebbe colpito le classi privilegiate, instaurando una effettiva uguaglianza di fronte alla legge. La forma breve, chiara, italiana del codice avrebbe costituito il presupposto sia per una cosciente osservanza da parte del cittadino, che per un'interpretazione il più possibile obbligata da parte del giudice, garanzia contro ogni arbitrio.[129]

Infine, anche le contingenze politiche giocarono un ruolo determinante. Il clima di instabilità che seguì il breve impulso riformatore promosso dal ministro José Joaquín de Montealegre contribuì ad affossare il progetto, lasciando spazio a un crescente pessimismo.

[127] F. Galanti, *Testamento forense*, p. 292
[128] *Lettere di B. Tanucci a F. Galiani*, vol II, p. 154, 29 gennaio 1768
[129] R. Ajello, *Arcana juris*, p. 92.

Tanucci stesso, negli ultimi anni della sua attività politica, giunse a ritenere impossibile correggere le contraddizioni normative, dichiarando l'inutilità di qualunque tentativo di riordino.

I.4 La «signora giurisprudenza» in crisi: polemiche e trattati

La «signora giurisprudenza» entra così, in pieno Settecento, al centro di un dibattito culturale.[130] Uno degli interpreti più autorevoli della necessità di una riforma del sistema giuridico fu Ludovico Antonio Muratori.[131] Il suo pensiero, pur non privo di ambiguità e limiti applicativi, rappresenta una delle prime espressioni consapevoli dell'ideologia della codificazione in ambito italiano. Già nel 1726, in una lettera indirizzata all'imperatore Carlo VI – rimasta inedita a lungo – Muratori suggeriva la redazione di un nuovo codice unitario delle leggi, il *Codice Carolino*,[132] sottolineando come la molteplicità normativa e l'eccesso di commenti rendessero l'intero edificio giuridico fonte di confusione, disordine e contenzioso. A suo avviso, la chiarezza, la brevità e l'autorità sovrana avrebbero potuto restituire ordine e certezza alla pratica del diritto, limitando il potere discrezionale di giudici e avvocati.

Queste stesse idee furono riprese e sistematizzate nel 1742 nel celebre libretto *Dei difetti della giurisprudenza*,[133] opera che ebbe ampia diffusione, nonostante l'apparente modestia del suo impianto teorico. L'efficacia del testo risiedeva probabilmente proprio nella sua chiarezza divulgativa, nel tono moderato e in quel buonsenso che, pur riflettendo luoghi comuni diffusi sulla professione forense, riusciva a interpretare un malessere condiviso. Muratori attacca apertamente tanto le leggi quanto i loro interpreti: denuncia il caos normativo e l'opacità testuale, la proliferazione incontrollata delle opinioni dottrinali, la soggettività dei giudici, le incertezze derivanti dalla difficoltà di accertare la volontà delle parti. Egli distingue così tra «difetti intrinseci», come oscurità, contraddittorietà, molteplicità, e «difetti estrinseci» della giurisprudenza: i primi, legati alla natura stessa delle leggi, sono in larga parte insanabili; i

[130] La citazione si riferisce all'espressione utilizzata dal Muratori, ripresa poi da Rapolla nel rispondergli, in L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1742,

[131] Ludovico Antonio Muratori nacque a Vignola nel 1672. Dopo essersi laureato *doctor utriusque iuris*, ottenne un impiego nell'Ambrosiana di Milano. Poco più tardi, nel 1700, ottenne il posto di direttore della biblioteca privata del Duca di Modena; posto che conservò per tutta la vita, dedicandosi a ricerche storiche, giuridiche e religiose. Morì a Modena nel 1750. Cfr. *Muratori, Scritti giuridici*, a cura di B. Donati, Modena, 1942; Id, *Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, 1935; M. Roberti, *L.A. Muratori ed il tramonto del diritto comune* (in RSDI, 1936); G. G. Mor, *Muratori fra interpreti e codificazione* (in AUM, 1942-43); G. Pecorella, *Studi sul Settecento giuridico. I: Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, 1964; F. Venturi, *Settecento riformatore, da Muratori a Beccaria.*

[132]Sul Carolino vedasi E. Pattaro, *Il "De Codice Carolino" di Ludovico Antonio Muratori*, in RTDPC, 1970.

[133] Ludovico Antonio Muratori*, Dei difetti della giurisprudenza*, 1742

secondi – come la molteplicità delle opinioni o l'arbitrarietà dei giudizi – possono invece essere ridotti grazie all'intervento di un legislatore sovrano che sappia imporsi con chiarezza normativa e autorità politica. Muratori si fa portavoce di una critica ad un sistema che va riformato a partire da una codificazione unica che renda le leggi più facilmente accessibili.

Le tesi muratoriane suscitarono, nel corso degli anni Quaranta, una vivace reazione da parte di diversi giuristi napoletani, interpreti di una cultura giuridica fortemente legata all'ordinamento prammatico e all'ideologia romanistica. Come ha osservato Anna Maria Rao, la proposta di razionalizzazione muratoriana venne respinta da molti esponenti della tradizione partenopea in quanto considerata eccessivamente astratta, scettica e potenzialmente destabilizzante.[134]

Infatti, la discussione più interessante attorno all'opera di Muratori venne proprio da Napoli, dove – abbiamo visto il contesto politico nel Regno di Napoli è quello dell'arrivo di Carlo di Borbone, che apre una stagione di riforme[135] – la situazione era tutt'altro che immobile. Dal 1741, viene istituita una giunta incaricata della redazione di un nuovo codice. Tuttavia, nonostante lo slancio iniziale, questo progetto si arena rapidamente. Infatti, nota Ajello, se c'è un settore che più degli altri incontrava resistenze dei ceti interessati alla conservazione dello *status quo*, e difficoltà di ordine tecnico, spirituale, e politico, questo era il sistema giuridico in vigore.[136] Le resistenze ad un rinnovamento in ambito giuridico finiscono per prevalere, neutralizzando ogni tentativo di riforma.[137]

Giuseppe Pasquale Cirillo ristampò l'opera muratoniana, aggiungendovi alcune *Osservazioni* dedicate a Bernardo Tanucci.[138] Queste costituivano lo sfogo di uno specialista irritato nel veder invaso il proprio campo di competenza e la propria disciplina. Certo Muratori

[134] A. M. Rao, *La fortuna di Beccaria*, p. 538: «Ordinamento prammatico e ideologia romanistica avevano fatto da sostegno a una difesa della giurisprudenza considerata come scienza delle divine ed umane cose fondata sulla ragione e sull'autorità: contro soluzioni razionalistiche giudicate scettiche e astratte, e soluzioni legislative ritenute inutili».

[135] L'entusiasmo per il nuovo sovrano, che restituisce al Regno una relativa autonomia, si traduce anche in iniziative concrete. Gli anni tra il 1734 e il 1740 videro il governo borbonico impegnato, nel campo della politica giudiziaria, in altre riforme più urgenti, preliminari, ma anche meno radicali e difficili: l'«epurazione» politica e morale dei quadri giurisdizionali, l'abolizione del Collaterale, l'istituzione della Real Camera di Santa Chiara, la preparazione e promulgazione dell'ampia prammatica sui tribunali del 1738, l'istituzione del Supremo Magistrato del Commercio e dei Consolati di Terra e Mare nel 1739. Tali riforme dimostrarono una decisa spinta innovativa, ma già il loro esito rivelò un progressivo adattamento del governo allo *status quo.* Sulla riforma napoletana: R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976; A.M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della società italiana*, vol. XII, *Il secolo dei lumi e delle riforme*, Milano, Teti, 1989.

[136] R. Ajello, *arcana juris*, p. 38.

[137] Nonostante Schipa affermi che i lavori per il nuovo codice durarono circa 11 anni, finendo quindi nel 1752, come nota Ajello l'opera rimase sostanzialmente incompiuta e a man a mano che venne meno la fiducia della riuscita del tentativo si venne spegnendo il ritmo dei lavori, senza che essi cessarono ufficialmente. Da alcuni documenti emerge, infatti, che i lavori sono ancora in corso nel 1777.

[138] G. P. Cirillo, *Osservazioni di G. P. C. sul trattato di L. A. Muratori dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1743.

era un grande erudita ma, scrive Cirillo, «s'e' si fosse rimaso di scrivere intorno alla giurisprudenza avrebbe fatto per mio giudizio gran senno».[139] Per comprendere il diritto, bisognava esserne professori. Nella dedica Cirillo faceva appello alla solidarietà di Tanucci, il quale poteva comprendere tali questioni, avendo egli stesso insegnato legge. Poco gli importava di giudici e avvocati, lasciandoli alle critiche di Muratori. Come ha osservato Venturi, Cirillo aveva a cuore che nessuno «gli toccasse la cattedra e la scienza».[140] Inoltre, egli non avrebbe mai ammesso una separazione teorica tra religione e diritto. Accusava Muratori di sostenere «la sconcia opinione del Baile, potere lungamente conservarsi una repubblica di atei… colla sola forza delle leggi civili».[141] Si trattava, dunque, per Cirillo, di riaffermare energicamente l'origine e la natura divina della legge.

L'intervento editoriale di Cirillo mostra con chiarezza come, nel Settecento, la riflessione sulla giustizia e i progetti di riforma non si sviluppassero esclusivamente nei luoghi istituzionali, ma trovassero nello spazio della stampa uno strumento essenziale di confronto, di conflitto e di legittimazione. La ristampa dell'opera muratoriana, accompagnata da *Osservazioni* polemiche, rivela il tentativo di delimitare i confini della competenza giuridica e di costruire un consenso selettivo attorno alle riforme, rivolto anzitutto agli specialisti e agli ambienti colti più prossimi al potere. In questo senso, il dibattito sulla giustizia si configura come un terreno privilegiato di interazione tra sapere tecnico, politica riformatrice e spazio pubblico.

Leggendo le *Osservazioni* di Cirillo, Muratori pensava che:

> i napoletani sembrano apprezzare il corpo della giurisprudenza al pari della Bibbia e pretendono aver noi tali principi che solamente per ignoranza o per malizia si fallì in quei giudizi; il che è falsissimo in pratica.[142]

Questa devozione della legge e questo diverso atteggiamento di fronte al rapporto tra teoria e pratica egli lo aveva riscontrato soprattutto nella seconda opera allora uscita contro di lui nel Regno di Napoli, quella di Franceso Rapolla – anch'egli professore a Napoli e membro della giunta per la stesura del codice carolino, e intitolata: *Difesa della giurisprudenza. Trattato di D. Francesco Rapolla pubblico professore di leggi nell'Università napoletana scritto in*

[139] G. P. Cirillo, *Osservazioni*, p. 3
[140] F. Venturi, *Settecento riformatore, Vol I: Da Muratori a Beccaria*, p. 170
[141] G. P. Cirillo, *Osservazioni*, p. 16.
[142] *Epistolario di L. A. Muratori.* Matteo Campori, a cura di), Modena, 1907, vol XI, p. 4799, lettera a Domenico Brichieri Colombi del 2 giugno 1745.

occasione del libro del signor D. Lodovico Antonio Muratori intitolato De difetti della giurisprudenza.[143]

Rapolla «è stato uno degli ultimi cattedratici promossi alla toga, e non figurò mai nella magistratura, tuttochè le sue opere sieno riputate nelle scuole».[144] Vedeva nello studio della storia uno strumento giuridico essenziale per essere in grado di scegliere tra le varie leggi che si presentavano di fronte al giudice – e che erano, come sosteneva Muratori, veramente in contraddizione tra loro – se non colui che sapeva come e quando queste stesse leggi erano nate? Come era pensabile conoscere davvero la legislazione dei romani senza conoscere la storia «incominciando dalle su origini, ed a poco a poco venendo a quel che dee porsi in uso»?[145]

In particolare, Francesco Rapolla si fece sostenitore dell'intangibilità dell'assetto normativo vigente, che riteneva il frutto di una sedimentazione storica da preservare contro ogni tentativo di sistematizzazione *ex novo*. Pur riconoscendo la necessità di alcuni correttivi, Rapolla insisteva sulla possibilità di riformare la giurisprudenza «dal suo interno», senza ricorrere a codificazioni radicali, ma piuttosto attraverso una più rigorosa interpretazione del diritto positivo e una rinnovata attenzione alla formazione morale e tecnica dei giudici.

Posizioni decisamente conservatrici che, proprio perché coerenti, mettevano a nudo le molte incertezze muratoriane. Cirillo e Rapolla furono entrambi membri[146] importanti della commissione istituita da Carlo di Borbone per la nuova compilazione delle leggi, nel 1742, precisamente l'anno in cui vedeva la luce l'opera di Muratori, *De difetti della giurisprudenza*. Inquadrandoli in questo loro ruolo meglio comprendiamo l'importanza effettiva delle loro opinioni, le difficoltà che il tentativo di codificazione incontrò sulla propria strada, e forse anche i motivi di insuccesso. Non era, per Franco Venturi, soltanto incertezza, timidezza, e conservatorismo a frenare l'opera di questa commissione, ma soprattutto la «ragionata e profonda convinzione che leggi nuove non erano adatte per un mondo come quello dell'Italia» e che anzi avrebbero contribuito soltanto ad alimentare la confusione e il disordine già esistenti.[147]

[143] *Difesa della giurisprudenza. Trattato di D. Francesco Rapolla pubblico professore di leggi nell'Università napoletana scritto in occasione del libro del signor D. Lodovico Antonio Muratori intitolato De difetti della giurisprudenza*, Giovanni De Simone, Napoli, 1744.

[144] Galanti*, testamento forense*, vol. II, p. 287.

[145] *Difesa della giurisprudenza,* p. 100

[146] R. Ajello segnala due documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di Giustizia, dispacci, fascio 53, datati 23 gennaio e 4 febbraio 1759 che sono sottoscritti dai membri della Giunta in carica e recano le seguenti firme: Il principe di Centola, Onofrio Scassa, Giuseppe Romano, Giuseppe Aurelio di Gennaro, Francesco Rapolla, Giovanni Antonio Castagnola, Giuseppe Verduzi, Domenico Salomone, Giuseppe Cirillo. (cfr. Ajello, *Arcana Juris*, p. 106)

[147] F. Venturi, *Settecento Riformatore*, Vol I, p. 175

Animati com'erano da venerazione e volontà di restaurazione, comprensione storica, compilarono le loro leggi in latino, per poi decidersi con gran difficoltà ad accettare anche l'italiano. Giuseppe Pasquale Cirillo non riuscì a pubblicare l'opera sua e degli altri se non dieci anni dopo l'inizio dei lavori, nel 1752. La loro compilazione non ebbe mai valore legale, e sarà pubblicata come semplice libro, inefficace, soltanto nel 1789.[148]

In questo clima di conservatorismo, una voce fuori dal coro, per il contesto napoletano, è quella di Giovanni Pallante che tra il 1735 e il 1737 – in anticipo, quindi, sulla pubblicazione del trattato muratoriano e sui dibattiti che ne sono seguiti – compone una *Memoria per la riforma del Regno*, nota col titolo, ironico, di *Stanfone*.[149] Egli nacque a Bagnoli Irpino il 24 giugno 1705; secondo un anonimo biografo, che potrebbe essere l'autore stesso, [150] da fanciullo «imparò lettere latine in sua casa e l'umanità in Salerno; d'onde ritornato dal padre gli furono insegnate le istituzioni e materie legali», poi nel 1720 si trasferì a Napoli, ospite dall'avvocato Donato Antonio d'Asti, e si iscrisse al corso di giurisprudenza.

Nel frattempo, il giovane aveva scoperto una vena poetica, e componeva dapprima odi in latino, d'ispirazione oraziana, e poi versi in italiano. Pur non traendo grande profitto dagli studi giuridici, aveva avuto occasione di stringere, in quegli ambienti, varie amicizie: durante gli anni universitari conobbe Domenico Salomone,[151] Francesco Rapolla, Diego Ferri. Tuttavia, decise di abbandonare la professione forense poiché la vita da «paglietto» non lo soddisfaceva per niente.[152] Naturalmente, abbandonare l'avvocatura voleva dire dedicarsi agli uffici burocratici, allontanandosi dalla capitale. Quello che più lo turbava era, in realtà, allontanarsi da tutti gli amici, più volte menzionati nelle sue poesie. Nel maggio del 1728, poco prima di

[148] Schipa, *Il Regno di Napoli*, vol. II, p. 136 ss.

[149] Diversamente da quanto indicato da Imma Ascione, secondo cui «i testimoni che tramandano la memoria sono solo due e sono conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli» (BNN, *ms*. XV. B. 13 e *ms.* XIII. C. 25), è possibile segnalare almeno altri due esemplari del testo. Una copia è conservata a Roma presso la Biblioteca Casanatense, (cod. 3506, *Sulle condizioni del Regno di Napoli*) dove si legge: «Autore il signore Giovanni Pallante, al presente in cui corre l'anno 1779, degnissimo consigliere del S. R. C»; un'ulteriore copia è invece presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Cuomo 1.4.2, benché nell'inventario dell'istituto sia indicato come nome dell'autore Giovanni «Galante», probabilmente frutto di una erronea lettura del manoscritto. Il riferimento è a G. Pallante, *Memoria per la riforma del Regno «Stanfone»* (1735-1737), ed. a cura di I. Ascione, Napoli, Guida, 1996.

[150] La biografia di Giovanni Pallante, ricostruibile a partire da alcune note poste in apertura dei suoi zibaldoni, è stata integralmente trascritta in F. Strazzullo*, Carteggi eruditi del Settecento*, Napoli 1993, pp. 233-34. La copia originale, manoscritta, è conservata in BNN, ms. Villarosa 14. Altre info biografiche, meno dettagliate, si trovano in apertura dello zibaldone conservato in BSNSP, Cuomo 1. 4. 10.

[151] In alcuni sonetti si riferisce all'amico con l'appellativo di «Menico». Domenico Salomone aveva frequentato con lui l'università, nel 1748 venne nominato giudice, e nel 1757 consigliere del Sacro Regio Consiglio. Nel 1762 partì per la Sicilia con il gravoso compito di consultore della Monarchia. Al ritorno fu nominato capo di ruota del Sacro Regio Consiglio e consigliere di Santa Chiara. (cfr. *Notiziario del Sacro Regio Consiglio*, Napoli, 1802, p. 68)

[152] I. Ascione, *Memoria,* p. 14

partire da Napoli, Giovanni Pallante raccolse numerosi sonetti dal sapore burlesco e ne fece un «voluminetto» che consegnò al caro amico Rapolla perché lo conservasse.[153]

Gli anni trascorsero velocemente da un'udienza all'altra. Nel 1732 troviamo Pallante ad Amantea, l'anno dopo a Catanzaro. Nel fatidico 1734 era governatore a Taverna, e da lì seguì le vicende della conquista del Regno da parte dell'infante Carlo.[154] L'arrivo del nuovo sovrano fu per lui occasione di tentare un riavvicinamento alla capitale, dopo sei anni trascorsi a peregrinare per le province. Negli ultimi tempi, il soggiorno calabrese era diventato intollerabile, a punto tale che arrivò a scontrarsi duramente con gli amministratori locali.[155]

Il rientro a Napoli fu effettivamente una fase felice e produttiva della sua vita. Proprio alla tarda primavera del 1735 si può far risalire l'ideazione e l'inizio della stesura della *Memoria per la riforma del Regno,* ricca di spunti positivi e ottimistici sul futuro del nuovo Stato. Solo qualche anno più tardi, in una fase di scoraggiamento e fiducia, l'opera prenderà il titolo amaro e sarcastico di *Stanfone.* L'immagine evocata dall'autore doveva essere quella di una stampella da adottare ad un Paese ormai zoppo, affinché «chirurghi espertissimi» lo aiutino a camminare e ritrovare la giusta strada. Egli, infatti, apre proprio con la metafora dello zoppo la scrittura della parte prima, intitolata *della Giustizia*:

> Questo nostro Regno – il cui genio, ispiratoci con tanta politica dal governo spagnuolo nel tempo che è stato provinci, è oggi passato quasi in natura – io non so assomigliarlo ad altro che ad un fanciuletto che per disgraza sia capitato in mano ad un mendicante, che voglia servirsene di fondo e capitale per vivere di elemosina. Questo furfante storpia a posta fatta quel fanciulletto e l'empie di rogna, tigna e piaghe e scongiature e se ne serve opportunamente ad eccitare la pietà de' fedeli.
>
> Ora preghiamo caso che a capo di molti anni questo storpio venga in potere del proprio padre e che voglia questi risanarlo. Oh, che opera lunga e dura avrà per le mani! La prima difficoltà è dal figlio stesso, perché a raddrizzare ogni slogatura e a curare i tanti malanni postigli addosso il dolore è grandissimo, i gridi ed i pianti infiniti. A fare che ciascuna parte del corpo si

[153] «Ma questi nel prestarlo a sua volta a qualche conoscente finì col perderne e tracce, sicchè molte poesie andarono perdute». Informazioni scritte dall'autore stesso nell'introduzione ad un altro zibaldone in sostituzione di quello perduto. La collocazione è BNN, XIII C. 25. Per un approfondimento ulteriore di questo tema si veda il capitolo III di questa tesi.

[154] Imma Ascione segnala che «Da Taverna scrisse una lunga poesia indirizzata *al Principe della Roccella vicario generale di Calabria ultra per le vittorie del Re nostro Signore*, di tono encomiastico e celebrativo», cfr. I. Ascione, *Memoria*, p. 17.

[155] Si veda Imma Ascione, *Memoria*, p. 18. E più in particolare i sonetti di Pallante, BSNSP, Cuomo, 1. 4. 10, n. VIII, XX, XXI, e XL.

risani e pigli la sua situazuone naturale ci vuole diligenza estrema e pazienza. Ha bisogno di chirurgi espertissimi, che non siano impostori vigliacchi come sono quasi tutti.[156]

In questi mesi Pallante avviò un abbozzo dell'opera che già comprendeva la *Parte prima: della giustizia* e metà della *Parte seconda: della sicurezza e protezione.* [157] Era il momento magico del ritorno di Carlo dalla Sicilia, delle grandi aspettative di miglioramento, della frenetica progettualità. Successivamente Pallante completò gran parte della *Memoria*, prima che gli giungesse l'avviso di un nuovo incarico in Calabria.

Il primo destinatario dell'opera doveva essere Antonio Magiocco, che il 30 giugno 1735 era stato nominato Consigliere di Santa Chiara, e godeva di grande prestigio negli ambienti ministeriali.[158] Per lui, il «riveritissimo signor Zio» era già pronta da tempo la lettera di accompagnamento che, come ci informa Imma Ascione, pur essendo spedita da Catanzaro il 30 ottobre 1737, fu sicuramente scritta almeno due anni prima.[159]

Verso la fine del 1737, sicuramente dopo il 30 ottobre, data ufficiale della lettera, Pallante fece rientro nella capitale del Regno. In quel momento le posizioni politiche di Magiocco apparvero al nipote un po' troppo conciliative. Il magistrato era tra coloro che più si erano avvantaggiati del cambio dinastico. Il suo facile inserimento, il facile abbandono delle posizioni austriacanti dell'intero gruppo giannoniano cui apparteneva, il realismo politico così dimostrato, sono forse all'origine – continua Ascione – dell'atteggiamento ostile di Pallante nei suoi confronti. Il tono critico è tutto evidente nella *Lettera*, soprattutto quando rivela di essere «restato forte maravigliato» nell'apprendere che persino il grande e onorato Magiocco aveva, come tutti i suoi colleghi, comprato la carica con denaro.[160] È evidente il moralismo che

[156] G. Pallante, *Memoria, Parte prima, Della Giustizia*, I. Ascione, a cura di, p. 133,

[157] L'opera è divisa in quattro sezioni così intitolate: *Della Giustizia, Della Sicurezza e Protezione, Della Milizia, Delle Finanze*. Non è un caso che il progetto di riforma prenda avvio dal settore della giustizia, reputato il più bisognoso di cure e attenzioni. La difficoltà maggiore viene individuata nella «moltitudine delle leggi» poiché un gran numero di norme non produce altro effetto che quello di consentire al giudice di scegliere in un ambito pressoché illimitato di soluzioni possibili, e quindi esercitare appieno la sua discrezionalità.

[158] Originario anch'egli di Bagnoli Irpino, Antonio Magiocco era stato allievo, come avvocato, di Gaetano Argento. Nel 1722 venne nominato consigliere, poi governatore di Capua. All'arrivo di Carlo di Borbone venne subito chiamato a far parte della Real Camera di Santa Chiara. (cfr. F. De Fortis, *Il governo politico del giureconsulto*, Napoli, per Domenico Rosselli, MDCCLV)

[159] Probabilmente, non essendo l'opera ancora terminata, decise di portarla con sé in Calabria per ultimarla. Imma Ascione, infatti, nota: *nella Lettera Pallante afferma infatti che, dopo aver avuto «de piccioli impieghi per lo Regno … ora sta a spasso». Più avanti accenna di nuovo al «bell'ozio in cui si trova». Il momento della sua inattività inizia appunto nella seconda metà del 1735, al ritorno da Taverna. Inoltre, parla della nomina di Magiocco a consigliere (30 giugno 1735) come appena avvenuta («essendo voi ora stato destinato per uno dei ministri della Camera di Santa Chiara»). Infine, segnala come recentissimo l'episodio del viglietto spedito di Montealegre alla Sommaria il 22 settembre 1735: un provvedimento com'è noto volto ad arginare la venalità degli uffici («ho sentito con gaudio inesplicabile che il Re nostro sulle prime ha rigorosamente abolito l'uso di vendersi o affittarsi agli uffizi di giudicatura»)*. p. 20, si veda la nota 27.

[160] Giovanni Pallante ricorda un avvenimento accaduto in casa dello zio, nel 1720 quando egli era a Napoli per la prima volta. Racconta di quando il cameriere di Magiocco, un tal Gaetano, gli «se voleva(te) dargli la

caratterizzava Giovanni Pallante, che non sembra ammettere la disinvoltura con cui il ministro proclamava apertamente, come un fatto scontato e naturale, la venalità degli incarichi, anche dei più elevati.

Quando Giovanni Pallante fece rientro a Napoli, Magiocco era tra i magistrati più vicini al segretario di Stato marchese Salas, e le posizioni di questo gruppo politico divergevano nettamente da quelle di Giovanni Pallante, e di Bernardo Tanucci, scelto come nuovo destinatario dell'opera. Quest'ultimo era, come afferma Ajello, in una «fase di anticurialismo furioso» e di grande pessimismo perché si vedeva scavalcato e messo in disparte proprio da Montealgre e dai suoi numerosi e attivi seguaci.[161] Aveva pertanto finito con l'avvicinarsi al partito dell'aio del Re, il conte di Santisteban, malgrado quest'alleanza non potesse che risultare poco produttiva. Di fatti, Santisteban non mostrava nessuna simpatia per le posizioni anticurialiste di cui invece Tanucci si faceva portavoce.

Poco esperto dei sottili meccanismi di potere che dominavano a Napoli, fondati soprattutto su rapporti diretti e personali, Pallante ebbe una percezione «superficiale ed epidermica» di quanto si muoveva dietro le quinte dei giochi politici, complessi e sofisticati. Riuscì ad intuire che l'alternativa a Magiocco era rappresentata da Tanucci, e dal momento che non approvava le scelte politiche del primo, si rivolse senza esitazioni al secondo. Proprio per rendere il suo lavoro più confacente ai gusti di Tanucci, irritato dal sentirsi quasi ai margini della gestione del governo e dello Stato, continuò a lavorarci e aggiunse alla *Parte seconda* una lunga digressione sugli abusi ecclesiastici, sperando di fare cosa gradita al suo nuovo protettore. Inoltre, premise una intera *Prefazione* completamente dedicata al ministro, scritta proprio per compiacere la sua dottrina.

La caduta di Santisteban, nell'agosto del 1738, e il trionfo di Montealgre resero ancora più grave l'isolamento e la delusione politica di Tanucci. Il partito più realista, meno ostile alla corrente dei vecchi austricanti, «aveva spazzato via la concorrenza dei borbonici di stretta osservanza e dei rigoristi». Era il successo di Intieri, di Ventura, di Cotegna, di Galiani, di Magiocco stesso: tutti «politici disinvolti, che furono poi vicini alla massoneria nascente».[162]

Così la *Memoria* di Pallante, non appena completata appariva già superata: i suoi contenuti radicali in materia giurisdizionale la rendevano compromettente e inopportuna in un momento di necessaria moderazione. Tanucci, nel frattempo, manifestava un marcato

Mangia», e Magiocco risposte «Che mangia, che mangia, ho speso ancora io i miei denari per essere ministro». (Cfr. *Memoria*, p. 107)

[161] R. Ajello, *La vita politica*, p. 626.

[162] I. Ascione, *Memoria*, p. 22.

scetticismo circa la possibilità di un effettivo miglioramento delle condizioni del Regno. La durezza e la spigolosità dei moralisti non sembravano avere più alcuno spazio in una corte aperta e possibilista, allegra e libertina. Alleandosi con Tanucci e rinunciando a Magiocco, Pallante aveva finito col «precludersi» l'accesso all'ambiente disinibito dei salotti di modello francese, dove si incontravano i più influenti personaggi e «si tessevano le trame più importanti per la vita stessa dello Stato».[163]

Evitando di presentare la *Memoria* a Magiocco, Pallante si precluse la possibilità di presentare le proprie idee politiche ad un ministro influente, e trarne vantaggi personali in termini di carriera. Il testo, che rappresenta una delle più coraggiose denunce della situazione giuridica e politica del Regno, non venne mai pubblicato e, come scrive l'autore, restò «nel fondo di un forziere»: un'immagine che ben rende il clima politico del tempo in cui è stata prodotta.[164]

Ma lo spirito critico di Pallante sarebbe riemerso dal forziere qualche tempo dopo.

I.5 *Diritti e delitti raccontanti*: rappresentazioni del potere giudiziario in età moderna

L'opera di Muratori si riferiva, dunque, all'opinione pubblica, con un'aperta denuncia dei mali della giustizia. La polemica a suon di "trattati", analizzata nel paragrafo precedente non deve essere considerata come l'unico spazio all'interno del quale si muovevano critiche e discussioni di tipo giudiziario. Come afferma Bellabarba la ricezione del pensiero illuminista nella cultura italiana «trascina con sé una passione critica per la giustizia che supera il *milieu* degli addetti ai lavori». I letterati, come Muratori, ma anche intellettuali non giuristi,

[163] Ivi, p. 23

[164] In una nota aggiunta dall'autore stesso – anteposta all'opera assieme ad una lettera indirizzata ad Antonio Magiocco primo destinatario della *Memoria* – si legge: «*Questa lettera non ebbe il suo corso perché, avendo l'Autore pensata mandarla per primo comodo collo Stanfone a suo zio, sopraggiunse l'occasione di dover passare egli stesso in Napoli per essere di nuovo impiegato negli uffizij e determinò di presentarlo al Marchese Tanucci, e perciò vi fece la prefazione che siegue. Ma, venuto in Napoli e trovare le cose già situate, mutò consiglio e lo pose con altre sue barzecole nel fondo di un forziere, donde qualche volta uscì per soddisfare la curiosità di qualche amico*». La nota dimostra che durante gli ultimi mesi del 1737 l'autore della Memoria avesse cambiato il suo primitivo progetto di presentare l'opera a Magiocco e avrebbe preferito consegnarla a Tanucci, segretario di Giustizia, che attraversava in quegli anni una fase di profondo anticlericalismo. La caduta di Santisteban nell'agosto nel 1738, la vittoria politica del partito di Montealegre e l'appannamento delle fortune di Tanucci (cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*. *La fondazione e il tempo eroico della dinastia,* in *Storia di Napoli,* VII, Napoli, Società editrice Storia di Napoli, 1972, pp. 461-717) persuasero Pallante a procrastinare la presentazione del suo scritto. Il momento più favorevole passò così senza che potesse approfittarne, e il suo piano per un rinnovamento restò nascosto in un cassetto. Anche se appare abbastanza verisimile quanto egli stesso afferma, ossia che qualche volta ne sia uscito per «soddisfare la curiosità di un amico» (Cfr. I. Ascione, *Memoria*, p. 110).

individuano nel diritto il pilastro su cui si regge una sfera della realtà politica che essi desiderano trasformare.[165]

Nel ricostruire la storia della giustizia nell'Italia moderna, Bellabarba evidenzia come i contesti comunicativi che la circondano cambino profondamente.[166] All'interno di un regime giuridico tipo dell'antico regime, caratteristica peculiare della procedura giudiziaria era la segretezza;[167] ciò che avveniva all'interno delle aule dei tribunali veniva comunicato all'esterno solo in maniera parziale. L'immagine della giustizia appare in maniera profondamente lineare e performativa; le autorità comunicano ai sudditi soltanto l'esito finale del processo, eludendo i dettagli che hanno portato alla decisione della pena. L'intento è unicamente quello di confermare la capacità del potere di riuscire a reprime il crimine, rassicurare il popolo del corretto funzionamento della macchina della giustizia:[168] attraverso la violenza autorizzata, quella statale, reprimere ogni atto di violenza popolare, ingiustificata. L'esecuzione pubblica, per Foucault, si inserisce «in tutta la serie dei grandi rituali del potere […] (incoronazione, ingresso del Re in una città conquistata, sottomissione dei sudditi ribelli)»[169], ovvero fa parte delle cerimonie con cui il potere si manifesta.

Durante l'età moderna la giustizia ruota attorno a tre perni: giudice, accusatore e accusato.[170] Era evidente che questa triade, riprendendo le parole di Bellabarba, «contribuiva […] a porre il giudice in una situazione di vantaggio oggettivo sugli imputati»[171]. A partire dal Seicento questo meccanismo si incrina, la segretezza delle pratiche comincia a vacillare. La dimensione settecentesca privilegia invece una maggiore apertura dei temi giuridici. Sempre più spesso circolano, fuori dai circuiti di riferimento, materiali relativi ai processi, con lo scopo di produrre impatto sul pubblico; nel Settecento, comincia la costruzione di un pubblico come «istanza giudiziaria».[172] L'«uomo normale» riesce a penetrare all'interno della costruzione

[165] M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna,* p. 165.

[166] ibidem

[167] «Era evidente che, la segretezza del rito, le prove acquisite in via ufficiale e la scrittura pignola dei fascicoli […] contribuivano da sole a porre i giudici in una situazione di vantaggio oggettivo sugli imputati», M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, pp. 137-138.

[168] L'esecuzione pubblica, per Foucault, si inserisce «in tutta la serie dei grandi rituali del potere […] (incoronazione, ingresso del Re in una città conquistata, sottomissione dei sudditi ribelli)» ovvero fa parte delle cerimonie con cui il potere si manifesta. (M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,* Einaudi, Torino, 2014, p. 53.)

[169] M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,* Einaudi, Torino, 2014, p. 53.

[170]«La rappresentazione del processo come atto di tre persone – giudice, accusatore, accusato – scandito da un contraddittorio governato da regole, viene trasmessa dal mondo classico all'Europa medievale e moderna come un topos retorico che supera, indenne, le più profonde discontinuità istituzionali e teoriche», G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto,* in *La costruzione della verità giudiziaria*, M. Marmo e L. Musella , a cura di, ClioPress, Napoli, 2013, p.13.

[171] M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, pp. 137-138.

[172] Ivi., p. 157.

giudiziaria, come afferma Giorgia Alessi «la costruzione della verità giudiziaria veniva così necessariamente attraversata dal senso comune».[173]

Il «problema penale» affiora sulle pagine dei libri e dei periodici, irrompe nei ritrovi degli intellettuali ponendo una serie di quesiti imbarazzanti: esiste un diritto di punire univoco spettante ai principi? Se esiste, conosce dei limiti nel suo esercizio? Quali punizioni sono lecite e in base a quali criteri? «Esiste un rapporto naturale tra il tipo della punizione e il tipo dell'azione o del modo di essere puniti? Se sì, quale tipo di rapporto? Come si eseguiscono le punizioni?».[174]

Se seguiamo le suggestioni di Tarello, e per «problema penale» intendiamo l'insieme delle domande da lui poste, ci accorgiamo immediatamente perché a queste domande non sono giunte risposte prima del XVIII secolo: le ragioni stanno nel fatto che, prima di quell'epoca, quelle domande non erano mai state formulate in quei termini generali e astratti, e in ogni caso non era stato stabilito un collegamento tra di esse. E, continua Tarello, le domande non erano state stabilite in quei termini poiché erano termini funzionali ad esigenze culturali e organizzative tipiche del Settecento inoltrato.[175]

La crescita del mercato editoriale, alimentata dall'espansione dell'alfabetizzazione e dalla domanda di notizie, trasformò radicalmente il panorama comunicativo dell'età moderna. Tra Sei e Settecento si assiste all'emergere di un nuovo sistema dell'informazione, regolato da leggi di domanda e offerta, che rifletteva le ansie e le curiosità di una società in trasformazione.[176] L'informazione non costituisce un sistema autonomo. La notizia dipende,

[173] G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*, p. 15.

[174] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, p. 383. Tarello per «problema penale» intende «un complesso di problemi tra loro connessi, di cui è difficile presentare una lista completa», ma che prova a sintetizzare attraverso quesiti «Esiste, in capo a qualche soggetto, un diritto di punire, cioè di infliggere un male a un altro soggetto, sulla base di un'azione o modo di essere del secondo soggetto?», «Ammesso che tale diritto esista, a chi pertiene?» e ancora «accertato a chi pertiene, nei confronti di chi si esercita?», «quali punizioni sono lecite, cioè che tipi di mali possono essere inflitti a un soggetto in relazione a un'azione o a un modo di essere di quest'ultimo? Quali azioni o quali modi di essere possono essere assunti come presupposti di un diritto di punire?» e infine «esiste un rapporto naturale tra il tipo della punizione e il tipo della azione o del modo di essere puniti? Se sì quale tipo di rapporto? Come si eseguiscono le punizioni?».

[175] ibidem

[176] Come evidenziato dagli studi sul tema, la crescita dell'alfabetizzazione e l'aumento della produzione editoriale trasformarono la stampa in uno strumento di influenza sull'opinione pubblica. Le innovazioni nel settore facilitarono una diffusione capillare di periodici, opuscoli, libri e altri materiali stampati, ampliando l'accesso alle informazioni per un pubblico sempre più vasto. Sebbene i lavori di Habermas siano fondamentali per comprendere il rapporto tra informazione e sfera pubblica, la storiografia più recente ha superato la sua concezione, dimostrando come lo spazio pubblico fosse un'arena di conflitto tra attori sociali e politici, ciascuno motivato da interessi personali. Sull'espansione del mercato editoriale settecentesco e sulla più intensa circolazione delle notizie si vedano: A. M. Rao, a cura di, *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo,*; R. Pasta, *Mediazioni e trasformazioni: operatori del libro in Italia nel Settecento*, in «Archivio storico italiano», XLVVII, 2014, 640, pp. 311-354; M. Infelise, *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI e XVII)*, Laterza, Roma-Bari, 2002. S. Landi, *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2018; R. Darnton, *L'età*

con un rapporto di causa-effetto, anche dai suoi fruitori. Sono i destinatari che ne definiscono, attraverso i propri gusti ed interessi, i confini. In quest'ottica, Alberto Natale afferma che «la paura è una merce di lunga durata e di solida tradizione».[177] L'esistenza delle popolazioni d'età moderna era avvolta da una pesante cappa di paura e ciò che incute paura, tendeva a trasformarsi in un oggetto di particolare e morboso interesse. Le avventure dei criminali erano sulla bocca di tutti, le relazioni che ne narravano le imprese venivano stampate e tradotte da una lingua all'altra. Banditi, ladri assassini, violatori dell'ordine pubblico assurgevano al ruolo di «emblematici protagonisti di un'umanità aggredita, tormentata e senza domani».[178]

In età moderna, è principalmente il corpo del condannato a parlare. I rituali del processo penale stavano al centro, per esempio, delle cosiddette *Relazioni di giustizia*, che nell'Italia sei-settecentesca, vendute il più delle volte sulle piazze dove era eretta la forca, informavano i presenti dei crimini commessi dal condannato prima di cadere nella rete della giustizia. La tessitura narrativa delle relazioni presentava grossomodo una struttura standard: una biografia sommaria (sovente inventata) del colpevole, la descrizione della condanna, infine le sue parole d'addio, somiglianti ad un laconico testamento spirituale.[179]

La logica terribile e vendicativa della pena rendeva la condanna uno spettacolo raccapricciante, cadenzato nella lunghezza dei rituali e nella crudeltà del castigo che infieriva sul corpo del colpevole anche oltre la sua morte fisica. Come lo raccontano le relazioni, il reo trovava sul patibolo una fine orrenda ma, allo stesso tempo, l'estremo riscatto dai suoi peccati; assistito dal conforto di qualche religioso, che assieme al boia non mancava mai tra gli attori della scena, egli si confessava conferendo quasi un'atmosfera di serenità a quello scenario raccapricciante.[180]

Si intuisce facilmente la sorveglianza a cui venivano sottoposti questa sorta di «moderni instant books»[181] – come li chiama Marco Bellabarba – venduti sotto il patibolo, «per il loro rilievo politico e per lo scarto emotivo che determinavano nei lettori e negli spettatori».[182] Essi erano sottoposti più di altre pubblicazioni a controlli rigorosi, affinché non perdessero di vista le finalità per le quali erano pensate: rendere lo spettacolo straziante della morte legale un invito

dell'informazione. Una guida non convenzionale al Settecento, Adelphi, Milano, 2007; A. Blair, *Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age*, New Haven, Yale UP, 2010.

[177] A. Natale, *Gli specchi della paura,* p. 8.

[178] Ivi, p. 51.

[179] M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, p. 154

[180] A. Prosperi, *Il condannato a morte: santo o criminale*? In De Romanis R., Loretelli R., a cura di, *Il delitto narrato al popolo: immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, Palermo, Sellerio, 1999.

[181] M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, p. 155

[182] F. Bianco, *Storie raccontate, storie disegnate: cerimonie di giustizia capitale e cronaca nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra '500 e '800,* Rho, E&C, 2001, p. 55.

all'obbedienza. Così affini ai progetti della macchina giudiziaria statale, le *Relazioni* non tradirono mai la loro ispirazione di fondo, che consisteva nel gettare una luce abbagliante sugli attimi finali dei processi e di ricacciare nell'oscurità tutto quanto precedeva il compimento della sentenza.

Le autorità cercarono di controllare le informazioni attraverso la concessione di privilegi agli stampatori e imponendo censura su contenuti considerati pericolosi.[183] Tuttavia, i circuiti clandestini e le dinamiche di appropriazione da parte dei lettori ridimensionarono l'efficacia di tali misure. Testi anonimi si insinuarono nel discorso pubblico, sfidando le rappresentazioni ufficiali della giustizia e mettendo in luce le sue contraddizioni. Anche i disordini durante le esecuzioni, amplificati dai media per la loro eccezionalità, divennero un simbolo di tensioni sociali latenti, riflettendo un complesso intreccio di sentimenti di contrizione, paura e ribellione.[184]

Il panorama letterario ed editoriale dell'Europa moderna era cosparso di prodotti, i più diversi, nei quali i temi giudiziari entravano nelle trame del racconto. La relazione tra crimine e stampa venne fortemente influenzata dal meccanismo delle pubblicazioni periodiche ed occasionali. Pubblicazioni come gazzette, *canards*, *pamphlet* e libri di *colportage* permisero una diffusione capillare di storie di crimini, processi ed esecuzioni.[185] Questi testi, spesso venduti a prezzi accessibili, rispondevano ai gusti di un pubblico eterogeneo, composto da artigiani, mercanti e borghesi, ma anche dai ceti più modesti. Sebbene l'intrattenimento rimanesse uno degli scopi principali, non mancavano intenti pedagogici e morali, che cercavano di instillare nei lettori il rispetto per l'ordine e le leggi.

Il terreno del mercato libraio a sfondo criminale può essere suddiviso in tre grandi sottogruppi: si andava dalla cosiddetta «letteratura del patibolo», fogli volanti e opuscoli

[183]Si vedano R. Pasta, *Mediazioni e trasformazioni*; A. M. Rao, *Introduzione*; Ead., *Mercato e privilegi*, in Ead., a cura di, *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, pp. 3-33, 173-199. Sul nesso tra censura, controllo della circolazione dei testi a stampa e formazione dell'opinione nel Settecento cfr. S. Landi, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000, che consente di leggere la censura non soltanto come pratica repressiva, ma come strumento di regolazione e orientamento delle opinioni. Sul rapporto tra censura ecclesiastica e censura secolare cfr. P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2007, che mostra come il controllo dei libri nell'Italia del XVIII secolo si configurasse come un terreno di confronto tra autorità religiose e poteri civili, chiamando in causa non solo la proibizione dei testi, ma anche la disciplina delle pratiche di lettura, dell'accesso ai libri e della formazione dei lettori.

[184] G. Panico, *Il delitto narrato al popolo: la scena patibolare nella Napoli barocca*, in *Il delitto narrato al popolo;* G. Baronti, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000.

[185] A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica: le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, M. Marmo e L. Musella, a cura di, ClioPress, Napoli, 2013, pp.72-74; p. 73. Si veda anche De Romanis, *Identità camuffate, scritture criminali* in *Il delitto narrato al popolo*, pp. 62-94

contenenti il resoconto delle ultime ore dei condannati; un secondo gruppo di tradizione più colta, costruita sulla scia della novellistica francese tardomedievale e rinascimentale, dalle collezioni di aneddoti e avvenimenti curiosi, racconti straordinari di processi famosi narrazioni ed eventi straordinari; un terzo gruppo individuato nella produzione forense, che consisteva nella circolazione, in latino e in volgare, di atti giudiziari (consilia, decisiones, sentenze). Questi ultimi, pur destinati ai professionisti, iniziarono a coinvolgere un pubblico più ampio, attirato dalla combinazione di dettagli tecnici e narrazioni appassionanti.[186] Fenomeni che si intrecciarono con una più ampia trasformazione del concetto di giustizia, collegata ai processi di costruzione dello Stato moderno. La giustizia, un tempo confinata a una dimensione performativa e simbolica, incentrata su cerimonie pubbliche e terribili supplizi, iniziò a essere percepita come un ambito di dibattito e riflessione.

In questo contesto, i resoconti di giustizia assunsero un ruolo cruciale. Non erano più semplici cronache, ma strumenti di comunicazione e critica, capaci di stimolare una nuova consapevolezza sociale. Attraverso un intreccio di narrativa e documentazione, emozione e razionalità, essi contribuirono a ridefinire il rapporto tra potere giudiziario e opinione pubblica, influenzando non solo la percezione della giustizia ma anche la nascita di nuove forme letterarie, come il romanzo moderno, che trovò nel crimine e nei processi un fertile terreno di esplorazione narrativa.[187]

Crimini, processi e punizioni iniziano a essere discussi in relazione alla sfera pubblica, mentre i materiali relativi ai processi cominciano a circolare al di fuori dei circuiti ufficiali, con lo scopo anche di produrre impatto sul pubblico. Questa nuova dinamica trasforma il modo in cui la giustizia viene percepita e comunicata: il processo non è più soltanto una dimostrazione del potere statale, ma diventa un fenomeno sociale in cui la narrazione e la pubblica opinione giocano un ruolo cruciale.[188]

Il terrore che caratterizzava i castighi di antico regime avrebbe conosciuto i primi importanti segni di alterazione nel corso del Settecento, in seguito alla larga circolazione di testi a stampa e della più generale intensificazione delle attività comunicative e dello sviluppo di nuove forme di partecipazione alla vita pubblica.[189] Se una tradizione interpretativa di matrice

[186] A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica*., p. 80

[187] Sulle connessioni tra giustizia, comunicazione ed emozioni si veda: *Criminal Justice during the Long Eighteenth Century.* D. Lemmings, A. May, a cura di, New York, Routledge, 2018; per altri riferimenti bibliografici si veda P. Palmieri, *Giustizia e spazio pubblico nel Settecento. Dalla forza dell'empatia al mercato delle emozioni,* «Studi storici», fascicolo. 2, aprile-giugno 2021.

[188]Si vedano M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*; *A Companion to History of Crime*, a cura di Turner, Morley, Corteen, cit.; P. Palmieri, *L'eroe criminale,* cit.; *Criminal Justice During the Long Eighteenth Century,* D. Lemmings, A. May, a cura di.

[189] P. Palmieri, *Giustizia e spazio pubblico nel Settecento* p. 526.

foucaultiana[190] ha letto le tensioni e i disordini che talvolta accompagnavano le esecuzioni come indizi di una frattura crescente tra popolo e potere punitivo, studi più recenti hanno invitato a ridimensionare questa prospettiva. In particolare, Pascal Bastien ha mostrato come i tumulti registrati dalle fonti fossero episodi sporadici, la cui amplificazione attraverso i circuiti della stampa dipendeva proprio dal loro carattere eccezionale: non bisogna scambiare l'eccezione per la regola solo perché la prima lascia tracce nelle cronache e nelle immagini, mentre la seconda – la ritualità ordinaria, silenziosa e conforme – non era ritenuta degna di menzione.[191] A un pubblico avido di storie giudiziarie, scrittori di mestiere, avvocati, polemisti, ecclesiastici permisero d'intrufolarsi tra gli enigmi fino a quel momento impalpabili della giurisprudenza; al posto di criminali incalliti riscattatisi sul patibolo con la confessione delle proprie colpe, sfilavano magistrati alle prese con leggi crudeli, feudatari privi di minime conoscenze giuridiche, contadini irretiti nelle astruserie di formule che non potevano nemmeno immaginare. Adesso, dalle descrizioni delle condanne a morte si tornava all'indietro, verso quelle fasi di avvio del processo sapientemente occultate nei modelli delle *Relazioni.*

Partendo dalla Francia, nei primi decenni del Settecento, interi processi penali vennero raccontati nelle «cause celebri», un genere letterario che si sarebbe esteso a macchia d'olio in tutti i paesi europei. Il loro successo derivava dall'accavallarsi di due strutture discorsive diverse, «quella forense e quella letteraria, rette da logiche differenti, eppure garanti l'un l'altra di 'verità', rivolte a colmare reciprocamente incongruenze e lacune». Il processo penale era uno scandaglio affidabile della società, come – prima ancora dei romanzieri ottocenteschi – pensavano i molti acquirenti delle *causes célèbres*, un pubblico non ristretto ai soli specialisti dei tribunali, che coglieva in quelle stampe una disapprovazione strisciante ai modi con cui i propri governi rendevano giustizia. Nel frattempo, anche ricostruzioni meno assillate dai piaceri della lettura mettevano sotto gli occhi del pubblico i misteri del diritto; arringhe di avvocati, allegazioni, sentenze, verbali d'interrogatorio venivano riscritti e consegnati alle tipografie.

In questa intersezione, il confine tra cronaca e finzione si fece sempre più labile, con storie che oscillavano tra l'intento documentaristico e l'intrattenimento. L'aspetto che forse

[190] Nonostante i numerosi scritti dedicati da Michel Foucault al tema della penalità moderna, il riferimento immediato è a *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975. In decenni più recenti tale schema interpretativo è stato ripreso e articolato da numerosi studiosi; tra questi si veda almeno A. Farge, *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle*, Paris, Seuil, 1992.

[191] Per una rilettura del paradigma foucaultiano applicato alla pena capitale si veda P. Bastien, *L'exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires*, Seyssel, Champ Vallon, 2006; Id., *Une histoire de la peine de mort: bourreaux et supplices 1500-1800*, Paris, Seuil, 2011. In dialogo con le riflessioni di N. Elias, si veda anche P. Spierenburg, *Violence and Punishment. Civilizing the Body through Time*, Cambridge, Polity Press, 2013. Per una prospettiva complementare sullo spettacolo della pena in Francia: P. Friedland, *Seeing Justice Done*, Oxford, Oxford University Press, 2012; V. Barras, *L'exécution capitale. Une mort donnée en spectacle*, Marseille, Presses Universitaires de Provence, 2013.

caratterizza più di ogni altro il racconto di delitti è proprio la sua continua irrefrenabile oscillazione tra verità e finzione, tra necessità di portare prove e testimonianze, e l'inevitabile bisogno di tramare intrecci romanzeschi.[192]

Questo tipo di letteratura è ascrivibile, secondo alcuni studiosi, al campo della produzione di massa poiché «era fruita celermente da tanti lettori e dava buona soddisfazione economica a parecchi editori»,[193] in particolare le sempre più aggiornate tecnologie editoriali offrivano una caratteristica importante, ovvero la rapidità di organizzazione: notizie di crimini interessanti e morti esemplari potevano essere acquistabili entro poche ore dall'avvenimento stesso. Come osserva Lennard Davis, il giornalismo contribuì a colmare la distanza temporale tra lettore ed evento, alimentando un senso di immediatezza e partecipazione.[194]

Far scivolare il linguaggio del diritto all'esterno delle corti presupponeva l'uso di un gergo legale semplificato. Bisognava sfruttare la notorietà dei personaggi coinvolti per aumentarne le tirature, le vendite, i guadagni. Raccontare storie giudiziarie sfidava e corrodeva lo *status quo* legale, poiché consentiva che emergessero dal silenzio ovattato dei processi le voci e le esperienze delle vittime, tradizionalmente emarginate dalla dottrina. Tutto ciò presupponeva che i giudici, o gli avvocati, fossero disposti a violare la segretezza della procedura a cui erano tenuti sotto pene rigorose.[195]

Così, tra stampa e processi, cronaca e invenzione, paura e fascinazione, si delinea una nuova grammatica della giustizia: non più soltanto esercizio rituale del potere sovrano, ma spazio conteso di rappresentazione, interpretazione e partecipazione. La circolazione delle notizie giudiziarie, la diffusione delle relazioni e la spettacolarizzazione della pena trasformarono il processo e la sua esecuzione in oggetti di attenzione pubblica, contribuendo a ridefinire il rapporto tra autorità, opinione e consenso. In questo senso, la giustizia non fu soltanto amministrata, ma anche raccontata, letta e discussa – e, proprio per questo, sottoposta a una continua rielaborazione simbolica. Con lo straordinario allargamento della partecipazione alla vita pubblica, soprattutto nel XVIII secolo, la politica «non si limita più ad intervenire nelle questioni di governo», ma «influenza il modo stesso in cui gli individui si incontrano, entrano

[192] R. De Romanis, R. Loretelli, *introduzione,* in *Il delitto narrato al popolo*, p. 16

[193] R. Loretelli, *Modelli e legittimazioni: la letteratura popolare racconta*, in *Il delitto narrato al popolo,* p. 46.

[194] L. J. Davis, *Factual Finction: the Origins of the Enghils Novel*, New York, Columbia University Press, 1983, p. 58

[195] M. Bellabarba*, La giustizia nell'Italia moderna*, p. 157.

in contratto tra loro, si riuniscono». La politica entra nella vita quotidiana e ne diventa elemento essenziale.[196]

[196] H. Burstin, *Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 70.

Capitolo II. Un giudice sotto accusa: il caso di Giulio Mirabelli

Negli anni Cinquanta del Settecento il tema della giustizia, e della necessità di una riforma nel settore, è ancora predominante nel dibattito pubblico napoletano. Questa volta, a far parlare, non sono i trattati dei giuristi, che difendono la propria *scientia,* come avvenuto nel decennio precedente, bensì un caso concreto: un processo svolto nelle aule della Regia Camera di Santa Chiara.

È il 24 agosto del 1756 e tra i vari impegni della Camera Reale risulta, come evidente dalle Bozze di Consulta, anche il caso di Giulio Mirabelli:

> Dopo essersi partito il Giudice Caravita e l'Avvocato de poveri, il Signor Presidente disse che fusse rimasto l'Avvocato Fiscale Ferri, indi lesse un dispaccio per Segreteria del Signor Marchese Tanucci, in cui rimettevasi alla R. C che col detto fiscale Ferri avesse giudiziariamente proceduto su di alcuni biglietti i quali supponevasi scritti di propria mano dal Giudice di Vicaria Don Giulio Mirabbella, da quali biglietti ricavar si potevano delitti di baratteria dal medesimo commessi, come altresì vi erano scritture di sortilegi e commercio carnale con una donna di Nocera de Pagani. Fu stabilito per Commissario il Signor Porcinari, ed a lui si consignarono tutte le scritture.[197]

Il contenuto del dispaccio è sintetizzato nei registri dei *Notamenti,* sotto la data del 3 settembre 1756:

> Con venerato Regal Dispaccio per la Segreteria di Stato del Marchese Tanucci della data de 24 prossimo caduto mese di Agosto su degnò V. M. ordinare a questa Regal Camera che inteso l'Avvocato Fiscale[198], dovesse, secondo il prescritto dalle leggi, compilar giudizio formale contro il Giudice della G. C. della Vicaria Criminale Don Giulio Mirabelli.[199]

È così che la macchina della giustizia napoletana si mette in moto. Il processo che stava iniziando non era un processo qualunque: l'imputato era, infatti, un giudice della Vicaria Criminale. I sospetti riguardavano la «pratica illecita tenuta con una donna per nome Serafina; le corruttele, e sordidezze commesse nel giudicare su di altre stravaganze dal medesimo

[197] ASN, RCSC, Notamenti, 24/08/1756, cc. 307-308. Le fonti utilizzano, in modo non uniforme, le varianti "Mirabelli" e "Mirabella". Per ragioni di coerenza si è scelto di adottare sistematicamente la forma "Mirabelli", salvo rispettare la grafia originale nelle citazioni.

[198] Sopra è presente un'aggiunta a penna di altra grafia: FERRI

[199] ASN, RCSC, Bozze, n. 210, 03/09/1756

praticate».[200] Ma a ben guardare, ad essere messo sotto processo è non solo il giudice ma l'intero sistema giudiziario napoletano. Non un caso isolato, ma parte di una strategia di disciplina e sorveglianza dei tribunali, in un momento in cui le riforme legali (come il futuro *Codice Carolino*) erano in gestazione.

II.1 Dalla provincia alla Capitale: ascesa politica e confini nobiliari

«La supplico riverentemente, non sdegnare le mie suppliche, ed umiliarle appiedi di S. M. per sottrarmi dalle Calabrie, chiamandomi al Ministero».[201] Con queste parole, in un memoriale indirizzato al Re e datato 7 aprile 1745, Giulio Mirabelli sintetizzava la sua condizione e la sua ambizione: fuggire dal margine provinciale per ottenere riconoscimento nella Capitale.

Michelangelo Schipa accenna alla vicenda di Giulio Mirabelli nel suo lavoro *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, nel capitolo XIII intitolato *Vicende di Corte*, dedica uno spazio agli «Intrighi di corte; gli ultimi confidenti del re: il giudice di Vicaria don Giulio Mirabelli, suo processo e condanna». In particolare, presentando la figura del giudice, lo definisce come «un calabrese di onesta famiglia, piaciuto, a quanto si disse, al giovane Re, quando percorse le Calabrie per andare in Sicilia». La nota di Schipa, per quanto breve, illumina due aspetti centrali: l'origine provinciale del magistrato e il legame diretto con il sovrano, fattori decisivi per la sua carriera.[202]

La Calabria di metà Settecento non si differenzia molto dalle altre regioni del Mezzogiorno. Dagli studi emerge una società contadina statica sobria e poco incline al divertimento e ben controllata dall'elevato numero di religiosi, rigidamente divisi per classe. [203] Nel 1743 un Giovane Casanova sottolinea «l'affliggente aspetto della miseria, la mancanza assoluta di quel piacevole superfluo che rende sopportabile la vita».[204] Qualche decennio più tardi Galiani, in visita nelle Calabrie, afferma come nessuna altra regione del Regno è nelle stesse «condizioni di sporchezza e selvatichezza».[205]

[200] idem

[201] ASN, RCSC, Pretensori, b. 19, f. 48.

[202]Schipa, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*

[203] Per un quadro della Calabria nel Settecento si leggano: A. Placanica, A*lle origini dell'egemonia borghese* in Calabria, Salerno-Catanzaro, 1979; G. M. Galanti, *Giornale di viaggio in Calabria*, a cura di A. Placanica, Napoli, 1982; Ferrari U., *Struttura e congiuntura in una città di antico regime. Contratti e rapporti di produzioni a Catanzaro nel 1740-1750*, Vibo Valentia, società editrice meridionale; A. Placanica, *La Calabria nell'età moderna*, Vol I. *Uomini, strutture economie*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1985.

[204] La citazione è presente in A. Placanica, *La Calabria nell'età moderna*, p. 141.

[205] Ivi. p. 142.

La provincia calabrese, e in particolare la Calabria Ultra, è l'ambiente umano sociale e culturale nel quale si colloca la famiglia Mirabelli, originaria della contea di Amantea del seggio di San Basilio. Possedette moltissimi feudi e fu onorata di numerosi illustri privilegi e «dette gloriosi figli alle armi e alla toga». Ha goduto di nobilità in Cosenza, Tropea, e Scigliato e passò «in Catanzaro a causa di Matrimonio».[206] Dai documenti è possibile ricostruire il loro trasferimento a Catanzaro e datarlo posteriormente la 1639, data in cui ci fu la chiusura del seggio della nobilità:[207] i Mirabelli ne rimasero, infatti, esclusi pur mantenendo a lungo una posizione di rilievo.[208]

La serratura del seggio comportò un radicale mutamento nell'equilibrio e nella organizzazione sociale dei cittadini. Fino ad allora, i tre ceti dei nobili, onorati e popolani erano stati del tutto aperti tra loro permettendo il passaggio dall'uno all'altro – quindi anche in quello dei nobili, ovviamente il più appetito dei tre – senza necessità di specifiche formalità ma soltanto in virtù di un adeguato stile di vita, del possesso di dottorato, dell'alleanza familiare con le case più antiche, del godere nobiltà in altre città. In seguito alla chiusura tutto ciò venne meno: le famiglie appartenenti al ceto superiore, ed a cui era riservata la carica di sindaco dei nobili, quella cioè che permetteva il concreto esercizio del potere cittadino, furono nominativamente comprese in un elenco che cristallizzava una determinata divisione per ceti e quindi impedire il passaggio nella nobiltà di quelle famiglie emergenti, che per *status* di vita vi potevano aspirare.[209]

Catanzaro «correva verso il Settecento» priva di una classe media che avesse già maturato il suo processo di formazione.[210] La chiusura del sedile e la trasmissione ereditaria delle cariche determinarono una progressiva restrizione dell'amministrazione cittadina nelle mani di un numero limitato di famiglie, che per circa due secoli impedirono ogni nuova forma di aggregazione politica. All'interno di questo gruppo solo alcune riuscirono ad imporsi

[206] Moricca L. G., *Patriziati e Nobiltà calabresi* in «Rivista araldica», 1951, p. 86.

[207] Nel 1639 l'elitè di Catanzaro, così come questa era venutasi formando mercè un processo socioeconomico iniziato da oltre un secolo e che aveva aggregato in un'unica classe antiche famiglie nobili cittadine e del circondario e famiglie del medio ceto produttivo e rurale arricchitesi nel corso del Cinquecento, si serrò e si chiuse formalmente, tra non poche polemiche, in seggio patrizio. Cfr. U. Ferrari, *Il patriziato di Catanzaro ed un documento ad esso relativo*, in AA. VV. Araldica Calabrese, Rossano, 1993, pp. 20 ss.

[208] Biblioteca Comunale di Catanzaro, Vecchi fondi, ms 2, busta 2g. Nella parte settima della miscellanea si trovano due raccolte di elenchi delle famiglie nobili catanzaresi: un primo elenco intitolato «Famiglie nobili estinte prima della nota fatta sui registri dell'archivio della università il 19 giugno 1639, da Fabrizio Sanseverino sindaco dei nobili e da Marco Antonio Rocca, Giovanni Tommaso Sersuta e Cesare Marincola deputati dei nobili e della nobilità» nella quale risulta assente la famiglia Mirabelli, e un secondo elenco intitolato «Famiglie nobili venute a Catanzaro dopo la chiusura della nobiltà» all'interno del quale è invece inserito il nome dei Mirabella.

[209] U. Ferrari, *Struttura e congiuntura in una città di antico regime.*

[210] U. Ferrari, *Postfazione* in Mario Casaburi, *La "fattucchiera" Cecilia Faragò. L'ultimo processo di stregoneria e l'appassionata memoria difensiva di Giuseppe Raffaelli*, Messina, Rubbettino, 1996.

stabilmente nel governo della cosa pubblica. I dati riportati da Umberto Ferrari sono in tal senso eloquenti: l'8% delle famiglie ascritte al seggio esercitò per almeno cinque volte l'ufficio di sindaco dei nobili, mentre il 68% non riuscì mai ad accedere a tale carica.[211]

Con la formazione del regno borbonico nel 1734 ed il consolidarsi del nuovo sistema di governo, l'azione dell'iniziativa regia e della dinamica sociale misero in discussione le antiche forme di potere aristocratico. Fu un periodo di frizione sociale notevole. Nuovi ceti – come professionisti, masssari arricchiti, commercianti – emergevano e premevano contro le *élite* tradizionali per garantirsi un ruolo ben definito nelle società cittadine. E, quando non riuscirono ad accedere all'oligarchia patrizia si accontentarono di accedere alle magistrature civiche *ad gubernium tantum*, cioè ai soli meri fini amministrativi.[212] Ma quando anche questo non riusciva, non restava che adire le vie legali, facilitate dall'ansia riformatrice del governo centrale in materia di amministrazione locale.

Un orientamento storiografico ben consolidato sottolinea l'importanza delle fonti notarili per «la conoscenza del quotidiano, del normale, di ciò che riguarda la vita delle masse anonime nella sua continuità».[213] Gli atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Catanzaro ci ragguagliano circa la dislocazione urbana delle famiglie socialmente elevate.[214]

Il patriziato Catanzarese era formato per larga parte da famiglie immigrate nella città nel corso del Cinquecento.[215] Da qui la necessità per i nuovi venuti nel pietrificare adeguatamente il proprio modo di vivere *more nobilium*, di indirizzarsi verso quei rioni periferici rispetto alle zone di originario insediamento (a sud), la cui scarsa densità poteva permettere delle vaste costruzioni che, si ponessero come punto di riferimento per i più modesti

[211] I rappresentanti di 9 famiglie su 105 ascritte al seggio ricoprirono la carica, annuale, di sindaco dei nobili per 78 volte. Se si pensa che quest'*élite* nell'*élite* era strettamente legata a vincoli di sangue e da convergenti interessi economici, ne consegue che un gruppo ristretto detenne l'amministrazione cittadina per buona parte del periodo compreso tra il 30 giugno 1639 (data di fondazione del seggio) e il 25 aprile 1800 (data della sua soppressione). U. Ferrari, *Postfazione*.

[212] A. Spagnoletti, *«L'incostanza delle umane cose». Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI- XVII secolo)*, Bari, 1981, pp. 66 ss.

[213] M. Vovelle, *Storia e lunga durata* in *La nuova storia*, a cura di J. Le Goff, trad it. Milano, Mondadori,1980, p. 63

[214] Sulla condizione patrimoniale e sociale delle famiglie nobili a Catanzaro negli anni Quaranta del Settecento si veda U. Ferrari, *Struttura e congiuntura in una città di antico regime. Contratti e rapporti di produzione a Catanzaro nel 1740-1750*, Vibo Valentia, Società editrice meridionale, 1981. In particolare, p. 69, sull'ubicazione e valutazione del palazzo di Giulio Mirabelli, situato nel quartiere di S. Maria de Plateis, accanto all'Udienza provinciale; pp. 83 e 87 sulla proprietà del vasto fondo Barone e Cavaliere; p. 118 sul «definitivo dissesto» della famiglia e sulla vendita forzata di una parte del fondo nel settembre 1746; p. 119 sul «clamoroso crac dei Mirabelli».

[215] Umberto Ferrari ci informa che assumendo come base l'elenco delle famiglie catanzeresi presenti nel *Ragguaglio di tutte le famiglie nobili della Fidelissima città di Catanzaro ch'al presente godono e per il passato han goduto Noibilità*, in Biblioteca Comunale di Catanzaro, fondo de Nobili, ms. n. 14, cc. 240 ss, oltre il 60 per cento di esse era immigrato soprattuto dai più vicini centri di Taverna, Squillace, Simeri, nel corso della seconda metà del XVI secolo. Cfr, U. Ferrari, *Struttura e congiuntura*, pp. 87.

fabbricati circostanti, quasi a rappresentare concretamente i rapporti di dipendenza e di clientela che spesso intercorrevano fra i rispettivi occupanti. Tutto ciò ancor di più dopo l'insediamento nel 1594 nella città dell'Udienza provinciale che trovò stanza nel centro geografico dello sperone, nella circoscrizione della parrocchia di Santa Maria de Plateis,[216] che favorendo traffici e negozi e contatti di diversa natura privilegiò i fabbricati circostanti.

Tra questi rientrano i possedimenti della famiglia Mirabelli. Nel 1740 lo stabile del nobile Giulio Mirabelli fu valutato come uno degli edifici meglio collocati (nel «quartiere» di S. Maria de Plateis) e redditizi della città.[217] Due esperti lo ritenevano capace di assicurare un annuo canone locativo di ducati 80 «anche per ragione della situazione vicino la piazza ed il Tribunale e nel cuore della Città ed il commodo di detta Parrocchia».[218] Allo stesso tempo, i Mirabelli possedevano vasti fondi agricoli, come il *fondo Barone e Cavaliere* nella zona sud-est del territorio.[219]

Eppure, dietro questa immagine di solida rispettabilità, gli atti notarili degli anni Quaranta rivelano una realtà ben diversa: difficoltà finanziarie, alienazioni di beni e pratiche di dissimulazione nei contratti. Il punto di rottura giunse nel 1746, quando una quota del fondo Barone e Cavaliere, estesa per oltre 120 tomolate, fu venduta all'asta in seguito al «clamoroso crac» che li coinvolse[220]. Nel giro di poche settimane il bene passò di mano più volte, tra creditori e parenti, evidenziando un dissesto ormai irreversibile. Il quadro che emerge è quello di una nobiltà in declino, ancora titolare di simboli di prestigio ma gravata da un progressivo smantellamento patrimoniale:

> Questa – una quota del fondo Barone e Cavaliere – fu venduta in danno dei nobili Mirabelli (in occasione del loro definitivo dissesto in Catanzaro) e acquistata all'asta pubblica il 23 settembre 1746 per 1211 ducati dal servitore (come tale appare qualificato nel quasi coevo catasto onciario di Catanzaro) Gregorio Lavalle che si affrettava a rivenderla, il 3 ottobre 1746, per la stessa somma al nobile Gaetano de Cordua, uno dei creditori istanti ed affine, attraverso la moglie Cecilia Mirabelli […] che a sua volta la rivendeva il 21 ottobre 1746 al confinante sacerdote Giuseppe Staglianò da Chiaravalle per 1270 ducati: nel giro di poco meno di un mese

[216] Sull'acquisto del palazzo Morano, anche questa una delle famiglie immigrate a Catanzaro da Gagliano dopo la cattura di Tommaso Campanella, da parte dell'Università di Catanzaro e da adibir a sede dell'Udienza provinciale, si veda ASC, not. G. Larussa, 14 marzo 1740, in U. Ferrari, *Struttura e congiuntura*, p. 88

[217] Negli atti notarili si parla indifferentemente di circoscrizione parrocchiale o di «quartiere», il quale ultimo prendeva il nome della parrocchia sita nel suo circondario. Così Archivio di Stato di Catanzaro, not. G. A. Garcea, 20 giugno 1740, «donde specificatamente si apprende che il palazzo Mirabelli era sito nel quartiere di S. Maria de Plateis»; cfr Ferrari, *Struttura e congiuntura*, p. 87

[218] ASC, not. G. A. Garcea, 30 aprile 1740.

[219] ASN, Catasto onciario di Catanzaro (Calabria Ulteriore), 1749 catasto n. 6345, p. 528.

[220] U. Ferrari, *Struttura e congiuntura*, p. 119

il valore dello stesso bene aveva goduto di un incremento di 59 ducati evidentemente a tutto danno dei creditori.[221]

È in questo contesto che la carriera di Giulio Mirabelli assume un valore emblematico: la via della magistratura non fu soltanto un percorso di ambizione personale, ma rappresentò per la famiglia un tentativo di compensare, con il capitale simbolico delle cariche pubbliche, la perdita del potere economico e del peso politico cittadino.[222] Come spesso accade per le famiglie escluse dai circuiti cittadini del potere nobiliare, le alternative prevedono di investire nella carriera legale o ecclesiastica come strumento di ascesa sociale.

Per ricostruire la sua ascesa disponiamo delle carte della Cancelleria della Camera di Santa Chiara, conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli. Due sono le serie principali utili a tale scopo: i *pretensori* e i *registri delle terne*, fonti indispensabili per seguire le carriere dei magistrati nel Regno.[223]

Nella prassi borbonica delle nomine (giudici, governatori regi, uditori) la Camera Reale redigeva per ciascun ufficio una lista di tre candidati, le cosiddette *Terne*, trasmessa al sovrano per l'appropriazione tramite il Segretario di Grazia e Giustizia, che poteva anche sostituire i nomi con altri ritenuti idonei. Parallelamente, la serie dei *Pretensori* raccoglie i dispacci con cui la Segreteria rinviava alla Camera memoriali e documenti presentati da quanti pretendevano cariche di magistratura. Le due serie, lette insieme, consentono di seguire il circuito formale

[221] ASC, Not. D. Larussa in U. Ferrari, *Struttura e congiuntura*, pp. 118-119.

[222] Nonostante il matrimonio con Beatrice Dolcini – probabilmente tentativo di arginare un blocco sociale determinato dalla chiusura del ceto nobiliare cittadino – Giulio Mirabelli non cessa di definire la propria posizione attraverso la casa della moglie. I Dolcini rappresentano una delle famiglie nobili più rilevanti di Catanzaro, più volte investita della carica di Sindaco dei Nobili. Negli anni immediatamente precedenti l'elezione di Benedetto XIV (1737-1738), tale ufficio era ricoperto da Nicola Dolcino, padre di Beatrice. Il matrimonio non è dunque un semplice evento privato, ma un'operazione di inserimento in un circuito politico-amministrativo ben definito. La famiglia Dolcini vanta un'origine bolognese e una narrazione genealogica che intreccia mobilità, protezione episcopale e continuità di prestigio. Come si legge nella memoria conservata nei vecchi fondi della Biblioteca Comunale di Catanzaro (BCC, vecchi fondi, ms. 2, busta 2g), la casa Dolcini si stabilì in città al seguito del vescovo bolognese Monsignor Nicola degli Oratis, il quale condusse con sé i nipoti, tra cui i figli di Cintia degli Oratis, moglie di Petronio Dolcino. La linea familiare si consolidò attraverso l'unione di Ridolfo Dolcini con Dianora Grimaldi, appartenente a «famiglia nobilissima di questa città», e si rafforzò ulteriormente con il legame bolognese, attestato dalla fondazione, nel 1606, di un beneficio in Bologna in favore della famiglia. Questa memoria genealogica non è un semplice racconto identitario: è uno strumento di legittimazione. Essa radica la casa Dolcini in una doppia appartenenza – locale e bolognese – e la collega a una tradizione ecclesiastica e amministrativa che ne rafforza il prestigio. In tale contesto acquistano un significato ulteriore le lettere indirizzate a Benedetto XIV nell'estate del 1740. Non si tratta soltanto di omaggi rituali all'elezione pontificia, ma della riattivazione di una relazione di protezione. Quando Nicola Dolcini richiama la «generosa protezione» che il pontefice si sarebbe degnato di avere per la «mia povera Casa», egli inscrive la propria famiglia in una trama di obbligazioni e di fedeltà che precede e supera l'evento contingente dell'elezione. Mirabelli, firmandosi «umilissimo creato», si colloca all'interno di questa medesima rete. Il suo matrimonio diventa così un dispositivo di ascesa e di protezione: un passaggio attraverso il quale egli tenta di consolidare una posizione in un ambiente sociale rigidamente strutturato. Cfr. Archivio Apostolico Vaticano, Segreteria di Stato, Particolari, 217, cc. 69r-71r, 214r-214v, 323r-323v.

[223] ASN, RCSC, *Pretensori*, serie 16 e 19. Id, *Registri delle Terne* contenitori 2 e 3.

dell'ascesa sociale, fornendo, per il caso Mirabelli, sia la retorica del merito – cataloghi di servizi, attestazioni locali, richiami alla salute logorata – sia i passaggi procedurali verso l'ingresso in Vicaria.[224]

Di origini calabresi, appunto, Giulio Mirabelli, iniziò la sua carriera come avvocato dei poveri nella provincia di Catanzaro. Quando, nel 1735, il giovane re Carlo di Borbone attraversò le Calabrie per recarsi in Sicilia, egli riuscì, come afferma Salvatore Spiriti, a guadagnarsi la sua attenzione e la sua fiducia.[225]

Il fascicolo dei *Pretensori* relativo a Giulio Mirabelli restituisce, con rara continuità, la grammatica della promozione togata nell'età di Carlo di Borbone: memoriali ossequiosi dell'interessato, che seguono la canonica formula della *prostratio*: «Signore, Giulio Mirabelli prostrato umilissimamente al Real soglio di Vostra Maestà». A questa segue l'elenco dei servizi resi – avvocato dei poveri a Catanzaro, governatore di Ischia e di Lettere, uditore a Salerno, avvocato fiscale della Darsena – usati come moneta simbolica per chiedere avanzamenti e si concludono con la richiesta di «chinare il guardo» sovrano sul supplicante.

Fin dal 1744-45 Mirabelli, allora avvocato dei poveri della Regia Udienza di Catanzaro e uditore al cordone marittimo (Squillace–Tacina), fa valere servizi civili e anche familiari, il figlio Fra' Tommaso al servizio della Maestà, chiedendo l'ingresso negli auditorati provinciali. I dispacci di Tanucci inviano le suppliche alla Camera «affinché tenga presente il supplicante quanto convenga» e sollecitano informazioni su merito e abilità[226]

Il memoriale del 5 dicembre 1746, inviato da Ischia, rivendicava il merito di aver «ridotto in officio quella perduta gente» e chiedeva un trasferimento ad Afragola o Somma per motivi di salute. Nel 1748, con il sostegno di Tanucci, Mirabelli venne graduato all'uditorato e proposto per una piazza di Vicaria. Nel 1749 furono persino le comunità a intervenire: il sindaco e il reggimento di Piedimonte descrivevano l'operato del governatore con toni elogiativi,

[224]Sulla struttura delle serie Terne e Pretensori dell'Archivio di Stato di Napoli si veda F. Trinchera, *Degli archivi napoletani*, Napoli, 1872 pp. 313 e 316. Dovendosi nominare giudici, governatori regi ed uditori apparteneva alla Camera Reale proporre una lista di tre persone all'appropriazione del re per mezzo del Segretario di grazia e giustizia, il quale aveva pure facoltà di sostituirvi altri idonei a quell'ufficio. Queste liste di proposte sono conservate nelle *Terne.* Mentre i *Pretensori* conservano i dispacci con cui si rinviano alla Camera i memoriali ed i documenti esibiti da persone che chiedevano cariche di Magistratura.

[225]BSNSP, ms. XXIV. B. 12: Salvatore Spiriti, *De borbonico in regno Neapolitano principatu*; sull'autore, oltre a M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Milano-Roma, Napoli, Dante Alighieri, 1923, vol II, p. 295; L. Addante, *Cosenza e i cosentini: un volo lungo tre millenni,* Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 109-110; R. Di Castiglione, *La massoneria nelle due Sicilie e i "fratelli" meridionali del '700*, vol VI, Roma, Gangemi, 2014, pp. 51-52. È interessante notare quanto riportato da Schipa in bibliografia della sua opera sotto la voce del libro in oggetto: «Esemplare (forse unico) stampato alla macchia, conservato nel museo dell'Archivio di Stato di Napoli. Il manoscritto autografo è posseduto dalla Soc. stor. Napol. È narrazione fatta da un avversario politico sola nella colluvie delle scritture encomiastiche ed adulatrici, ed ottima scorta purchè seguita con cauto discernimento». La copia stampata, qualora fosse veramente esistita, non è oggi conservata.

[226] ASN, RCSC, Pretensori, b, 19, 12/06/1745 e 4/101745.

affermando che «per grazia di Dio si vive… con pace perfetta, essendo sempre aperte le porte del detto Regio Governatore, di notte e giorno per bene del pubblico».

Negli anni Cinquanta le suppliche diventarono annuali. Nel 1752 Mirabelli si definiva «eletto all'onor della toga» e chiedeva di essere considerato nelle «presenti promozioni della Vostra Regia Camera». Nello stesso anno il suo nome comparve infine nella terna per una piazza di giudice della Gran Corte della Vicaria, segno che l'obiettivo di inserirsi stabilmente nei circuiti centrali del potere togato era stato raggiunto.[227] L'ascesa di Giulio Mirabelli, dal margine calabrese al cuore della Capitale, sintetizza così una delle traiettorie tipiche del patriziato provinciale settecentesco: un movimento verticale che, nell'età borbonica, intrecciava la fedeltà personale al sovrano, il servizio amministrativo e la ricerca di legittimazione nobiliare.

Dietro la retorica delle suppliche e la formalità dei dispacci si intravede, però, la fragilità strutturale di questa mobilità. Il capitale simbolico accumulato attraverso le cariche pubbliche non bastò a colmare la distanza sociale e politica che separava i nuovi nobili di toga dagli antichi patrizi di sangue.[228] Quando, pochi anni più tardi, lo stesso Mirabelli venne travolto dal processo che ne segnò la rovina, la parabola della sua carriera si configurò come l'emblema di una condizione più ampia: quella di un ceto intermedio sospeso tra ambizione e precarietà, che nella Napoli di metà Settecento tentava di ridefinire i confini della nobiltà e del merito sotto il segno della monarchia riformatrice.

[227] La Gran Corte della Vicaria, con sede in Castel Capuano, era divisa in due sezioni, civile e criminale, ciascuna articolata in due ruote. Le ruote criminali erano presiedute da due consiglieri del Sacro Regio Consiglio; i giudici erano complessivamente dodici, sei per sezione. Completavano l'organico un avvocato fiscale, un avvocato dei poveri e numerosi ufficiali subalterni, mentre al vertice del tribunale si trovava un cavaliere napoletano con il titolo di Reggente della Vicaria. Pur essendo uno dei tribunali più importanti del Regno, la Vicaria era considerata gerarchicamente inferiore rispetto ai supremi consigli: per questo motivo molti avvocati affermati evitavano di accettarvi la carica di giudice, spesso ricoperta da dottori agli inizi della carriera o da ministri provenienti dalle province. Cfr. M. Schipa, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Vol. I, p. 57.

[228] Presso l'Archivio di Stato di Napoli è conservato un articolato processo in otto volumi sotto il titolo complessivo di *Patrimonio ed eredità della famiglia Mirabella*. I volumi comprendono, tra l'altro, «Atti appartenenti al Patrimonio indi Eredità della famiglia Mirabella», «Processo originale dei primi creditori di Giulio Mirabelli», «Processo originale dei secondi creditori di Giulio Mirabelli» e «Atti relativi all'apprezzo di detto Fondo detto Barone e all'eredità della famiglia Mirabelli». La documentazione prende avvio dalla successione di Ludovico Mirabelli, padre di Giulio, e consente di ricostruire non solo la consistenza patrimoniale della famiglia, ma anche la rete dei creditori del primogenito, alcuni dei quali risultano essere gli stessi soggetti da cui egli aveva ottenuto anticipazioni o credito durante il suo operato come giudice della Vicaria, e che saranno poi richiamati nell'istruttoria della Real Camera di Santa Chiara nell'ambito dell'accusa di estorsione. Sulla morte del Signor Ludovico Mirabelli si veda Moio Giovan Battista, *Diario di quanto successe a Catanzaro dal 1710 al 1769*, il quale ricorda un simpatico aneddoto: «Li 28 giugno, ritrovandosi il signor Lodovico Mirabelli alla sua torre delli Castaci, fece una burla che erano sbarcati i turchi, e venne in Catanzaro e si rivoltò la città con .. all'armi e omini a folle per la città; ebbe il mandato e ci spenderà assai per questa burla, fu nel 1715. Il suddetto signor Lodovico Mirabello per la paura e per li schiamazzi fecero i cittadini, li 18 luglio, giovedì, se ne morì giovane forse che il santo nostro protettore s. Vitaliano lo castigò facendolo morire entro la sua ottava (non sono boni questi burli)».

II.2 Delitti occulti e *arcana juris*: liti in tribunale

Nell'agosto del 1756, su sollecitazione del marchese Bernardo Tanucci, la Real Camera di Santa Chiara[229] avviò un'inchiesta contro il giudice di Vicaria criminale Giulio Mirabelli. Un dispaccio del 24 agosto[230] ordinava che, inteso l'avvocato fiscale[231] Don Diego Ferri, si procedesse «secondo il prescritto dalle leggi» alla compilazione di un «giudizio formale contro il Giudice [...] sul sospetto della pratica illecita tenuta con una donna per nome Serafina; sopra le corruttele e sordidezze commesse nel giudicare; su di altre stravaganze dal medesimo praticate»[232]. Per eseguire l'ordine sovrano «fu stabilito per commissario il Signor Porcinari» e a lui «si consignarono tutte le scritture».[233]

Il commissario capo di ruota Ferdinando Procinari si mosse con rapidità: fece immediatamente «carcerare la donna [Serafina Gagliardi]» e dispose l'arresto di altre persone dalle quali sperava di poter ricavare «lumi per li delitti» attribuiti a Mirabelli. Contestualmente raccolse i biglietti incriminati: ventiquattro in un primo momento, altri venticinque subito dopo, per un totale di quarantanove. Questi foglietti – descritti per lo più come note amorose e messaggi privi di data – furono considerati il «corpo del delitto» e sottoposti a perizia calligrafica.

Il loro contenuto appariva compromettente. Vi si delineava la lunga e scandalosa relazione extraconiugale con Serafina Gagliardi, una donna di «Nocera de Pagani», protratta

[229] Il Sacro Regio Consiglio, tradizionalmente detto di Santa Chiara benché trasferito a Castel Capuano già nel XVI secolo, costituiva il tribunale supremo della giurisdizione ordinaria del Regno di Napoli. Era composto, oltre che dal presidente, da ventiquattro consiglieri divisi in quattro ruote. In seguito all'ascesa di Carlo di Borbone, il presidente e i quattro capi di ruota furono chiamati a costituire la Real Camera di Santa Chiara. Quando le quattro ruote del Consiglio si riunivano per decidere una controversia, la loro sentenza assumeva valore di legge. Nella percezione dei contemporanei il Sacro Consiglio occupava il primo posto tra i tribunali del Regno non soltanto per la sua posizione gerarchica, ma anche per l'autorità e il prestigio riconosciuti ai suoi membri. Cfr. M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Vol. 1, p. 55.

[230] Il primo accenno alla causa, sfogliando i *registri* della Real Camera di Santa Chiara, è datato a martedì 24 agosto 1756 ed è brevissimo. In questo giorno di fine agosto si avvia il processo ai danni del giudice in seguito alla lettura di un dispaccio, scritto dal Marchese Tanucci e indirizzato alla Segreteria della Camera di Santa Chiara, «in cui rimettevasi alla R. C. che col detto fiscale Ferri avesse giudiziariamente proceduto su di alcuni biglietti i quali supponevasi scritti di propria mano dal Giudice di Vicaria Don Giulio Mirabelli, da quali biglietti si potevano ricavare delitti di baratteria dal medesimo commessi, come altresì vi erano scritture di sortilegi e commercio carnale con una donna di Nocera di Pagani» (ASN, R. C. S. Chiara, *Notamenti*, 24/08/1756). Più in generale la vicenda è trattata nella serie *Bozze di consulta* (aa. 1756, 1757, 1758) e *Notamenti* (aa. 1756, 1757, 1758)

[230] ASN, R. C. S. Chiara, *Bozze*, 3/09/1756

[231] Sul ruolo dell'avvocato fiscale all'interno della procedura penale del Regno si veda Nicola Niccolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie*, Napoli, 1829. «La nostra *discussione*, prima delle nuove leggi, era *pubblica*; ma non vi si ammettevano i rei: vi erano solo i loro difensori. Ella si faceva sulla *instruzione* scritta, compilata prima segretamente e sottratta già con molta diligenza alla cognizione delle parti, meno che a quella dell'*avvocato fiscale,* che v'influiva sommamente e rappresentava poi il personaggio di pubblico accusatore. Questo sistema dava un gran potere ad un tal magistrato» cit. p. 259 ss.

[232] ASN, R. C. S. Chiara, *Bozze*, 3/09/1756

[233] ASN, R. C. S. Chiara, *Notamenti,* 24/08/1756

per anni e suggellata dalla procreazione di più figli; vi comparivano espressioni di «inette superstizioni, che hanno qualche apparenza di sortilegio», fino alla menzione di Belzebù e di formule magiche «scritte di suo pugno»; emergevano infine richieste di denaro a persone che, in diversi casi, erano sottoposte alla sua giurisdizione.

Sin dall'inizio, tuttavia, la Camera manifestò incertezza sulla tenuta probatoria di tale «corpo del delitto». Si accesero aspri dibattiti tra il commissario Porcinari e l'avvocato fiscale Diego Ferri. Quest'ultimo premeva per la carcerazione immediata di Giulio Mirabelli, sostenendo la necessità di una giustizia esemplare e visibile, capace di punire la corruzione come scandalo pubblico e di riaffermare la dignità dell'istituzione. Porcinari, al contrario rappresentava la prudenza del foro: nei *Notamenti* del 27 agosto 1756 dichiarava che prima di procedere alla carcerazione occorreva accertare la paternità dei biglietti poiché «se i biglietti erano falsi» allora «cessava tutta la inquisizione».[234]

Si decise infine che Mirabelli «si astenesse interinamente di andare in Vicaria, per togliere il mormorio della gente, la quale da per tutto parlava della di lui inquisizione».[235] Il 3 settembre Ferri tornò a chiedere la carcerazione, ritenendo la comparazione calligrafica già sufficiente a disporne la restrizione; ma la Camera ribatté che non vi era «ancora una concludente, e legal prova» limitandosi a emettere un mandato e rinviando ogni decisione definitiva.

La vicenda giudiziaria assunse così, sin dalle prime fasi, un valore che andava oltre la semplice verifica delle colpe individuali. Il contrasto tra Ferri e Porcinari rifletteva infatti una frattura più profonda: quella tra un modello di giustizia che voleva rendersi visibile, spettacolare nel punire per riaffermare l'autorità sovrana, e una giustizia che si ripiegava su sé stessa, chiusa nella forma e nella cautela procedurale. La pubblicità dell'azione giudiziaria, perseguita da Ferri come strumento di moralizzazione e riforma, si scontrava con la tradizione corporativa e con il timore, da parte dei magistrati, che l'eccessiva esposizione del potere giudiziario ne minasse la dignità.

In questa tensione tra visibilità e prudenza, tra esigenza di esemplarità e rispetto del rito, si manifesta una crisi di rappresentazione della giustizia. La Camera di Santa Chiara si trova così al centro di un delicato equilibrio: da un lato deve rispondere all'urgenza politica di mostrare la capacità del sovrano di reprimere la corruzione; dall'altro teme che l'amplificazione pubblica dello scandalo riveli la vulnerabilità stessa dell'istituzione. È in questa cornice che si comprende la cautela con cui il processo prosegue negli anni successivi.

[234] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, 27/8/1756
[235] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, 27/8/1756

Il 15 dicembre 1756 Ferdinando Porcinari e Diego Ferri furono costretti a recarsi presso la casa di Giulio Mirabelli, ormai infermo, per raccoglierne la deposizione. La Camera, consapevole dell'irregolarità della procedura, chiese al sovrano di dispensare dalle formalità d'aula, affinché gli atti compiuti dal solo commissario e dal fiscale potessero avere piena validità, «come se fatti fossero in presenza di tutto il tribunale». [236] L'anno seguente la causa entrò nel vivo. Il 1757 rappresenta la fase più articolata e complessa del processo, scandita da un susseguirsi di udienze, istanze, contrasti che mostrano in controluce la natura eminentemente politica della giurisdizione borbonica. La documentazione conservata nei notamenti e nelle bozze di consulte consente di seguirne passo a passo lo sviluppo, restituendo il ritmo interno dei dibattimenti e la tensione che ha caratterizzato le riunioni dei magistrati.

Le prove a sostegno delle imputazioni contro Giulio Mirabelli apparvero fin da subito fragili e ambigue. Non solo si trattava di foglietti, privi di data e firma, ma si poneva peraltro un ulteriore problema: anche ammesso che i bigliettini fossero di mano del giudice, la natura stessa dei *delitti* non era univocamente accettata. Il capo di ruota Ferdinando Porcinari, durante la seduta del 14 febbraio del 1757, affermò:

> Bisogna distinguersi i capi delle inquisizioni contro di lui [Mirabella] perché in alcune non vi erano prove, in altri vi era il dubbio che i fatti contenevano delitto, ed altri, che vi era prova perché il detto Mirabella esaminato era negativo doveva decidersi dalla R.C. se doveva esaminarsi con la particola *monitus*.[237]

Poiché Mirabelli risultava «negativo», la Camera discusse se sottoporlo o meno alla particola del *monitus*. Ferri insisteva per la linea dura, e presentò un'ulteriore istanza chiedendo anche che fosse sospeso dallo stipendio e che si provvedesse a sostituirlo nella carica mettendo nuovamente su piazza il giudicato di vicaria:[238]

[236] L'aula di giustizia, del resto, non è soltanto il luogo fisico deputato all'amministrazione della legge, ma lo spazio simbolico in cui si rappresenta l'autorità legale e si mette in scena la ritualità del potere giudiziario. Lo spostamento dell'udienza nella casa privata dell'imputato comporta, dunque, una sospensione della teatralità della giustizia: la scena processuale si frantuma, e con essa l'ordine formale che garantisce la legittimità dell'atto giudiziario. In tale contesto, l'intervento del sovrano si fa necessario non solo per sanare un'irregolarità procedurale, ma per restituire forza simbolica a un'istituzione che mostra i segni della sua crisi.

[237] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 29, 14/2/1757

[238] Giulio Mirabelli è stato elevato alla carica di giudice della vicaria criminale nel 1754, in quell'occasione nel presentare la lista dei tre nomi il suo nominativo era affianco da quelli di Mastellone Francesco e Vivone Paolo. È interessante notare come, nel biennio precedente (1752) la terna era invece formata da quest'ultimi due e dal nominativo di Diego Ferri.

> costando dal processo la mala qualità del Mirabella e che per la sua debolezza provata a male uso del Ministero si fusse sospeso dall'officio se gli levasse il soldo, e si consultasse a S, M. di provedere la piazza di Giudice di Vicaria[239]

Il *monitus* – dal latino *monere*, ammonire – era, nel diritto processuale napoletano e più in generale nel linguaggio giuridico dell'Antico Regime, una particolare forma di interrogatorio giudiziario sotto ammonizione, che si applicava agli imputati negativi, cioè a coloro che negavano le accuse ma contro i quali esistevano indizi gravi o concordanti.[240]

Nel contesto del processo Mirabelli, la richiesta del fiscale Ferri di «interrogare colla particola *monitus*» significa che egli chiedeva di procedere a questo interrogatorio aggravato, ritenendo che gli indizi contro Mirabelli fossero tali da giustificare un'ammonizione formale; un passo, quindi, preparatorio alla sentenza, ma che implicava un giudizio già molto pesante sulla sua colpevolezza morale.

La difesa, affidata agli avvocati Nicolò Mirella e Nicolò Pivelli, aveva invece presentato un'istanza di «audire in provvisione» poiché le accuse per la sua inquisizione «non erano ne provate ne sufficienti» per cui chiedeva di essere ascoltato «senza altri atti giudiziari» per disbrigare al più presto la causa «supponendosi egli innocente».[241] La difesa distinse

> i capi addossati in tre rubriche, nella prima che era l'adulterio commesso dal Mirabbella con una donna libera, e fece vedere che secondo il diritto civile non vi era delitto. Nella seconda parlò di alcuni pretesi sacrilegi addossati al medesimo, e fece vedere che o non vi erano o non veniva provati con prova giuridiche. Nella terza parlò di alcune tentate essenzioni imputate al Mirabbella e fece vedere che di queste non vi era piena concludenza.[242]

In replica, il fiscale Ferri articolò il suo discorso in tre punti principali, che costituivano l'ossatura dell'accusa. In primo luogo, sostenne che l'imputato fosse pienamente convinto e confesso di una lunga e scandalosa relazione con Serafina Gagliardi, la quale, pur non essendo sposata, rendeva tuttavia la colpa più grave per la condizione di Mirabelli, giudice di tribunale, tenuto a mantenere una condotta irreprensibile. In secondo luogo, affrontò la questione dei

[239] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 29, 14/2/1757

[240] «Se il reo negava o confessava diversamente dal fatto che il *fisco* avea reassunto a suo modo, era ammonito a dire la verità, *monitus dicere veritatem;* dal che questo atto dicevasi monitus: in questo gli era notificato il fatto intero in tutta la intenzione dell'accusatore; e questo chiamavasi *figura fiscale.* Si fatto *monitus* era una specie di *atto di accusa*.» N. Niccolini, op. cit. p.262

[241] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 29, 14/2/1757

[242] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 29, 14/2/1757

sortilegi, affermando che le carte sequestrate riconosciute dai periti come scritte di mano sua, costituivano una prova certa del delitto, punibile secondo le leggi civili per la superstizione e la turpitudine che ne derivavano, anche in assenza di eresia. Infine, analizzò i biglietti e gli scritti del Mirabelli, dai quali emergevano indizi di coercizione nell'esercizio della funzione di giudice della Vicaria e di prestiti di denaro ricevuti da persone estranee ai processi, e perfino da individui sottoposti alla sua giurisdizione, circostanza che aggravava la sua posizione per connivenza e corruzione.

Altre prove lo collegavano ai fratelli di Lauro: Antonio, *mastrodatti* della Vicaria inquisito nella causa dei disterrati della Darsena, e Alessandro, scrivano, da cui Mirabelli contrasse debiti mentre, in qualità di fiscale della Giunta, ne esaminava i procedimenti, risultando così «favorevole e contemplativo» nei loro confronti. Non mancavano rapporti compromettenti con Baldassarre Maresca, inquisito per usura, citato più volte nei biglietti come creditore o come "amico" da cui sperare denaro; con il notaio Agostino Lanzetta, inquisito per falsità, il giudice aveva accettato prestiti da oltre 200 ducati tramite il figlio Nicola, promettendo in cambio protezione processuale; con i fratelli Montella e Villani di Nocera, inquisiti di gravi delitti, aveva riscosso 35 ducati per l'impinguazione dell'informazione, somma che la Camera lo obbligò a restituire. Ancora più lampante era l'episodio dei cantinieri napoletani, che pagarono complessivamente 7 ducati e mezzo a Mirabelli per ottenere licenze in deroga a un bando che vietava la presenza di donne nei casini da vino. Altri episodi, come gli abusi compiuti nella Terra della Battaglia contro il barone Gallotti quando era uditore a Salerno, pur meno documentati, contribuirono a rafforzare l'immagine di un magistrato incline a sfruttare la sua carica a fini privati.

Nonostante ciò, la Camera esitava a riconoscere la piena sussistenza dei reati. In più occasioni, come emerge che molti capi «non contengono delitto», limitandosi a configurare semplici obbligazioni civili o sospetti non dimostrati. Non a caso, il segretario della Camera definì l'intera vicenda come un esempio di «delitto occulto», sottolineando la complessità delle accuse e la difficoltà di condurre indagini efficaci:

> Per potersi appurare individualmente quel che si contiene ne sopradetti biglietti, si son cominciate a praticare alcune diligenze, ed altre se ne stanno tuttavia proseguendo, per acquistarsi le prove che sono necessarie, le quali non possono aversi molto prontamente poiché trattandosi di delitti occulti si rendono difficili.[243]

[243] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, 24/8/1756

Questa definizione rivela la complessità delle accuse e la difficoltà di gestire un caso *sui generis*. La categoria di *delitto occulto* non designa soltanto un reato difficilmente provabile, ma segnala un limite strutturale dell'azione giudiziaria, costretta a operare in assenza di evidenze documentarie chiare e a fondarsi su indizi, percezioni e valutazioni discrezionali. In questo quadro, ciò che viene messo in discussione non è soltanto la possibilità di accertare la colpevolezza in senso stretto, ma anche la credibilità stessa delle accuse, la loro capacità di apparire plausibili e coerenti agli occhi dei magistrati e dell'opinione colta. Le imputazioni contro Mirabelli si inscrivono così in una dinamica più ampia, nella quale l'accertamento della colpa si intreccia con conflitti di reputazione, equilibri istituzionali e tensioni tra le parti coinvolte.

II.3 Rincorrere il «mormorio»: la giustizia nello spazio pubblico

Le autorità sembrano percepire che l'inchiesta contro un giudice, anziché rinsaldare la fiducia nell'ordine, rischiasse di minarla ulteriormente, alimentando un clima di sospetto e di discussione che, come le fonti dimostrano, si diffonde ben oltre le mura della Camera. L'episodio diventa così una spia di una più ampia osmosi tra interno ed esterno: le incertezze e le tensioni che percorrono la magistratura trovano immediata eco nella città, mentre la voce della piazza rimbalza nelle cancellerie e nelle minute degli atti. La menzione del segretario al «mormorio» e alla «gente che da per tutto parlava della di lui inquisizione» è ambivalente: può riflettere timore delle critiche pubbliche, registrare un effettivo clima di discussione extra-forense, oppure indicare un intento prudenziale volto a prevenire lo scandalo.

In età moderna è ancora il corpo del condannato a costituire il principale strumento di comunicazione della giustizia, ma ad esso si affianca un altro strumento: la carta stampata, che moltiplica i canali di diffusione del discorso giudiziario. La stampa e la circolazione di manoscritti stimolarono la creazione di una cultura condivisa, che trovava espressione anche in forme orali come canzoni, pasquinate e racconti popolari.[244] I fogli volanti, le raccolte di notizie, i componimenti poetici e le cronache circolanti nel Settecento non si limitano a registrare i fatti,

[244] L'indagine storica deve abbracciare un universo di parole e simboli in continua evoluzione, superando le tradizionali categorie interpretative che separano cultura alta e cultura bassa. L'attenzione dovrebbe invece focalizzarsi sulle esperienze culturali condivise, esplorando le connessioni tra diversi ambiti espressivi. Raggiungere questo obiettivo, tuttavia, non è un compito facile, poiché i discorsi orali non lasciano tracce materiali tangibili da analizzare. Diventa quindi necessario provare a «vedere con gli occhi del passato», comprendendo in che modo la scrittura, le immagini e gli oggetti si intrecciavano con gesti, voci e persino pensieri. Si veda: R. Chartier, *The Author's Hand and the Printer's Mind*, New York, John Wiley & Sons, 2013.

ma li commentano, li deformano, li reinterpretano: la giustizia diventa oggetto di narrazione e partecipazione.

Questo fenomeno si coglie con chiarezza negli inventari manoscritti conservati presso la Biblioteca di Storia Patria, che tramandano due raccolte miscellanee dal titolo eloquente: *Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti* e *Notizie varie moderne di Napoli*.[245] Si tratta di antologie di scritture d'occasione, nate per conservare la memoria di eventi memorabili o scandalosi – per citarne solo alcuni: *Vita di Suor Giulia di Marco e sua setta; Istoria della Congiura accaduta in Napoli nell'anno 1701 sotto la condotta di Gaetano Gambacorta Principe di Macchia, Lettera intorno la Setta de Liberi Muratori* o ancora *Motivi dell'accidente del Portogallo.*[246] – e in cui figura, accanto a questi, anche la vicenda di Don Giulio Mirabelli.

La presenza del suo nome in simili raccolte non è casuale: essa segnala che il processo era stato percepito come evento degno di cronaca, dotato di un significato che travalicava la persona del giudice per toccare le strutture stesse della giustizia e del potere. I testi relativi al caso – Una *supplica* al re, un sonetto *al fiscale Don Diego Ferri*, il *Dialogo tra D. Pietro Zappulla e Palamolla* e la copia del dispaccio redatto nel 1758 dal segretario di Stato, il Marchese Bernando Tanucci, e indirizzato alla Real Camera di Santa Chiara, contenente le istruzioni per la condanna definitiva di Mirabelli – testimoniano una ricezione plurale e polemica.[247] Eterogeni per forma e tono – escludendo la copia del documento d'ufficio –sono uniti da un filo rosso comune: difendono l'innocenza di Mirabelli e, contemporaneamente, denunciano le ingiustizie e le corruzioni del sistema giudiziario e politico dell'epoca.

La *supplica* è una lettera appassionata quasi un grido di denuncia, che ricalca lo stile delle suppliche tipiche dell'antico regime, indirizzate al sovrano come simbolo ultimo di giustizia e clemenza. L'autore anonimo utilizza l'espediente della narrazione in prima persona, attribuendo la scrittura direttamente a Don Giulio Mirabelli che con un tono risoluto e

[245] BSNSP, XX A. 17, *Notizie varie moderne di Napoli;* Id.,XXVII C. 15*, Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti.*

[246] Cfr. E. Novi Chavarria*, Il caso di suor Giulia De Marco: un'eretica alla corte del conte di Lemos,* in *Monache e gentildonne: un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani. Secoli XVI-XVII*, Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 161-186; Gallo F., *La congiura di Macchia: cultura e conflitto politico a Napoli nel primo Settecento*, Roma, Viella, 2018; M. D'Ayala, *I Liberi Muratori a Napoli nel sec. XVIII*, a cura di G. Giarrizzo, Napoli, Società Storia Patria, 1998; F. A. Dutra, *The Wounding of King José I: Accident or Assassination Attempt?*, in «Mediterranean Studies», 7 (1998), pp. 221-229.

[247] BSNSP, XX A. 17, Notizie varie moderne di Napoli; *«Dispaccio alla Camera Reale, per lo Giudice Mirabelli condannato a relegazione, ed indi ad esilio da Reali Domini»,* cc. 156-158; Id. XXVII C.15*,* Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti *«Invittismo Re Monarca»* (supplica al Re) cc. 187r-190v; Id., *Al fiscale Don Diego Ferri* cc. 190r-191v; Id., *Dialogo tra Don Pietro Zappulla e Palamolla,* cc. 191r-196v; «Ho fatta presente al Re la consulta della Camera», cc. 197v-198r.

provocatorio, smonta una ad una le accuse che gli vengono mosse.[248] Confessa, infatti, di aver «amato una lupa più verace e perfida di quante furono e sono ne postriboli» ma aggiunge «delitto non fu mai questo vizio», poiché l'amore per le donne è una debolezza naturale di ogni uomo. Il testo mira a sovvertire il giudizio morale, spostando l'attenzione su una questione di natura più che di colpa. Sul secondo capo d'accusa, riguardante la corruzione, Don Giulio replica con veemenza «tutto è falso, tutto è calunnia». Infine, riguardo la terza accusa, quella di un «memorial fatto al demonio», afferma di essere vittima di diffamazione: «questa è un'invenzion, questa è una favola», del «prete ruffian concubinario»[249] proiettando l'intera vicenda su un piano surreale e grottesco.

Il linguaggio duro e ironico culmina in un attacco feroce contro i suoi colleghi. L'invettiva si inasprisce particolarmente contro l'avvocato fiscale Diego Ferri. Mirabelli lo dipinge come un suo persecutore e chiede espressamente al Re di intervenire: «Levami di torno quella bestia, quel Mentecatto Ferro, ferocissimo antico mio nemico inesorabile che gode nel ridurmi a precipizio». Non si limita a criticarne le azioni, ma mette in discussione la salute mentale del rivale, sostenendo che in passato Ferri era stato ricoverato all'ospedale degli incurabili per uno stato di follia. In questo modo, tenta di sminuire l'autorevolezza dell'accusatore, puntando alla sua completa delegittimazione affermando «non è dover che un Matto celebre abbia sopra di me si grande imperio». [250]

La supplica, dunque, è ben più di una difesa personale: è una denuncia amara e graffiante di un sistema corrotto e iniquo, in cui l'autore anonimo dipinge con vivida satira i vizi e le colpe di chi detiene il potere.[251]

[248] Questo stratagemma conferisce autenticità al discorso e immerge il lettore nella prospettiva del protagonista, che si rivolge direttamente a Carlo di Borbone con un tono solenne e deferente: «Invittissimo Re, Monarca amabile/ fontana di Clemenza, e di Giustizia/ Ecco steso a tuoi piedi il miserabile Giudice Mirabel reso ridicolo/ Dalli Colleghi suoi, sol per invidia/ Ch'egli godea la tua perfetta grazia». Attraverso questa apertura, l'autore costruisce un'atmosfera di drammatica supplica, enfatizzando il ruolo del sovrano come arbitro supremo in grado di ristabilire l'onore di un suddito ingiustamente perseguitato.

[249] Si intende Pasquale Fiore, un sacerdote cui il giudice Mirabelli aveva affidato la custodia della sua amante Serafina Gagliardi. Tuttavia, una delle linee principali della difesa degli avvocati del giudice consiste proprio nell'attribuire al prete la scrittura di questi bigliettini, con l'intento di incastrare Giulio Mirabelli. Nelle bozze di consulte della Real Camera di Santa Chiara leggiamo: «Stando in Napoli il Mirabella diede per custodia alla Serafina il sacerdote Don Pasquale Fiore, ma poi ingelosito di quello procurò che se ne fusse allontanato», tuttavia «nel giorno sei agosto 1756 essendosi i birri portati nella casa della Serafina, vi ritrovarono in camicia il Don Pasquale e fatta diligenza nel di lui ciamberghino ritrovarono vari biglietti scritti dalla mano del Mirabella, quali furono sigillati». (ASN, R. C. S. Chiara, *Bozze*, n. 226, 21/08/1758).

[250] BSNSP, XX A. 17, Notizie varie*, Invittisimo Re Monarca*

[251] La storiografia sulle istituzioni giudiziarie napoletane del XVIII secolo ha già messo in evidenza l'importanza dei rapporti tra giustizia e politica. Gli studi di Ajello, Galasso, Rao sono fondamentali per comprendere la complessa struttura amministrativa e giuridica del Regno di Napoli e i legami tra magistrature e potere politico. Raffaele Ajello, in particolare, ha offerto una panoramica dettagliata delle competenze e delle funzioni delle diverse magistrature del Regno, consentendo di chiarire il quadro giuridico che regolava l'attività giudiziaria in questo periodo. Si vedano: R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e*

A Don Diego Ferri è dedicato anche un sonetto, scritto in dialetto napoletano:

D. Diego Ferro, de tutti li Vigliette
Ch'ai adunato Contro Mirabella,
Crideme, ne puoi fa na vamparella,
Azzò che tutto nsiemme t'arreciette.
Chiste non so delitte, ma difiette
Che commette chi ha poche cerevella;
Ne chillo, ch'av bona chiancarella,
a fare tanta smorfie se mette.
E Te pare a te mo, che Don Nicola
De chillo fuoglio, ch'aggia a Pruto dato
Vo connannà n'allievo de la Scola?
La commara Reale ha decretato,
che chesta Causa spetta a Castagnola,
che de la Casa Santa è Dellegato

Sin dai primi versi emerge il dissenso verso le decisioni del tribunale: «D. Diego Ferri, de tutti li vigliette c'hai adunato contro Mirabella, crideme, ne può fa una vamparella». Le accuse contro Mirabelli vengono sminuite come semplici difetti caratteriali, non punibili come crimini: «chiste nun so delitte, ma difiette, che commette chi ha poche cerevella, ne chillo, ch'av bona chiancarella a fare tanta smorfie se mette». Il sonetto, con il suo linguaggio colorito e tono sarcastico, prova a stimolare il pubblico a sviluppare un dibattito sulla giustizia.[252]

Il *Dialogo*, infine, si serve proprio delle «novelle tribunalizie» che si discutono nei caffè per condurre una riflessione più ampia sull'amministrazione della giustizia. Dalla lettura del

legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, I, "La vita giudiziaria", Napoli, Jovene, 1996; Id., *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976. A. M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, in AA. VV. , *Storia della società italiana*, v. XII, *Il secolo dei lumi e delle riforme*, Milano, Teti, 1989; Ead., *L'amaro della feudalità. La devoluzione del feudo di Arnone e la questione a Napoli alla fine del '700*, Guida, Napoli 1984; Ead, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983; Ead., *Enlightenment and Reform*, in J.A. Marino, a cura di, *Early Modern Italy*, Oxford, Oxford UP, 2002, pp. 229-252; G. Galasso, *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secc. XVI-XVII),* Torino, Einaudi, 1994; Id., *La filosofia in soccorso de' governi; la cultura napoletana nel Settecento*, Napoli, Guida, 1989, Id. *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Firenze, Sansoni 1982.

[252]BSNSP, XX A. 17, *Notizie varie moderne di Napoli, Al fiscale D. Diego Ferri*. Andrebbe approfondita la relazione personale che intercorre tra i due. Diego Ferri, originario di Salerno, cominciò la sua carriera come governatore di Reggio, per poi ricoprire il ruolo di giudice della Vicaria, avvocato fiscale della medesima, fino a divenire caporuota della Real Camera di Santa Chiara nel 1772.

testo si delineano i profili dei due interlocutori coinvolti: Don Pietro Zappullo è un osservatore arguto e critico che riflette sui mali della società con toni misurati, seppur decisi; Palamolla è un intellettuale dal carattere più polemico, che si erge a difensore di una giustizia più equa e meritocratica. L'impressione è che siano due avvocati di professione. Poiché nelle primissime battute Zappullo afferma: «Lasciam queste cose [notizie di politica estera] a que Politici che son sfaccendati e lauti vivono del loro, e non qual noi, che da Clientoli provien il nostro vitto»; mentre qualche battuta dopo Palamolla afferma che difenderebbe (legalmente) Don Giulio Mirabelli se solo gliene fosse data l'opportunità: «a dire il vero, volentieri difenderlo m'ingengerei, se pur n'avessi il carico che'io l'ho per lavaceci, e pascibietole».[253]

Il tema centrale è lo stato deplorevole dell'amministrazione della giustizia a causa dei «grandi abusi» e dei «grandi i disordini» che «ognor s'accrescono nel Tribunal» del Regno di Napoli. Palamolla lamenta come i tribunali siano infestati da incompetenti, poiché non «si scielgono per Giudici que personaggi che son meritevoli» ma sol gente corrotta; ed incalza affermando che «la Toga fa a questi, come ai Monaci l'abito Sacro, che lor copre i vizi».[254]

Il pretesto per discutere di questi temi è la vicenda di Don Giulio Mirabelli. Palamolla ridimensiona l'importanza delle accuse contro il giudice, evidenziando come Mirabelli non abbia commesso crimini gravi poiché «al peculato non è onnossio», «non ha scassato magazino, o fondaco o pur commesso alcun furto sacrilegio»; reo non è «di assasini», «d'alcun aborto» o di «infanticidio». Questo ridimensionamento suggerisce che la persecuzione contro Don Giulio sia esagerata e sproporzionata rispetto alle sue presunte «colpe leggerissime» al punto tale che «al Sindacato nemmeno soggiaciono».[255]

Gli interlocutori osservano che dalla «gente si desideri» qualche punizione, seppur minima per il giudice Mirabelli. Ma il problema, per uno dei due interlocutori, è proprio in questo: si tenta di arginare i piccoli problemi, non risolvendo mai il male alla radice: «è nel vedere i rami sol recidersi e non dalle radici i rami svellare». Chiedere una punizione per Giulio Mirabelli e lasciar campo libero a «tanti altri» suoi colleghi «che son rei gravissimi» significa ignorare una realtà più ampia, in cui «chi ruba poco su la forca vedesi, chi ruba assai si fa Marchese e Principe».[256]

Il dialogo offre uno spaccato di una Napoli in cui la giustizia non è un concetto astratto. Ma un fenomeno che va oltre ideali teorici e principi universali, traducendosi in realtà tangibili

[253] Cfr. *Dialogo tra D. Pietro Zappulla e Palamolla*
[254] BSNSP, XX A. 17, *Notizie varie moderne di Napoli, Dialogo tra D. Pietro Zappulla e Palamolla.*
[255] Ibid.
[256] BSNSP, XXVIII C. 15, *Dialogo tra D. Pietro Zappullo e Palamolla*

e quotidiane. La giustizia diventa un processo dinamico, intrecciato con le vite delle persone, la società e il potere politico. Non si limita a trovare espressione nei tribunali o nei soli codici legali, ma si manifesta attraverso pratiche concrete – processi, esecuzioni, controversie – e l'effetto di questi eventi sulla società. Nei caffè, nei salotti e nei mercati, la giustizia è oggetto di discussione, di critica e di costruzione collettiva, con un'attenzione particolare ai protagonisti – giudici, avvocati, accusati – la cui reputazione era costantemente modellata dall'opinione pubblica.

Dopo aver analizzato le singole unità documentarie legate al caso Mirabelli, è possibile ampliare lo sguardo per comprendere meglio il contesto in cui queste testimonianze sono state prodotte e raccolte. I due volumi di *Notizie varie*, conservati presso la Biblioteca di Storia Patria, sembrano essere opera di una stessa mano settecentesca. Presentano un indice organizzato, sebbene incompleto rispetto alla totalità dei documenti, e sono redatti su carta di qualità, segno di una produzione particolarmente curata. Tuttavia, i contenuti rivelano differenze: mentre il primo volume include testi che abbracciano un arco temporale piuttosto ampio, il secondo si concentra esclusivamente su eventi del XVIII secolo.

Le raccolte comprendono testi eterogenei, specchio dei molteplici interessi della società napoletana tra XVI e XVIII secolo. Sebbene l'indice riporti la dicitura «primo volume», non emergono prove dell'esistenza di ulteriori tomi. La varietà dei contenuti suggerisce però un progetto più ampio, volto a raccogliere scritture su temi giudiziari, religiosi e politici, insieme a rappresentazioni satiriche e narrative. Più che testimoniare i fatti in sé o offrire un ritratto diretto dei costumi e della giustizia dell'antico regime, i volumi rappresentano una costruzione narrativa degli eventi, conforme ai modelli culturali e agli stereotipi dell'epoca tra Sei e Settecento.

Anche la destinazione di questi testi contribuisce a chiarirne il significato e il ruolo nella cultura dell'epoca. Molte raccolte analoghe si trovano oggi in fondi e collezioni di origine gentilizia o ecclesiastica, ambienti che denotano un pubblico d'élite. Lo spiega bene Lisa Roscioni nel saggio *L'omicidio funesto del principe Savelli. Una fonte cronachistica*.[257] La storica ci fa entrare in quelli che sono archivi privati di famiglie aristocratiche. Una sera del 1832, Luigi Santacroce duca di Corchiano mostrò al celebre scrittore e poeta scozzese Walter Scott, che si trovava in quei giorni a Roma, il suo archivio di famiglia contente una «vasta collezione di antichi manoscritti relativi a omicidi, avvelenamenti e intrighi riguardanti le più importanti famiglie aristocratiche romane». Santacroce specificava che si trattava di «true

[257] Roscioni L., *L'omicidio funesto del principe Savelli. Una fonte cronachistica*, in *Prima lezione di metodo storico*, a cura di S. Luzzatto, Bologna, il Mulino, 2019.

accounts», resoconti veritieri, che avrebbe volentieri messo al servizio di Scott, se lo avesse desiderato. Avrebbe potuto copiarli e pubblicarli come «historical romances» a patto di non rivelare i veri nomi dei protagonisti per non compromettere l'integrità delle famiglie coinvolte. Qualche mese dopo, sempre a Roma, il celebre scrittore francese Stendhal entrava nell'antico palazzo della famiglia Caetani per visitarne l'archivio. Cercando tra i manoscritti vi trovò alcune relazioni molto probabilmente analoghe a quelle conservate dai Santacroce. Tutte avevano titoli simili: *Racconto veridico della morte del cavalier*, *Relazione dela memorabile giustizia ecc*, e quasi tutte erano ambientate a Roma in un periodo compreso tra il Quattrocento e il Settecento. Erano storie di giustizia, di crimini efferati e di atroci supplizi. Nell'archivio della famiglia Caetani Stendhal ne scelse alcune, che fece trascrivere e rilegare in alcuni volumi oggi conservati presso la Biblioteca nazionale di Parigi. [258]

Una vicenda simile è al centro dello studio condotto in *La Badessa di Castro*, in cui Roscioni ricostruisce il percorso del manoscritto intitolato: *Processus contra Elenam Orsini Abatissam de Castro, pro fornificatione cum Episcopo Castrensi*. Prima di essere acquisito dalla British Library tramite un'asta nel 1859, il manoscritto aveva fatto parte della collezione di Guglielmo Libri, matematico e bibliofilo di origine italiana. Trasferitosi in Francia, Libri aveva messo insieme, grazie al suo fiuto nel mercato antiquario, una delle più grandi collezioni manoscritte d'Europa. Nulla si dice della sua provenienza ma – argomenta Roscioni – come risulta dalla doppia numerazione vergata sui fogli e dalla rilegatura fu estratto da un più corposo volume, prassi tutt'altro che infrequente. Come sembrerebbe provare una relazione inedita conservata presso la biblioteca Vaticana, il manoscritto del processo si trovava in origine nell'archivio del tribunal dell'Auditor Camerae, ed è proprio da lì che fu evidentemente rubato e poi contraffatto per celarne le origini e renderlo più facilmente commerciabile. Il testo, o una versione simile dello stesso, sarebbe arrivato poi tra le mani di *Sthendal* e ne avrebbe scritto una delle sue opere di maggior successo.[259]

[258] Ivi, le citazioni sono a pagg. 87-88.

[259] Cfr. L. Roscioni, *La badessa di castro*, op cit.; Un esempio ulteriore è la collezione di manoscritti del fondo Ranuzzi in HRC. Nel 1968, il Ransom Center acquistò 620 volumi di manoscritti e materiale stampato raccolti dalla famiglia Ranuzzi di Bologna, Italia, che riflettono circa 400 anni di vita politica, religiosa e culturale bolognese. Sebbene la collezione abbia origine da un gruppo di manoscritti medici raccolti da Antonio Ranuzzi, medico e studioso, fu il Conte Vincenzo Antonio Ranuzzi (1658-1726) il principale responsabile della formazione della Biblioteca Ranuzzi. I 620 volumi conservati presso il Ransom Center includono manoscritti, materiali stampati, copie manoscritte di libri, oltre 100 incisioni, acqueforti, xilografie e schizzi ad acquerello, e bolle papali, per un totale di 5.354 manoscritti con una media di 200 fogli ciascuno. I principali argomenti trattati comprendono storia, letteratura, scienze, affari ecclesiastici e governativi, diritto, geografia e numismatica. Tra questi, utile al nostro ragionamento, è la *Raccolta di diverse vite, morti e processi e casi curiosi*, un volume composto da 314 fogli, rilegato in vitello con riga dorata. Si ritiene che la maggior parte dei resoconti siano stati scritti da Andrea Cavalcanti e uno da Luca della Robbia. Tra questi compaiono titoli del tipo: *Distinta relazione della gran giustizia,*

L'accuratezza con cui i documenti erano redatti, l'uso di materiali di qualità come la carta e l'inchiostro, e la cura nella rilegatura indicano che questi volumi non erano destinati a una fruizione ordinaria, ma a lettori dotati di risorse economiche e culturali. Il pubblico a cui erano destinati, spesso legato alla nobiltà, togati o al clero, probabilmente utilizzava questi testi non solo come lettura individuale ma anche come strumenti per dibattiti, riflessioni e rappresentazioni sociali. I volumi potevano essere oggetti di prestigio, segni distintivi di uno status culturale elevato e di una capacità di accedere a contenuti riservati o di alta qualità.

Tali caratteristiche differenziano queste opere dai fogli a stampa economici, diffusi in contesti popolari, spesso nelle piazze, letti pubblicamente o venduti a basso costo. Questa differenza non è solo di forma, ma anche di funzione e contenuto. Mentre i fogli popolari miravano a un intrattenimento immediato o a suscitare emozioni forti attraverso resoconti sensazionalistici, le raccolte – come quelle di *Notizie varie* – sembrano concepite per un pubblico che cercava qualcosa di più complesso e stratificato. Potrebbe trattarsi di lettori desiderosi di comprendere i meccanismi della giustizia – anche se disseminato attraverso un filtro narrativo – o di riflettere sullo spettacolo del potere e sulla punizione secondo i codici culturali dell'epoca. Questi volumi, infatti, non documentano semplicemente gli eventi: li reinterpretano e li confezionano in forma narrativa, aderendo agli stereotipi e ai modelli dell'immaginario collettivo seicentesco e settecentesco, offrendo uno specchio dei valori culturali, morali e sociali di quel tempo.

Le copie dei documenti riguardanti il caso Mirabelli, nello specifico, sembrano infatti essere delle trascrizioni *in bella* di testi che circolavano altrove in altra forma.[260] La cura con cui sono stati copiati e preservati, l'attenzione per i dettagli grafici ci porta a ipotizzare che tali volumi non siano semplici raccolte archivistiche, ma veri e propri prodotti editoriali destinati a soddisfare una domanda crescente di storie legata agli scandali giudiziari e alla curiosità sui retroscena dei casi più eclatanti dell'epoca. Lo scambio e la conservazione di tali documenti erano profondamente legati alle necessità e alle preoccupazioni materiali di chi li produceva e li fruiva. Comprendere i legami tra la circolazione di queste informazioni e le dinamiche economiche e sociali dell'epoca permette di coglierne appieno la funzione. Non erano solo

Il lamento e la morte, Relazione degli enormi delitti commessi dai condannati, Succinta relazione del processo e sentenza. La collezione dei manoscritti del fondo Ranuzzi è citata in P. Palmieri, *L'eroe criminale,* cit.

[260] In particolare, la supplica al re è conservata in altre due versioni, nonostante il testo sia pressocché lo stesso, la titolazione cambia. BSNSP, XXIII C. 5, *Nell'anno 1745 confessione e supplica del giudice Giulio Mirabelli*; BNN, Ms. S. Mart. 258*, Memoriale al re del giudice di Vicaria criminale Giulio Mirabelli imputato di debbolezze, baratterie, e sortilegi 1756.*

strumenti di svago o riflessione per le élite, ma anche testimonianze capaci di fornire spunti utili a comprendere le implicazioni politiche, sociali e culturali degli eventi narrati.

Superando questa visione idealizzata della comunicazione è possibile capire i collegamenti tra lo scambio delle notizie e le altre attività economiche di chi se le scambiava: solo così possiamo comprendere la funzione delle informazioni non solo per le élites che se ne servivano a scopi personali o di gruppo, ma anche per la maggioranza della popolazione, che trascorreva la maggior parte della vita a preoccuparsi per la propria sopravvivenza e trovava il tempo per interessarsi a eventi politici distanti proprio perché sapeva come essi avessero implicazioni anche per la propria esistenza.[261]

L'informazione è frutto di un processo ben strutturato. La catena informativa trasforma l'evento in prodotto-notizia da consumare. Le notizie non sono fatti accaduti, ma racconti di fatti accaduti che pretendono di essere riconosciuti come veritieri dai destinatari. In altre parole, non è l'evento in sé che *fa notizia* ma è il processo di ricostruzione dell'evento a *fare la notizia*. Per comunicare e interpretare il significato di un racconto-evento è indispensabile analizzare l'intero processo che lo ha prodotto e il contesto nel quale è stato generato. Dietro ogni testo c'è un'intenzione consapevole: non ci si limita a riportare eventi, ma si risponde a precise finalità. Risulta quindi fondamentale interrogarsi sull'identità degli autori. È proprio questo insieme di pratiche, aspettative e strategie comunicative che consente di comprendere anche il modo in cui, nella Napoli di metà Settecento, le vicende giudiziarie – e in particolare il caso Mirabelli – vennero selezionate, rielaborate e trasmesse all'interno di circuiti sociali ed elitari ben definiti.

II.4 «Fammi vedere la via della verità»: fine del processo

Dopo due anni di istruttoria, nel 1758 la Real Camera di Santa Chiara giunse finalmente alla sentenza. Il 19 luglio si deliberò di introdurre la causa «della inquisizione del giudice di Vicaria don Giulio Mirabella»: si chiamò il fiscale di Vicaria Ferri, e gli avvocati del Mirabelli «ed entrarono essi soli col procuratore, onde si chiusero la porta».[262]

Gli avvocati di Mirabelli tentarono fino all'ultimo di sminuire il valore probatorio dei biglietti, sostenendo che potevano essere stati composti da un «malevolo» e che le presunte pratiche magiche non avessero rilevanza penale. Il fiscale Ferri, invece, insistette sulla gravità

[261] F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna,* Milano, Feltrinelli, 2012; L. Roscioni, *La badessa di Castro*; Ead., *L'omicidio funesto del principe Savelli*, P. Palmieri, *Le cento vite di cagliostro*

[262] ASN, R.C.S. Chiara, *Notamenti*, n. 30, 19/7/1758

dei delitti, chiedendo una «pena afflittiva di corpo» e ricordando che per il diritto comune i reati di magia e sacrilegio erano punibili «sino alla morte». A sostegno della condanna si espresse il commissario Giuseppe Romano, succeduto nella carica a Ferdinando Porcinari, che pur riconoscendo la «ridicolaggine» delle superstizioni, ne denunciava la portata morale e religiosa: esse, unite alla «sete infallibile di procurare denaro in tutti i modi» e alla «scandalosa pratica concubinosa», rendevano Mirabelli indegno di ogni carica pubblica.[263]

La consulta del 21 agosto riassunse e qualificò in modo sistematico i fatti: la relazione con Serafina Gagliardi e l'abbandono della famiglia «ridotta in somma indigenza»; un indebito traffico di denaro travestito da "mutui" verso litiganti pendenti in Vicaria, pratiche che la Camera definì, sostanzialmente, «estorsioni o concussioni», se non «furti o truffe», dato lo stato di insolvenza del magistrato; contatti con parti processuali suscettibili di comprometterne l'imparzialità; e biglietti «contenenti cose sacrileghe ed abominevoli», oltre a formule sortileghe, valutate sì puerili, ma lesive della religione e dell'onore dell'ufficio. [264]

A tali scritture si aggiungeva un elemento ancora più sorprendente: il cosiddetto «giuoco dello scandaglio», un rituale divinatorio «che da gente perduta si suole fare con venticinque carte da giuocare» per conoscere «cose attinenti ad amore o a mancanza».[265] Mirabelli, secondo quanto accertato dai periti, ne aveva redatto di proprio pugno la traccia e i nomi assegnati alle carte, scrivendo anche l'orazione che accompagnava il sortilegio: una preghiera a Sant'Elena, seguita dalle parole «Sant'Elena, per la tua Santità e per la mia necessità, fammi vedere la via della verità». Le carte venivano poi disposte «a cinque a cinque in fila, una sotto l'altra», e secondo la sequenza risultante si interpretava il responso, tanto «per affetto quanto per mancanza». Per la Real Camera, si trattava di un ulteriore indizio dell'«abuso delle cose sagre» e del disprezzo della religione da parte di un magistrato che avrebbe dovuto rappresentare la legge divina e civile.[266]

La Camera concluse che, «attento il di lui carattere di Ministro», il complesso delle condotte rendeva Mirabelli indegno di ogni carica e si espresse in modo unanime: Mirabelli veniva riconosciuto colpevole e condannato «ad essere relegato per anni due in un'isola da destinarsi da V. M., e finito il tempo, che non possa esercitare qualsivoglia ufficio pubblico, e specialmente quegli uffici a cui è annessa giurisdizione». Il 4 settembre il marchese Tanucci comunicò di aver «fatta presente al Re la Consulta della Camera di Santa Chiara delli 2

[263] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 30, 21/8/1758
[264] idem
[265] ASN, RCSC, *Bozza delle consulte*, n. 226, 21/8/1758
[266] idem

dell'andato Agosto, in cui s'espressano le reità di D. Giulio Mirabelli della Gran Corte della Vicaria Criminale» e che il parere regio era il seguente:

> Avendo Sua Maestà approvata la sentenza della Camera di Santa Chiara, mi comanda dire alle Signorie Vostre Illustrissime, che s'eseguisca, cioè: che il Don Giulio Mirabelli sia relegato per 2 anni in una Isola, che la Maestà l'assegna, e vuole che sia la Pantelleria, ove assegna un carlino Napoletano il giorno di vitto, come si da a i Presidiari, che non devono travagliare per la lor condizione, e finito il biennio non possa esercitare qualsivoglia ufficio pubblico, e specialmente quell'ufficij a cui è annessa giurisdizione. Ed aggiunge Sua Maestà che finito il biennio vada esiliato il Mirabelli da tutti li Stati della Maestà Sua.[267]

In attesa del trasferimento, «per timore di fuga», Ferri ottenne che Mirabelli fosse ristretto nelle carceri della Vicaria.[268]

La sentenza segnò la chiusura di un processo divenuto altamente simbolico, ma non la fine della crisi che lo aveva generato e che simbolicamente rappresenta. La pena, moderata rispetto alle istanze del fiscale, fu il risultato di una mediazione politica più che di una logica giuridica: il re impose la misura del castigo, calibrando la necessità di colpire un ministro corrotto con quella di non esporre troppo le fragilità del sistema. La condanna di Mirabelli rappresentò infatti l'allontanamento di un giudice infedele, ma non la purificazione della giustizia. La causa aveva ormai oltrepassato le mura della Real Camera, trasformandosi in un evento di discussione pubblica che metteva a nudo l'inadeguatezza morale e strutturale dell'apparato giudiziario.

[267] Copia del dispaccio di Tanucci conservati in BSNSP. XX A. 17 e BSNSP, XXVII. C.15
[268] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 30, 6/9/1758

Capitolo III. Scrivere la giustizia: tra professioni forensi e professioni letterarie

> La Civiltà, che dalla Plebe si distingue, s'adatta per lo più a Tribunali, che sono maravigliosi per la moltitudine de gli officiali, e litiganti, come dirassi. Quindi par che ogni uno aspiri a laureare col Dottorato il figlio, o almeno a fargli apprendere lettere umane per applicarlo in questo; scoglio dove intoppano i più sublimi ingegni, mentre l'ingordigia del guadagno fa appigliar la maggior parte di essi a questa professione, tralasciando l'altre scienze, perché dicono questa essere *de pane lucrando,* ad ogni modo non mancano huomini perfettissimi in tutte le facolta; da questi Tribunali sono usciti tanti famosissimi Giuristi, ch'oggi mai par che si rendano innumerabili; ed è tanta l'autorità de famosi Ministri che reggono il Sacro Consiglio, che diede occasione ad un famoso Giurista di dire: *authoritas S. R. C. Neap. Me terret*.[269]

Con queste parole, Domenico Parrino[270] descriveva alla fine del Seicento una città in cui la vita civile si confondeva con quella giudiziaria. Nel 1700, presso la sua stamperia «Nuova Stampa» ubicata «in Strada Toledo», usciva dai torchi un libricino intitolato *Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi e alla mente dei curiosi,* una guida ai luoghi di interesse, ai costumi e alle magnificenze della capitale. Tra le «Chiese, Castelli, Fabbriche, Magnificenze» Parrino includeva anche i «Tribunali» che egli definiva «maravigliosi per la moltitudine degli officiali e litiganti»: segno evidente di quanto la giustizia fosse allora parte integrante del paesaggio urbano e sociale.[271]

Lo sguardo di Parrino ci introduce idealmente al Settecento forense napoletano: una città in cui il sapere giuridico costituiva non solo un percorso di formazione, ma un vero e

[269] Domenico Antonio Parrino, *Napoli città nobilissima, antica e fedelissima. Esposta agli occhi e alla mente de curiosi. Divisa in due parti, tenendo in questa prima le sue più belle Vedute intagliate in Rame, Chiese, Castelli, Fabbriche, Magnificenze, Notizie degli antichi Dogi, Regnanti, Arcivescovi, Vescovi, Nobiltà, Popolo, Tribunali, Quadri Statue, Sepolcri, Librarie, e ciò che di più notabile, bello e buono in essa si contiene*. Volume Primo, 1700, Napoli p. 20

[270] Domenico Antonio Parrino (1642 – ca. 1730) è stato un libraio, editore, scrittore e attore teatrale napoletano. In giovane età intraprese la carriera teatrale con la compagnia del duca di Modena. Verso il 1680 abbandonò l'attività teatrale per dedicarsi al commercio di libri e alla tipografia: aprì una libreria in Santa Maria la Nova, poi trasferita in Via Toledo, e ottenne dalla Regia Camera della Sommaria l'autorizzazione a condividere con lo stampatore Camillo Cavallo lo *ius prohibendi* delle stampe d'avvisi e relazioni, cioè il monopolio della stampa di gazzette e avvisi nel Mezzogiorno. Svolse un ruolo di rilievo nella cultura editoriale napoletana tra il XVII e XVIII secolo, contribuendo, come librario ed editore, alla diffusione di opere letterarie, giornali, relazioni e guide per i forestieri. Sul personaggio si veda la voce del DBI di A. Carrino, *Domenico Parrino*, Dizionario biografico degli italiani, vol. 81, 2014. Sulla sua attività editoriale A. M. Rao, *Mercato e privilegi: la stampa periodica* in *Editoria e Cultura*, A. M. Rao, a cura di, pp. 173-199; nello stesso volume, Giovanni Lombardi, *L'attività carto-libraria a Napoli tra fine '600 e primo '700*, pp. 79-96.

[271] *Ibidem*. Si trattava, come osserva Stefania Torre, di un lavoro di modesto valore scientifico e letterario, ma accolto con straordinario successo dal pubblico grazie soprattutto alla «felice intuizione» del formato di stampa in dodicesimo che ne agevolava il trasporto e la rapida consultazione. Cfr S. Torre, *Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica*, pp. 53-54.

proprio orizzonte di vita. Quasi ogni famiglia della «civiltà» – così l'autore definisce il ceto medio colto napoletano, distinto dalla «plebe» e dalla «antica aristocrazia» – aspirava a far laureare un figlio in legge. La professione forense appariva la via maestra dell'ascesa sociale, un mestiere «de pane lucrando» che attirava i «più sublimi ingegni» e al tempo stesso li consumava «nell'ingordigia del guadagno».

Nel corso dell'età moderna, la moltiplicazione delle giurisdizioni e la crescente complessità dell'apparato giudiziario avevano favorito l'espansione del ceto legale. Dalla seconda metà del Cinquecento, l'amministrazione della giustizia era divenuta uno dei principali canali di mobilità e distinzione: offriva impiego ai figli delle famiglie emergenti e ai giovani nobili privi di rendita, e conferiva prestigio, ricchezza e potere. La classe forense, quindi, non poteva più reclamare semplicemente l'onore del ceto come presupposto sufficiente ad assicurare la dignità degli iscritti. Un ostacolo era sicuramente rappresentato dall'incremento del numero di avvocati. [272]

Nel corso del XVIII secolo, numerosi osservatori colsero con stupore la sproporzionata presenza di uomini di legge nel Regno di Napoli, interpretandola come un sintomo della crisi strutturale del sistema giudiziario e, più in generale, dell'intera organizzazione sociale del Regno. Per Baldassare Imbimbo[273] il «prodigioso numero di causidici» nel Regno era dovuto all'inosservanza delle regole per accedere alla professione:

> Di fatti tutta questa gente dee colle liti vivere. Adunque se meno Avvocati ci fossero, meno liti ci sarebbero. Se si prescrivessero requisiti e regole certe per esercitar questa professione, e si rinnovasse l'esatta osservanza di que requisiti e regole per diritto comune e municipale abbiamo, indubbiamente verrebbe a scemarsi il numero degli avvocati[274]

Questa configurazione si rifletteva anche nello spazio urbano: l'area centrale di Napoli era dominata dai tribunali, dagli edifici del potere e dalle sedi della nobiltà togata. Usi e costumi del ceto forense venivano descritti con toni polemici e ostili da una larghissima schiera di osservatori stranieri transitati nei territori peninsulari fin dal sec. XVII. Il Settecento, secolo d'oro del viaggio in Italia, costituì per le città d'arte e di cultura il momento di più alto prestigio e successo internazionale, confermato dalla straordinaria fioritura di guide e diari da viaggio

[272] I riferimenti sono: Paolo Mattia Doria, *Del Commercio del Regno di Napoli*, in E. Vidal, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 153-229;

[273] Sulla figura del noto avvocato napoletano Baldassare Imbimbo, e sulla sua cultura, si veda F. Luise, *La biblioteca di un avvocato napoletano nel XVIII secolo: Baldassarre Imbimbo*, in *Archivio storico per le province napoletane*, XCI, 1993, p. 363-419

[274] B. Imbimbo, *Abusi nell'ordine degli avvocati ne Tribunali di Napoli*, Napoli, presso Antonio Settembre-Morelli, 1779, p. 16.

redatti da visitatori raffinati e colti, che consegnavano all'immaginazione del lettore le rappresentazioni di una terra affascinante.

Un'annotazione particolare segnalava una stravaganza tipicamente meridionale, degna di attenzione: la presenza tumultuosa degli avvocati, soprattutto nella capitale del Mezzogiorno. Il fenomeno risaltava agli occhi dei forestieri che, tra curiosità e stupore, annotavano nelle loro relazioni il continuo via vai di *pagliette*[275] attorno al Castel Capuano, sede delle corti di giustizia napoletane. Al pari delle altre attrazioni pittoresche della Capitale come il Vesuvio, la collina di Posillipo, le belle case della ricca nobiltà napoletana, i lazzaroni, anche i costumi forensi divennero soggetti di una «cartolina» tra le più richieste di Napoli. Così Imbimbo:

> Quindi è che molti […] in dissonore dell'Ordine di tanti bravissimi avvocati del nostro foro, si fan leceito di difender cause, senza esami, senza matricole, senza approvazione, sol che si provveggano d'un abito negro, d'un cappottino e di un collare.
>
> Quest'immenso stuolo di Difensori tira la curiosità de forestieri, i quali da lontanissimi Paesi venuti, la prima cosa che veggono sono i Trbunali, dove tuttochè molte e spazziosissime siano le sale, pure la folla degli Avvocati è si grande che a fatica vi si può dar passo. La cosa è ridotta a tal confusione e dissordine che non foro, ma folto bosco può dirsi, ricetto ed asilio di molti rifuti degli altri impieghi, e di non poca gente indisciplinata e scorretta. [276]

Nel suo studio sugli ambienti intellettuali napoletani, Anna Maria Rao afferma che dalla fine del '600, il ceto «civile» napoletano si connota soprattutto come «ceto forense». Nel 1729 Montesquieu, stimava in circa 50.000 i causidici attivi a Napoli, sottolineando come in nessun altro «Palazzo di Giustizia il chiasso dei litiganti e loro accoliti superi quello dei Tribunali di Napoli».[277] Egli collegava questa situazione alla politica spagnola: la monarchia, per contenere il potere della nobiltà, aveva accresciuto prestigio e influenza della magistratura, creando una vera e propria dipendenza sociale ed economica dei ceti dirigenti dal sistema giudiziario.

Queste valutazioni ricorrono anche in altre testimonianze coeve. Una memoria francese del 1774 denunciava l'eccessiva potenza e numerosità delle *gens de robe* le quali, grazie alla

[275] Nel vocabolario dell'Abate Galiani si trova una definizione del termine paglietta e si cerca di spiegare l'origine della voce come sinonimo di avvocato: «Paglietta. Cappello di paglia ricoperto di seta nera usato assai tra noi la state per la leggerezza» e continua «si trasferisce questa voce a significare un Avvocato, un uomo di Legge. Ne' principi di questo secolo il Cardinal Altan Vicerè avendo osservato che moltissimi de nostri Dottori usavano simili cappelli, dette loro questo nome, che si è divagato, e conservato fin oggi», in *Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più si scostano dal dialetto toscano, con alcune ricerche etimologiche sulle medesime degli accademici filopatridi. Opera postuma supplita ed accresciuta notabilmente. Tomo Secondo, Napoli, MDCCLXXXIX, Presso Giuseppe Maria Porcelli*.

[276] Ibidem, pp. 16-17

[277] La citazione è presente in A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica. Gli ambienti intellettuali napoletani*, in *Naples, Rome, Florence,* p. 41. Il riferimento originale citato è Montesquieu, *Viaggio in Italia,* a cura di G. Macchia e M. Colesanti, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 214-215

loro maggiore istruzione e ai loro intrighi, esercitavano un'influenza sproporzionata sulla vita pubblica.[278] Negli anni Ottanta, il presidente del Parlamento di Bordeaux, Charles Dupaty, parlava apertamente di un "esercito" di uomini di legge: quasi 30.000 tra avvocati e procuratori nel solo Regno (esclusa la Sicilia), a fronte di circa quattro milioni di abitanti. Altre stime contemporanee, come di Giuseppe Maria Galanti del 1793, oscillano fra 20.000 e 26.000 persone attive nel settore giudiziario, di cui oltre 6.000 nella sola capitale.[279]

Anche ammettendo un certo margine di esagerazione o retorica, afferma Rao, il dato resta impressionante: secondo questi calcoli, nel Regno di Napoli vi sarebbe stato un operatore forense ogni 200 abitanti, un rapporto senza paragoni in Europa, soprattutto se confrontato con l'Inghilterra del Seicento, dove la proporzione era di uno ogni 11.700 abitanti. Più che l'attendibilità numerica assoluta, ciò che colpisce nelle fonti è il giudizio ricorrente: la società napoletana appariva eccessivamente sbilanciata verso le professioni burocratico-forensi, con scarsa articolazione economica e debole sviluppo delle attività produttive.[280]

Per Galanti, la professione forense era il «più florido ramo del commercio che sia in Napoli», ma la sua prosperità si fondava sulla confusione delle leggi, che generava una moltiplicazione infinita di liti e quindi di clienti. Il valore dell'avvocato dipendeva così dallo status del cliente e della risonanza delle sue allegazioni, più che dalla competenza o dal merito.[281]

In questo contesto, l'*arte del difendere*[282] diventa il simbolo di un paradosso: espressione di un sapere alto e colto allo stesso tempo spettacolo forense, esercizio di erudizione più che di giustizia. Le allegazioni forensi, con il loro intreccio di cultura, pubblicità e vanità professionale, testimoniano la crisi del sistema giudiziario e la difficoltà di produrre certezza del diritto in assenza di una codificazione. Ma allo stesso tempo rappresentano un laboratorio

[278] La citazione è in A. M. Rao, *Fra Amministrazione e politica*: «Les Gens de Robe sont beaucoup trop puissants, et trop nobreux à Napless; ils y ont une si grande influence, soit par leurs intrigues, soit parce qu'ils sont un peu moins depourvus d'instruction quel es autres habitans», il riferimento originale è *Naples, vers le 1774. Observation sur le Royaumes de Naples et de la Sicile*, in Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Paris, *Memories et documents, I, f. 108.*

[279] A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica*, p. 41. I riferimenti sono a: *Lettres sur l'Italie en 1785 :* cfr. *C. Dupaty, La nemesi del sole,* a cura di A. Mozzillo, Napoli-Milano, 1990, p. 96-97; C. Petitfrère, *L'Italie vue par deux Français des Lumières: Charles Duclos et Charles Dupaty,* in *L'Italia alla vigilia della Rivoluzione francese. Atti del LIV Congresso di storia del Risorgimento italiano (Milano, 12-15 ottobre 1988),* Roma, 1990, p. 73.

[280] A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica*, p. 42

[281] Giuseppe Maria Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Tomo I, Napoli, presso i soci del Gabinetto letterario, MDCCXCIII, p. 497

[282]Il termine utilizzato è preso dal titolo di una raccolta di studi: *L'arte del difendere: allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento,* a cura di Maria Gigliola di Renzo Villalta, Milano, Giuffrè, 2006.

di scrittura e comunicazione, in cui il linguaggio giuridico si apre a forme nuove di espressione pubblica e autorappresentazione sociale.[283]

In questa prospettiva, la crisi delle forme tradizionali di trasmissione del sapere giuridico non va letta come un semplice declino delle istituzioni culturali, ma come il segno di una più ampia trasformazione delle pratiche intellettuali e professionali. Come ha mostrato Elvira Chiosi, nella Napoli del Settecento il venir meno delle accademie e delle scuole private di formazione – comprese quelle forensi – non dipese da una carenza di uomini colti, bensì da un mutamento profondo delle aspettative sociali e delle modalità di accesso al sapere. L'antico modello dell'apprendistato sotto la guida di un maestro, che aveva fatto della casa dell'avvocato un luogo privilegiato di formazione e di selezione delle élites, appariva sempre meno adeguato a una società in cui si affermavano nuove forme di sociabilità, di circolazione delle informazioni e di legittimazione professionale.[284]

Le riflessioni di Saverio Mattei[285] sulla presunta «inutilità» delle accademie colgono con lucidità questa transizione. La loro crisi non era il risultato di un disinteresse per le lettere, ma piuttosto l'effetto di uno «spirito d'indipendenza nella letteratura» che portava ciascuno a volersi fare «maestro e discepolo di sé stesso», sottraendosi a strutture percepite come obsolete. Non a caso, osservava Mattei, anche nel foro – tradizionalmente fondato su pratiche collettive di tirocinio e insegnamento – le scuole private si svuotavano, mentre l'università continuava a essere giudicata inadeguata alla formazione pratica dei giuristi.[286] La crisi dell'«accademismo», dunque, investiva direttamente il mondo forense, mettendo in discussione i tradizionali canali di accesso alla professione e di costruzione dell'autorevolezza.[287]

In questo scenario si colloca l'intervento riformatore di Baldassarre Imbimbo che nella denuncia degli abusi dell'avvocatura non si limita a rimpiangere le antiche accademie legali,

[283] Sulle allegazioni forensi si vedano: A. M. Rao, *L'amaro della feudalità: la devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*. Napoli, Guida, 1984; si veda anche l'*introduzione* alla seconda edizione riveduta, Napoli, Luciano, 1997, pp. 15-17. Per un quadro comparativo delle allegazioni forensi con altri stati preunitari si rimanda a *L'arte del difendere: allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di M. G. Di Renzo. Sulla dimensione pubblica della «narrazione forense» S. Maza, *Private lives and pubblic affairs. The Causes Célebres of Prerevolutionary France*, Berkely-Los Angeles, U. of California press, 1993.

[284] E. Chiosi, *Istituzioni accademiche a Napoli nel Settecento: continuità e mutamenti*, in *Naples, Rome, Florence,* pp. 105-1022.

[285] Saverio Mattei (1742–1795) fu giurista e letterato attivo nel Regno di Napoli nel secondo Settecento. Partecipe dei principali ambienti culturali napoletani, intervenne nel dibattito giuridico e intellettuale dell'epoca. La sua opera più rilevante è la traduzione poetica dei *Salmi*, pubblicata tra il 1766 e il 1779, che contribuì in modo decisivo alla sua notorietà. Cfr, A. M. Rao, *Saverio Mattei*, in DBI, v. 72, 2008

[286] Il riferimento è a S. Mattei, *Dissertazione dell'utilità o inutilità dell'accademia*, in *Saggio di Poesie latine e italiane*, III, Napoli, s. e., 1780. La citazione è presente in Chiosi, *Istituzioni accademiche a Napoli*, pp. 105-106.

[287] Chiosi, *Istituzioni accademiche a Napoli,* p. 106.

ma ne propone una rifondazione in chiave pedagogica e civile. La sua Accademia delle legali Arringhe, fondata nel 1783, rappresenta un tentativo consapevole di rispondere alla crisi delle scuole tradizionali attraverso una forma di simulazione processuale che univa teoria e pratica, retorica e tecnica, esercizio della parola e formazione morale. Ma proprio questa esigenza di visibilità, di aggiornamento e di utilità sociale del sapere segnala come la formazione giuridica non potesse più esaurirsi in spazi chiusi e controllati.[288]

È in questo contesto che la scrittura – e in particolare la scrittura forense a stampa – assume una funzione centrale. Le allegazioni, le memorie e le raccolte di cause celebri si affermano come strumenti capaci di supplire alla crisi delle accademie, offrendo ai giuristi nuovi canali di riconoscimento, di autorappresentazione e di intervento pubblico. La parola giuridica, sottratta progressivamente all'esclusivo circuito del tribunale e delle scuole private, entra nello spazio della stampa e della discussione collettiva, trasformando l'arte del difendere in una pratica che è al tempo stesso professionale, letteraria e politica.

III.1 Vite private e affari pubblici: allegazioni forensi e cause celebri

Nel Settecento i togati e i forensi non rimasero estranei alle trasformazioni culturali del secolo, ma ne furono anzi protagonisti precoci, partecipando attivamente alla diffusione delle nuove istanze intellettuali e scientifiche. Gli studi sulle biblioteche dei giuristi e degli avvocati offrono oggi nuovi spunti significativi circa la ricezione dell'enciclopedismo e della nuova letteratura storica e agronomica, mostrando come il ceto forense fosse immerso nel fermento culturale. L'espressione di questa vivacità culturale può essere riscontrata nella produzione delle allegazioni forensi che rappresentano una fonte di straordinario interesse. Esse non sono soltanto documenti di storia del contenzioso giudiziario, ma anche un osservatorio sui riferimenti culturali, ideologici e dottrinari della classe forense, oltre che sulla loro autopercezione e sulla funziona pubblica della parola giuridica.[289]

Questi testi, che costituivano una delle principali voci della produzione editoriale napoletana, godevano di un regime di quasi totale libertà di stampa: benché formalmente fosse richiesta l'autorizzazione del ministro della causa, la norma era raramente applicata. Come ha

[288] E. Chiosi, *Istituzioni accademiche a Napoli,* p. 107. B. Imbimbo*, Abusi nell'ordine degli Avvocati nei Tribunali di Napoli,* Napoli, Morelli, 1770, p. 64.

[289] A. M. Rao, *L'amaro della feudalità,* pp. 439-442.

osservato Lorenzo Giustiniani a proposito della celebre controversia sul feudo di Arnone, le allegazioni non miravano tanto a informare i giudici, quanto a influenzare il pubblico.[290]

Le allegazioni svolgevano una duplice funzione. Da un lato, servivano il prestigio del cliente, assicurandogli una rappresentazione degna e solenne della propria causa, dall'altro, offrivano agli avvocati un mezzo di autoaffermazione professionale, un'occasione per mostrare erudizione, competenza e finezza retorica. Non meno importante era il loro valore economico e sociale: la produzione delle allegazioni dava impiego a una vasta manodopera intellettuale, chierici, eruditi, storici e antiquari, che solo nel foro trovava un canale di accesso alla sfera pubblica e letteraria. Si trattava di una «repubblica delle lettere forense» nella quale anche figure minori potevano ritagliarsi un piccolo spazio di riconoscimento.[291]

L'allegazione forense pur formalmente concepita come strumento processuale si configurava in realtà anche come un genere letterario e retorico. La loro forza non dipende solo dagli argomenti, ma dai canali di circolazione: la stampa e, quando necessario, la copia manoscritta trasforma scritture nate per un contenzioso in oggetti riproducibili, vendibili e discutibili, capaci di produrre effetti ben oltre l'aula del tribunale. La sua finalità principale non era tanto quella di persuadere il giudice con la forza del diritto, quanto di esibire cultura e dottrina, di conferire alla causa una dignità simbolica e di accreditare l'avvocato come uomo di lettere e di scienza. Per questo motivo traboccano di riferimenti eruditi e citazioni colte, che spaziano da Lodovico Antonio Muratori a William Robertson, da storici antichi a teologi moderni. In esse si riflette una cultura che, pur apparentemente erudita e aggiornata, rimaneva spesso più ornamentale che sostanziale, funzionale al decoro più che alla decisione della lite.[292]

La critica contemporanea non mancò di rivelarne l'ambiguità. Muratori, con la sua consueta lucidità morale, aveva denunciato il potere discrezionale dei giuristi e dei giudici, capaci di piegare le leggi secondo interesse:

> Posto che sia in balia dei nostri dottori l'interpretare e spiegare come lor torna più in conto le leggi, sarà in mano dei giudici il favorire chi vogliono nelle liti. E però si riduce l'aver torto o ragione all'intelligenza dei giudici, i quali è che pregar Dio che abbiano mente dritta, maturo giudizio ed esenzione da ogni vento d'affezione.[293]

[290] Qui "pubblico" non designa un'entità indifferenziata, ma un insieme stratificato di lettori e ascoltatori nel quale rientrano professionisti del foro, clienti, mediatori colti, frequentatori di accademie e ambienti urbani, per i quali la causa diventa materiale di conversazione, reputazione e schieramento.

[291] A. M. Rao, *L'amaro della feudalità*, pp. 439-442

[292] Ivi, p. 16

[293] L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, p. 61

In un simile contesto, la certezza del diritto risultava un ideale lontano. La moltiplicazione delle allegazioni con i loro apparati di dottrina e citazioni contrapposte finiva per neutralizzare ogni possibilità di decisione oggettiva. Giuseppe Maria Galanti, in un passo celebre della *Descrizione*, descrive con ironia e amarezza la funzione di questi testi:

> Si fa buona raccolta di allegazioni di ogni tempo, e sopra ogni articolo affirmativo e negativo [...]. Lo stupido e ricco cliente ammira e paga a peso d'oro l'opera esimia, che suppone dettata dalla testa di un Salomone, e che non è che un plagio.
>
> Gli avvocati sostengono la classe degli stampatori, perché essi soli tengono occupate quasi tutte le stamperie che oggi sono nella capitale. Per cause oscure e volgari si stampano voluminose allegazioni che, se non si leggono dal giudice, si pagano dal cliente. [...] In maggior parte contengono fallacie, ingiurie, paralogismi, parole senza idee, errori di lingua d'ogni genere; ma alcune poche sono l'opera del genio e del sapere.[294]

Queste testimonianze restituiscono l'immagine di un ceto forense diviso tra ambizione letteraria e vacuità tecnica, tra ricerca di prestigio e inefficacia pratica. Le allegazioni, lungi dal garantire chiarezza o certezza del diritto, finivano spesso per amplificarne l'opacità, trasformando il processo in uno spazio di competizione retorica più che di accertamento della verità. In questo senso, esse appaiono non tanto come strumenti di giustizia, quanto come sintomi di una crisi profonda del sistema giudiziario, in cui la moltiplicazione della parola sostituiva l'efficacia della norma e il decoro dell'erudizione prendeva il posto della decisione.

Nel più ampio quadro del programma riformatore borbonico, la riorganizzazione dell'avvocatura fu percepita come un obiettivo strategico per il buon esito della centralizzazione amministrativa e giudiziaria. Come osserva Stefania Torre, la monarchia mirava a disciplinare una categoria socialmente influente, ma giuridicamente e moralmente disordinata, in cui l'appartenenza al ceto sembrava contare più della competenza.[295]

Nella monumentale *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, i giuristi occupano un posto di rilievo tra le glorie della nazione, segno che, almeno nella rappresentazione culturale, l'avvocatura napoletana era percepita come una delle espressioni più alte dell'identità colta del Regno.[296] Negli studi privati degli avvocati circolavano opere fondamentali della tradizione erudita napoletana, come la *Biblioteca napoletana et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli*, il *De origine ominum tribunalium nunc in Castro*

[294] G. M. Galanti, *Descrizione*, p. 379

[295] S. Torre, *I "principi del foro": l'avvocatura napoletana dai Borboni all'unità di Italia*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2013, pp. 24-25

[296] *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli,*

Capuano Fidelissimae Civitatis Neapoli di Niccolò Toppi, o le *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli* di Lorenzo Giustiniani, una vera e propria enciclopedia dei giureconsulti meridionali.

L'indagine sui processi famosi non può escludere l'osservazione della fase generativa di un fenomeno editoriale che attraversò il XVIII secolo, fino a consolidarsi nella codificazione di un nuovo genere di largo consumo, destinato a durevole fortuna. Risale al 1734 la prima edizione delle *Causes Célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées*. L'autore era Francois Gayot de Pitaval (1673-1743), un ambizioso avvocato francese che aveva avuto scarsa fortuna nei tribunali e si era dedicato alla scrittura in tarda età. Narrando i grandi casi del passato, Pitaval fornì ai professionisti del diritto argomenti da sfruttare nell'attività forense, ma riuscì anche a raggiungere un pubblico più ampio, che trovò in quelle storie un gradevole intrattenimento. Innescò quindi una corsa all'emulazione che coinvolse varie aree del continente europeo, contribuendo a modificare in maniera significativa gli immaginari giudiziari, plasmando nuove categorie interpretative e smantellando quelle tradizionali.[297]

Nel 1755 fu pubblicata a Napoli una traduzione italiana delle *Causes célèbres*, curata dall'avvocato Domenico Moro, che alcuni anni più tardi avrebbe dato alle stampe anche la *Pratica criminale* (1782-1783).[298] Nell'avvertimento ai lettori Moro riflette sull'impatto che il lavoro di Pitaval aveva avuto sui lettori e giustifica una scelta che poteva sembrare insolita per un uomo di foro come lui: «sembrerà peravventura strano, che essendomi sinora impiegato nel comporre Opere del foro, abbia anche intrapreso di procurare la traduzione di quest'Opera». L'obiettivo è però esplicitato subito, ovvero «dilettare» e al contempo dare «ottimi principi della giurisprudenza».[299] Moro sottolinea che i «dotti» avrebbero potuto apprezzare l'opera per la sua profonda erudizione e la sua sottigliezza. Tuttavia, la lettura era pensata anche per un pubblico meno specializzato, comprese le donne «non erudite», attratte dalla varietà degli avvenimenti e dalla meraviglia dei fatti narrati «grandi e sorprendenti».

Proprio questa combinazione di intrattenimento e istruzione aveva segnato la fortuna in Francia delle *Causes Celebres,* alimentando un mercato editoriale in forte espansione che a Napoli trovava ormai condizioni particolarmente favorevoli.[300] L'edizione francese aveva conosciuto una diffusione tale da spingere i librai ad aumentare i prezzi. La versione italiana si proponeva dunque di raggiungere un pubblico molto ampio, superando sia le barriere

[297] A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica,* cit. Più in generale, I. Ward, *Law and Literature*, Cambridge, Cambridge UP, 1995.

[298] *Cause celebri e interessanti*, Tomo Primo, Napoli, V. Pauria, 1755

[299] D. Moro, *Ai signori Leggitori,* Napoli, 1755.

[300] Sul mercato editoriale napoletano lungo il Settecento: *Editoria e cultura a Napoli*, a cura di A. M. Rao.

linguistiche che quelle economiche. Gli editori investivano con fiducia in prodotti del genere, spinti dal desiderio di dare «ottimi principi di giurisprudenza» ma anche «luminose immagini» di casi «strepitosi e rari», legando «all'utile il piacevole», solleticando «lo spirito anche dei più schivi».

Nelle *Cause* si potevano trovare processi avvenuti «fino al fine de loro Giudizi»: ciascuna era articolata in un «proemio», una ricostruzione della vertenza «con ogni sua circostanza», una «descrizione della pruova o degli indizij» e un commento sulle strategie degli avvocati, con le esposizioni delle argomentazioni sia dell'accusa che della difesa. Tuttavia, Moro avvertiva del rischio che lettori dalla «mente debole» non fossero capaci di sviluppare un'adeguata familiarità con la storia o con i meccanismi che muovevano il «foro criminale», al punto da «poter cadere nell'errore» di confonderle con i «romanzi».[301]

Nei decenni centrali del Settecento le *Causes Célèbres* allargarono il loro campo di interesse e, non limitandosi più alla ricostruzione dei casi del passato, cominciarono a trattare di processi contemporanei. Le *memorie forensi* divennero sempre più comuni, e insieme alle gazzette e ai romanzi e ai pamphlet, stimolarono nei lettori la tentazione di identificarsi coi protagonisti delle storie narrate. Di conseguenza, il pubblico si trovava coinvolto nella ricerca di una soluzione agli enigmi giudiziari, attraverso la verifica di prove e testimonianze. Gli affari pubblici e privati divennero oggetto di discussioni nelle accademie e nei caffè, così come nei cortili, nelle fiere e nelle piazze.

Sarah Maza, in *Private Lives and Public Affairs*, sviluppa un'analisi innovativa delle *mémoires judiciaires* francesi del XVIII secolo, testi a lungo sottovalutati dalla storiografia per il loro apparente carattere marginale. Formalmente indirizzati ai magistrati e relativi a cause particolari – dispute locali, processi di adulterio, o difese di imputati innocenti – questi scritti si rivelano invece strumenti privilegiati per indagare la relazione tra sfera privata e dimensione pubblica. Maza mostra come vicende, in apparenza banali, potessero riflettere in forma allegorica le principali tensioni sociali e politiche dell'epoca. Il tradizionale disinteresse degli storici per tali testi, spesso ritenuti estranei ai "grandi problemi" della nazione francese, viene così messo in discussione: le *mémoires judiciaires* contengono spunti fondamentali per comprendere il contesto prerivoluzionario, perché affrontano temi cruciali anche in modo implicito.[302]

[301] D. Moro, *Ai Signori Leggitori*, in Cause celebri ed interessanti, Napoli, 1755, cc. V-X.

[302] Ad esempio, il celebre *Affare della Collana di Diamanti*, pur avendo una connessione evidente con il declino della monarchia, era stato considerato per molto tempo aneddotico; Maza ne rivaluta invece la portata politica e simbolica. S. Maza, *Private lives and pubblic affairs*. Sulla vicenda dello *scandalo della collana* si veda anche P. Palmieri, *Le cento vite di Cagliostro*, Bologna, il Mulino, 2023.

Uno dei nodi interpretativi fondamentali riguarda la centralità dell'opinione pubblica, che queste narrazioni contribuivano attivamente a costruire. Pur essendo formalmente destinate ai magistrati, le *mémoires* circolavano ampiamente e raggiungevano un pubblico vasto e spesso emotivamente coinvolto, che partecipava alle controversie narrate. L'interesse collettivo suscitato da queste storie, talvolta espresso in veri e propri scontri per l'acquisto dei testi, segnala l'emergere di una «sfera pubblica letteraria».[303] Tale prospettiva consente di superare la rigida dicotomia tra pubblico e privato delineata da Jürgen Habermas.[304] Come ha osservato Filippo De Vivo in *Oltre la sfera pubblica*, il modello habermasiano, pur utile per comprendere la formazione della sfera pubblica borghese, tende a idealizzare la comunicazione come disinteressata partecipazione agli affari collettivi, trascurando le connessioni tra circolazione di informazione, e motivazioni di tipo economico, sociali e materiali.[305]

La funzione narrativa delle *mémoires judiciaries* risulta essenziale per comprendere la loro rilevanza: attraverso l'intreccio di racconto e argomentazione questi testi costruivano un ponte tra le storie individuali e le questioni collettive, aprendo spazi di discussione su temi quali la giustizia, la moralità e l'autorità. La dimensione narrativa non era semplice ornamento retorico, ma uno strumento per incidere sulle istituzioni e, al tempo stesso, riflettere le aspirazioni e le ansie della società coeva. In virtù di questo carattere ibrido e del loro linguaggio accessibile, le *mémoires* appaiono dunque non come meri depositi di vicende private, ma come documenti politici e culturali in grado di illuminare le trasformazioni profonde della Francia prerivoluzionaria e di mettere in dialogo privato e pubblico, mostrando come la giustizia fosse non solo un ambito tecnico-normativo, ma anche uno spazio di costruzione simbolica e di mediazione tra istituzioni e opinione pubblica.[306]

Esemplare, nel contesto napoletano, è l'attività di Giuseppe Pasquale Cirillo, le cui allegazioni, raccolte e stampate a Napoli, a cura dell'avvocato Domenico Bracale, sono presentate come un vero e proprio patrimonio da mettere a disposizione della comunità forense. Nella nota al lettore, il curatore insiste sul valore formativo di questi testi, descritti come scritture «di senno, di dolcezza e di gran dovizia», capaci di offrire «un'aperta scuola di

[303] Si veda della stessa autrice anche: *S. Maza, Le tribunal de la nation: les mémoires judiciaires et l'opinion publique à la fin de l'Ancien Régime*. In: *Annales. Economies, sociétés, civilisations*. 42e année, N. 1, 1987. pp. 73-90.

[304] Il riferimento è ovviamente a J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza 1971.

[305] F. De Vivo, *Sfera pubblica o triangolo della comunicazione? Informazione e politica nella prima età moderna*, in *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2013

[306] Arlette Farge, muovendosi a partire dalla teoria di Habermas riguardo la sfera pubblica, conduce uno studio sulle *parole sovversive* del XVIII secolo, evidenziando come la folla protagonista della Rivoluzione Francese fosse operativa ben prima dell'iconico evento di fine secolo. (A. Farge, *Parole Sovversive*)

eloquenza e giurisprudenza» e di somministrare «un perfetto modello dell'italiana eloquenza del foro».[307]

La decisione di raccogliere e pubblicare discettazioni fino ad allora disperse, «da pochi conservate per privato uso», viene presentata come un gesto di utilità pubblica: un dono alla *repubblica dei giureconsulti*, un'eredità intellettuale che non deve essere «sotterrata con l'autore nel sepolcro», ma trasmessa ai posteri. In questa prospettiva, l'allegazione non è più soltanto come uno strumento di difesa processuale, bensì un mezzo di trasmissione del sapere, pensato per la circolazione e la durata nel tempo. Essa è concepita esplicitamente come modello formativo destinato al giovane giureconsulto che «da novizio entra nello studio».

L'elogio, che si legge nell'avvertimento ai lettori, all'autore Giuseppe Pasquale Cirillo – celebrato come «principe degli avvocati» e «Cicerone dei nostri tempi» – rivela con particolare chiarezza come la stampa delle allegazioni contribuisse a costruire figure di autorità non soltanto professionale, ma anche letteraria. La parola forense si trasforma così in un dispositivo di legittimazione pubblica e di formazione culturale, capace di proiettare l'attività dell'avvocato oltre lo spazio del tribunale. Questo elogio va letto non come un giudizio neutro sul valore intrinseco delle allegazioni, ma come una forma consapevole di autorappresentazione del ceto forense, che attraverso la stampa elabora modelli di eccellenza professionale e legittima il proprio ruolo nella sfera pubblica del Regno, rivendicando per l'avvocato una funzione che non è più soltanto tecnica o processuale, ma anche civile e intellettuale.

In netto contrasto con questa valorizzazione pedagogica e letteraria delle scritture forensi si colloca la posizione di Tommaso Briganti, che nella *Pratica criminale delle corti regie e baronali* formula una critica severa agli effetti distorsivi prodotti dalla proliferazione delle allegazioni a stampa. Il suo giudizio non si limita a una condanna morale dell'erudizione ostentata, ma muove da una prospettiva eminentemente pratica: la moltiplicazione delle difese scritte, spesso stampate nonostante reiterati ordini regi contrari, contribuiva ad allungare i tempi

[307] *Allegazioni di Giuseppe Pasqual Cirillo, Primario professor di Leggi nella Regia Napoletana Accademia, ed Avvocato famigeratissimo. Distribuite in più tomi, dall'avvocato Domenico Bracale e dal medesimo disposte per materie, e corredate di argomenti e sommari a ciascuna allegazione corrispondenti e di generale indice e distinto il quale si allegerà nell'ultimo tomo di quest'opera.* In Napoli, Nella Stamperia Fratelli di Paci, Con Licenza de Superiori, MDCCLXXX. Lorenzo Giustiniani ne parla nella sua opera *Memorie Istoriche degli scrittori Legali del Regno di Napoli* del 1782: «Finora ne sono uscite a luce t. XI in 4. Il pubblico vedesi molto tenuto alla premura e diligenza usata da esso D. Domenico Bracale in raccorre siffatte dotte allegazioni del nostro giureconsulto. Egli le ha giudiziosamente distribuite per materia. In ognuna vi fa precedere l'argomento di quel che l'autore intraprese a dimostrare nella medesima. Indi un esatto sommario delle principali cose che vi si contengono, né mancherà di farvi anche un esatto indice che occuperà l'ultimo tomo di questa collezione. Ha tolto dalle medesime, e con giudizio, quegl'interi paragrafi o di testamenti o d'istrumenti, ed ha procurato di lasciare il solo fatto colla risoluzione dell'articolo. Né per ultimo ha tralasciato di riscontrare que' luoghi o di leggi, o di autori, di cui il Cirillo ne rapportò le parole. Una tale collezione, l'ha dedicata al Sign. D. Saverio Simonetti Regio consigliere, e consultore di Sua Maestà presso il Vicerè di Sicilia», p. 258.

dei processi, a confondere il quadro probatorio e a spostare l'asse della decisione dal diritto alla retorica.

Briganti prende posizione a partire da una sensibilità maturata nelle province del Regno, lontano dai circuiti centrali della capitale. La *Pratica criminale* nasce infatti dall'esigenza, avvertita dai giuristi periferici, di disporre di testi capaci di istruire sull'attività concreta delle corti regie e baronali locali, colmando un vuoto lasciato dalla trattatistica napoletana, prevalentemente concentrata sulle magistrature centrali e non sempre applicabile alla realtà della Vicaria, della Sommaria o del Sacro Regio Consiglio. In questo quadro, la moltiplicazione delle difese scritte – spesso stampate nonostante reiterati ordini regi contrari – contribuiva, secondo Briganti, ad allungare i tempi dei processi, a confondere il quadro probatorio e a spostare l'asse della decisione dal diritto alla retorica.

L'eccesso di scrittura non chiarisce la giurisprudenza, ma la oscura; non rafforza l'amministrazione della giustizia, ma favorisce strategie professionali fondate sull'accumulo di dottrina e sulla competizione spettacolare delle argomentazioni. Non a caso, la critica di Briganti si estende alla formazione stessa del giurista: attraverso un confronto esplicito con Muratori e Rapolla, egli denuncia il ruolo svolto da commentatori e avvocati nell'accrescere l'incertezza del diritto e auspica una rifondazione degli studi giuridici basata su una maggiore attenzione alla dimensione storica e filologica, accompagnata da una disciplina rigorosa dell'accesso alle professioni forensi.

In questa prospettiva, le allegazioni appaiono meno come strumenti di accertamento della verità che come mezzi di carriera, funzionali all'autopromozione di avvocati e magistrati più che alla tutela dell'equità processuale. La posizione di Briganti mette così in luce il rovescio della medaglia della "sfera pubblica forense": la pubblicità della parola giuridica, se non regolata, rischia di trasformarsi in un fattore di disordine, minando la certezza del diritto e compromettendo la credibilità stessa dell'istituzione giudiziaria.[308]

III.2 «Ragioni contro l'impostura»: la vicenda di Mirabelli e la stampa

Nel Settecento i resoconti di giustizia guadagnarono una crescente attenzione da parte di un pubblico eterogeneo, che includeva non solo i ceti popolari ma anche le élite intellettuali

[308] T. Briganti, *Pratica criminale*, Napoli, V. Mazzola, 1755. Si veda A.M. Rao, *Introduzione*, in *Editoria e cultura.*

e politiche, a Napoli come nel resto d'Europa.[309] Si tratta di testi difficili da ricondurre ad un genere unico: ancorati a materiali documentari, come atti, deposizioni o pareri, combinano temi morali, politici, economici e religiosi con un registro che oscilla tra il linguaggio tecnico del foro e quello più divulgativo della letteratura di intrattenimento. Pure nascendo in rapporto a controversie concrete, essi tendevano a travalicare il perimetro processuale, non si limitavano a descrivere i fatti giudiziari, ma miravano a coinvolgere e sensibilizzare l'intera società, offrendo modelli di comportamento e stimolando emozioni e riflessioni critiche.

È in questo spazio di tensione, fra la valorizzazione della scrittura forense come strumento di formazione e prestigio e la denuncia dei suoi effetti di disordine e opacità, che si colloca la vicenda di Giulio Mirabelli, nella quale la parola giuridica diventa essa stessa terreno di scontro e oggetto di pubblica controversia. In gioco non è soltanto l'esito di un procedimento, ma il controllo della credibilità del giudicante: chi può parlare autorevolmente della giustizia e con quali linguaggi, in un sistema in cui l'autorità del tribunale si misura sempre più anche nello spazio della stampa.

Oltre alla documentazione manoscritta e alle conversazioni informali, analizzati nel capitolo precedente, il caso trova spazio anche nella stampa coeva. Un esempio particolarmente significativo è costituito dall'opuscolo anonimo intitolato *Ragioni contro l'impostura ordita al Signor giudice della G. C. della Vicaria D. Giulio Mirabelli*.[310] Già il titolo segnala con chiarezza il taglio dell'opera: non una neutra cronaca giudiziaria, ma un intervento schierato che mira a smascherare l'impostura e a riabilitare pubblicamente l'onore del magistrato.

L'incipit insiste sui due poli che strutturano l'intero testo – il tempo lungo del processo e la sofferenza dell'innocente – disponendo il lettore a condividere una lettura vittimaria del caso:

> Quantunque per iscuovrire la verità dei fatti, e la calunnuiata innocenza del Signor Giudice della Gran Corte della Vicaria D. Giulio Mirabelli, vi sia trascorso lo spazio di un anno e mezzo, e sofferto abbia l'innocente Ministro angustie di spirito, e non picciolo patimento per la nera orrenda impostura, orditagli ne falsi chirografi […][311]

L'opuscolo si concentra soprattutto sulla contestazione dei presunti chirografi compromettenti. L'autore ne sostiene la falsità ricorrendo sia ad argomenti tecnici, sia a

[309] A. Farge, *Parole Sovversive.*; H. Gladfelder, *Criminality and narrative*; D. Lemmings, a cura di, *Crime, Courtrooms and the Public Sphere in Britain, 1700-1850*, London-New York, Routledge, 2012; S. Maza, *Private Lives and Public Affairs*; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*.

[310] BNN, V. F. 154 L. 10, *Ragioni contro l'impostura ordita al Signor Giudice della G. C. della Vicaria D. Giulio Mirabelli,* s.d.

[311] Ibidem

ragionamenti fondati sulla verosimiglianza. In primo luogo, osserva che la «comparazione dei caratteri», oltre ad essere «pericolossissima», costituisce soltanto una «prova semi-piena», dunque insufficiente a sostenere una condanna. Richiama pertanto lo «statuto del Regno», secondo cui per condannare il signor Giudice Mirabelli, data l'assenza di prove certe, occorrerebbero «o tre testimoni contesti, o cinque singolari», circostanza che tuttavia non ricorre.[312] Il riferimento esplicito è alla prammatica CLIII «de muneribus officialium», che vieta:

> agli uffiziali e Capitani, destinati all'amministrazione della giustizia ricevere lucri o doni naturali e particolarmente dalle Università, dovendo esser contenti del salario assegnato o assegnando. Si fa lo stesso divieto a tutti magistrati, mogli, ed altri loro soggetti ricevere qualunque cosa, anche a titolo di mutuo e commodato da quei che litigano, o di prossimo han da litigare, potendo da altre persone ricevere moderatamente cose di poco momento, incaricandosi loro nello stesso momento di avvertire la propria Famiglia.[313]

Il legislatore era ben consapevole della difficoltà di provare trasgressioni di tale natura. Per questo la prammatica stabilisce che, qualora tale divieto fosse disatteso, e risultasse complicato risalire con certezza al fatto:

> la pruova di tali delitti, com'è difficile, supplisce il detto di cinque testimoni singolari di atti commessi da Giudici, benchè in diversi Tribunali, puerchè siano interi, e di buona fama e mancando il detto numero, e queste circostanze, la pruova si rimette a quella approvata dalle leggi[314]

L'autore delle *Ragioni* sostiene che nessuna delle condizioni richieste dalla prammatica – ovvero la presenza di testimoni che siano anche moralmente sani – risulta soddisfatta, rendendo pertanto infondata l'accusa e inammissibile qualunque condanna basata sui soli bigliettini sospetti. Il tema dell'inverosimiglianza è uno dei pilastri dell'argomentazione e ricorre nella confutazione dei chirografi: «Inverosimilissima cosa è che un ministro saggio e savio abbia voluto tante volte, e poi tante, in sì enorme sproposito inciampare quanti sono i falsi biglietti prodotti dall'impostore».[315]

[312] Ibidem

[313] Per la prammatica si vedano: *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni neapolitani*, Napoli, Stampatore Antonio Cervone, 1772, pp. 570-575; I*ntroduzione allo studio delle prammatiche del Rengo di Napoli, secondo la collezione del MDCCLXXII, col suo diritto comune corrispondente e dissertazione circa il novello sistema di decretere in fine dell'opera di Francesco de Jorio governadore e giudice regio allodiale*, Tomo II, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1777, pp. 136-141.

[314] Ibidem.

[315] *Ragioni contro*

Accanto alla linea difensiva più immediata, il testo costruisce con grande cura la figura pubblica di Mirabelli: un "gentiluomo ministro d'onore", povero ma integerrimo, fedele servitore del re, che ha dato saggi di dottrina e religione nelle sue cariche di avvocato dei poveri, governatore e uditore. La riabilitazione non avviene dunque solo sul piano fattuale, ma anche su quello simbolico: Mirabelli viene proposto come modello positivo di magistrato riformatore, contrapposto alla degenerazione corporativa degli scrivani e di una parte del ceto forense. In questo senso le *Ragioni* partecipano pienamente a quella letteratura della crisi della giustizia che, come visto nel primo capitolo, fra Sette e Ottocento, alimenta la percezione di un sistema giudiziario minato da abusi e parzialità.

Fin dalle prime battute, l'autore costruisce un netto contrasto fra la figura morale del giudice e la natura dell'accusatore: il primo è presentato come «Ministro Gentiluomo» di comprovata integrità, il secondo come un soggetto segnato da «cattiva indole e pessimi costumi», già condannato a Lipari. Il testo insiste sull'argomento *ad personam*, al punto da affermare che «l'indole dell'accusatore canonizza l'accusato», capovolgendo così la logica probatoria in un giudizio etico. Parallelamente, egli lavora a una sistematica demolizione della credibilità degli accusatori – l'"impostore", la donna "idiota", la "turba" degli scrivani – presentati come soggetti moralmente screditati e professionalmente inclini alla falsità.

Dal punto di vista formale, il testo presenta tutti i tratti tipici dell'allegazione-saggio destinata alla stampa. L'autore fa largo uso di citazioni dottrinali e teologiche (da Papiniano a Sant'Agostino, da San Tommaso a Muratori), che assolvono una funzione duplice: da un lato conferiscono autorevolezza all'argomentazione, dall'altro esibiscono la cultura dell'estensore, collocandolo all'interno di quella "repubblica delle lettere forense" in cui l'avvocato si definisce anche come uomo di studi e di penna. La densità di riferimenti eruditi, lungi dall'essere puramente ornamentale, contribuisce a spostare il contenzioso su un piano più alto, dove la causa del singolo diventa occasione per riflettere sul valore della prova, sul rapporto fra diritto canonico e civile, sulla fragilità dell'onore giudiziario.

Anche se anonimo, il testo presenta numerose somiglianze con le argomentazioni utilizzate dall'avvocato difensore di Mirabelli, Don Nicolò Mirella, durante le sedute della Real Camera di Santa Chiara. In particolare, il 28 febbraio 1757, Mirella avrebbe suddiviso le accuse in tre capi principali, contestandole con argomentazioni che si riflettono in maniera speculare nelle *Ragioni:*

> Distinse i capi addossati al suo principale in tre rubriche: nella prima che era l'adulterio commesso dal Mirabella con una donna libera, e fece vedere che secondo il diritto civile non

v'era delitto. Nella seconda parla di alcuni pretesi sacrilegi addossato al medesimo, e fece vedere che non vi erano o non veniva provati con prove giuridiche. Nella terza parlò di alcune tentate esenzioni imputate al Mirabella, e fece vedere che di queste non vi era piena concludenza.[316]

È ragionevole, dunque, pensare che l'autore possa essere l'avvocato Mirella, incaricato di assistere Mirabelli durante il processo, oppure un giurista legato alla sua cerchia. Il tono altamente tecnico e l'uso di riferimenti giuridici, morali e religiosi indicano una profonda conoscenza del diritto e una capacità oratoria raffinata.

L'assenza di una datazione certa ed esplicita all'interno del testo non impedisce di poter avanzare delle ipotesi e collocarlo verosimilmente nel 1757. Il contenuto fa riferimento a un procedimento iniziato da «circa un anno e mezzo» e ricorda il «tremuoto» dell'ottobre del 1756 come un evento «dell'anno passato (1756)».[317] La tempistica potrebbe aiutarci a definire meglio le intenzioni del documento, che sembrano essere quelle di riabilitare pubblicamente Mirabelli, forse in vista di una sentenza definitiva o per ristabilire la sua immagine agli occhi della comunità. L'autore si serve anche di un episodio successo pochi anni prima per sensibilizzare i lettori. Riporta infatti alla memoria il «gran caso» del Notaio Pietro Trinchera «il quale ha eletto più tosto darsi innocente la morte, che viver sotto la tirannia degli Scrivani».[318] Cerca di suscitare empatia verso Mirabelli, dipingendolo come una figura isolata e perseguitata, simile a Trinchera, e non come un giudice colpevole di abusi. Il testo sembra concepito con lo scopo di influenzare l'opinione pubblica, e non solo, in un contesto di forte polarizzazione.[319]

La relazione è dunque pienamente ascrivibile al genere delle allegazioni forensi, sintetiche ricostruzioni di casi esemplari che potevano essere utilizzate per formare giovani studenti sulle pratiche legali. Non è escluso, infatti, che questi testi avessero anche una funzione propagandistica, perseguendo diversi obiettivi: esercitare pressioni sull'opinione pubblica e sulle autorità giudicanti durante i processi in corso, celebrare l'efficienza di un tribunale o di un'istituzione, sostenere la validità di una sentenza, promuovere gli interessi di specifiche

[316] ASN, RCSC, Notamenti, serie 29, 28/2/1757

[317] Il terremoto cui si fa riferimento sarebbe avvenuto il 22 ottobre 1756. A citare l'evento è il segretario di stato Bernando Tanucci in una lettera inviata a Torino e indirizzata al Marchese Caracciolo, datata 23 ottobre 1756. Il marchese Tanucci scrivendo da Portici dice: «Ieri circa le ore 22 si fece sentir così qua come altresì in Napoli una scossa di terremoto, la quale però grazie al Signore non cagionò danno alcuno. Né altro occorrendomi, con pienezza di stima resto…» in ASN, Aff. Esteri, vol. 6985, f. 200r. e v.; citazione presente *in Epistolario di Bernando Tanucci*, vol. IV, 1756-1757, p. 239.

[318] Il riferimento a Pietro Trinchera è qui richiamato esclusivamente in quanto precedente evocato dall'autore del testo per costruire un parallelismo retorico con la vicenda Mirabelli. Per un'analisi più ampia della figura di Trinchera, della sua attività notarile e della sua produzione teatrale, si rimanda al capitolo IV, dove il suo profilo è esaminato nel quadro del rapporto tra cultura togata e rappresentazione pubblica della giustizia.

[319] *Ragioni contro l'impostura,* cit.

fazioni o gruppi di potere, o persino attirare nuovi incarichi per avvocati di successo. In sostanza, gli scritti in questione erano chiaramente concepiti per suscitare l'interesse dei lettori e meritano un'analisi attenta sia per i contenuti che per le strategie narrative che li contraddistinguono.[320]

III.3 *Fra amministrazione e politica*: i giuristi e le accademie napoletane

Alla domanda «che cosa intendere per ambienti intellettuali?», Anna Maria Rao risponde che un apporto importante alla definizione – capace di evitare l'insidia dell'anacronismo – è stato offerto dagli studi di Françoise Waquet sulla Repubblica delle lettere. Tra Cinque e Settecento, infatti, questo termine si configura come un campo dotato di caratteri relativamente definiti, uno spazio in cui lettere e scienze convivono e la cui pratica dà origine a una collettività riconoscibile, a un vero e proprio corpo che tende a rappresentarsi come libero da vincoli sociali e politici.[321]

Tale campo si fonda su meccanismi di cooptazione interna e sul riconoscimento pubblico dell'appartenenza, nonché su criteri selettivi di inclusione ed esclusione. Scrivere e pubblicare diventano strumenti essenziali per farsi conoscere e raccomandare, per accedere a una comunità che, pur rimanendo ristretta, si propone come distinta rispetto alle appartenenze cetuali, sociali o nazionali. Ancora nel Settecento essa comprende dotti, uomini di lettere, autori e opere, pur attraversata da una progressiva separazione tra lettere e scienze; solo in seguito il termine tenderà a dissolversi sul piano terminologico e lessicale, lasciando spazio alla categoria moderna di intellettuali.

Rao attribuisce inoltre grande rilievo alle indicazioni fornite da Elena Brambilla che invita a spostare l'attenzione sulle modalità concrete di reclutamento e di collocazione sociale degli uomini di lettere nell'antico regime.[322] In questa fase, l'attività intellettuale non coincide ancora con una condizione giuridica o con uno status autonomo: non esiste una «carriera

[320] A. Farge, *Parole Sovversive*; H. Gladfelder, *Criminality and narrative;* D. Lemmings, a cura di, *Crime, Courtrooms;* S. Maza, *Private Lives and Public Affairs;* P. Palmieri, *L'eroe criminale,* cit; A. M. Rao, *L'«amaro della feudalità»,* anche l'*introduzione* alla seconda edizione riveduta, Napoli, Luciano, 1997, pp. 5-17.

[321] A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica,* p. 38. Il riferimento è F. Waquet *Qu'est-ce que la République des letters? Essai de samntique historique*, in *Biblioteque de l'Ecole des Chartes*, 147, 1989, p. 473-501, e H. Bots, F. Waquet, *La Rèpublique des Letters*.

[322] Idem, E. Brambilla, *Libertà filosofica e giuseppinisimo. Il tramonto delle corporazioni e l'ascesa degli studi scientifici in Lombardia, 1780-1796*, in G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta, a cura di, *La politica della scienza. Toscana e stati italiani nel tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze, 27-29 gennaio 1994*, Firenze, Olschki, 1996.

dell'intellettuale» come scelta specifica e riconosciuta, né un'appartenenza fondata su criteri analoghi a quelli dello stato ecclesiastico, forense o nobiliare. Gli uomini di lettere appartengono piuttosto a categorie sociali già strutturate – il clero, la nobilità, i togati – e nello studio e nella scrittura individuano soprattutto strumenti di legittimazione, di avanzamento sociale e di costruzione di reti relazionali, oltre che l'espressione di un'attitudine personale alla curiosità e alla ricerca. La scrittura diventa così al tempo stesso risorsa simbolica e mezzo di inserimento nei circuiti del favore, della protezione e del patronato.

È soltanto negli ultimi decenni del XVIII secolo che comincia a delinearsi un gruppo più ristretto di soggetti in grado di riconoscersi progressivamente come *élite* intellettuale in senso proprio, in quanto accomunata principalmente dagli studi, dalle competenze e dai talenti, e non più anche, in modo determinante, dalla condizione di nascita. In questo passaggio si possono cogliere alcuni elementi caratterizzanti della nuova figura dell'intellettuale in età moderna: innanzitutto l'affermazione – inizialmente sul piano dell'autorappresentazione – di una forma di autonomia rispetto ai tradizionali vincoli di ceto e ai ruoli di mediazione nei confronti dei poteri costituiti, siano essi regio, nobiliare o ecclesiastico; in secondo luogo, l'avvio di un processo, ancora parziale, di professionalizzazione dell'attività intellettuale.

Un ruolo centrale nella definizione di *ambienti intellettuali* è assegnato dalla storiografia alle accademie. Tra queste, un posto di particolare rilievo è dato all'Accademia degli Oziosi, alla quale è stato riconosciuto il merito di aver contribuito a superare le fratture interne al mondo culturale napoletano.[323] Nel *Forastiero* di Capaccio si ritrova una testimonianza efficace del modello di sodalizio proposto dai suoi membri: un'associazione fondata sulla virtù e sull'onore, dedita a un sapere vario, non orientato al guadagno e pertanto "ozioso", capace di offrire l'immagine di persone di merito, di lettere e di qualità. L'Accademia riuniva infatti nobili di seggio e di fuori seggio, togati, membri dell'amministrazione, scienziati e medici; affrontava temi retorico-letterari e filosofico-scientifici, escludendo programmaticamente le materie religiose, in nome di una scelta di quiete interna ed esterna che sarebbe stata ripresa anche dalle logge massoniche del Settecento. Tuttavia, erudizione antiquaria e cultura storica costituivano ancora i suoi principali interessi.[324]

[323] Sull'accademia degli oziosi si veda V. Ferrone, *Scienza, natura e religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982, pp. 525 e ss. Più in generale sul tema: M. Maylender, *Storia delle accademie d'Italia*, vol IV, pp. 190-193; C. Minieri Riccio, *Cenno storico delle accademie fiorite nella città di Napoli*, in «Archivio storico per le province napoletane», V, 1880, pp. 349-351, A. Conti, *Paolo Mattia Doria, Dalla repubblica dei togati alla repubblica dei notabili*, Firenze, Olschki, 1978, pp. 63-65.

[324] *Il forastiero. Dialogi di Giulio Cesare Capaccio academico otioso* [....], In Napoli, Per Gio. Domenico Roncagliolo, 1634.

All'altezza tra XVII e XVIII secolo le accademie napoletane divennero, più dell'Università, i veri centri di circolazione delle nuove idee. Come ha mostrato Vincenzo Ferrone, esse svolsero un ruolo decisivo anche grazie ai rapporti intensi con gli ambienti intellettuali romani.[325] L'impegno giurisdizionalistico dei primi decenni del Settecento, in particolare l'attività di Pietro Giannone, acuì la contrapposizione con la Chiesa e alimentò la diffidenza ecclesiastica verso i sodalizi culturali.

Nello stesso anno il cappellano maggiore Celestino Galiani fondò l'Accademia delle Scienze, istituita con la collaborazione di Bartolomeo Intieri e destinata a occupare un posto di primo piano nella cultura napoletana. Come ricorda Elvira Chiosi, essa conservò un «carattere del tutto privato», confermando la distanza dal controllo istituzionale. Nel 1733, e quasi in contrapposizione ai *novatori* gravitanti intorno a Galiani, fu riaperta una nuova Accademia degli Oziosi, il cui segretario fu proprio Giuseppe Pasquale Cirillo, frequentata da professori universitari, ecclesiastici e nobili, tra cui Paolo Mattia Doria.[326]

La composizione di questi consessi[327], i loro riferimenti culturali e la loro collocazione nello spazio urbano si riflettono nelle dediche e nei rituali celebrativi – nascite, matrimoni e morti della famiglia reale – momenti che spesso rivelano veri e propri programmi politici. È il caso delle orazioni pubblicate in morte di Carlo III, dalle quali emerge anche il successo degli scritti alfonsiani e il loro contributo alla diffusione della devozione all'Immacolata Concezione.[328]

Nel 1748 De Simone, noto editore delle opere di Antonio Genovesi, pubblicò i *Componimenti in lode dell'Immacolata Concezione di Maria*, recitati nella chiesa di Santa Maria della Verità dagli Agostiniani scalzi dell'Accademia aletina degli Arcadi. Il volume

[325] V. Ferrone*, Scienza, natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, 1982, p. 502 ss.; G. Galasso, *Scienze, istituzioni e attrezzature scientifiche nella Napoli del Settecento*, in *L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, 1985

[326] idem

[327] Le accademie si strutturano in un ventaglio variegato di associazioni, che Elvira Chiosi ha così delineato: «accademie "di Stato" come quella Ercolanense (1755) e quella di Scienze e Belle Lettere (1788); "accademie di Chiesa" come la Sacra Arcivescovile (scienze ecclesiastiche, 1741-1758), l'Arcivescovile (1783), quella di San Michele Arcangelo (1782); iniziative private per la formazione professionale, a loro volta di teologia (De Iorio, 1775; Riservati, 1747; Sacri canoni, 1735; Teologica, 1760, Ecclesiastica, 1793) […] di medicina (Medica, 1754; Rossi, 1730). A queste vanno aggiunte le colonie dell'Arcadia, in particolare l'Aletina (1741-1805), fusa nel 1794 con l'Arcadia Reale, le accademie nobiliari e militari". Ma interessante per lo studio qui condotto sono soprattutto quelle "di giurisprudenza (Castagnola, dal 1727; Imbimbo; Lupoli, 1773; Magiocca, 1748; Pacelli, 1730; Scalfati, 1750c; Vecchioni, fine '700; Ventozzi (1711)". Le informazioni riportate sono presenti in A. M. Rao, *Fra amministrazione e politica*, pp. 66-67.

[328] Sul legame tra editoria e religione si veda M. Campanelli, *Agiografia e devozione nell'editoria napoletana del Settecento*, in *Editoria e cultura*, a cura di A. M. Rao, pp. 447-475. Come suggerisce l'autrice è ovvio che ciò che espresse l'editoria napoletana in maniera agiografia e devozionale è solo un approccio parziale e limitato al vissuto religioso dell'epoca; tuttavia, il censimento effettuato costruisce un valido strumento per tracciare «linee di tendenza generali».

conobbe una notevole fortuna editoriale, con diverse ristampe fino al 1791, a testimonianza della vitalità di una produzione poetica devozionale che si collocava pienamente nei circuiti della comunicazione colta napoletana del Settecento.[329]

Un'analoga attenzione per le celebrazioni dell'8 dicembre si riscontra anche nell'Accademia fondata dal regio consigliere Giovanni Antonio Castagnola[330], frequentata da giuristi, ecclesiastici e uomini di scienza e dedita a temi filosofici, storici e giuridici senza trascurare la produzione poetica. Anche in questo consesso, l'8 dicembre si recitavano componimenti in onore dell'Immacolata Concezione, regolarmente dati alle stampe da Angelo Vocola tra il 1734 e il 1752.[331]

Tuttavia, accanto a queste pratiche consolidate, l'Accademia che si riuniva in casa del consigliere Castagnola mostrava segnali di rinnovamento culturale. Ne è esempio l'interesse per le nuove scienze, testimoniato dagli esperimenti elettrici condotti nel 1747 dal Giovanni Carafa, che indicano l'apertura dell'ambiente accademico a forme di sapere sperimentale e a un'idea di conoscenza utile e progressiva. Già il 10 marzo 1729, il principe dell'Accademia, Ginesio Grimaldi, pronunciò un'orazione nella quale esortava gli accademici allo studio delle lettere, evidenziando «quanto utile le medesime rechino a chi si ingegna ad acquistarle». Il tema dell'utilità del sapere avrebbe costituito una costante nei discorsi accademici del Settecento, anticipando una sensibilità nuova che collegava la cultura all'interesse pubblico e al miglioramento civile.[332]

[329] M. Campanelli in *Agiografia e devozione* segnala di aver rintracciato edizioni risalenti agli anni: 1749, 1750, 1751, 1760, 1762, 1766, 1768, 1770, 1783, 1791.

[330] Giovanni Antonio Castagnola (Napoli, seconda metà del XVII sec. – ca. 1760) fu giurista e magistrato del Regno di Napoli. Attivo nella prima metà del XVIII secolo, si distinse come consulente di diritto e membro di importanti organi giudiziari, tra cui il *Sacro Regio Consiglio*. Cfr. Antonio Vitolo, *Castagnola Giovanni Antonio*, in DBI, v. 21, 1978.

[331] M. Campanelli in *Agiografia e devozione*, p. 464 e nota 42. La studiosa segnala queste pubblicazioni lungo l'arco cronologico che va dal 1734 al 1756, escludendo però gli anni: 1743, 1744, 1745, 1749, 1751 e 1755.

[332] L'accademia che si riuniva nella casa di Giovanni Antonio Castagnola fu attiva a Napoli nei primi decenni del XVIII secolo, fu un cenacolo privato di carattere letterario e giuridico che si riuniva nella sua abitazione. Non si trattava di un'accademia formalmente istituzionalizzata, ma di uno spazio di sociabilità colta, in cui si tenevano letture, discussioni e composizioni poetiche, frequentato da giuristi e letterati. L'accademia riflette il ruolo di Castagnola come mediatore tra cultura giuridica, letteraria e politica nella Napoli del primo Settecento. Le informazioni sull'attività svolta in occasione delle adunanze presso la sua abitazione sono puntualmente citate da Anna Maria Rao in *Fra amministrazione e politica*, pp. 67-69. La studiosa, in nota, afferma di aver potuto consultare un manoscritto intitolato *Degli Atti dell'Accademia e Delle sue Regole o sieno Leggi principati a 6 marzo del 1727 in casa del Sig. D. Gio. Antonio Castagnola,* facente parte di una collezione privata di Giorgio Fulco. Sull'accademia che usava riunirsi in casa sua si vedano invece: *Notizie biografiche e bibliografiche dgli scrittori del dialetto napoletano compilate da Pietro Martorana*, Napoli, Luigi Chiurazzi Litografio, Librario-Editore, 1865 p. 216; Camillo Minieri Riccio, *Cenno storico delle accademie fiorite nella città di Napoli* in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, Napoli, 1879 pp. 380-382.

Poiché l'accademia era frequentata in larga misura da giuristi, non sorprende che tra i suoi membri si annoveri anche Giulio Mirabelli, che nel 1753 ricoprì la carica di Principe dell'Accademia Castagnola. La sua presenza alla guida del consesso conferma il ruolo centrale dei giuristi in questi spazi di sociabilità colta e suggerisce una continuità tra riflessione accademica e pratica giudiziaria. Tale continuità emerge con chiarezza nell'orazione da lui pronunciata in occasione della celebrazione dell'Immacolata Concezione. Nel testo, Mirabelli insiste ripetutamente sull'idea di un ordine universale fondato sull'idea di legge divina, sulla gerarchia delle creature e sulla necessità che la natura rimanga soggetta a un «duro giogo».[333]

Come ricorda Camillo Minieri Riccio, quest'accademia «diede occasione» all'abate Ferdinando Galiani di comporre, insieme all'amico Pasquale Carcani,[334] la celebre raccolta di componimenti in morte del boia della Vicaria, Domenico Iannaccone.[335] L'episodio risale al 1749, quando l'accademia si apprestava, secondo consuetudine, alla solenne celebrazione per l'Immacolata Concezione dell'8 dicembre. Per l'occasione era stato designato Berardo Galiani a pronunciare l'orazione in onore dell'Augusta protettrice dell'istituzione. Tuttavia, dovendo partire improvvisamente per Chieti, egli affidò al fratello Ferdinando l'incarico di scrivere e recitarla in sua vece, confidando nel suo ingegno.

Ferdinando compose dunque una dotta orazione e l'8 dicembre si presentò nella casa del Castagnola per adempiere all'incarico. Ma l'avvocato Giovanni Antonio Sergio, cancelliere dell'Accademia, gli negò il permesso di leggerla. Indignato per lo sgarbo subito, Ferdinando maturò l'idea di una vendetta letteraria. L'occasione si presentò immediatamente con la morte del carnefice della Gran Corte della Vicaria, Domenico Iannaccone. Galiani, insieme a Pasquale Carcani, mise allora a punto una raffinata beffa editoriale. I due imitarono con straordinaria perizia lo stile degli Accademici, e fecero stampare clandestinamente un volume intitolato «*Componimenti vari per la morte di Domenico Iannaccone, Carnefice della Gran Corte della*

[333] Il sonetto è il seguente: Presso il trono di Dio, ove vicine/quai più, quai meno, le create cose /dal punto eterno il primo /Autor dispone, /con leggi impareggiabili e divine, /nostra natura oppressa e vinta al fine /da duro giogo, in atto si compone /d'uom che preghi, e sue luci alzar non ose/all'alto soglio, che non ha confine./La vede Dio, ma non gli par più quella /ch'ogni cosa mortal vincea d'assai, /opera tanto eletta e tanto bella:/apre il tesoro de' celesti rai /e ne investe Maria; poi dice ad ella:/«Tal per te, Donna, fassi, e tu al fa'». *Componimenti Vari per le Laudi della Immaculata Concezione di Maria, Fatti dall'Accademia, che suol tenersi in Casa dell'Ill. Marchese Regio Consigliere Capo Ruota del S.R.C, e della Real Camera di S. Chiara, Signor D. Giovannantonio Castagnola, Ed ivi recitata agli VIII di Dicembre del corrente anno*, in Napoli, MDCCLIII. In tale pubblicazione testi prodotti dalla penna di Giulio Mirabelli sono due: Orazione di Giulio Mirabelli, Giudice della G. C. della Vicaria e Principe dell'Accademia, pp. 7-20; e il sonetto immediatamente successivo *Del Medesimo,* pp. 21-22

[334] Pasquale Carcani (1721-1783) fu Segretario della Reale Accademia Ercolanense, fondata da Carlo III nel 1755, e collaborò alle Antichità di Ercolano (Napoli, Stamperia Regia, 1755-1792). Da giovane aveva esercitato l'avvocatura, e compose poesie estemporanee e scherzose Cicalate. Collaborò con Galiani negli scherzosi Componimenti in morte del boia Iannaccone. Fu anche segretario di Tanucci al Ministero degli Esteri. Cit. in *Illuministi italiani*, tomo. VI, *Le opere di Ferdinando Galiani*, a cura di F. Diaz e L. Guerci. p. 269.

[335] C. Minieri Riccio, *Cenno storico delle accademie fiorite nella città di Napoli*,1879, p. 381

Vicaria, raccolti e dati in luce da G… A… S… Avvocato Napoletano, 1749, in 4°». Le lettere puntate G.A.S. nel frontespizio volevano sicuramente far in modo che, a primo impatto, la paternità dell'opera venisse attribuita a Giovanni Antonio Sergio, che aveva negato l'orazione di Galiani; ma la realtà dei veri autori si cela nella penultima pagina, in cui è possibile leggere una serie molto più corposa di lettere puntate: «*D. P. C. E. D. A. D. S. C. D. C.*» e che decifrate rivelano: «Di Pasquale Carcani E Dell'Abate Di Santa Caterina Di Celano (o sia l'Abate Galiani)».[336]

Come ha osservato Azzurra Mauro, i *Componimenti* – assieme ad altre due opere burlesche attribuite a Galiani e intitolate una *Orazione recitata in un'assemblea nel capo dell'anno MDCCLIX in ocasione di tirare a sorte i cicisbei e le cicisbee* e l'altra *Spaventoissima descrizione dello spaventoso spavento che ci spaventò tutti coll'eruzione del Vesuvio la sera degli otto d'agosto 1779 ma (per grazia di Dio) durò poco* – costituiscono un testo a lungo sottovalutato dalla critica a causa del carattere «divertente e burlesco», come se tale registro escludesse a priori una profondità di pensiero.[337] In realtà la raccolta si presenta come una vera e propria antologia di orazioni, iscrizioni latine, sonetti ed epigrammi, attribuiti ai diversi accademici e accomunati dall'intento paradossale di celebrare apologeticamente il defunto.

Assumendo di volta in volta le vesti dei singoli accademici, un giovane Galiani – che non aveva ancora pubblicato il suo trattato più celebre, *Della moneta*[338] – mostra un evidente compiacimento nel presentarsi come un erudito. Tuttavia, «la lunghezza dei periodi delle orazioni, la ridondanza dei superlativi, il tono ampolloso e la presenza di arcaismi nelle epigrafe latini» finiscono col generare un immediato effetto comico, lasciando trasparire il vuoto che si cela dietro la ricercatezza delle parole.[339]

Le circostanze della composizione, e soprattutto le conseguenze della pubblicazione, sono note grazie ai primi biografi di Galiani.[340] Il libello ebbe un successo immediato e procurò ai due giovani autori non solo fama, ma anche seri problemi. La perfezione dell'imitazione suscitò stupore negli stessi accademici, che riconobbero la straordinaria fedeltà stilistica della contraffazione: si racconta, ad esempio, che padre Gherardo de Angelis, leggendo l'orazione

[336] G. Melzi, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia*, Milano, MDCCCXLVIII, p. 235

[337] A. Mauro, *Tre scherzi Seri*, Sorrento, Franco di Mauro Editore, 2022, p. 32.

[338] Ferdinando Galiani, *Della moneta: libri cinque, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1750*

[339] Ivi, pp. 32-33.

[340] Punto di partenza fondamentale per una valutazione critica dell'opera e della personalità di Ferdinando Galiani è costituito dalla Biografia di L. Diodati, *Vita dell'abate Ferdinando Galiani, Regio consigliere ecc…*, Napoli, presso lo stampatore Vincenzo Orsino, 1788, apparsa anonima l'anno successivo alla morte dell'abate. A pagina 6 è ricordato l'episodio che ha portato alla composizione dei *Componimenti* in morte del Boia Iannaccone.

funebre, affermasse che «l'avrebbe creduta propria» se non fosse stato certo di non averla mai scritta.[341]

Stampato di nascosto, il volume provocò «un romore straordinario» ed ebbe una diffusione rapidissima: «la bizzarria del soggetto» e le «lepidezze originali» di cui era condito fecero sì che se parlasse ovunque «immediatamente se ne sparse la fama in tutto il paese e fuora» al punto che nelle conversazioni «d'altro non si discorreva» che di questa raccolta. Le copie a stampa, benché numerose, non bastavano e quindi «se ne fecero innumerabili copie manoscritte». Tutto questo successo aveva però anche un risvolto pericoloso: «tanti uomini celebri e accreditati, che si videro il loro stile messo in ridicolo e contraffatto» ricorsero al Re «acciò fosse scoperto e castigato l'autore di quel libello», che era anonimo e sconosciuto persino a Monsignor Cappellano Maggiore, ruolo ricoperto dallo zio di Galiani.[342]

I due autori «vedendo il fuoco che si era acceso» e preoccupati per le proprie sorti, temendo di essere scoperti a causa dello stampatore, decisero di presentarsi dinanzi al Marchese Bernardo Tanucci, Segretario di Giustizia, «palesandogli candidamente il fatto e il motivo».[343] Il Ministro, che aveva avuto modo di leggere e «ammirare la spiritosa pubblicazione», ebbe «gran piacere di conoscere quella coppia di sollevati ingegni» al punto da evitargli un castigo e liquidò loro con una «dolce ammonizione». A giudizio di Diodati, questo sconto di castigo era dovuto al fatto che «il Re e la Regina avevano anch'essi letta piacevolmente quella raccolta, ed erano più che ogni altro curiosi di sapere da chi era stata lavorata». La benevolenza dei monarchi si tradusse così in una pena puramente simbolica: agli autori del libello fu imposto soltanto di andare «per dieci giorni a fare gli esercizi spiritali».[344]

La critica veicolata dai *Componimenti* non è rivolta soltanto agli eruditi di quell'accademia dalla quale Galiani era stato escluso, ma si estende più in generale a una cerchia più ampia di uomini di sapere, riconducibili ai *veteres*. Nella Napoli di metà Settecento, che si configurava sempre più come un centro aperto alle innovazioni, in particolare scientifiche, grazie all'azione dei *novatores* gravitanti attorno a Celestino Galiani, si affermava progressivamente una concezione pragmatica della cultura, intesa come strumento di intervento sociale, in contrapposizione a un'erudizione percepita ormai come sterile e autoreferenziale.

[341] Ivi, p. 7.
[342] Ivi, p. 8
[343] Ibidem
[344] Tra l'altro, una volta «libero da quella burrasca» che l'aveva travolto a causa dei *Componimenti*, Galiani pensò di «acquistarsi nel mondo letterario un'idea più nobile e vantaggiosa» e si accinse così a pubblicare il trattato *Della moneta*, sul quale stava già lavorando da alcuni anni. Diodati, *Vita dell'abate Ferdinando Galiani* p. 9.

Il caso di Galiani e degli scritti in lode del boia Domenico Iannaccone mostra con particolare evidenza come il linguaggio giocoso potesse trasformarsi, anche in ambito accademico, in uno strumento di critica implicita non solo dei modelli culturali dominanti, ma più in generale alle forme di autorità e di legittimazione del sapere. La poesia scherzosa, concepita come *divertissement*, fu infatti in grado di suscitare uno scandalo tale da costringere i suoi autori a giustificarsi dinanzi al marchese Bernardo Tanucci, rivelando quanto la scrittura burlesca potesse rapidamente intrecciarsi con questioni di ordine politico.[345] In questo senso, l'episodio dei *Componimenti* non si esaurisce in un esercizio di satira letteraria, ma si configura come un osservatorio privilegiato sul potenziale critico di forme comunicative alternative, capaci di mettere in discussione, attraverso il riso e la parodia, assetti culturali e gerarchie di potere che si volevano intangibili.

III.4 «Tribunale infame ostello»: magistrati e denunce letterarie

Nel Settecento napoletano la crisi della giustizia non si manifesta soltanto nelle disfunzioni del sistema processuale o nella moltiplicazione delle giurisdizioni, ma anche – e forse soprattutto – nelle forme della sua comunicazione. Accanto al linguaggio tecnico delle allegazioni e delle memorie forensi, si sviluppa infatti uno spazio comunicativo parallelo, in cui la giustizia viene raccontata, giudicata e messa in scena attraverso strumenti letterari, satirici, e narrativi. La cultura togata napoletana si configura così come una rete di scritture e relazioni all'interno della quale la produzione giuridica, la polemica forense e la riflessione intellettuale si intrecciano costantemente. Avvocati e magistrati non sono soltanto interpreti della legge ma attori di una più ampia scena pubblica e politica, in cui la giustizia diventa racconto, spettacolo e strumento di rappresentazione del potere.

Tra le voci che, dall'interno del ceto togato, denunciarono le distorsioni del sistema giudiziario napoletano, un posto di rilievo spetta a Niccolò Piccinni.[346] Avvocato di solida

[345] Negli scambi epistolari di Galiani emerge con chiarezza questa tensione tra opera dotta e produzione leggera. In una lettera indirizzata a Domenico Sgueglia il 17 dicembre 1751, egli si mostra infatti amareggiato perché Benedetto XIV lo aveva elogiato non per la sua opera maggiore, *Della Moneta* – frutto di impegno teorico e ambizione intellettuale – ma per i componimenti scherzosi composti in occasione della morte del boia Iannaccone. L'episodio rivela il disagio di un autore che vede riconosciuta la propria notorietà non per il contributo scientifico, ma per scritture d'occasione, percepite come marginali rispetto al progetto culturale cui intendeva legare il proprio nome. Cfr. F. Diaz e L. Guerci, *Illuministi Italiani, Opere di Ferdinando Galiani,* Tomo VI, p. 792.

[346] Una ampia e dettagliata biografia di Nicola Piccini è presente in *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli, Ornata de loro rispettivi ritratti Compilata da diversi Letterati Nazionali, Dedicata a S. E. il Marchese donato Tommaso, Napoli, Presso Nicola Gervasi Calcografo, Strada Gigante, MDCCCXVII, tomo IV.* La sua biografia reca la firma di Domenico Martuscelli (le pagine non sono numerate).

formazione gesuitica, fine argomentatore e autore stimato di allegazioni, Piccinni incarnava la figura del giurista che crede nella forza della ragione e nella «nuda verità», ma che si trovava a operare in un foro dominato da «cabale, intrighi e pratiche elusive».[347] Dotato di «sottigliezza di ragionamento che sorprendea», ma incapace di unire al vasto sapere «la scienza di saper vivere» era «intollerante degli abusi del secolo» e «declamatore infatigabile di quelli del foro» e «persecutore acerrimo dell'adulazione». Finì, quindi, per attirarsi inimicizie e per soccombere non di rado alla «versuzia» degli avversari, perdendo «cause gravissime» da lui «giustissimamente abbracciate» nonostante le governasse con «squisita dottrina». Di qui una progressiva e dolorosa disillusione: più volte – riferisce il biografo – egli «diè nelle furie» e si disgustò talmente degli abusi della sua professione da essere quasi deciso ad abbandonarla, proponendosi a modello l'esempio di Alessandro d'Alessandro il quale «per un simile destino, rinunziò agli allori che la scienza legale gli preparava».[348] In questa tensione tra ideale di verità e meccanismi effettivi del potere togato si coglie una delle linee profonde della crisi settecentesca della giustizia.

La critica di Piccinni non rimase circoscritta alle allegazioni o alle suppliche indirizzate al sovrano,[349] ma trovò espressione anche in una produzione satirica che portava alla luce, davanti a un pubblico più ampio, le crepe dell'edificio giudiziario. Il biografo Domenico Martuscelli ricorda un sonetto «dispettoso e satireggiante» divenuto «celebre e assai decantato nel foro» composto «contro l'intera Ruota del Ch. Sign. Marchese Danza» caporuota del Sacro Regio Consiglio. Lo stesso biografo, tuttavia, si astiene dal trascriverlo per non «offendere la decenza» poiché «per quanto sia bello, sentenzioso ed originale, tutto però raggirasi su di un osceno argomento».[350]

Non meno noto fu un sonetto in dialetto napoletano diretto contro magistrati e avvocati del foro, componimento tanto pungente da essere ricordato come la «più amara satira di quanti vi erano allora suoi celebri coetanei nel foro». In esso, attraverso una sequenza martellante di «quanno», il poeta elenca, uno per uno, i protagonisti della scena giudiziaria, alludendo alle loro debolezze e ai loro vizi:

> Quann'io scompo de stà senza na maglia ,
> Quanno Ippolito sta de bona voglia ,
> Quanno non trucca Forlosia le ffoglia,

[347] Ibidem
[348] Ibidem
[349] Per la Supplica indirizzata a Carlo di Borbone si veda il prossimo capitolo.
[350] Domenico Martuscelli, *Niccolò Piccini*, in *Biografia degli uomini illustri.*

Quanno a lo decretà Borgia no sbaglia;
Quanno na veretà Patierno quaglia,
O co n'accesso Ruoto non te spoglia,
Quanno Fascella non te fa na 'mbroglia,
O non calunnia cchiù Tonno Tremmaglia;
Quanno Marciante chiù n'arrobba 'mpuglia,
Quanno lo sì Carofano non piglia,
Quann'Ullo a lo pagà non arma buglia;
Tanno a sta lengua toja che s'assottiglia
Ed è appontuta chiu che n'è na suglia,
Lo muorzo mettarraje, Pippo, e la vriglia.[351]

La puntualità dei riferimenti mostra come la satira di Piccinni non fosse generica invettiva morale, ma attacco nominativo e riconoscibile all'*élite* togata napoletana. La struttura ipotetica del testo – l'idea che solo quando tutti i protagonisti del foro smetteranno di sbagliare, imbrogliare, calunniare o favorire interessi, si potrà mettere il morso alla lingua satirica – produce un effetto di corrosiva evidenza: la giustizia appare come sistema segnato da pratiche diffuse, non come deviazione episodica. Non si tratta soltanto di invettiva personale, ma di una vera e propria mappatura poetica del potere togato, in cui il tribunale si trasforma in scena pubblica e i magistrati in personaggi riconoscibili di una commedia amara, in maniera non dissimile da quanto emerge nel testo anonimo che riporta la finta *Supplica* di Giulio Mirabelli.[352]

In Piccinni si delinea così una figura liminale: giurista rigoroso e insieme polemista, scrittore di allegazioni, come consueto tra uomini del foro, e autore di satire, difensore della verità e critico delle sue deformazioni processuali. La sua voce testimonia come, nel Settecento napoletano, la crisi della giustizia non fosse avvertita soltanto come problema tecnico o

[351] Per l'identificazione dei personaggi allusi nel sonetto si veda la biografia coeva, che così chiarisce i riferimenti: L'autore, per non apparire satirista degli altri, «comincia la sferza da sé stesso», alludendo alla propria frequente condizione di ristrettezze economiche. Il marchese Ippolito, presidente del Sacro Regio Consiglio, uomo dotto e integerrimo, ma di carattere burbero e ipocondriaco. Giacinto Forlosia, rinomato avvocato, di cui si disse avesse talvolta sottratto fogli da un processo. Cesare Borgia, dei duchi di Valentino, giudice della Gran Corte. Il marchese Paternò, avvocato fiscale della Regia Camera. Il marchese Ruoti, consigliere del Sacro Regio Consiglio. Giacinto Fascella, celebre avvocato noto per i suoi ripieghi forensi. Antonio Tramaglia, dotto avvocato. Il marchese Marciante, presidente della Regia Dogana di Foggia. Il marchese Garofalo, caporuota della Gran Corte criminale. Francesco Ullo, avvocato famoso per la «scienza della cabala forense» e per l'abilità nel frapporre inestricabili dilazioni, specialmente contro i creditori. Filippo di Martino, letterato ed eccellente poeta, non meno acre satirista, cui Piccinni finge di rivolgersi rimproverandone la costante maldicenza. Cfr. Domenico Martuscelli, *Niccolò Piccini*, in *Biografia degli uomini illustri*.

[352] Per la *Supplica* relativa al processo di Giulio Mirabelli, conservata nelle biblioteche napoletane in tre diverse versioni e con titolazioni differenti, si veda il capitolo precedente ed in particolare il paragrafo *Rincorrere il «mormorio»: la giustizia nello spazio pubblico.*

normativo, ma come questione morale e comunicativa, capace di traboccare dalle aule dei tribunali alla sfera pubblica.

È su questo crinale – tra foro e letteratura, tra scrittura giuridica e denuncia satirica – che si colloca anche l'esperienza di Giovanni Pallante. La sua scrittura satirica e poetica offre un esempio particolarmente significativo di questo spazio comunicativo parallelo, traducendo l'esperienza del tribunale in immagini condivise e circolanti, costruendo una contro-rappresentazione sistemica della giustizia come spazio corrotto e rovesciato. Membro dell'accademia degli Oziosi, dove è noto come «l'Arravogliato»,[353] Pallante utilizza la scrittura poetica e satirica come strumento di intervento politico e civile, trasformando la sua esperienza del tribunale in materia narrativa e polemica.

La sua posizione è tanto più significativa se si considera che Pallante fu, per formazione e carriera, pienamente inserito nell'ambiente togato napoletano. Nato nel 1705 e avviato giovanissimo alla pratica forense, legato a figure centrali del dibattito giuridico come Francesco Rapolla, egli percorse l'intero *cursus honorum* dell'amministrazione giudiziaria: dai governi provinciali alla Vicaria criminale, fino alla nomina a consigliere del Sacro Regio Consiglio nel 1760. Come ha mostrato Anna Maria Rao, Pallante appartiene a quella linea di magistrati che, negli anni Quaranta e Cinquanta del Settecento, si fecero difensori dell'ordinamento tradizionale e di un'interpretazione rigorosamente fedele del diritto positivo in opposizione alle soluzioni sistematiche e giusnaturalistiche, giudicate astratte e potenzialmente destabilizzanti.[354]

Attraverso le tracce d'archivio che ci parlano di lui, possiamo immaginare Pallante trascorrere l'intera vita tra cariche ministeriali e impegni burocratici, ritagliandosi tuttavia spazi di tempo da dedicare alla scrittura, e alla lettura, vissute come un'evasione dalla routine forense. In questi momenti di distacco dall'attività lavorativa finì col privilegiare i generi letterari più in

[353] Così appare su un frontespizio di una copia de *Lo Stanfone* conservato presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria: «tra gli incogniti oziosi detto l'Arravogliato». BSNSP, Cuomo 1.4.02.

[354] Le polemiche muratoriane sui difetti della giurisprudenza avevano trovato, negli anni Quaranta del Settecento, una linea articolata di difesa dell'ordinamento tradizionale, fondata sull'ordinamento prammatico e sull'ideologia romanistica. Tale posizione concepiva la giurisprudenza come *scientia rerum divinarum et humanarum*, fondata insieme sulla ragione e sull'autorità, e si opponeva tanto alle soluzioni razionalistiche e giusnaturalistiche, giudicate astratte e scettiche, quanto ai progetti di riforma legislativa ritenuti inutili o controproducenti. Esponenti come Francesco Rapolla e Giovanni Pallante difendevano l'intangibilità dell'assetto normativo vigente, pur ammettendo la possibilità di miglioramenti interni, nella convinzione che solo un'interpretazione fedele del diritto positivo potesse limitare l'arbitrio del giudice e arginare interessi di parte contrari alla volontà legislativa. A rafforzare tale posizione concorrevano elementi strutturali del contesto napoletano – la vischiosità dell'amministrazione, l'inadeguatezza dei poteri statali e la sfiducia nell'efficacia di nuovi interventi – che facevano temere un'ulteriore inflazione normativa e una crescente difficoltà interpretativa. Questa linea di pensiero, pur fondata su ragioni concrete, tendeva tuttavia a risolversi in una difesa moralistica della tradizione, destinata a essere messa in discussione dalla successiva cultura illuministica. A. M. Rao, *La fortuna di Beccaria*, p. 538

voga, leggendo soprattutto Alain-René Lesage e Daniel Defoe, lasciandosi coinvolgere dall'entusiasmo per il romanzo popolare che, proprio in quegli anni, si stava affermando in Francia e Inghilterra.[355]

I volumi che contengono le sue opere si presentano come uno *scartabello:* una raccolta disordinata di carte, attribuite ad un autore che rifiuta ogni grandezza letteraria. Nella stessa introduzione ai suoi scritti, Pallante costruisce consapevolmente un autoritratto dimesso e autoironico: «donno Gianni» è descritto come un uomo che «non seppe mai levarsi a volo» verso il Parnaso, ma che procedeva lentamente a «piedi», attraverso uno stile «grossolano», animato unicamente dal desiderio di offrire sollazzo e piacere ad una cerchia di amici.[356]

A partire dagli anni Trenta, in concomitanza con i primi incarichi ministeriali nelle province, Pallante compose numerosi scritti in prosa e in versi che egli stesso tende a svalutare definendoli di scarso valore e destinati in gran parte alla dispersione. Negli anni Cinquanta, stimolato da alcuni amici a riunire tutte le sue prose per loro divertimento, tentò di recuperare il primo «voluminetto», ma senza riuscirci poiché «il Rapolla l'aveva perduto col prestarlo», e solamente da Don Gennaro Ferri riuscì a recuperare alcune cose «trovate in sua casa». Raccolto dunque quanto gli fu possibile, ne fece uno zibaldone inserendo una selezione accurata «per pruova che si può scherzare e ridere senza pregiudizio della Buona Morale» mentre tutto il resto, a suo dire, «lo scartò via per sempre». Il risultato non è un'opera compiuta, ma un insieme eterogeneo e frammentario, offerto al lettore senza pretese, che egli stesso avverte: «se legger vuoi, se non lasciale stare».[357]

È proprio all'interno di questa scrittura marginale e non ufficiale che si annida la sua critica più radicale. La lettura e l'analisi degli zibaldoni consente infatti di delineare con maggiore precisione i tratti del suo profilo intellettuale. Già autore di una delle più radicali – e in larga parte inascoltata – denunce del sistema giudiziario napoletano[358], Pallante conferma anche in sede poetica una marcata vena polemica. Nei componimenti dedicati al Tribunale, ad esempio, riprende i temi dello *Stanfone*, denunciando soprusi, inganni e l'uso distorto del potere giudiziario restituendo un'immagine della giustizia come spazio rovesciato e moralmente compromesso. Nei sonetti sul tribunale,[359] l'istituzione giudiziaria viene rappresentata come un «infame ostello» e un «bordello empio»: immagini che non svolgono una funzione puramente

[355] Sull'affermazione del *novel* settecentesco si veda il capitolo successivo.
[356] BSNSP, Cuomo 1. 4. 10, *Poesie di Giovanni Pallante,*
[357] BSNSP, Cuomo 1. 4. 10, *Poesie di Giovanni Pallante*
[358] Il riferimento è ovviamente allo *Stanfone. O sia memoria per la riforma del Regno.*
[359] BSNSP, Cuomo 1. 4. 10, *Poesie di Giovanni Pallante:* i componimenti esplicitamente dedicati al tribunale vanno dall'XI al XV. Anche il componimento XVI tratta però lo stesso tema.

espressiva, ma comunicativa. Attraverso metafore condivise e riconoscibili Pallante offre al lettore una chiave di interpretazione del funzionamento della giustizia:

> Scelesto domicilio infame ostello
> Di dolore, d'affanno, e d'ogni male
> Già castello, poi Reggia, or Tribunale
> Anzi contaminato empio Bordello
> Oh Argana di inganni, oh trabochello
> Che mandi tutti i puni all'ospedale
> E ingrassi ben come un porco Maiale
> Chi tiene le mani di grifagno Augello
> La giustizia abitar teco vorrebbe
> E l'onestate e tu le cacci fuora
> E la calunnia, e l'impudenzia abbracci
> Adagio disse Biagio: il lezzo crebbe
> Infimo al Ciel, onde avverrà che or'ora
> Ti percota un suo fulmine, e ti schiacci[360]

La personificazione della Giustizia, espulsa dal tribunale e sostituita da calunnia e impudenza traduce in forma narrativa e simbolica una critica radicale all'inefficacia e all'iniquità del sistema giudiziario dell'*ancien regime*.

Nel componimento successivo, Pallante intensifica il registro polemico, assumendo quasi toni apocalittici: invoca che «scenda un diluvio di pece», simbolo di purificazione e condanna, e «sgorga sopra l'empia gente», riunendola in un blocco unico da incenerire. Nel terzo componimento, il tribunale è paragonato a una «bolgia d'Inferno» con un esplicito richiamo alla tradizione dantesca. In questo caso l'istituzione giudiziaria diventa un luogo di dannazione eterna, governata da figure mitologiche come Minosse e Radamanto, emblemi di un'autorità feroce e spietata. Ne emerge l'immagine di una giustizia deviata che infligge sofferenze non per correggere, ma per consolidare il potere dei corrotti.[361]

Nei componimenti successivi Pallante riflette con amarezza e ironia sugli anni trascorsi al Tribunale, definendoli una perdita di tempo e una fonte di frustrazione e disillusione. Mosso dallo sdegno, decide di rompere definitivamente con questo ambiente, maledicendo simbolicamente al momento della sua partenza: «quando partii scesi dal calesse e gli scoversi

[360] BSNSP, Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante, Componimento XI «Al Tribunale»*
[361] Id, *componimento XII*.

le posteriora e dissi: o nido d'empi e di briganti ecco io mi parto e tu sempre lo stesso rimani maledetto in tua malora».[362]

Questa denuncia si inserisce nel più ampio dibattito settecentesco sulla giustizia e sulla pena, quando filosofi e giuristi illuministi chiedevano riforme per un sistema giudiziario più trasparente e giusto. Il «problema penale» affiorava sulle pagine dei libri e dei periodici, irrompeva nei ritrovi degli intellettuali ponendo una serie di quesiti imbarazzanti: esiste un diritto univoco di punire spettante ai principi? Se esiste, conosce dei limiti nel suo esercizio? Quali punizioni sono lecite e in base a quali criteri?[363]

Accanto alla denuncia, emerge un altro elemento decisivo: l'attenzione per i modelli narrativi moderni.[364] Le odi dedicate a *Robinson Crusoe* e a *Gil Blas de Santillane* costituiscono un esplicito omaggio al romanzo contemporaneo, che Pallante non esita a esaltare come forma capace di rappresentare il mondo con una vividezza nuova. Scrive che chi sappia leggere e tenga tra le mani quelle pagine «ci trova ogni ritratto ed ogni immagine»: il romanzo diventa così specchio della realtà sociale, repertorio di tipi e situazioni riconoscibili.

Risale al 1745 un'ode a *Robinson Crusoe*, nella quale Pallante formula una critica ironica e arguta ai modelli classici antichi, contrapponendo la modernità realistica del romanzo di Defoe alla tradizione epica di Omero, giudicata eccessivamente mitologica e distante dalla esperienza concreta della vita. Dopo aver irriso la «noiosa sonnolenza» dell'Odissea e l'accumulo di episodi e meraviglie mitologiche, egli oppone alla favola eroica un mondo privo di artifici: «Qui non son Dei, ne Dee, Mostri o Giganti […] / Tutto v'è nello stato naturale / E non pur naturale, ma triviale».[365] Il valore del romanzo moderno risiede precisamente in questa aderenza al vissuto. In *Crusoe*, egli individua un esempio di maestria narrativa nella rappresentazione dell'interiorità umana e delle lotte quotidiane: il protagonista, Robinson, non narra prodigi ma «mostra aperta e nuda l'anima, e tutto ciò che in essa accade» senza veli retorici o artifici eroici. L'entusiasmo assume toni quasi programmatici:

> «Sei mila Omeri non saprian far tanto.
> E chi nol crede, venga egli a vederlo,

[362] BSNSP, Cuomo 1. 4. 10, Poesie di Giovanni Pallante, componimenti XIV e XV.

[363] Le riforme legislative in età moderna riflettono un'ambivalenza tra l'inerzia della cultura giuridica tradizionale e il bisogno di riorganizzazione. I governi italiani avviarono processi di "consolidazione" legislativa per semplificare il complesso sistema di diritti principeschi, statutari e feudali, eliminando norme inutili o dannose. Tuttavia, questi interventi non intaccavano la libertà del ceto togato di operare autonomamente, muovendosi tra una moltitudine di leggi e consuetudini, mantenendo intatto il privilegio di interpretazione giuridica. Cfr. Bellabarba, *La giustizia nel Italia moderna,* cit

[364] Gli zibaldoni che contengono queste poesie sono vari: BSNSP, Cuomo 1. 4. 10; BNN, Raccolta Villarosa, Ms. Villarosa 14; Biblioteca provinciale di Foggia, "La Magna Capitana", Manoscritti, ms. 58;

[365] BSNSP, Cuomo, 1. 4. 10, Poesie di Giovanni Pallante, XXVI, *A Robinzon Crusue',* cc. 86r-92r.

e giudichi, se eccedo nel lodarlo;
ognun nelle botteghe potrà averlo,
né bisogna dottore a commentarlo.
[…]
Leggete lui, e leggete anco Omero,
e mi saprete dir s'io dico il vero» [366]

Il confronto iperbolico con Omero, la rivendicazione di un libro disponibile «nelle botteghe» e comprensibile senza mediazione dotta, segnalano un mutamento decisivo di paradigma: il valore della narrazione non risiede più nell'autorità classica, ma nella sua capacità di rendere visibile l'esperienza e di parlare a un pubblico ampio.

Un'analoga attenzione al realismo narrativo emerge nell'ode dedicata a *Gil Blas de Santillane*. Il romanzo di Lesage è celebrato come una «bella istoria privata del secolo nostro troppo necessaria» capace di intrecciare con grazia «tessiture sì dolce e varia» e di rappresentare il presente nella sua dimensione minuta e quotidiana. Gil Blas non è un eroe mitico, ma un osservatore del mondo sociale. Nessun luogo sfugge al suo sguardo: «Ne v'ha taverna, spedale, o bordello […] / Arte, mestiere, ufficio, porto o seggio / che dipinto non sia dal tuo pennello». La narrazione si configura come una mappatura totale del corpo sociale, in cui si vedono «il bello, l'brutto, il bene e il male, / il bianco e il nero, il finto e il naturale». È descritto superiore ad altre opere picaresche, «D. Guzman, D. Alfaraccio, e D. Chisciotte, a petto a te non vaglion due lupini», per la vividezza e l'autenticità del suo racconto, che restituisce senza idealizzazioni l'esperienza morale e sociale degli individui.[367]

Non è casuale che Pallante, all'interno dello stesso componimento, si presenti come «qua giù negli Abruzzi Auditore», definendo il proprio ufficio «degno di tua penna». L'esperienza giudiziaria diventa così materia narrabile. Il romanzo, in un «mondan turbato flusso», insegna «di navigar […] il modo e l'arte», facendosi «Pilota insiem bussola e carte»: metafora che rimanda direttamente alla necessità di orientarsi tra apparenze, menzogne e verità – lo stesso problema che attraversa la pratica dell'accertamento giudiziario.

Entrambi i componimenti, *a Robinson Crusoe* e *a Gil Blas*, si configurano così come omaggi consapevoli al romanzo moderno, inteso non soltanto come intrattenimento, ma come forma di conoscenza del reale. Attraverso queste scelte, Pallante partecipa pienamente al dibattito culturale europeo del XVIII secolo, riconoscendo nel romanzo un genere in grado di

[366] Ibidem,
[367] BSNSP, Cuomo, 1. 4. 10, Poesie di Giovanni Pallante, XXV, *Al signor Giblas di Santigliano* cc. 83v-85v.

rendere visibile l'interiorità e di rappresentare l'intero spettro del sociale, un modello alternativo rispetto alla retorica eroica del passato e, implicitamente, rispetto al linguaggio tecnico e opaco delle scritture forensi.

A questa stessa consapevolezza rimanda il sonetto che chiude la serie dedicata al tribunale.[368] Pallante vi inscena un dialogo ironico con il collega Diego Ferri in cui finge di accettare l'invito a scrivere «sonetti ed epistoli» destinati a diffondere la propria fama «dall'inde di Atlante» fino alle terre del «Gran Turco»; ma subito dopo svuota retoricamente quell'ambizione, definendo i propri testi «cacati foli» e promettendo di mostrare «quanta borraccia» egli tenga in corpo. L'autodenigrazione è strategia, non resa: anticipa il giudizio per sottrarsi alla sua autorità. Il punto decisivo, tuttavia, è altrove. Pallante accetta di scrivere «purché io non vegga / Le Vicarie, la Camera, il Consiglio». La presa di distanza dai luoghi supremi della giurisdizione – la Vicaria, la Camera, il Consiglio – non è soltanto una boutade polemica, ma l'indizio di uno spostamento di scena: non il tribunale, ma la città; non la sentenza, ma la lettura; non il giudice, ma il pubblico che «innarchi il naso» o «il ciglio». La scrittura si configura così come spazio alternativo di elaborazione e di giudizio.[369]

In questo senso, l'interesse di Pallante per il romanzo moderno non è semplice curiosità letteraria, ma scelta culturale coerente con la sua rappresentazione della giustizia. Anche il tribunale, come il mondo narrato da Defoe o Lesage, diventa materia di racconto, spazio in cui si intrecciano destini individuali, inganni, cadute e rivelazioni. Il romanzo offre così un paradigma narrativo capace di tradurre in immagini condivise l'esperienza concreta del foro e di renderla intelligibile oltre i circuiti specialistici del sapere giuridico.

Alla luce di questa produzione, la connessione tra lo *Stanfone* e le invettive contro i tribunali e gli scritti anonimi legati al caso di Giulio Mirabelli appare particolarmente

[368] Id., XVI, senza titolo:

[369] Il testo completo del componimento XVI è il seguente:
Più volte Dego m'avea detto = Scrivi
Scrivi, Gianni, Sonetti, ed Epistoli,
che dall'inde di Atlante agli altri soli
del Gran Turco, e'l Gran Can tua fama arrivi
Ne tra vari latin, Toschi ed Argivi
Mancherà luogo a tuoi cacati foli,
Ma tra mille barbuffe e monopoli
Si saran poi dall'Alme botteghe civi
Benisssimo, diss'io, cosi si faccia
Da che tu vuoi cosi, purche io non vegga
Le Vicarie, la Camera, il Consiglio
Farem, che scorga ognun quanta borraccia
Io tengo in corpo e un volume si legga
Ond'altri innarchi il naso, ed altri il ciglio.

significativa. Dietro questi testi non sembra esserci una semplice cronaca, ma un'intenzione consapevole di intervento nello spazio pubblico. Uno sguardo più ampio sulla parabola editoriale di Pallante consente almeno di formulare un'ipotesi in tal senso. A partire dagli anni Cinquanta del secolo si registra un apparente vuoto nella sua produzione poetica esplicita.[370] Tale lacuna, tuttavia, non va interpretata come un effettivo silenzio creativo. Come si è visto, sono proprio questi gli anni in cui Pallante si dedica alla riorganizzazione e al recupero dei propri componimenti: un'attività che rende poco plausibile un improvviso distacco dalla scrittura. Piuttosto, si potrebbe ipotizzare una trasformazione delle modalità di intervento. La poesia firmata e dichiaratamente polemica sembra lasciare spazio a forme più oblique: scritture anonime, cronache giudiziarie travestite da intrattenimento, testi capaci di circolare senza esporre direttamente l'autore, ma non per questo privi di una marcata carica critica.

In questo mutamento di registro si inserisce il caso Mirabelli, che assume i tratti di un vero e proprio pretesto comunicativo della crisi giudiziaria coeva. Se negli anni Quaranta il progetto riformatore si era arenato per ragioni politiche e istituzionali, dieci anni dopo è un fatto concreto a riaprire il dibattito. La critica alla giustizia non passa più soltanto attraverso i trattati degli specialisti o i tentativi di codificazione, ma attraverso racconti, reazioni, paure e speranze suscitate da una vicenda giudiziaria resa pubblica dalla stampa. In questo passaggio dalla teoria al racconto, dalla denuncia astratta al caso concreto, la scrittura letteraria e anonima assume un ruolo centrale nel costruire uno spazio pubblico di discussione sulla giustizia.

I testi circolati rispetto alla vicenda di Giulio Mirabelli sono vari, e tutti anonimi. È utile soffermarsi su questo aspetto. Dietro ogni testo c'è un'intenzione consapevole: non ci si limita a riportare eventi, ma si interviene su di essi, rispondendo a precise finalità comunicative e politiche. Diventa quindi legittimo interrogarsi sull'identità degli autori.[371] È possibile che proprio Giovanni Pallante, già padre di una delle più radicali e inascoltate denunce del sistema

[370] Sull'apparente cesura della produzione poetica di Pallante negli anni Cinquanta si veda I. Ascione (a cura di), *Stanfone. O sia Memoria per la riforma del Regno*, pp. 27-31, in particolare a p. 29: «Il canzoniere volge così al suo epilogo. Negli anni seguenti il giudice prevarrà sul poeta, l'impegno tencico smorzerà, d'ora in avanti, ogni velleità versificatoria e, tranne per pochissime e tarde testimonianze, lo scrittore della Memoria sparisce dall'orizzonte […]». Tale interpretazione, pur fondata sulla rarefazione delle testimonianze poetiche esplicite, può essere in parte ridimensionata alla luce del contemporaneo lavoro di recupero e riordinamento degli scritti intrapreso dallo stesso Pallante in quegli anni. Sono infatti proprio gli anni Cinquanta a segnare la decisione di raccogliere e sistemare le proprie prose e poesie negli zibaldoni, sottraendole alla dispersione. Risulta dunque poco verosimile ipotizzare un effettivo allontanamento dalla scrittura nel medesimo momento in cui egli si dedica alla revisione e riorganizzazione dei testi composti in precedenza. Più che di un silenzio creativo, potrebbe trattarsi di una trasformazione delle modalità di intervento e di circolazione delle sue opere.

[371] Nodo metodologico recentemente messo in luce da G. Delogu, P. Palmieri, *Chi ha paura del potere? Politica e comunicazione negli studi sull'età moderna*, «Studi storici», 65, 2 (2022), pp. 373-406; cfr. F. Lavocat, *Fatto e finzione: per una frontiera*, Roma, Del Vecchio Editore, 2021.

giudiziario napoletano, abbia trovato nel caso Mirabelli l'occasione per tornare a far sentire la propria voce attraverso forme meno esposte?[372]

Un indizio significativo in questa direzione è costituito dalla presenza, all'interno dei suoi zibaldoni, di testi direttamente legati al caso Mirabelli. È il caso, ad esempio, di una copia della *Supplica al Re,* conservata anonima tra le altre varie poesie autografe di Pallante.[373] Anche se non è possibile attribuirgli con certezza l'intero corpus dei documenti anonimi prodotti in relazione alla vicenda, la sua figura resta cruciale per comprendere il contesto culturale e politico entro cui tali testi sono stati concepiti e fatti circolare.

In questa prospettiva, la scrittura letteraria non appare come un semplice riflesso della crisi della giustizia, ma come uno degli strumenti attraverso cui tale crisi diventa visibile, narrabile e discutibile nello spazio pubblico. Il realismo del romanzo moderno offre infatti a Pallante un modello narrativo alternativo, capace di tradurre in racconto l'esperienza concreta della giustizia e di renderla accessibile a un pubblico più ampio rispetto ai tradizionali circuiti del sapere giuridico.

[372] La biografia di Giovanni Pallante è ricostruibile a partire da alcune note (probabilmente scritte da lui medesimo) poste in apertura dei suoi zibaldoni: BNN, ms. S. Mart. 258. In questo stesso zibaldone è presente il testo della *Supplica* al Re del Giudice Mirabelli, anche se – diversamente dalle altre poesie che recano la firma di Pallante – appare anonimo.

[373] Una lucida analisi è offerta da Carlo Padiglione nel 1876 nella sua rassegna *La biblioteca del Museo Nazionale nella certosa di S. Martino in Napoli ed i suoi manoscritti,* Napoli, Stabilimento tipografico di F. Giannini, 1876. Alla posizione n. *251*, sotto la voce *Memoriale al Re del Giudice di Vicaria Giulio Mirabelli imputato di debolezze e baratterie e sortilegi. 1756* possiamo leggere un'ampia descrizione del testo, che qui riporto integralmente: «E di carte sei, in 4°. Sono colpe delle quali il poeta fingendo che il Mirabelli accusi sé stesso, addossa ai compagni di lui che furono Colangelo, Vargas, Porcinari, Belli, Carfora, Mauro, Sambiase, Verrduzi, Romano, Rapolla, Di Rosa, Majori, Palmieri, D'ippolito, e Scassa. La forma è poetica e il verso è sciolto». Terminata la descrizione del *Memoriale,* pur rimanendo sotto la stessa voce, continua Padiglione con la descrizione di alcune poesie di Giovanni Pallante: «Seguono in carte ventotto altri componimenti lirici di vario argomento dei quali non facciamo cenno perché comuni, di poco conto e di basso argomento, come quello intitolato: *Capitolo delle Pippe*. Alcuni di essi recano la firma di un Giovanni Pallante. Dallo stile dei componimenti di lui noi giudichiamo essere dello stesso scrittore gli sciolti nei quali il Mirabelli parla. Il Pallante fu poscia Consigliere del Sacro Regio Consiglio», pp. 268-269.

Capitolo IV. *Pagliette* e allegazioni: il verosimile tra foro e teatro

La crisi della giustizia che attraversa il XVIII secolo non investe soltanto l'organizzazione delle giurisdizioni o la frammentazione normativa, ma riguarda in modo più profondo il problema della verità. Come ha mostrato la riflessione storiografica sul processo di antico regime, la verità giudiziaria non coincide con una ricostruzione oggettiva dei fatti, bensì con l'esito di un procedimento regolato, fondato su pratiche argomentative, gerarchie di prove e forme codificate di persuasione. In questo senso, il processo produce *una* verità formalmente valida, ma non *la* verità fattuale.

Come ha sottolineato Giovanni Tarello, la crisi dell'ordine giuridico d'antico regime si accompagna a una crisi del linguaggio del diritto, sempre meno capace di garantire chiarezza, prevedibilità e consenso.[374] È in questa frattura tra decisione giudiziaria e convincimento pubblico che si apre uno spazio nuovo per la narrazione. Il procedimento giudiziario può allora essere letto come un vero e proprio dispositivo narrativo: seleziona gli eventi, ordina le testimonianze, assegna ruoli e responsabilità, e costruisce un esito che pretende di imporsi come verità. Tuttavia, questa narrazione resta rigidamente vincolata alle forme del foro e a un linguaggio tecnico che tende a escludere il pubblico non specialista.

Quando il linguaggio non riesce più a convincere, la ricerca della verità si sposta. In questo contesto il verosimile assume un ruolo centrale. Tra vero e falso, il verosimile diventa una categoria capace di rendere intelligibile il conflitto morale, di costruire coerenza narrativa e di suscitare adesione emotiva. Non si tratta di una rinuncia alla verità, ma di una risposta alla crisi della verità giudiziaria: quando il vero processuale non convince, la narrazione diventa uno strumento per dare senso alla colpa, alla responsabilità e all'ingiustizia.

A tal proposito risultano fondamentali le riflessioni metodologiche di Carlo Ginzburg, che propone di considerare il rapporto tra le narrazioni di finzione e le narrazioni storiche come una «contesa per la rappresentazione della realtà» le cui «sfide» si esplicano attraverso «prestiti reciproci» e forme ibride. Scavando dentro i testi, anche quelli più intenzionali, è possibile scorgere delle «tracce» involontarie che ci dicono molto di più quanto il testo «credeva di farci conoscere»: si tratta di indizi significativi sulla mentalità di chi, quel testo, l'ha prodotto. Dalla

[374] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*. Per i riferimenti storiografici sulla giustizia di antico regime si veda il primo capitolo di questa tesi.

selva dei rapporti tra vero e finzione emerge così un terzo elemento: il non autentico, «il finto che si spaccia per vero».[375]

In apertura del celebre lavoro su *Martin Guerre*, dedicato a un caso processuale cinquecentesco, Natalie Zemon Davis avvertiva il lettore: «Se quanto offro è in parte di mia invenzione, è però saldamente ancorato alle voci del passato». Il termine «invenzione», volutamente provocatorio, viene interpretato da Ginzburg non come una contrapposizione tra vero e falso, ma come l'integrazione controllata tra realtà documentata e possibilità plausibili. In questo senso, «vero» e «verosimile», «prove» e «possibilità» si intrecciano, senza mai confondersi. Ed è proprio questa tensione a costituire uno degli elementi strutturali della produzione della verità.[376]

Non deve stupire, quindi, la crescente circolazione di allegazioni, cronache processuali e *cause celebri* avvenuta nel Settecento, che testimonia questo passaggio dal tribunale come luogo chiuso della decisione al tribunale come scena pubblica del racconto. Il caso giudiziario diventa un fatto culturale e sociale, destinato a un pubblico più ampio, che non cerca soltanto l'esito del processo, ma una storia capace di spiegare il mondo.[377] In una cultura segnata dall'abbondanza di testi e dalla difficoltà di orientamento del sapere, la narrazione diventa una forma di mediazione e di selezione della verità.[378]

È in questo stesso spazio di tensione tra verità, racconto e pubblico che si colloca l'affermazione del romanzo moderno. Per Franco Moretti il romanzo è «un grande fatto culturale» che contribuisce a «ridefinire il senso della realtà», il fluire del tempo e dell'esistenza individuale. Ma il romanzo non è soltanto cultura: è anche una questione di forme. In esso i confini tra «l'alto e il basso» tendono a sfumare. Non a caso, il romanzo «fa la sua comparsa in un mondo che non è affatto in attesa del suo arrivo» e in cui numerose istituzioni culturali – religione, scuola, storiografia, morale e legge – cercano di negargli il diritto di cittadinanza. Tra sette e ottocento la cultura si «romanzizza»: l'idea di *fiction* afferma i propri diritti, dissipando l'antico sospetto verso la bugia.[379]

[375] C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero falso e finto*, Milano, Feltrinelli, 2015 (prima edizione 2006). Le citazioni sono estratte dall'*Introduzione*; Riflessioni sugli stessi temi erano già state avanzate, dallo stesso Ginzburg, nella *Postfazione* a Natalie Zamon Davis, *Il Ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984.

[376] N. Zamon Davis, *Il Ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984.

[377] S. Maza, *Private lives and pubblic affairs*.

[378] Sulla sovrabbondanza di informazioni in età moderna si veda: A. Blair, *Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the ModernAge*, New Haven, Yale UP, 2010; *Exciting News! Event, Narration and Impact from Past to Present;* B. Dooley, A. S. Wilkinson, a cura di, Leida, Brill, 2024.

[379] Tale scontro è ricostruito nella prima parte del volume curato da F. Moretti *La cultura del Romanzo*, intitolata proprio *Il romanzo si fa spazio;* è la ricostruzione una battaglia amara in cui il romanzo si fa le ossa: si

Il termine *novel* nasce in inglese alla fine del XV secolo con il significato di «notizia», indicando qualcosa «di nuovo» indipendentemente dalla contrapposizione «tra finzione e realtà».[380] Solo gradualmente esso viene a designare lunghe prose di invenzione strettamente legate alla vita reale. Intorno al 1486 Enrico VII cominciò a pubblicare proclami e notizie in opuscoli di propaganda stampati con irregolarità. Nel periodo elisabettiano vari gruppi vicini al governo facevano abitualmente uso di questo mezzo di comunicazione, spesso sottoforma di ballata. Il termine usato per queste ballate su temi di attualità era *novel*, a imitazione del francese *nouvelle* e dello spagnolo *novela.* Un termine che indicava semplicemente «qualcosa di nuovo, al di là dalla contrapposizione tra finzione e realtà».[381]

Nel XVI secolo il termine si riferiva, sull'esempio italiano, a racconti quali quelli di Boccaccio del *Decameron.* Nel XVII secolo si cominciò a utilizzare il termine, come nell'inglese contemporaneo, per indicare «lunghe prose di invenzione distinte dai *romance* per lo stretto rapporto con la vita reale». Questa evoluzione è accompagnata da forti resistenze: nel 1711 Richard Steele, sulle pagine dello *Spectator*, esprimeva il timore che «i cervelli» dei lettori fossero «non poco turbati da romances e novels». La diffusione della *fiction*, favorita dalla stampa e dalla meccanizzazione della scrittura, alimentò l'idea che il romanzo potesse condurre alla follia, come mostravano figure emblematiche quali Don Chisciotte o le eroine del *Female Quixote*. Pur essendo un prodotto delle culture dotate di scrittura nonché di tempo libero, il romanzo fiorì relativamente tardi nella storia culturale, distribuzione iniziale irregolare per poi conoscere una vastissima popolarità nel XVIII secolo, e certo non seguì dappresso l'invenzione della scrittura.[382]

È proprio nei testi del XVIII secolo che si chiarisce la specificità del *novel* moderno, e riusciamo a scoprire che cosa aveva da dire il genere all'albore della sua invenzione. I romanzieri del diciottesimo secolo rinunciano a convincere i lettori della verità fattuale delle loro storie e chiedono piuttosto di accettarne lo statuto immaginario, imprigionandole entro i

appoggia ai valori aristocratici, li tradisce, si fa protestante, cerca di inventare i compromessi più strani. Impara a parlare ai borghesi di città, come alle loro mogli e figlie, diffonde il suo scetticismo nei confronti del sovrannaturale, il gusto di un linguaggio quotidiano e medio. Cfr, *La cultura del romanzo*, a cura di Franco Moretti, Torino, Einaudi, 2001: 17-192.

[380] J. Goody, *Dall'oralità alla scrittura. Riflessioni antropologiche sul narrare*, in *La cultura del romanzo*, pp. 19-46.

[381] C. John Sommerville, *The News Revolution in England: cultural dynamics of daily information*, Oxford, Oxford University Press, p. 18

[382] È bene ribadire che non si tratta di un fenomeno puramente occidentale. Andrew Plaks sottolinea «la significativa coincidenza per cui la diffusione della narrativa in prosa ebbe luogo quasi nello stesso momento, e con le stesse fasi, in Cina e in Europa» e precisamente nel XVI secolo. Il testo di riferimento è A. Plaks, a cura di, *Chinese Narrative: Critical and Theoretical Essays*, Princeton, Princeton UP, 1977. La citazione è riportata in J. Goody, *dall'oralità alla scrittura*, p. 34.

confini del credibile. Lungo il Settecento, il romanzo realistico adotta una nuova strategia di legittimazione, fondata sulla pretesa di fedeltà alla realtà della vita quotidiana. Non è un caso che molti romanzieri sentano il bisogno di negare lo statuto finzionale delle proprie opere, presentandole come cronache, memorie o storie vere.[383]

La specificità del *novel* moderno non risiede nella pretesa della verità fattuale, bensì nella costruzione del credibile. Il lettore è chiamato non a credere ma a giudicare la plausibilità, non la realtà della storia ma la sua verosimiglianza. Infatti, il romanzo del Settecento sarebbe impensabile senza la ricerca del successo di pubblico. Lo stesso Fielding ammonisce che l'autore non è più un gentiluomo che offre un «banchetto privato» ma qualcuno che gestisce un «pubblico ristorante».[384] Non sorprende che le autorità civili e religiose temessero il romanzo soprattutto per la sua larga diffusione, tanto è vero che un «Leitmotiv nelle arringhe degli avvocati difensori è che invece quel singolo romanzo costa parecchio, ed è scritto così difficile da non essere alla portata degli incolti».

In questo senso, le trame dei *novel* moderni favoriscono uno scetticismo attivo, sollecitando il lettore a formulare ipotesi, previsioni e interpretazioni multiple. Il legame tra giustizia e narrazione appare così tutto altro che accidentale. Come osserva Goody, nella vita reale la narrazione viene di rado accettata senza essere messa alla prova, e l'esempio migliore è proprio il processo giudiziario, in cui versioni contrapposte dei fatti si confrontano e vengono giudicate più o meno credibili. Come nel processo giudiziario, anche nella fiction il racconto è sottoposto a una prova di credibilità, come nel tribunale anche nel romanzo il verosimile diventa criterio decisivo di valutazione. Il rapporto tra vero, falso e verosimile, lungi dall'essere una questione esclusivamente letteraria, si rivela centrale per comprendere le trasformazioni della giustizia, della comunicazione giudiziaria e del rapporto tra diritto e opinione pubblica nel XVIII secolo.

[383] Il romanzo settecentesco sente il bisogno di rinnegare sé stesso: «oggi il mondo è così invaso da romanzi e racconti d'avventura che è difficile a una storia di cronaca esser presa per vera», scrive Defoe nella prefazione a *Moll Flanders*; mentre Rosseau nella seconda prefazione a *La nuova Eloisa* afferma «ma questo non è un romanzo», «ma questo non è un romanzo» assicura Diderot in *Jacques il fatalista.* Già alla fine del 600 Madame de la Fayette scrivendo al cavaliere di Lescheraine, diceva della *Principessa di Cleves* «non è nemmeno un romanzo, sono propriamente delle memorie»

[384] Fielding, *Tom Jones*, Libro I, Cap. I p..5

IV. 1 Il romanzo come minaccia sociale: verosimiglianza e disordine morale

L'intreccio tra vero, falso e verosimile attraversò in modo conflittuale il dibattito culturale del Settecento. Il romanzo si affermò infatti come un genere letterario capace di dividere profondamente i giudizi degli intellettuali, proprio per la sua abilità di costruire storie plausibili, emotivamente coinvolgenti e difficilmente distinguibili dal vero. La questione non riguardava soltanto la legittimità della finzione in quanto tale, ma soprattutto la sua capacità di produrre un'illusione credibile, tale da suscitare nel lettore un'adesione paragonabile a quella richiesta dai racconti fondati su eventi reali.

Quest'ambiguità è chiaramente tematizzata nell'*Avvertimento dell'Autore* dell'edizione italiana delle *Cause Celebri* di Pitaval, dove si distingue tra le invenzioni interamente fantastiche, accusate di procurare un «piacere velenoso» perché fondate sulla «falsità degli avvenimenti», e quei racconti in cui il «vero incontra il meraviglioso», producendo invece un «pur ed isquisito» piacere. In questo secondo caso, la natura sembra offrire una «tessitura di fatti» reali già dotati di una coerenza narrativa tali da apparire come abbelliti di «ingegni felici». Il problema, dunque, non risiede nella narrazione in sé, ma nel rapporto tra invenzione, verità e credibilità: ciò che inquieta è la capacità del racconto di sospendere la distinzione tra realtà e finzione, coinvolgendo profondamente l'intelletto e le emozioni del lettore.[385]

A commentare criticamente la nascita e lo sviluppo dei romanzi di fantasia, e a soffermarsi sulla differenza tra le diverse varianti fu l'erudito Ludovico Antonio Muratori nel trattato intitolato *Della forza della fantasia umana*, dato alle stampe nel 1745. Nel capitolo *decimoquinto* egli, affrontando il tema della «diversità della fantasia», delinea il profilo dei moderni poeti in prosa, ovvero i «compositori de Romanzi, alla fabbrica de' quali necessaria sopra tutto è la fecondità della Fantasia per idear curiosi avvenimenti, impensati sviluppi, e peripezie dell'azione umana». L'erudito mette in guardia i lettori dal saper differenziare due tipi di composizioni, poiché alcuni romanzi consistono interamente in «argomenti finti», mentre altri possono vantarsi di possedere al loro interno «parte di fatti istorici, e parte di finti, cioè prodotti dalla fantasia». I primi «compariscono solamente a dilettar chi pieno d'ozio vuol pure impiegar qualche tempo in leggere quelle gustose, ma false invenzioni, che d'ordinario a nulla possono giovare, e solamente possono nuocere alla sconsigliata Gioventù», i secondi invece sono «atti anche ad insegnare il Vero e il Buono, con quelle Favole, mercè de' Saggi

[385] *Avvertimento dell'autore*, in *Cause Celebri*, Napoli, 1755, pp. XI-XVIII. Le citazioni testuali sono a p. XI.

avvertimenti, che vi aggiunge l'Intelletto, e dell'Essere quelle stesse favole inventate per istruire». Questi ultimi, in particolare, raccontano di eventi eccezionali, di protagonisti celebri per le loro gesta, in maniera così dettagliata da far sembrare, al lettore, di essere un testimone oculare dell'accaduto:

> vi descrivono un caso seguito, con rappresentarvi le persone in quell'atto, le lor parole, i colori del volto, i movimenti, e fino i gesti: tutti effetti di quella Fantasia, che ha ben ritenuto ogni circostanza di quella azione. Pare allora a voi di trovarvi presente quella lite, burla, maritaggio, disgrazia, e altre simili avventure: tanto bene è dipinto quel fatto.[386]

Riserve analoghe furono espresse dal drammaturgo veneziano Carlo Gozzi, che temeva una degenerazione morale indotta dalla narrativa in prosa. Nel 1761 egli ammoniva gli scrittori a non riempire le loro opere di «scellerate persone» per non offrire ai lettori «uno specchio cattivo» dell'animo umano.[387] Qualche anno più tardi, nel 1769, l'abate Giambattista Roberti tornò sul tema con il trattato *Del leggere libri di metafisica e divertimento*, focalizzandosi sui possibili effetti negativi di questo genere letterario. Secondo Roberti, il pubblico era ormai costituito da individui fragili e facilmente influenzabili: «donne vane, garzoni festevoli, liberi militari, mondani oziosi», pronti a lasciarsi coinvolgere emotivamente dalle storie narrate e a emulare le azioni immorali dei protagonisti. Questa tendenza, a suo avviso, portava a trascurare il rispetto per gerarchie e regole, alimentando nei lettori l'illusione che le vicende raccontate fossero basate su eventi reali. Ciò li spingeva a cedere ai «capricci», all'«estro della giovinezza» e al «bollor degli affetti», favorendo atteggiamenti imprudenti e sregolati. [388]

Queste dinamiche non sono circoscritte al contesto italiano, ma si collocano in uno spazio culturale europeo nel quale il problema della verosimiglianza e della credibilità del racconto attraversa il Settecento, in un contesto di intensa circolazione di testi, modelli narrativi e pratiche giudiziarie che superano i confini politici e linguistici, e all'interno del quale il *novel* e le narrazioni giudiziarie condividono modelli di credibilità, strategie di autenticazione e forme di coinvolgimento del pubblico.

In questa prospettiva, le analisi di Hal Gladfelder offrono una chiave interpretativa particolarmente efficace e, a partire dal contesto inglese, costituiscono un osservatorio

[386] L.A. Muratori, *Della forza della fantasia umana*, in Venezia, presso Giambattista Pasquali, con licenza de Superiori, MDCCXLV.

[387] L. Braida, *L'autore assente*, a p. 168. La fonte è *Fogli sopra le massime del «Genio e costumi del secolo»* dell'abate Pietro Chiari e contro a' poeti Nugnez, Venezia, 1761: Gozzi rispondeva a P. Chiari, *Il genio e i costumi del secolo corrente*, Venezia, G. Novelli, 1761.

[388] L. Braida, *L'autore assent,* pp. 178-179. Su Roberti si veda A. Tuccillo, *Umanità contesa. L'apologetica di Giambattista Roberti contro il «filosofismo»*, Roma, Ed. di storia e letteratura, 2020.

privilegiato per comprendere il funzionamento di questi meccanismi nel Settecento, in particolare il nesso tra verosimiglianza narrativa, credibilità del racconto e pratiche giudiziarie. Studiando le intersezioni tra cultura legale e narrativa criminale di autori come Daniel Defoe e Henry Fielding, Gladfelder ha mostrato come i lettori fossero indotti a identificarsi con i protagonisti delle vicende attraverso una rappresentazione fortemente realistica delle disgrazie umane, spesso originate da un errore, da un inganno o da un improvviso capriccio del destino. La forza di questi racconti risiede proprio nella loro capacità di presentare il crimine non come un evento eccezionale e distante ma come il possibile esito di una concatenazione plausibile di azioni e circostanze.[389]

All'interno di questo quadro, un ruolo centrale è svolto dalle tradizioni narrative di argomento criminale, che adottano strategie volte a rafforzare l'impressione di autenticità del racconto.[390] Espressioni come *«tutto scritto di suo pugno»* o *«trascritto dalle sue stesse parole»* funzionano come segnali peritestuali convenzionali, destinati a garantire la veridicità della narrazione e a legittimare il legame tra cronaca e *fiction*. Tali dispositivi permettevano di sollevare dubbi sulla veridicità dei fatti e di giocare sull'ambiguità tra realtà e finzione, caratterizzando il genere come un ibrido tra notizia e romanzo.[391]

Le introduzioni ad alcuni racconti di Daniel Defoe sono emblematiche di questa strategia. Opere dedicate a figure criminali come John Sheppard o Jonathan Wild insistono sulla provenienza diretta delle informazioni, sull'uso di documenti originali e sulla trascrizione fedele delle parole del protagonista. In questo modo, il racconto si presenta come un resoconto autentico, sottraendosi preventivamente all'accusa di finzione e rivendicando uno statuto di verità che richiama, per molti aspetti, quello delle narrazioni giudiziarie:[392]

[389] H. Gladfelder, *Criminality and narrative*, cit.

[390] È il caso di *Moll Flanders* di Defoe, in cui l'autore si eclissa ed è la donna stessa a raccontare le sue sventure. Si veda: S. Clark, *Women and Crime in the Street Literature of Early Modern England*, New York, Palgrave, 2003.

[391] Le cronache periodiche e i romanzi condividevano una caratteristica fondamentale: trasformare eventi reali o presunti tali in narrazioni avvincenti. Tatiana Crivelli sottolinea come il peritesto – tutto ciò che circonda il testo principale, come prefazioni, dediche e introduzioni – giochi un ruolo cruciale nel definire le aspettative del lettore. Ogni genere letterario, legato alle convenzioni di un'epoca specifica, offre al lettore un quadro di riferimento per interpretare il testo, mentre vincola l'autore al rispetto di regole formali e tematiche. Nel caso della narrativa criminale, il peritesto spesso includeva elementi che legittimavano il testo come reale o veritiero, attirando il pubblico verso un orizzonte di attesa ben definito. T. Crivelli, *Nè Arturo Nè Turpino*, si vedano in particolare pp. 154-170.

[392] Queste opere appaiono stampate per *John Applebee*, come si può leggere sulle prime pagine: «Londra. Stampato e venduto da John Appleby, poco dopo Bridwell Birdge, a Black Fryers, 1724. (prezzo sei pence)»; Applebee è uno stampatore e editore londinese che si colloca fuori dalla struttura commerciale rispettabile. A lui si deve la pubblicazione degli scritti a carattere criminale di Daniel Defoe. La sua voluminosa produzione comprendeva un settimanale di successo intitolato *Applebees Original Weekly Journal,* il quale raccoglieva notizie su crimini e criminali, nonché informazioni di carattere giudiziario;[392] la sua principale fortuna è dovuta al fatto che ha convinto i suoi lettori che un numero sempre maggiore di prigionieri del Newgate gli concedessero

> [Racconto di tutte le rapine, le evasioni ecc. di John Sheppard] Con un'esatta descrizione della maniera della sua sensazionale fuga dal castello di Newgate e delle misure che in seguito prese per la propria sicurezza. Scritto da lui medesimo durante la prigionia nella Middle Stone Room dopo esser stato nuovamente catturato in Drury Lane. Al quale si permette una veridica raffigurazione della sua evasione dalla cella dei condannati a morte, finemente incisa su lastra di rame. Il tutto pubblicato a specifica richiesta del Prigioniero[393].
>
> Il vero e autentico resoconto della vita e delle azioni del defunto Jonathan Wild, basato non su invenzioni e dicerie, ma trascritto dalle sue stesse parole e dai documenti di suo pugno[394].

La commistione tra realtà e immaginazione emerge anche nella struttura narrativa, che spesso mescolava descrizioni vivide di eventi criminali con riflessioni di carattere morale o politico. Il romanzo settecentesco risente infatti di un forte influsso moralistico e allegorico, condiviso con molte forme di comunicazione giudiziaria. La cosiddetta *giustizia poetica*, secondo cui la virtù viene premiata e il vizio punito, costituisce uno schema ricorrente, attraverso il quale il racconto ristabilisce un ordine infranto.[395] Come ha osservato Guido Mazzoni questo meccanismo può essere letto come un processo di «autocorrezione dell'eroe»: i protagonisti affrontano tentazioni ed errori, ma alla fine si redimono, riaffermando un ordine morale condiviso.[396]

Le vite dei criminali, ritoccate ed aggiustate, diventano così veicoli privilegiati di un discorso normativo, anche quando assumano le forme proprie della letteratura di consumo e piacere. L'operazione viene eseguita attraverso la presentazione di contro-modelli che possiedono, ribaltate, le caratteristiche da imitare. Questi testi contribuiscono a ridefinire confini morali e sociali, rendendo il crimine al tempo stesso affascinante e condannabile.[397]

Questo schema narrativo trova ampia diffusione anche nel contesto italiano, dove opere come *Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Francia, e suo Processo ultimamente sequito in Valenzia*, nella traduzione da Pietro Chiari, ripropongono una simile combinazione.[398] La figura del contrabbandiere non è celebrata, ma utilizzata come strumento

l'esclusiva sulle proprie vicende. M. Harris, *L'omicidio e la stampa: rappresentazioni del crimine e della legge (1660-1760),* in *Il delitto narrato al popolo*.

[393] D. Defoe, *Racconto di tutte le rapine, le evasioni ecc. di John Sheppard*, in *Daniel Defoe*: *I peggiori criminali del nostro tempo* di F. Bagatti (traduzione e cura), Firenze, Edizioni Clichy, 2015, p. 73.

[394] D. Defoe, *Jonathan Wild*, in *Daniel Defoe: I peggiori criminali del nostro tempo*, p. 99.

[395] Sul concetto di virtù tra Sette e Ottocento si veda G. Delogu, *La poetica della virtù. Comunicazione e rappresentazione del potere in Italia tra Sette e Ottocento*, Milano, Mimesis, 2017.

[396] G. Mazzoni, *Teoria del romanzo*, p. 141

[397] R. Loretelli, *Modelli e legittimazioni: la letteratura popolare racconta*, in *Il delitto narrato al popolo*, p. 55.

[398] Il 14 settembre del 1762 la gazzetta di Napoli prodotta da Flauto annunciò la pubblicazione dell'Istoria di Luigi Mandrino contrabbandiere di Francia. Il testo composto da Joseph Terrier de Cléron riguardava un famoso

di ammonimento, attraverso la rappresentazione delle conseguenze nefaste delle azioni criminose. Nella nota introduttiva, lo stesso Chiari esplicita la funzione educativa del testo, sottolineando come anche le vite dei fuoriusciti, dei contrabbandieri e dei ladri possano «dilettare ed istruire» il lettore, evidenziando come le vite dei criminali possano essere un efficace veicolo di norme sociali, anche quando ribaltano le virtù da imitare:

> Non sono gli Eroi soltanto, di cui si scrive la vita, ma giova, alle volte scriverla anche de fuoriusciti, de contrabbandieri, e de ladri. […] In una parola, questo libricciuolo può dilettare ed istruire al tempo medesimo chi vorrà darsi la pena di leggerlo: e quando abbia io conseguite queste sole due cose posso della fatica mia riputarmi compensato abbastanza.[399]

Secondo Hal Gladfelder, il *realismo narrativo* utilizzato in queste opere rafforza il legame empatico tra il lettore e il protagonista. La rappresentazione dettagliata delle vicende criminali non solo documenta eventi storici, ma crea un coinvolgimento emotivo che enfatizza il contrasto tra il fascino del crimine e la necessità di rispettare le norme sociali.[400] Non sorprende, dunque, che questo stile narrativo finisca per influenzare anche il linguaggio e le strategie della comunicazione giudiziaria. Nel foro, il termine "romanzo" viene frequentemente utilizzato in senso polemico per indicare costruzioni menzognere, artifici retorici e ricostruzioni dei fatti fondate sulla dissimulazione. I trucchi degli scrittori, al pari delle strategie degli avvocati, appaiono così capaci di compromettere la ricerca della verità, incidendo sul giudizio dei magistrati e sull'opinione pubblica.

È in questo clima di sospetto verso le narrazioni troppo coerenti e persuasive che si colloca il passaggio dalla riflessione generale sui rapporti tra novel e giustizia all'analisi di casi giudiziari concreti, nei quali la parola "romanzo" diventa un'accusa, un'etichetta polemica e uno strumento di delegittimazione. È a partire da questo contesto che si inserisce il caso dei Famulari, nel quale l'accusa di aver costruito un "romanzo" diviene centrale nel conflitto tra versioni contrapposte dei fatti.

malvivente condannato a morte nel 1755. La traduzione italiana era attribuita a Pietro Chiari, ma non ve ne sono prove certe. A. M. Rao, *Introduzione* in *Editoria e cultura*, pp. 33-34.

[399] *Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Francia, e suo Processo ultimamente sequito in Valenzia*, traduzione dal francese dell'Abate Pietro Chiari, nella stamperia Fenziana, con licenza de' superiori, e privilegio, Venezia, MDCCLVIII.

[400] H. Gladfelder, *Criminality and narrative.*

IV. 2 «Assai romore e poca lana»*: tessere* un romanzo in tribunale

L'evoluzione della pratica forense nel XVIII secolo procedette in stretto rapporto con quella del mercato editoriale, coinvolgendo figure che talvolta intrecciavano il proprio profilo giuridico con quello di autori di testi destinati alla circolazione pubblica, talora anche di finzione.[401] In questo contesto, tecniche narrative e forme della rappresentazione letteraria si inserirono progressivamente nel discorso giudiziario, divenendo al tempo stesso strumenti di persuasione e oggetto di sospetto. La capacità di costruire racconti coerenti, dettagliati e plausibili si impose come risorsa centrale nell'arena processuale, ma proprio per questo divenne anche un elemento problematico, sospetto di sconfinare nel romanzesco.

In questo quadro, la diffidenza nei confronti della narrazione troppo ben costruita non può essere interpretata esclusivamente come reazione culturale alla diffusione del romanzo, né come semplice polemica contro l'abilità retorica degli avvocati. Essa affonda le proprie radici in una difficoltà più profonda, di natura strutturale: la fragilità dell'accertamento del fatto costituiva uno dei punti più deboli dell'ingranaggio giudiziario napoletano nel XVIII secolo.

Lo testimonia con particolare chiarezza una supplica a stampa indirizzata a Carlo di Borbone da Nicola Piccinni[402], nella quale venivano denunciati gli «inconvenienti dei tribunali» e, in particolare, del Sacro Consiglio.[403] L'autore, pur evitando accuratamente di colpire i ministri – dichiarati «perfetti» e irreprensibili – individuava nei curiali i «fabbri di tutti i mali» e, soprattutto, nel modo stesso in cui le cause venivano istruite e proposte in ruota la radice del disordine. Tra allegazioni contrapposte, scritture sovrabbondanti e conflitti procedurali, la verità stentava a chiarirsi: non perché mancassero norme o giudici, ma perché il fatto non riusciva a stabilizzarsi entro una forma condivisa e controllabile.

Piccinni riduceva la crisi a due mali principali. Il primo consisteva nella difficoltà di «discernimento del fatto» in udienza: lo scontro tra versioni opposte, anziché chiarire, produceva un accumulo di elementi che rendeva le cause «indigeste», consumando mattinate intere senza condurre a una decisione. Il secondo derivava dalla discontinuità e dalla dilatazione dei tempi: una causa poteva essere proposta dopo mesi o anni, in un momento in cui i ministri

[401] Si è già visto come, ad esempio Giovanni Pallante producesse parallelamente testi di natura giuridica e testi di impronta letteraria. Anche Giuseppe Pasquale Cirillo, autorevolissimo avvocato, è autore di testi prodotti per diletto. Lo stesso Pietro Trinchera ha affiancato alla sua carriera di notaio quello di autore di opere teatrali. Per un approfondimento di questi argomenti rimando al paragrafo successivo.

[402] Nicola Piccinni è stato un «celebre letterato e giureconsulto». Nato in Castelsaraceno nella Basilicata il 9 gennaio 1704 e morto a Napoli il 20 ottobre 1766. Per informazioni più dettagliate della sua biografia si veda *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, Napoli, MDCCCXVII, tomo quarto,

[403] *Supplica di Nicola Piccinni sopra alcuni inconvenienti dei tribunali,* s. d. (titolo attribuito), in BSNSP, *XX. A. 17,* si veda M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, 1904, pp. 62-63.

avevano smarrito perfino il «titolo del processo», mentre gli avvocati si assentavano spesso poiché non potevano restare «inchiodati» a una sola ruota. La decisione finiva così per maturare «all'improvviso», senza un adeguato studio, esponendo le sentenze al sospetto di arbitrarietà e moltiplicando i rimedi di nullità e le ulteriori liti.

Particolarmente significativa è la proposta di rimedio avanzata nella supplica: prima ancora di intervenire sul contenuto delle sentenze, occorreva fissare un «corpo del fatto» stabile, sottoscritto dalle parti, da presentarsi già appurato al momento della discussione. L'accento non cade sulla verità come dato morale, bensì sulla sua organizzazione procedurale. Stabilizzare il fatto significava sottrarlo alla contesa infinita delle scritture, al conflitto performativo delle allegazioni e all'improvvisazione dell'udienza. In altri termini, l'insicurezza probatoria che nei casi celebri si manifesta come conflitto tra racconti e come accusa di «romanzo» trova qui una formulazione tecnica e amministrativa: la verità giudiziaria non è minacciata soltanto dall'eccesso di immaginazione, ma dall'assenza di un dispositivo capace di governare la narrazione dei fatti.[404]

È su questo sfondo che la polemica contro il *romanzo* assume piena intelligibilità come strategia forense: qualificare un racconto come romanzesco significa sottrargli credibilità giuridica, collocarlo fuori dai limiti del verosimile accettabile in tribunale e, così facendo, ridefinire i criteri stessi attraverso cui il fatto può essere riconosciuto come vero. In questa prospettiva, la critica alla narratività eccessiva diventa parte integrante dell'*ars forensis*: uno strumento attraverso cui orientare il giudizio, delimitare il campo del plausibile e governare l'incertezza probatoria.

Un esempio particolarmente eloquente di questa intersezione tra foro e romanzo è offerto da un caso del 1759, che stimolò, come spesso accadeva, una vasta e conflittuale produzione a stampa. La cornice entro la quale si collocano i fatti è l'omicidio di Antonio Salibene, avvenuto nelle foreste della Terra di Castelluccia, nei pressi di Salerno, nella notte del 9 luglio 1759. Nella stessa occasione, il medico Felice de Vecchis e il suo servitore Giuseppe de Marco dichiararono di essere stati rapiti e sottoposti a violenze da due uomini sconosciuti, mentre si trovavano nella zona per affari personali. I sospetti si concentrarono ben presto su Domenico e Veniero Famulari, due noti malviventi conosciuti nel territorio e indicati semplicemente come i «Famulari».[405]

[404] Ibidem

[405] Le fonti a stampa relative alla vicenda sono: *Difesa di D. Pietro Gambacorta Avvocato Fiscale nella Regia Udienza di Salerno, Napoli, MDCCLXII; Deposizione del medico de Vecchis, che ricevuta dallo Scrivano Contaldi venne poi nelle mani del Fiscal Gambacorta, 1763.* Una ricostruzione dei fatti, che ampiamente utilizzo in questo paragrafo, è presente in P. Palmieri, *Eroe criminale*, pp. 80-85.

A partire da questo evento drammatico, la macchina della giustizia si mise in moto. L'esito del processo resta ignoto. Tuttavia, l'analisi delle scritture prodotte nel corso della vicenda consente di osservare da vicino i "lavori in corso" degli avvocati e di analizzare dall'interno il funzionamento concreto della giustizia. Il caso si configura così come un vero e proprio laboratorio giudiziario, nel quale emergono con particolare chiarezza le tensioni strutturali della giustizia napoletana: l'inchiesta come spazio di conflitto istituzionale, di competizione comunicativa tra le parti in causa e di progressiva ridefinizione dei limiti dell'arbitrio giudiziario.

Dopo alcuni primi atti compiuti dalla corte baronale locale, la vicenda fu assunta dall'Udienza di Salerno, che, esercitando la propria giurisdizione regia, dispose l'apertura di un'informazione. In una prima fase, l'inchiesta venne affidata allo scrivano Contaldi; successivamente, procedendo come delegata da Sua Maestà, la Regia Udienza ne conferì la conduzione al fiscale Pietro Gambacorta. Ottenuto il necessario permesso regio, Gambacorta si recò sul luogo nei primi giorni del mese di novembre e, una volta raccolta l'informazione, fece ritorno a Salerno verso la fine del mese.

È in questa fase che prese forma l'impostazione destinata a orientare l'intera istruttoria. Dopo aver raccolto le testimonianze del medico de Vecchis e del suo servitore de Marco, Gambacorta ritenne che gli autori dell'omicidio di Antonio Salibene fossero Verniero e Domenico Famulari, originari della terra di Palo, uomini «diffamatissimi» per furti e altri delitti gravi; su questa base, formò contro di loro la rubrica *de atroci homicidio causa furti*. Allo stesso tempo, giudicò che il medico Felice de Vecchis e Giuseppe de Marco fossero pienamente consapevoli dell'identità degli assassini e che, pur legittimamente interrogati, avessero dolosamente taciuto la verità; per questa ragione, li fece condurre con sé a Salerno come rei di *scientia non revelantia*. Infine, ritenne che il sacerdote don Domenico Salibene e la sorella Girolama avessero, per impostura, incolpato della morte del fratello il duca di Postiglione e il marchese di Controne come mandanti, accusandone gli armigeri come esecutori, e formulò nei loro confronti una rubrica di impostura e calunnia.

Pochi giorni dopo il rientro a Salerno, Gambacorta ricevette un dispaccio con il quale si comunicava che Sua Maestà aveva deliberato di avocare l'informazione alla Gran Corte della Vicaria. L'inchiesta veniva così sottratta alla Regia Udienza di Salerno e affidata al fiscale della Gran Corte di Napoli, che in quel momento era il consigliere Giovanni Pallante. Con questo provvedimento il caso compiva un primo significativo passaggio di scala, uscendo dall'ambito provinciale per entrare nell'orbita della giustizia centrale.

Recatosi a Salerno, Pallante raccolse una nuova informazione, radicalmente opposta a quella di Gambacorta. L'idea che guidò la seconda istruttoria ribaltava completamente l'impostazione precedente: Antonio Salibene sarebbe stato ucciso per ordine di Domenico Garofalo, marchese di Controne, con l'intelligenza del duca e della duchessa di Postiglione, che gli stessi uomini armati avessero maltrattato de Vecchis e de Marco. Su questa base Pallante dichiarò falsa l'informazione condotta da Gambacorta accusandolo di aver occultato la verità dei delitti.

Tornato a Napoli, Pallante fece relazione al tribunale della Gran Corte, e a seguito di tale relazione, Gambacorta fu convocato nella capitale per rendere conto delle rubriche a lui imputate. Il caso passava così definitivamente dalla dimensione provinciale a quella centrale, trasformandosi da processo per omicidio in procedimento contro l'operato di un magistrato. A prendere le difese di Gambacorta fu Giuseppe Pasquale Cirillo, uno dei più prestigiosi avvocati napoletani[406], il quale dichiarò, «con quel sommo rispetto che per ciascuno si deve ai magistrati», di voler dimostrare che il Regio Fisco non aveva motivo di ritenere falsa l'informazione condotta dal suo assistito.

Le indagini proseguirono per circa tre anni e nel 1762 Cirillo poté dare alle stampe la *Difesa di D. Pietro Gambacorta Avvocato Fiscale nella Regia Udienza di Salerno*. Secondo quanto riferisce polemicamente nel testo, molti ritenevano che un ministro così esperto delle regole del foro criminale – il riferimento è a Giovanni Pallante – giunto quando l'informazione era già stata compiuta da un altro regio ministro – e quindi Gambacorta – non avrebbe dovuto intraprendere una seconda istruttoria senza un previo decreto di sospensione della prima; eppure, non fu così. «Si credette allora e si crede ancor oggi» osserva Cirillo «che gli ordini per giusti motivi a lui dati eran tali che non lasciavan luogo alle volgari regole del foro». Nondimeno, prosegue l'avvocato, «d'un ministro cotanto savio è sempre da presumere il meglio». Per Cirillo il Regio Fisco non aveva motivi «da creder falsa l'infomazion presa dal

[406] Dopo aver goduto degli insegnamenti di Giambattista Vico, Cirillo aveva cominciato a lavorare nello Studio di Napoli e sostenuto la necessità di una più stretta unione fra il diritto e le altre discipline umanistiche. Come visto, negli anni Quaranta era stato coinvolto in un ampio progetto di riforma legislativa del Regno, che aveva interessato tanto i letterati quanto l'industria editoriale. Molti avevano lavorato a una collezione delle prammatiche regie per creare un nuovo codice di leggi. Tuttavia, l'impresa era naufragata per la diffidenza di buona parte del ceto forense verso Carlo di Borbone, sospettato di voler sopprimere le «antiche leggi del Regno» per introdurre norme nuove: in realtà i legulei intendevano conservare il primato interpretativo della *scientia juris* e l'esercizio del potere nelle controversie fra nobilità, ecclesiastici, monarchia e popolo. Negli anni Cinquanta, Cirillo reagì al fallimento della riforma concentrandosi sull'attività forense. Si distinse per le sue posizioni tradizionalista e antilluministe, a favore di aristocrazia e clero. Scrisse anche commedie, fra le quali La Marchesa Castracani e I malocchi, che furono messe in scena nei teatri di Napoli e nei salotti privati della città. In questi testi mostrò una grande dimestichezza con temi come l'impostura e la dissimulazione, con un'efficacia retorica che gli tornò molto utile anche nelle aule dei tribunali.

Gambacorta: anzi ha forti motivi da crederla vera» al punto tale che l'incarcerazione del de Vecchis e del de Marco non solo non era da considerarsi «indebita» ma pienamente giustificata, anzi, continua, «ben meritavano costoro di essere molto peggio trattati». L'argomentazione insiste sulla prudenza e clemenza esercitata da Gambacorta nell'esercizio delle proprie funzioni.

È in questo quadro che si colloca la pubblicazione dell'opuscolo a stampa intitolato *Deposizione del medico de Vecchis, che ricevuta dallo Scrivano Contaldi venne poi nelle mani del Fiscal Gambacorta.*[407] Sebbene la deposizione rechi la data del 1759 e venga presentata, appunto, come atto raccolto nel corso dell'informazione salernitana, la sua stampa è in realtà successiva di alcuni anni, risalendo al 1763. Alla luce di tale scarto cronologico e dell'impostazione complessiva del libello, è possibile affermare che la pubblicazione si inserisce nel contesto della difesa pubblica di Gambacorta ed è riconducibile all'iniziativa e alla regia editoriale di Giuseppe Pasquale Cirillo, che firma l'ultima sezione dell'opuscolo. Lo scopo dell'operazione non è soltanto documentario, ma apertamente polemico: dimostrare l'inaffidabilità dei due testimoni, le cui narrazioni vengono ricondotte – nelle osservazioni che incorniciano il testo – alle pulsioni di una società troppo «vaga di romanzi», predisposta a prestare fede a trame di fantasia scambiandole per vicende reali.

Proprio la pubblicazione della *Deposizione* del medico De Vecchis consente di osservare con particolare nitidezza il modo in cui la categoria di "romanzo" veniva impiegata all'interno del discorso giudiziario come strumento di delegittimazione. L'opuscolo presentava un sottotitolo fortemente allusivo – *poiché molto vaga di romanzi è la presente età nostra, eccone uno che si da fuori a spese del Fiscal Gambacorta* – che rendeva immediatamente esplicito il nesso polemico tra romanzo, processo e società. Già da questa formulazione emerge l'intento di collocare la deposizione entro un orizzonte narrativo sospetto, suggerendo che il racconto

[407] L'opuscolo, composto da trenta pagine, appare strutturato in tre sezioni. La prima contiene la *Deposizione del medico de Vecchis, che ricevuta dallo Scrivano Contaldi venne poi nelle mani del Fiscal Gambacorta* (cc. I-XXVI), la seconda intitolata *Osservazione* (cc. XXVII-XXVII), ed un'ultima parte intitolata *Relazione dalla R. Udienza di Salerno, umiliata a S. M. nel mese di Luglio dell'anno 1759* (cc. XXIX-XXX). Una nota finale recita: «Molte simili relazioni umiliate a S. M. dalla R. Udienza di Salerno sono nella Real Segreteria di Giustizia. Se ne stampa una sola, ch'è del mese di luglio, in cui fu dato a morte Antonio Salibene: e basta essa sola a smentire i testimoni, che nella seconda informazione depongono, che il Marchese di Controne ad occultare il mandato fece spargere false voci di furti e di altri eccessi». Particolarmente significativa sono la data e la firma poste in chiusura dell'opuscolo: «Di casa nel di del 29 del mese di Agosto dell'anno 1763. G. P. C". La stampa di materiali risalenti al 1759 avviene dunque a distanza di circa quattro anni dai fatti e dalle prime indagini, e il ruolo di curatore dell'edizione appare riconducibile a Giuseppe Pasquale Cirillo. Alla luce di tale cronologia e dell'impostazione complessiva del testo, è plausibile ritenere che l'apparato di note, commenti e osservazioni polemiche che incornicia la deposizione – pur presentata come atto ricevuto dal fiscale Gambacorta – sia stato elaborato in questa fase successiva e possa essere attribuito all'intervento diretto di Cirillo.

testimoniale partecipi delle stesse dinamiche del *novel* e debba pertanto essere sottoposto a diffidenza.

La deposizione del medico si distingueva infatti per un'evidente elaborazione narrativa. Il racconto dell'aggressione era costruito con una ricchezza di dettagli che investiva tanto l'aspetto fisico dei presunti aggressori quanto l'ambiente naturale in cui si sarebbero svolti i fatti. Le descrizioni delle armi, degli abiti, dei volti e dei movimenti erano estremamente minuziose; l'atmosfera del bosco notturno veniva resa attraverso immagini fortemente suggestive, come il riferimento alla «lugubre voce di notturni uccelli» che avrebbe accompagnato il supplizio.[408] La violenza veniva così rappresentata come un'esperienza protratta per l'intera notte, caricata di pathos e tensione drammatica.

A rafforzare la sospetta artificialità della narrazione interveniva inoltre la deposizione del servitore Giuseppe Di Marco, che riproduceva non solo la sequenza degli eventi, ma anche il lessico e le modalità espressive del medico. Questa coincidenza appariva poco plausibile agli occhi dei giudici e degli avvocati: risultava difficile credere che un uomo di modesta condizione sociale fosse in grado di ricordare e riferire «le medesime cose» osservate da un medico, «tutte felicemente ridire», con un'analoga precisione descrittiva. La deposizione appariva così come una maldestra imitazione dei modelli poetici, funzionale a scatenare le emozioni e a ostacolare la comprensione razionale dei fatti. In chiusura dell'opuscolo, Gambacorta lasciava poco spazio ai fraintendimenti: «E qui finisce il romanzo».[409]

A rendere particolarmente efficace questa strategia di delegittimazione non era tanto l'accusa di menzogna, quanto il ricorso insistente alla categoria del *verosimile*, utilizzata come metro di valutazione della credibilità testimoniale. Nella *Deposizione* di Gambacorta, Cirillo non si limita a segnalare contraddizioni o incongruenze fattuali, ma sottopone il racconto del medico a una sorta di scrutinio narrativo, fondato sull'esperienza comune e su ciò che un uomo ragionevole avrebbe potuto ricordare, fare o dire in una situazione di pericolo. La domanda che ricorre con maggiore insistenza non è se i fatti siano veri, ma se siano *verisimili*: «*Ma è verisimile* – si chiede più volte l'avvocato – *che in sì pericolosissimo stato potesse fermarne sì chiara e distinta memoria?*».

[408] Il medico aveva raccontato nei dettagli l'accaduto, sostenendo che i due criminali erano sbucati improvvisamente dagli sterpi del bosco. Uno di loro era «di bassa statura, faccia lunga, e nera, armato soltanto di scoppetta lunga, guarnita col ponte di ferro, cappello nero in testa, scarpe grosse ligate co corrioli a piedi […] e teneva appesa alla cintola anche la coltella». L'altro era molto più alto, di «giusta corporatura», con «faccia pingue», «ciamberghino di tela bianca» e «scoppetta». Il servitore aveva confermato la versione del suo datore di lavoro, usando parole identiche e sollevando molti dubbi in tribunale. Gli avvocati avevano quindi cercato di metterlo alle strette, osservando che un uom goffo non poteva ricordare le «medesime cose» notate da un medico e «tutte felicemente ridire».

[409] *Deposizione del Medico De Vecchis*, Napoli, 1759, pp. III-IV, XX, XXVI.

In questa prospettiva, l'eccesso di precisione diventa un indizio di falsità. La capacità del de Vecchis di ricordare somme esatte di denaro, sequenze di gesti, caratteristiche fisiche dei presunti aggressori e persino il contenuto di lettere viene sistematicamente presentata come incompatibile con uno stato di paura e di violenza prolungata. «*La gran paura non ci fa badare ad altro che al proprio rischio*», suggerendo che la memoria minuta non sia il segno di un testimone affidabile, ma di un impostore che ha avuto tempo e modo di costruire il proprio racconto. Il *verosimile* configura così una norma implicita di comportamento e di percezione, alla quale il testimone deve conformarsi per essere creduto.

Questo uso del verosimile rivela una concezione profondamente diffidente nei confronti della narrazione troppo ben costruita. Un racconto che procede senza esitazioni, che si sviluppa con coerenza e che produce immagini efficaci appare immediatamente sospetto, proprio perché troppo vicino alle forme della finzione letteraria. Non a caso, Cirillo insiste sul fatto che tanto il medico quanto il suo servitore «*tutte felicemente ridicono*» le medesime cose, trasformando quella che potrebbe apparire come una conferma reciproca in un indizio di artificio. La verosimiglianza narrativa, anziché rafforzare la verità giudiziaria, la compromette, poiché segnala l'intervento di una regia discorsiva. In questo senso, il *romanzo* non funziona soltanto come una metafora polemica, ma come qualificazione giuridica di un racconto che eccede i limiti del verosimile accettabile in tribunale.

Le stesse modalità difensive adottate da Cirillo nel patrocinio di Gambacorta riemergono, con notevole coerenza, circa sette anni più tardi, in una causa il cui fatto presenta tratti strutturalmente analoghi: un uomo viene assassinato e l'individuazione del colpevole si fonda su ricostruzioni controverse e su deposizioni di dubbia attendibilità. Questa volta si tratta del caso di Fortunato Desgrò. L'omicidio avviene la notte del 7 agosto 1767: Fortunato de Sgrò viene colpito da un'archibugiata mentre cavalca nei pressi di Squillace.[410]

Se nel caso Gambacorta la categoria del «romanzo» era impiegata per delegittimare una deposizione eccessivamente elaborata, nel processo Desgrò essa investe l'intero dispositivo giudiziario. L'opuscolo difensivo si apre, infatti, con una dichiarazione di principio che orienta fin da subito la lettura degli atti:

> Che l'impostura e la calunnia abbian tavolta trionfato per poco a danni dell'innocenza è stato effetto della maschera, ed abbigli, co quali si sono ornate, ma che siesi giammai dato

[410] Sul caso sono pervenute a stampa le seguenti allegazioni: *Per d. Ferdinando, d. Fabio, d. Pasquale, d. Nicola, d. Federico, e d. Francesco Schipani, calunniati nelliomicidio di d. Fortunato de Sgrò* (1770) di Giuseppe Pasquale Cirillo e Bartolomeo Secondo; *Accusa contra d. Ferdinando Schipani e gli altri di sua famiglia per la barbara morte data premeditatamente al dottor D. Fortunato Desgro presso lo scrivano fiscale Agnello Rossi* (1771) di Trequadrini Francesco.

luogo ai loro inganni, quando a faccia scoverta sien comparse nel Foro, lo ha soltanto sofferto e tuttavia lo soffre la famiglia di D. Fabio Schipani.[411]

La controversia non è dunque presentata come un semplice errore istruttorio, ma come una tragedia processuale, nella quale una famiglia intera rischia di essere sacrificata ad una costruzione artificiosa, una vera e propria «trama» composta da «ammasso di volumi, in ogni carta de quali la menzogna, la falsità, l'inversimilitudine, le contradizione e tutte le altre compagnare apertamente campeggiano».[412]

Particolarmente significativa è la sequenza di relazioni iniziali. La prima è redatta da Saverio Mattei, il quale, in quanto ricopriva la carica di «luogotenente dello Stato», doveva per «preciso suo obbligo notiziare il fatto all'Udienza». La relazione dell'8 agosto 1767 si concentra sulla descrizione del corpo e delle ferite, con un linguaggio puntuale, quasi anatomico: nell' «ippocondro destro» si rinvengono «quattro ferite di figura rotonda» una grande quanto una «moneta di grana 12 d'argento in circa», le altre «più picciole della grandezza di un cece»; nella parte «inferiore dell'ippocondrio sinistro» era visibile una ferita «della grandezza di un moneta d'argento di carlini sei in circa». È una descrizione tecnica, precisa, ma neutra: del reo omicida non si fa menzione «neppur per sospetto o per fama».[413]

Tuttavia, in una seconda relazione – scritta sempre da Saverio Mattei, in seguito allo «sfogo» del padre dell'ucciso e datata addirittura lo stesso giorno – il sospetto si concentra su D. Ferdinando Schipani, «attenta l'immediata sua attenzione, la pubblica voce e la fama sorta dopo il delitto». La trasformazione è repentina: il delitto ignoto diviene delitto indirizzato. La difesa di Cirillo individua in questa oscillazione il primo segno di una costruzione narrativa, tanto più che l'omicidio viene immediatamente reinterpretato come «ingiustizia al Marchese di Squillace», commessa «per sola invidia de' suoi favori».

È qui che interviene il passaggio decisivo: l'introduzione del movente. L'invidia diventa la chiave interpretativa dell'intera vicenda, al punto che – si legge polemicamente – «al tintinno dell'oro, ecco mutata la tiepidezza in zelo ed in rigori». Il sentimento sostituisce il fatto; la psicologia precede la prova. L'intero impianto accusatorio si regge sull'idea che la famiglia Schipani, nobile ma meno favorita, abbia nutrito rancore verso i de Sgrò, favoriti dal Marchese di Squillace. Ma tale inimicizia, osserva la difesa, non trova riscontro negli atti: è un filo narrativo che consente di legare retrospettivamente episodi dispersi – una lite di caccia,

[411] Per D. Ferdinando, D. Fabio, D. Pasquale, D. Nicola, D. Federico, D. Francesco Schipani CALUNNIATI nell'omicidio di D. Fortunato de Sgrò, p. III

[412] Ibidem.

[413] Ibidem.

trattative matrimoniali, rivalità per un'agenzia – trasformandoli in capitoli di una trama coerente che conduce inevitabilmente all'omicidio. Il movente non è dunque un dato probatorio, ma un principio di organizzazione narrativa. La verità giudiziaria non emerge dal fatto, ma viene progressivamente modellata attraverso relazioni, qualificazioni e richiami alla «pubblica voce».

È qui che la difesa contenuta nell'allegazione compie la propria operazione più radicale: non si limita a negare la verità dei singoli episodi, ma ne denuncia la costruzione. In chiusura della parte introduttiva, prima di cominciare la scrittura e la difesa dei singoli *capi,* Cirillo dichiara i suoi intenti:

> Così ordita, e portata a fine questa calunniosa inquisizione, di cui ho creduto necessario manifestarne fedelmente la tela, affinchè vengano i savi giudici, che hanno oggi ad esaminar il merito, con quanta indifferenza siesi giudicati, e se sieno esagerazioni e sottigliezze tutto ciò che mi accingo a dimostrare non meno in sostegno delle nullità proposte dal condannato, che in esclusione di quelle prodotte da querelanti.

Le testimonianze raccolte vengono descritte come un «romanzo di nuova foggia», un insieme di «carte» che mai avrebbero dovuto «esser cucite ne processi» trattandosi di «fogli inutili». L'espressione non è una semplice invettiva polemica: designa una costruzione artificiale, «una macchina» della giustizia che par più un «pasticcio a vento» e che «niente contiene di sostanza». La colpevolezza, suggerisce la difesa, è delineata prima ancora che l'informazione abbia avuto corso; i testimoni sembrano aver ricevuto «i punti su' quali doveano deporre», e l'istruttoria assume l'aspetto di un'orchestrazione piuttosto che di una raccolta spontanea di versioni, un vero e proprio «romanzo tessuto».

La critica estende oltre, spingendosi a denunciare la trasformazione istituzionale di tale narrazione in verità giudiziaria. Le «diligenze fiscali» lungi dal chiarire, «non possono servire se non ad accrescere la mole de' processi contro gli accusati, colla speranza di opprimerlo a forza di carte». L'accumulo documentario diventa strumento di pressione, e l'orrore del delitto, amplificato nelle relazioni, sembra precedere e orientare l'istruttoria. Cirillo, si domanda persino se si possa «chiamare processo» quello che appare come un «complotto della più vile e infame gente di Stato».[414]

Il caso Desgrò mostra dunque in forma amplificata ciò che in altri processi emergeva in modo più circoscritto: la verità giudiziaria non è semplicemente minacciata dall'eccesso di immaginazione dei testimoni, ma può essere plasmata da un'intera architettura procedurale che tende a privilegiare la coerenza del racconto rispetto alla solidità della prova. Il *romanzo* non è

[414] Ibidem

soltanto una metafora polemica: è la figura attraverso cui viene denunciata la trasformazione del processo in narrazione orientata, nella quale il movente precede il fatto e la trama precede l'accertamento.

Ciò che conta sottolineare, a questo punto, è la strategia espositiva usata dai professionisti del foro per influenzare tanto il pubblico quanto gli organi giudicanti. In un contesto segnato da una profonda incertezza probatoria, tale strategia assumeva un ruolo centrale: orientare le emozioni, rendere una versione dei fatti più persuasiva dell'altra, attribuire ai protagonisti tratti capaci di suscitare empatia o ripulsa. In questo universo comunicativo, il verosimile non costituiva un semplice ornamento retorico, ma diventava un elemento strutturale del confronto giudiziario. Uno strumento attraverso cui costruire credibilità, delegittimare il racconto avverso e definire, di volta in volta, i confini di ciò che poteva apparire vero, plausibile o inaccettabile agli occhi dei giudici e del pubblico.

La strategia di Cirillo si concentra ancora una volta sul controllo narrativo della vicenda: non si limita a opporre una ricostruzione alternativa, ma sottopone il racconto avverso a un vaglio serrato di verosimiglianza, mettendone in luce le incongruenze interne, le forzature descrittive e le improbabilità comportamentali. Il fulcro della difesa non è dunque la negazione astratta dell'accusa, bensì la delegittimazione della forma narrativa attraverso cui l'accusa stessa si rende credibile. In tal modo, la categoria del verosimile continua a funzionare come criterio regolativo dell'accertamento giudiziario: ciò che eccede la misura dell'esperienza comune, ciò che appare eccessivamente coerente o teatralmente costruito, viene ricondotto all'ambito del sospetto. La critica alla narratività non rappresenta quindi un elemento contingente legato a un singolo processo, ma si configura come tratto stabile dell'*ars forensis* cirilliana, applicabile a contesti diversi ma accomunati da un'identica fragilità probatoria.

A questo punto è necessario soffermarsi su un'osservazione non secondaria. I casi qui presi ad esempio – nei quali Cirillo figura come avvocato difensore a posteriori dei fatti accaduti, e nei quali la sua azione si concentra nel mettere in luce le disfunzioni dell'istruttoria (in un certo senso il "processo del processo") – non furono inseriti nella raccolta delle *Allegazioni* cirilliane pubblicata in quattordici tomi a cura dell'avvocato Bracale tra il 1780 e il 1786.[415]

Si tratta di un'assenza significativa. Proprio in queste difese, infatti, emerge con maggiore chiarezza quel nucleo problematico che attraversava il dibattito settecentesco sul

[415] *Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo, primario professor di leggi nella Regia Napoletana Accademia, ed avvocato famigeratissimo, distribuite in più tomi dall'avvocato Domenico Bracale. In Napoli, 1780. Nella stamperia dei fratelli Paci.*

funzionamento della macchina giudiziaria: la consapevolezza che la verità giudiziaria non dipenda meccanicamente dal fatto, ma è il risultato di operazioni discorsive – selezioni, cuciture, amplificazioni, omissioni – capaci di trasformare l'istruttoria in costruzione orientata. Tuttavia, anche nelle numerose allegazioni effettivamente raccolte nei tomi, ricorre con insistenza una medesima impostazione retorica e tecnica. Cirillo non sempre denuncia una trama romanzesca, ma combatte costantemente un altro fenomeno: la proliferazione disordinata delle carte, l'accumulo eccessivo di testimonianze, la moltiplicazione di circostanze marginali che, lungi dal chiarire il fatto, ne compromettono l'intelligibilità. È in questa logica che si colloca la formula proverbiale da lui stesso adoperata: «gran rumore e poca lana, dicea la vecchia che tosava il porco».[416] La massima, apparentemente popolare, sintetizza un principio tecnico: l'eccesso documentario può diventare strumento di disorientamento.

L'idea di fondo è coerente con quella che emerge nei casi Gambacorta e Desgré: la verità giudiziaria non è garantita dalla quantità della prova. L'accumulo può funzionare come strategia retorica, come pressione simbolica, come costruzione di verosimiglianza artificiale. I casi analizzati mostrano con evidenza che, nelle allegazioni cirilliane, la difesa non si limita a opporre una ricostruzione alternativa dei fatti, ma interviene sulla forma stessa dell'accertamento. Che si tratti di denunciare un «romanzo tessuto», di smascherare una trama accusatoria che precede la prova, o di ridicolizzare l'eccesso documentario con la formula icastica del «gran rumore e poca lana», Cirillo sposta il baricentro della difesa: non combatte solo il contenuto dell'accusa, ma la sua architettura.

Non sorprende, allora, che Bracale, nella prefazione al primo tomo delle *Allegazioni*, sottolinei come Cirillo facesse «scuola» di eloquenza e giurisprudenza tra i giureconsulti.[417] Non si trattava soltanto di perizia tecnica nell'uso del diritto positivo, ma di un'impostazione metodologica: la capacità di leggere il processo come costruzione, di individuare nelle carte non solo ciò che si dice, ma il modo in cui viene cucito.

Nel processo relativo a Virginia Bonito contro il Principe di Strongoli – successivo ai casi difesi da Cirillo e qui analizzati – si ritrova una strategia difensiva che, pur non invocando esplicitamente la categoria del *romanz*o, riproduce la medesima logica tecnica.[418] Gli avvocati,

[416] *Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo,* Volume 8, 1782, allegazione VI, p. 273.

[417] Si veda la dedica *All'Illustrissimo ed Ornatissimo Signor D. Saverio Simonetit, Consigliere del S. R. Consiglio di S. Chiara, e Consutlore della Monarchia di Siclia*, e l'avviso *Al Giovane Giurisconsulto* anteposte da Domenico Bracale al primo tomo delle *Allegazioni* di Cirillo, Napoli, 1780.

[418] *Per Donna Virginia Bonito Contra L'Illustrissimo Principe di Strongoli D. Salvatore Pignatelli, Nel Sacro Regio Consiglio. Degnissimo Commissario il Regio Consigliere Don Giovanni Pallante. In Banca del mag. Dottor D. Basilio Basile, Scrivano D. Michele Pinto*, 1777.

Sullo stesso caso è interessante segnalare che il manoscritto *Notizie varie moderne di Napoli*, conserva copia di un dispaccio intitolato *«Alla Signora Duchessa dell'isola. In occasione della morte del marito»*. Nel corpo

Giovanni Tranfo e Luca Maria Tramaglia, non si limitano a confutare singole prove, ma attaccano la struttura complessiva dell'istruttoria. Troppe carte, troppe testimonianze, troppe circostanze marginali che generano confusione anziché chiarezza. L'eccesso probatorio viene denunciato come rumore, come artificio, come sovrastruttura.

La causa nasce da una assenza: quella del nome di Virginia nel testamento del padre. Figlia di Don Andrea Bonito e di Donna Francesca Ignazia de Vega, nata quando il matrimonio non era ancora stato solennizzato, ma poi legittimata dalle nozze dei genitori, Virginia si scopre improvvisamente fuori dall'asse ereditario. Il patrimonio è orientato verso il ramo dei Pignatelli di Strongoli; alla madre è riservato l'usufrutto, per lei, invece, nessuna menzione. Anche il successivo testamento materno non le restituisce posto, ma ne conferma l'esclusione. Da qui prende avvio il processo. Non si tratta soltanto di rivendicare beni, ma di reclamare un'appartenenza. Virginia deve dimostrare non solo di avere diritto a una quota, ma di essere ciò che afferma di essere: figlia legittima, parte della linea ducale, iscritta a pieno titolo nella genealogia paterna. La lite successoria diventa così il luogo in cui si ridefinisce la sua identità giuridica. Prima di decidere chi erediti, il tribunale è chiamato a stabilire chi sia Virginia.[419]

Non è un caso, allora, che la difesa insista con forza sulla genealogia nobiliare costruita dalla controparte. L'attribuzione di titoli e ascendenze, «come facevano gli antichi Eggiziani e i Greci, nel ragionare della origin loro», viene presentata come operazione fittizia, funzionale a conferire solidità simbolica a una posizione giuridica fragile.[420] Non si discute soltanto un diritto successorio; si discute la fabbricazione di un'identità. In questo senso, l'avvocato di Virginia Bonito adotta una postura tecnica affine a quella cirilliana: non prende sul serio la costruzione avversaria, la smonta come artificio, la dichiara implicitamente incredibile. Il cuore della difesa non è l'accumulo di controprove, ma la delegittimazione della forma narrativa e simbolica dell'accusa.

Se nei casi Gambacorta e Desgré Cirillo parlava apertamente di romanzo, qui l'operazione è meno dichiarata ma analoga nella sostanza: si denuncia una costruzione artificiosa, si riduce la massa delle carte a «romore», si invita il giudice a distinguere tra

del testo non compare alcun riferimento esplicito all'identità del destinatario; tuttavia, la coincidenza tra la carica menzionata e il periodo della morte del marito consente di avanzare un'ipotesi di identificazione, pur in assenza di indicazioni nominali dirette. Il dato acquista ulteriore rilievo se si considera che il medesimo manoscritto conserva anche la *supplica al re di Nicola Piccinni* e il *dispaccio per la condannagione di Giulio Mirabelli*. La compresenza di questi documenti nello stesso contenitore manoscritto suggerisce non solo un interesse specifico per i casi giudiziari, ma anche l'esistenza di una rete di circolazione e raccolta delle carte che contribuisce a restituire le vicende come oggetto di attenzione pubblica e politica. Il riferimento è BSNSP, XX. A. 17.

[419] Ibidem.

[420] *Per Donna Virginia Bonito,* p. XLVI.

apparenza e consistenza delle prove. I testimoni «adottati» dalla controparte non sono degni di «credenza»:

> Questi sono un Tenente, che vive sotto agli ordini del fratel germano del Principe di Strongoli, il Razionale dello stesso Principe, il cameriere del Tenente Colonnello D. Francesco Borja nipote, ed erede della defunta D. Francesca Ignaza de Vega, un Sergente che milita sotto agli ordini del medesimo tenente Colonnello, ambedue li genitori di questo Sergente, un barbiere, una donnicciuola memorata di ottanta anni colla sua figliuola, un testimonio procurato, ed un paggio, e da questi si compone lo stuolo che dopo la ricerca di più mesi, e dopo tante dilazioni richieste, in tempo opportuno à potuto l'illustre Principe di strongoli levare a romore contro alla nostra clientola.[421]

Nel passo in esame l'elenco dei testimoni non svolge una funzione neutra, ma risponde a un preciso dispositivo teorico. I nominativi sono disposti secondo un ordine gerarchico discendente: si apre con figure che richiamano prossimità al potere – il tenente, il razionale, uomini legati alla casa del Principe – e si scivola progressivamente verso soggetti marginali, fino al barbiere, alla «donnicciuola» ottuagenaria, al paggio. L'effetto è quello di un progressivo svuotamento di autorevolezza. La formula «si compone lo stuolo» non descrive soltanto un gruppo: lo ridimensiona. L'accusa non appare come un corpo compatto, ma come una schiera eterogenea, raccolta «dopo la ricerca di più mesi» e «dopo tante dilazioni», e infine sollevata «a romore» contro la clientola.

La delegittimazione non passa attraverso la confutazione analitica di ciascuna deposizione, ma attraverso la messa in scena della loro composizione sociale e della loro genesi. È l'insieme a essere sospetto: la tempistica, la selezione delle voci, la loro collocazione gerarchica. La verità giudiziaria emerge così come esito di un assemblaggio, non come evidenza spontanea. Proprio su questo aspetto metodologico – quello del governo dell'accertamento e della definizione di ciò che possa costituire un «corpo» attendibile – si riconosce l'*ars forensis* cirilliana.[422] Non è un caso che l'allegazione evochi «l'immortal Giuseppe Cirillo», che «in simil proposito piacevolmente ebbe a dire: Assai romore e poca lana, dicea la vecchia che tosava il porco».[423]

[421] *Per Donna Virginia Bonito,* p. LXXI.

[422] Con "ars forensis cirilliana" si intende qui non soltanto la perizia retorica dell'avvocato, ma una postura metodologica fondata sul controllo del verosimile. Quando Cirillo sottopone una deposizione o una ricostruzione dei fatti a uno scrutinio fondato sul verosimile, egli non si limita a denunciare un eccesso di pathos o di fantasia; interviene, piuttosto, in uno spazio già segnato da una cronica instabilità del fatto, dove la competizione tra versioni, la proliferazione delle scritture e la discontinuità della trattazione rendono la costruzione narrativa uno strumento decisivo – e al tempo stesso sospetto – dell'accertamento giudiziario.

[423] Ibidem.

Questi casi non sono isolati. Nel corso del Settecento storie criminali e processi giudiziari si trasformano frequentemente in spazi di narrazione drammatica, profondamente influenzati dal clima culturale dell'epoca.[424] L'osservazione delle *cause celebri* settecentesche mostra, dunque, come la verità giudiziaria non fosse un dato oggettivo e stabile, ma il risultato di un intreccio dinamico tra fatti, interpretazioni e narrazioni. Avvocati e testimoni, immersi in un contesto culturale profondamente segnato dalla letteratura e dalla crescente fortuna del romanzo, ricorrevano a strategie narrative per rafforzare la persuasività delle proprie versioni dei fatti. Ciò non implica che la verità fosse interamente inventata o arbitrariamente distorta, significa che essa veniva modellata attraverso tecniche retoriche rispondenti a precise esigenze difensive, polemiche e comunicative.

In una società affascinata da storie drammatiche e fortemente spettacolarizzate, i confini tra realtà e fantasia tendevano a farsi porosi, favorendo una lettura dei processi come racconti dotati di una propria coerenza narrativa. Il tribunale non era soltanto luogo di applicazione della norma, ma spazio di confronto tra versioni concorrenti della realtà. Le allegazioni esaminate non sono soltanto esercizi di abilità forense: sono documenti privilegiati di una crisi dell'accertamento, in cui la verità giudiziaria emerge come prodotto di una costruzione discorsiva costantemente esposta al rischio dell'artificio, dell'eccesso e della spettacolarizzazione. Ed è proprio nella consapevolezza di tale rischio che si può leggere la modernità problematica del dibattito giuridico settecentesco. Analizzare il modo in cui venivano costruite queste narrazioni – intendendo per narrazione non la semplice invenzione o finzione ma una pratica che ha a che fare con la radice di *fingere* inteso come «dare foggia, il

[424] Un esempio significativo è quello dell'epopea collettiva costruita intorno alla figura e al processo di Leopoldo di San Pasquale, un frate agostiniano accusato di eresia, frode e scandali sessuali; condannato nel 1757 e liberato nel 1763. La sua vicenda è nota grazie ad un opuscolo dato alle stampe dall'avvocato Francesco Pecchenedda: *Memoria da presentarsi a sua Maestà […] in nome del P. Leopoldo da S. Pasquale Sacerdote Professo tra' PP. Agostiniani Scalzi.* In questa memoria Pecchenedda difendeva il frate denunciando soprattutto l'uso di pratiche inquisitoriali illegittime e insistendo sulle condizioni disumane di reclusione, tale luogo viene infatti descritto come una «fossa» dalla quale Leopoldo tentò più volte la fuga, attribuendo infine la salvezza del suo assistito a interventi umani e soprannaturali. A questa ricostruzione risposero prontamente gli agostiniani, che pubblicarono una *Scrittura* polemica nella quale accusavano la memoria difensiva di essere costruita su ornamenti retorici «intessuti sul vero», su «confusi mischiamenti di colpevoli, ed innocenti», derivanti da una «scarsa notizia de fatti». In particolare, l'avvocato Pecchenedda veniva rimproverato di aver conferito alla vicenda una «sembianza epica» modellata sulle novelle del Decamerone di Boccaccio – e in particolare quella di Ferondo – facendo ricorso a vere e proprie «astuzie narrative» che, secondo gli avversari, compromettevano l'attendibilità della difesa. La narrazione superò di così le intenzioni originali di chi l'aveva messa per iscritto, dando luogo a una circolazione molteplice e stratificata del racconto. I continui riusi della vicenda alimentarono una rete informativa complessa, in cui versioni concorrenti dei fatti si fronteggiavano, accusandosi reciprocamente di artificio, esagerazione, o manipolazione. Anche in questo caso, il confronto non si giocava tanto sull'accertamento di una verità definitiva, quanto sulla capacità di rendere una narrazione più credibile, plausibile e moralmente accettabile dell'altra. La storia di Leopoldo, diventata un racconto sospeso tra toni seri e giocosi, è stata definita da Palmieri, nella sua analisi, con il termine *Leopoldeide*. P. Palmieri, *L'Eroe criminale,* cit.

formare e modellare gli elementi» dell'esperienza[425]– ci permette di comprendere meglio non solo le dinamiche dei singoli casi, ma anche i valori, le paure che attraversavano la società settecentesca.

IV. 3 «Più non è Febo il nume mio. Mi tolse a Lui la tempestosa onda del foro»: il ceto togato tra tribunale e teatro

Indizi significativi sui racconti e sulle rappresentazioni della giustizia che circolavano nella capitale del Regno di Napoli provengono anche dal mondo teatrale, profondamente intrecciato con la realtà sociale e collocato in una posizione cruciale nell'universo comunicativo settecentesco. La scena dell'opera e della commedia costituiva infatti uno spazio privilegiato di rielaborazione della cronaca giudiziaria e dei conflitti sociali, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura delle pratiche giuridiche e contribuendo a modellarne la percezione nello spazio pubblico. Il teatro, soprattutto quello basso e vernacolare, si prestava a mettere in scena tensioni legate all'ordine pubblico, al mutamento dei codici morali e alla ridefinizione stessa della categoria di delitto e di pena. Non si trattava di semplice intrattenimento: l'allusione a vicende riconoscibili e figure facilmente identificabili trasformava il palcoscenico in un luogo di commento critico sul funzionamento delle istituzioni e sull'esercizio della giustizia.

L'intreccio tra teatro e foro non si limitava alla rappresentazione dei conflitti sociali, ma coinvolgeva direttamente i protagonisti della cultura togata. In una città in cui tribunale e palcoscenico teatrale condividevano pubblico, lessico e riferimenti comuni, alcuni togati si muovevano con disinvoltura tra i due spazi, affiancando alla redazione di allegazioni e memorie difensive la composizione di testi a soggetto, commedie, tragedie. La scrittura di finzione diveniva così un ulteriore laboratorio di elaborazione delle tensioni e dei modelli narrativi propri dell'esperienza giudiziaria.

Tra queste figure spicca Giuseppe Pasquale Cirillo. Nel 1752 «avendo preso moglie» ed «avendone avuti figliuoli» si risolse a darsi al «piacere del foro»[426]: una scelta dettata dal bisogno, presa più per «far il piacere d'altrui, che per naturale inchinamento», come egli stesso confessa in una sua allegazione.[427] Giuseppe Origlia Paolino, avvocato napoletano, nel volume

[425] N. Z. Davis, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazie nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1987, p. 5.

[426] Carlo Antonio de Rosa, Marchese di Villarosa*, Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere antichi e moderni del Regno di Napoli*, Parte prima, Napoli, Dalla Stamperia e Cartiera del Fibreno, Largo San Domenico Maggiore, 1834, p. 100.

[427] *Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo*, a cura di Domenico Bracale, 1780, Allegazione I, p.1

Storia dello Studio di Napoli [428] pubblicato presso la Stamperia di Giovanni di Simone nel 1754, ne offre un ritratto che a prima vista potrebbe apparire singolare – se confrontato con la sua carriera lavorativa e con il cospicuo numero di allegazioni conservate. Cirillo, scrive, si sarebbe dedicato all'«avvogheria» per «ischerzo», salvo poi aver «fatto acquisto di una mediocre clientela» tale da rendere «il suo nome immortale anche tra i nostri Causidici».[429] Di lì a poco la sua fama si sarebbe accresciuta a tal punto che «non vi fu causa d'importanza» in cui non fosse richiesto il suo consiglio. Egli stesso, qualche anno dopo, parlerà di questo mutamento. Nel 1756, in un sonetto composto *per le nozze dell'Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori D. Sebastiano Marullo e D. Giuseppa Carafa*, scrive: «Più non è Febo il nume mio. Mi tolse a Lui la tempestosa onda del foro».[430]

Accanto al percorso accademico e forense, Cirillo coltivò gli studi teatrali «scostandosi» dalla tradizione «de commediografi de secoli precedenti».[431] Aveva una «fecondità di fantasia» nel «dare la tela delle commedie a soggetto» le quali erano «molto in uso al suo tempo», e nelle quali egli stesso spesso recitava.[432] Carlo Antonio de Rosa, marchese di Villarosa, nella sua opera *Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere antichi e moderni del Regno di Napoli*[433], delinea le «più belle qualità che adornavano il Cirillo» e che «lo rendettero veramente singolare». Era dotato di una spiccata «arte comica», di «sommo ingegno» e di «vivace fantasia»; le sue produzioni teatrali erano caratterizzate da «vero spirito comico» pienamente visibile nella «bontà dei pensieri» e nello «sviluppamento dell'azione» e soprattutto per la costruzione delle scene e dei «molteplici avvenimenti che vi sapea apporre». Nella sua prima età «si dilettò» anche di recitare con una «compagnia di comici dilettanti tutti colti ed educati» e scelse la parte di un servo «furbo, astuto e temerario» che eseguiva assai bene «sia nel dialetto toscano, con tutti i riboboli fiorentineschi, che nel napoletano». Egli stesso componeva i

[428] Giuseppe Origlia Paolino, *Storia dello Studio di Napoli, in cui si comprendono gli avvenimenti di esso più notabili da' primi suoi principj fino a' tempi presenti, con buona parte della storia letteraria del Regno*, 2 voll. In Napoli, nella stamperia di Giovanni di Simone, 1753-1754, vol. 2. pp. 271-272.

[429] Ibidem

[430] *Vari Componimenti per Nozze degli Ilustrissimi ed Eccellentissimi Signori D. Sebastiano Marullo Duca d'Ascolti Ecc., e Donna Giuseppa Carafa degli antichi principi di Stigliano Dedicati all'illustrissima ed eccelentissima Signora D. Eleonora Sanfelice, Duchessa d'Ascoli degli Duchi di Bagnolo*, In Napoli, Presso Vincenzo Pauria, 1756,

[431] Pietro Napoli Signorelli, *Vicende della coltura nelle due Sicilie,* Napoli, 1811, pp. 318-319

[432] Pietro Martorana, *Notizie biografiche e bibliografiche degli scrittori del dialetto napoletano*, Napoli, Chiurazzi Editori, 1874, pp. 119-120.

[433] Carlo Antonio de Rosa, Marchese di Villarosa*, Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere antichi e moderni del Regno di Napoli*, Parte prima, Napoli, Dalla Stamperia e Cartiera del Fibreno, Largo San Domenico Maggiore, 1834

soggetti delle commedie che dovevano «recitarsi senza premeditazione», ma «essendo eseguite da ottimi attori» sembravano «essere state scritte prima, e indi rappresentate».[434]

Piacque così tanto il suo lavoro che la Regia Corte lo incaricò, nel 1757, di sostituire Domenico Barone, Marchese di Liveri.[435] Quest'ultimo aveva cominciato «a fiorire» verso il 1740, sviluppando un genere comico ben diverso da quello dei secoli precedenti, quando «temevasi di far parlare il *quarto personaggio*». Era solito dilettarsi nella recitazione di alcune sue commedie in compagnia dei suoi «vassalli», nelle vicinanze di Nola. La nobiltà che «accorreva in folla» ad assistere a queste rappresentazioni «esaltò i di lui pregi comici appo al Sovrano», il quale, persuaso dai racconti, «lo fe chiamare alla corte»: divenne così compositore e direttore delle commedie che si recitavano privatamente per il Re nel Palazzo Reale. Scrisse per il «Real Teatrino» dieci commedie in totale, dal 1741 al 1750, tutte definite «romanzesche» cioè estremamente «ravviluppate» le quali terminano spesso con «più matrimoni». Riuscivano tuttavia ad avere un discreto successo poiché la qualità essenziale della commedia liveriana era la «somma verisimilitudine» e anche il «decoro osservato nell'imitazione» oltre al «magnifico apparato scenico».[436]

Cirillo, nel divenirne il successore, si distaccò totalmente dallo stile di Liveri. Il piano delle sue commedie era «sempre ordinato, naturale, senza un intrigo difficile e lungo nello sciogliersi», erano assenti tutte «quelle scurrilità, che si leggono negli altri nostri scrittori di commedie».[437] L'elenco delle «commedie per recitarsi all'improvviso» attribuite a Cirillo appare abbastanza corposo, e pur in assenza dei testi[438], costituisce di per sì un documento significativo. I titoli – *il salasso, l'astrologo, li due pascarielli simili, il Selvaggio, lo scrivano onorato, la moglie di due mariti, il dottorato, il politico, lo scrivano criminale, gli errori, il fortunio, Pascariello dottorato, il filosofo, l'amicizia, i due fratelli dissimili, i Romanzi, la*

[434] Marchese di Villarosa*, Ritratti,* pp. 100-102.

[435] Domenico Luigi Barone (Liveri, 1685 – Napoli, 1757) fu commediografo attivo alla corte borbonica di Napoli. Dopo una prima formazione presso i gesuiti e un'intensa attività teatrale nel territorio nolano, fu chiamato a Napoli sotto il regno di Carlo di Borbone, dove ottenne successo con la commedia *La Contessa* (1735). Divenne commediografo ufficiale della corte e ispettore del Teatro San Carlo (1741-1747), ricevendo i titoli di barone e poi marchese di Liveri. La sua produzione, influenzata dal teatro spagnolo e dalla tradizione della commedia dell'arte, privilegia l'intreccio scenico e l'efficacia rappresentativa rispetto all'elaborazione letteraria, collocandosi nel quadro della vivace cultura teatrale napoletana di metà Settecento. Si veda Franca Angelini, *Barone Domenico Luigi,* in DBI, 1964, v. 6; si veda anche Napoli Signorelli, *Storia critica dei teatri antichi e moderni*, VI, Napoli 1790, pp. 227-230; G. D'Afflitto, *Memorie degli scrittori del Regno di Napoli*, II, Napoli 1794, pp. 43 ss.; P. Martorana, *Notizie biogr. e bibl. degli scrittori del dialetto napolitano*, Napoli 1874, p. 19.

[436] Napoli- Signorelli, *Vicende della coltura nelle due Sicilie*, p. 317-318

[437] Marchese di Villarosa*, Ritratti,* p. 102.

[438] Di tutti i suoi titoli sono conservate diverse copie a stampa de *I Malocchi*, presso BNN, racc.vill. A 0440; BNN, P. Seconda Sala 22. 4. 31; BNN, L.P. Seconda Sala 01. 2. 25; Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce, Bibl Croce 53. C. 25; e copie del *La Marchesa di Castrocani* presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 35. 7.B.7.3; e la Biblioteca Statale di Lucca, B.ta 184; di quest'ultima commedia Benedetto Croce segnala una versione manoscritta: BNN, ms. segn. XV. F. 29.

moglie, gli impostori, i malocchi, il notajo ovvero le sorelle [439] – delineano un universo tematico che si colloca a cavallo tra il mondo togato, la mobilità sociale e la rappresentazione dell'inganno.

Colpisce, anzitutto, la ricorrenza delle figure professionali legate alla scrittura e al diritto. Lo «scrivano», declinato nelle due varianti morale opposte di *onorato* e *criminale*, il «notajo», il «dottorato» evocano direttamente il microcosmo delle professioni della carta. In particolare, in riferimento a quest'ultima, Croce riporta una citazione che descrive la commedia *il Dottorato* come una «satira dell'ignoranza privilegiata per denaro».[440] La duplicazione morale inscritta nei titoli – lo stesso ruolo che può farsi garanzia di rettitudine o strumento di abuso – restituisce in forma teatrale quella tensione tra funzione e uso che attraversa il dibattito settecentesco sulla giustizia. Non è l'istituzione in sé a essere messa in questione, ma la condotta di chi la esercita. Il teatro, in questo senso, non si limita a riflettere la crisi del sistema giudiziario: ne traduce in forma comica le ambivalenze strutturali.

Altrettanto significativa è la ricorrenza di situazioni fondate sul raddoppiamento, sullo scambio e sull'equivoco: *La moglie di due mariti*, *Li due pascarielli simili*, *I due fratelli dissimili*, *Gli errori*. L'instabilità dell'identità, la possibilità di usurpazione dei ruoli, l'ambiguità del riconoscimento sono meccanismi tipici della tradizione comica, ma assumono qui un rilievo particolare se letti nel contesto di una cultura giuridica ossessionata dal problema dell'accertamento. La scena teatrale diventa spazio di sperimentazione narrativa, in cui si mettono alla prova le condizioni di riconoscibilità del vero: chi è chi? quale versione dei fatti prevale? quali indizi consentono di distinguere il simile dal dissimile? Le stesse domande che animano il foro trovano così una loro controparte ludica.

Particolarmente suggestivo, in questa prospettiva, è il titolo *I Romanzi*. Che una commedia si intitoli così segnala la piena consapevolezza della diffusione del genere romanzesco come forma riconoscibile e socialmente commentabile. Il dato acquista un valore ancora più interessante se si considera che è lo stesso Cirillo che, nelle sue difese forensi, ricorre alla categoria del "romanzo" in senso polemico, per delegittimare le deposizioni avversarie giudicate artificiose, costruite, tese a produrre effetto più che verità. Il "romanzesco" diventa, nel linguaggio dell'allegazione, sinonimo di intreccio forzato, di accumulo narrativo privo di solidità probatoria. Il "romanzo" non è soltanto intrattenimento: è modello narrativo, codice di verosimiglianza, dispositivo di costruzione dell'intreccio. Inserito accanto a scrivani, notai e

[439] Alcune, come *il Politico*, venivano rappresentate nel Regio Palazzo, altre, come *Le Mogli* e *i Malocchi* in casa dello stesso Cirillo. Cfr. Marchese di Villarosa*, Ritratti,* p. 102.

[440] Benedetto Croce, *I teatri di Napoli*, p. 506.

dottorati, esso suggerisce una continuità tra scena teatrale, cultura letteraria e pratica giudiziaria. Anche il processo, come il romanzo, vive di costruzione dell'intreccio, di selezione degli eventi, di gerarchizzazione delle prove.

Di tutte queste commedie, non tutte conobbero la stampa. Camillo Minieri Riccio ci informa che soltanto *Il Notajo ovvero le Sorelle* e *la Marchesa Castracani* vennero stampate.[441] Mentre le altre sarebbero circolate manoscritte. Pietro Napoli Signorelli afferma, di aver letto la commedia il *Notajo, ossia le sorelle* la quale non è mai stata «rappresentata o impressa» e continua «sebbene la dipintura dei caratteri ha un colorito più moderno, sovviemmi che mi pareva assai ravviluppata». Mentre sull'altra, *la marchesa Castracani*, ci informa che fu rappresentata la prima volta nel palazzo del principe di Sansevero, e che «il viluppo meno ricercato da più luogo alla dipintura de caratteri». Questa inoltre «corse molti anni manoscritta, e poi s'impresse senza saputa dell'autore» e anzi con «l'aggiunzione di altra mano meno esperta».[442] Come afferma Benedetto Croce, Cirillo rifiutò la Marchesa di Castracani proprio perché messa a stampa senza sua saputa.[443]

A queste va aggiunta *i Malocchi*, definita una «graziosissima commedia» incentrata sul tema della *jettatura.*[444] La vicenda ruota attorno alla fuga di Don Tarquino Malacarne da Salerno insieme alla famiglia, terrorizzato da un temibile jettatore, Don Paolo Verdicchio. Figura mai visibile in scena, lo jettatore, agisce come presenza costante e perturbante: è l'assenza che struttura l'intreccio. Anche dopo il trasferimento a Napoli, la paura continua a inseguire i personaggi, e proprio l'evocazione di questa minaccia invisibile diventa l'espediente attraverso cui si innescano equivoci, sospetti e complicazioni. La scelta di non far apparire mai lo jettatore accentua il carattere immaginario e insieme performativo della paura: non è la presenza effettiva a generare il disordine, ma la credenza condivisa nella sua potenza. Benedetto Croce ne lodava il linguaggio «bello e vivace» e l'azione «piena di brio», riconoscendovi una riuscita fusione tra ritmo scenico e finezza espressiva.[445]

Il fatto che queste commedie venissero rappresentate non solo in spazi pubblici, ma anche nel Regio Palazzo e nella casa dello stesso Cirillo, indica infine un circuito di fruizione che coinvolgeva ambienti colti e togati. Non si tratta, dunque, di una produzione marginale o

[441] C. Minieri Riccio, *Memorie storiche degli scrittori nati ne Regno di Napoli*, Napoli, Tipografia dell'Aquila di V. Puzziello, nel Chiostro di San Tommaso d'Aquino, 1844, p. 101.

[442] Napoli Signorelli, *Vicende della coltura nelle due Sicilie*, p. 319

[443] Benedetto Croce, *I teatri di Napoli*, p. 485

[444] *I Malocchi, commedia dell'avvocato e pubblico cattedratico il Signor D. Giuseppe Pasquale Cirillo Napoletano. Napoli MDCCLXXXIV. A spese di Pietro Perger, E dal medesimo si vendono nella sua stamperia accosto il monistero di Montevergine. Con licenza de Superiori.*

[445] Croce, *I teatri di Napoli*, p. 485. Si veda anche Ernesto de Martino, *Sud e Magia*, Feltrinelli, Milano, 2001, (prima edizione 1959), p. 149.

puramente popolare, ma di un laboratorio semi-privato in cui la giustizia poteva essere osservata, discussa e messa in scena in forma ironica. Le *commedie all'improvviso* appaiono così come la controparte ludica di quella competizione narrativa che si svolge quotidianamente nei tribunali: stessi attori sociali, stessi temi, diverso registro.

Nel loro insieme, questi titoli restituiscono l'immagine di un ceto togato capace non solo di autorappresentarsi, ma anche di esercitare su di sé uno sguardo ironico, pienamente consapevole della dimensione performativa della propria attività. Emblematico è un episodio legato a una rappresentazione organizzata nella stessa abitazione di Cirillo, che aveva messo in scena una commedia concepita come burla ai danni di un suo collega, un «asino togato» che «a forza di protezioni» veniva ogni tanto «presuntuosamente a rompergli le scatole», dando forma al personaggio di Don Fastidio.[446] Don Fastidio incarna il «paglietta napolitano» un «azzeccagarbugli di genere tutto minucipale», figura riconoscibile nel panorama forense cittadino. Cirillo affidò la parte ad un «parrucchiere alto e stecchito, allampanato e con un naso meraviglioso», scelto proprio per somiglianza fisica al *paglietta* reale di cui voleva fare l'imitazione.[447] La costruzione del personaggio passava attraverso una precisa strategia linguistica: «latinismi disgraziati» e «citazioni legali contraffatte» venivano pronunciate con «tono serio serio» e con «fare solenne».[448] L'effetto comico nasceva così dalla messa in scena dell'autorità giuridica come artificio retorico.

Il successo del personaggio fu tale che l'interprete decise di abbandonare «pettini e forbici» per dedicarsi al teatro. Ma al di là dell'aneddoto, l'episodio rivela quanto il foro napoletano potesse trasformarsi in materia scenica e quanto il linguaggio giuridico, con le sue posture e i suoi tic, fosse percepito come un repertorio di maschere sociali immediatamente riconoscibili.[449] Il foro e il teatro, lungi dall'essere ambiti separati, condividono linguaggi, figure e meccanismi di costruzione del verosimile. È in questo intreccio che si comprende come la crisi della giustizia nel Settecento napoletano non si manifesti soltanto nei testi normativi o nelle riforme progettate, ma anche nelle forme attraverso cui essa viene raccontata, parodiata e resa visibile nello spazio pubblico.

In questo stesso contesto si colloca anche la figura di Pietro Trinchera, notaio napoletano e autore teatrale, ricordato nell'allegazione a stampa del caso Mirabelli come protagonista del

[446] M. Scherillo*, La commedia dell'arte in Italia, studi e profili*, Torino, Loescher, 1884, p. 86.
[447] *Saggi teatrali analitici del cavalierie Vincenzo M. Cimaglia*, Seconda Edizione, Napoli, 1817, pp. 412-414.
[448] Ibidem
[449] M. Scherillo*, La commedia dell'arte in Italia,* pp.86- 87.

«gran caso Trinchera», emblema della volontà di sfuggire alla «tirannia degli Scrivani», preferendo «più tosto darsi innocente la morte, che vivere sotto» di essa. Trinchera rappresenta un caso particolarmente significativo perché la sua attività drammaturgica si sviluppò a partire da una conoscenza diretta e quotidiana del mondo notarile e curialesco, che egli seppe trasformare in materia di satira e di critica sociale.[450]

Dotato di un brillante ingegno comico, Trinchera seppe raccontare con realismo e umorismo cupo i vizi e le imposture dell'intera società napoletana, senza risparmiare alcun ceto: né quello ecclesiastico, né le élite, né tantomeno il mondo dei giureconsulti e dei notai, al quale egli stesso apparteneva. La sua produzione teatrale, pur attingendo a modelli molteplici – dalla commedia classica alla tradizione molieriana – si nutriva innanzitutto della realtà partenopea, osservata dall'interno.[451]

Trinchera si configura così come un cantore solitario, un sardonico censore dei vizi, delle imposture sociali, una sorta di «Don Chisciotte della parole»[452] convinto che la penna fosse più affilata di una «spata, che cchiù de quatto parme non se po stennere», perché capace di volare «pe ttutto l'uneverso Munno».[453] Lo sguardo impietoso e insieme imparziale con cui questo novello Terenzio fustigava malcostumi e abusi gli valse il riconoscimento di una delle voci più originali del suo tempo, ma anche una sostanziale marginalità, dovuta alla mancanza di veri proseliti.

Già prima di ottenere nel 1727 il *privilegium* per esercitare l'ufficio di notaio pubblico, Trinchera aveva composto commedie in prosa che prendevano di mira ipocrisie e malcostumi sociali. A questa fase risale la stesura de *La moneca fauza*, commedia in prosa, che, come suggerisce il titolo, era incentrata su laidezze e falsità di una suora laica. Non sorprende che abbia deciso di affiancare alla sua attività di faccendiere togato quella, meno sicura gratificante sul piano del riconoscimento sociale, di poeta teatrale. Di certo Trinchera non era il primo *paglietta* a percorrere questa strada: soprattutto nel campo dell'opera comica, avveniva spesso che un rappresentante del ceto forense si dava alla composizione di melocommedie.[454]

[450] Il riferimento è all'allegazione settecentesca *Ragioni contro l'impostura,* analizzata nel capitolo precedente.

[451] Su Trinchera si veda: G. Cicali, *Pietro Trinchera*, in DBI, v.96, 2019; Ilenia Paci, *Il teatro di Pietro Trinchera*, tesi di dottorato, Università degli studi di Catania, 2010; P. Martorana, *Notizie biografiche e bibliografiche degli scrittori del dialetto napoletano*, Napoli 1874; Gianni Cicali, S*trategie drammaturgiche di un contemporaneo di Goldoni*, in *Problemi di critica goldoniana*, 2001, n. 8, pp. 133-201

[452] Così lo definisce Ilenia Paci, id. p. 9

[453] Notà Pettolone Commeddea De Notà Pietro Trinchera. Addedecata A La Lllustriss., E Azzellentiss. Segnora D. Alena Sparano Duchessa De Tora, E De Longano, Marchesa De Villaflores, E Patrona D'aute Tterre. MDCCXXXVIII. La frase riportata si trova alla seconda pagina della prefazione.

[454] I. Paci, p. 14

Un momento centrale della sua produzione è rappresentato dalla commedia in prosa *Notà Pettolone* (1738), aspra satira del ceto notarile, in cui l'autore mette in scena un curiale goffo e incompetente. Attraverso l'uso del dialetto e di un linguaggio maccheronico, infarcito di latinismi e tecnicismi curialeschi, Trinchera offre uno spaccato della scrittura notarile – codici, polizze, cambiali, formulari – rivelandone il carattere opaco ed escludente. Il protagonista, Notà Froleo Pettolone, incarna il tipo dell'«ommo ncammisa»[455] poco competente: borioso, pedante, trincerato dietro un linguaggio incomprensibile che diventa strumento di sopraffazione. La satira travalica il ristretto ambito curialesco per colpire più in generale l'uso della scrittura giuridica come forma di dominio simbolico, capace di vessare l'incolto attraverso il tecnicismo e l'asimmetria di sapere.

Nel *Barone di Zampano* un melodramma del 1739, Pietro Trinchera porta a maturazione una riflessione già avviata nelle opere precedenti sulla scrittura giuridica e sulle sue funzioni di mediazione e di dominio, delineando il personaggio di Notà Mario Cocchiarone (il «notare di casa»), nel quale riproduceva il carattere pedante, vanaglorioso e intrigante, nonché la parlata maccheronica, infarcita di vocaboli dialettali, tecnicismi curialeschi e latinismi artificiosi. Trinchera proseguiva questa saga notaresca collocandola entro una trama che ha come fulcro la costruzione artificiale della nobiltà.[456]

Il protagonista Don Trojano, un «mercantiello» arricchito, ottiene infatti il titolo baronale non per discendenza o per riconoscimento sociale, ma attraverso l'acquisto di un feudo calabrese, *Zampano*, esplicitamente richiamato nel testo come origine del suo nuovo status. La provenienza del feudo non costituisce un semplice elemento di colore, ma viene tematizzata sulla scena come segno della fragilità e della recente artificialità della nobiltà acquisita. Così Chiarella nell'atto I, scena VI: «Vorria scannare a chi mette ncapo a lo Signor Don Troiano de s'accatta la terra *into Calauria, poco cchiu de tre prubeche ave spiso e tutta sta soperbia ave cacciata*»,[457] spendendo una somma relativamente contenuta e traendone un'immediata e sproporzionata ostentazione di prestigio.

È bene sottolineare, a tal proposito, che la dialettica di status tra nobiltà di sangue e nobiltà di toga costituiva un tema scottante già a partire dal XVI secolo, alimentato in particolare dalla politica spagnola di accentramento e di potenziamento delle magistrature. Nel

[455] P. Trinchera, *Notà Pettolone*, Atto I, scena XVII, p. 26.

[456] *Il Barone di Zampano. Melodramma di Notar Pietro Trinchera composto in Musica dal Signor Niccolò Porpora napoletano. Da rappresentarsi nel Teatro Nuovo sopra Toledo in questa corrente primavera dell'anno 1739. Dedicato all'Ill. ed Eccell. Signor D. Marino Carafa De duchi di Mataloni: Esente delle reali guardie del corpo del Re nostro signore (che Dio guardi) e Colonnello de suoi Reali Eserciti. In Napoli, 1739, A spese di Nicola de Biase e dal medesimo si vendono nel Largo del Castello*

[457] Barone di Zampano, Atto I, Scena VI, p. 16.

corso dei secoli tale tensione si espresse attraverso un'intensa e articolata produzione testuale sull'onore e sulle storie familiari, che comprendeva non solo scritti di carattere apologetico, volti a definire e a difendere l'universo ideologico di una nobiltà "generosa", fondata sul primato della spada e della nascita,[458] ma anche testi di segno opposto, polemici e talora apertamente denigratori, mirati a mettere in discussione la legittimità di tali pretese. [459]

Tuttavia, nel dispositivo narrativo utilizzato da Trinchera, la figura centrale non è tanto il nuovo barone, quanto il notaio di casa, Notà Mario Cocchiarone, vero regista delle operazioni di legittimazione. Attraverso di lui, la scrittura notarile si manifesta come strumento di dominio simbolico fondato sull'asimmetria delle competenze. La lunga scena della firma del *bollettino* costituisce il momento più esplicito di questa dinamica: l'atto giuridico, lungi dal garantire chiarezza e tutela, si trasforma in una prova grottesca, in cui la distinzione tra lettere, maiuscole, apostrofi e segni grafici diventa occasione di sopraffazione linguistica. Don Trojano, pur formalmente titolare del nuovo status, si rivela incapace di controllare la scrittura che lo fonda, restando subordinato a chi ne detiene il sapere tecnico. [460]

Tra i protagonisti dell'opera figura anche un tale Don Giulio Mirabelli. La scelta onomastica di Trinchera contribuisce a rafforzare l'effetto di realtà dell'opera. La creazione de personaggio Don Giulio Mirabelli patrizio di Resina[461], inserito in una trama fitta di riferimenti alla nobilità e alle pratiche contrattuali e notarili, suggerisce un'evidente prossimità al mondo della giustizia e alle figure che lo animavano, attivando per il pubblico un circuito di riconoscimento che colloca la vicenda teatrale in continuità con l'esperienza quotidiana. Il teatro comico si configura così come uno spazio di rielaborazione informale della giustizia,

[458] C. Dionisotti, *La letteratura italiana nell'età del Concilio di Trento, in Geografia e storia della letteratura italiana*, Torino, 1976, p. 203-243.

[459]È il caso di un opuscoletto intitolato *Ragguaglio storico delle magagne delle famiglie nobili di Catanzaro*, scritto dall'avvocato Giuseppe Galzerani[459], definito nelle fonti un «gran avvocato ed uomo dotto» autori di numerosi scritti giuridici ma anche di testi più leggeri, fortemente polemici sul piano politico e sociale. Secondo la documentazione notarile, Galzerani avrebbe sedotto una giovane donna della famiglia Dolcino, una delle più potenti della nobiltà catanzarese, e l'avrebbe rapita, costringendo i parenti, nonostante le diversità dei natali, a concedergliela in moglie. A seguito di tali nozze «gli sorse in testa far la domanda d'esser annoverato tra i nobili del sedile di Catanzaro», richiesta che gli fu tuttavia ricusata. Da questo rifiuto nacque il *Ragguaglio storico*, pamphlet con cui Galzerani si propose di dileggiare e screditare proprio quelle famiglie che gli avevano negato la cooptazione, rovesciando in chiave satirica e aggressiva il linguaggio tradizionalmente impiegato per la difesa dell'onore nobiliare. Una copia del *Ragguaglio* è conservata in BCC, *De Nobili*, ms. 14.

[460] La scena richiama, seppur in forma mediata, la lezione impartita a Monsieur Jourdain nel *Bourgeois gentilhomme* di Molière, ma con una differenza sostanziale: nel caso di Trinchera, il titolo nobiliare, formalmente acquisito, viene costantemente svuotato e ridicolizzato proprio attraverso quelle pratiche scrittorie che dovrebbero fondarlo.

[461] È bene ribadire che alla data di pubblicazione dell'opera (1739) non era ancora scoppiata la vicenda legale di Giulio Mirabelli, tuttavia sulla sua persona, o sarebbe anche più giusto dire famiglia, pendeva un processo relativo all'eredità del padre don Lodovico Mirabelli, e alla mala gestione delle sue ricchezze. Il processo, composto di otto volumi, è conservato in ASN, *Pandetta corrente*, 944.

capace di mettere in scena, attraverso la mediazione della satira, pratiche e meccanismi ben noti agli spettatori.

Nel *Barone di Zampano* la giustizia emerge dunque come un ambito governato da scritture opache, cavilli e asimmetrie di sapere, in cui la legittimazione formale non coincide con la comprensione né con l'equità. La nobiltà acquistata, il matrimonio negoziato e la firma controllata dal notaio concorrono a delineare un sistema in cui il diritto funziona come dispositivo di inclusione ed esclusione, producendo gerarchie fondate sulla competenza tecnica più che sul merito o sul rango. Attraverso la scena comica, Trinchera intercetta e rende visibile un disagio diffuso nei confronti della giustizia, anticipando e affiancando altre forme di critica contemporanee che, in ambiti diversi, mettevano in discussione l'opacità e l'arbitrarietà del sistema giudiziario.

Trinchera, dopo una lunga pausa, pubblicò, durante il carnevale del 1741, e soprattutto senza la concessione dell'*imprimatur*[462], un libretto intitolato *La tavernola abentorosa*. L'opera metteva in scena le malefatte di Uzzacchio che vestiva l'abito religioso e si faceva da tutti chiamare «Fra Macario»[463] e venne rappresentata nella «venerabile Casa professa di S. S. Demetrio e Bonifacio, e nel Regal Monastero di Monteoliveto».[464]

Non sorprende che la quiete claustrale fosse occasionalmente interrotta da rappresentazioni teatrali: era infatti consuetudine, nella Napoli di età moderna, che durante il Carnevale si mettessero in scena drammi e commedie davanti ai monasteri, a divertimento di frati e monache. Tuttavia, sebbene tollerata, una burletta che accusava di libertinaggio il ceto ecclesiastico – chiamato a conservare intatti prestigio e venerazione pubblica – non poteva non attirare l'attenzione e produrre conseguenze.[465]

L'intervento delle autorità fu sollecitato dall'arcivescovo Giuseppe Spinelli che denunciò uno scritto che, a suo dire, mostrava «disprezzo così della pietà, e divozione, come

[462] Sulla concessione di questo privilegio si veda E. Chiosi *Chiesa e editoria a Napoli nel Settecento,* in *Editoria e Cultura,* p. 311*:* «La revisione dei libri e la concessione dell'imprimatur erano affidati alla segreteria dell'Ecclesiastico sulla base dei pareri del supremo organo consultivo e amministrativo del Regno, la Real Camera di S. Chiara, e del Cappellano maggiore […]».

[463] I. Paci, *Il teatro di Pietro Trinchera*, p. 28; S. Capone, *L'opera comica*, p. 362

[464] ASN, Ministero degli Affari Ecclesiatici, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, Espedienti 1737-1799, b. 580, 24/08/1741, in S. Capone, *L'opera comica napoletana*, p. 362.

[465]Nella *consulta* della Real Camera di Santa Chiara relativa alla *Tavernola abentorosa*, il ceto ecclesiastico veniva descritto come una classe la cui stima e venerazione dovevano essere mantenute intatte, anche qualora in singoli membri si fossero riscontrate occasionali debolezze, soprattutto nel caso dei sacerdoti e dei regolari sottoposti alla disciplina claustrale. La fonte è in ASN, RCSC, Bozze di Consulta, vol. 50, inc. 1, A dì 5 Aprile 1741 – Sobre una comedia intitulada la fauza tabernola, o Remito falso. Il testo è consultabile in S. Capone, *L'opera comica napoletana*, p. 357.

anche della nostra S. Religione».[466] Il 16 febbraio del 1741 il Re ordinava al Reggente della Vicaria di scoprire l'autore e lo stampatore di tale opera, e arrestarli. A poco valse che il libretto fosse uscito senza indicazioni di stampa e che il Trinchera avesse celato il suo nome dietro il consueto anagramma-pseudonimo di Terenzio Chirrap[467] poiché sia lui che il tipografo Angelo Vocola, «libraro incontro a Fontana Medina», vennero facilmente individuati.[468] Riuscirono, tuttavia, a mettersi in salvo, chiedendo asilo, rispettivamente, alla Chiesa del Carmine al Mercato e alla Chiesa della Pietà dei Turchini.[469]

Le trattative con le autorità ecclesiastiche e con i rappresentanti dell'alta magistratura del Regno si protrassero a lungo, fino a quando la questione fu sottoposta al vaglio della Real Camera di Santa Chiara, che, il 5 Aprile 1741, si espresse con un parere volto, inaspettatamente, a ridimensionare la portata dell'accaduto.[470] L'organo di consulta, infatti, respingeva la proposta episcopale di eliminare tutte le copie del libretto già in circolazione, ritenendo che un simile provvedimento avrebbe potuto suscitare un clamore ingiustificato. Una misura di questo tipo avrebbe potuto favorire la diffusione, anche nei «nei paesi forastieri» dell'idea che nel Regno, si perseguitassero gli «huomini» che pongono in «discredito gli ordini regolari», costringendo il Governo a far «pubblicamente brugiare un'opera già impressa». Inoltre, la Real Camera osservava come tale intervento avrebbe probabilmente prodotto l'effetto opposto, accendendo «la curiosità» favorendo il «multiplicarsi» degli esemplari «con farcene le copie manoscritte, o ristamparsi fuori Regno», con il rischio di amplificarne e deformarne la ricezione.[471]

Se il libello veniva così salvaguardato, diversa sorte era riservata al librettista, per il quale si suggeriva la condanna ad una pena esemplare, al fine di scoraggiare la produzione di opere analoghe, caratterizzate da «soverchia vivezza, ed espressioni nella critica», nonché

[466] ASN, *Ministero degli Affari Ecclesiatici, Segreteria degli Affari Ecclesiastici*, Espedienti 1737-1799, b. 574 in S. Capone, *L'opera comica napoletana, p 359-60.* Una trascrizione del memoriale si può leggere in U. Prota-Giurleo, *Nicola Logroscino. Il dio dell'opera buffa*, p. 68.

[467] Terenzio Chirrap è lo pseudonimo scelto dall'autore per la pubblicazione di alcune sue opere, tra cui la *Moneca fauza*. Si tratta di un anagramma del suo nome, nonché di un esplicito omaggio a Terenzio, assunto a modello e ispirazione sul piano letterario. Il ricorso allo pseudonimo e alla circolazione manoscritta va ricondotto al clima di forte controllo censorio della Napoli primo-settecentesca: pochi anni prima, la pubblicazione dell'*Istoria civile* (1723) di Pietro Giannone aveva comportato la scomunica dell'autore e la messa all'Indice dell'opera, mentre la politica filocurialista del viceré Michele Federico Althann contribuiva ad acuire le tensioni tra autorità civile ed ecclesiastica, rendendo rischiosa la diffusione a stampa di testi dal contenuto irriverente o antifratesco. Tuttavia, anche successivamente al periodo vicereale, Trinchera avrebbe continuato ad avvalersi dell'uso degli pseudonimi. Infatti, nel 1746, con la pubblicazione de *Il Concerto*, avrebbe utilizzato Paternio Chriter. Cfr. I. Paci, *Il teatro di Pietro Trinchera*, pp. 17-18.

[468] Qualche cenno sull'attività del Vocola si trova nel saggio di M. Duraccio, *Note sull'editoria teatrale napoletana del Settecento*, in *Editoria e cultura*, pp. 688-690.

[469] ASN, Espedienti dell'Ecclesiastico, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, Espedienti 1737-1799, b. 574: «la carcerazione delli divisati […] non ha potuto havere l'effetto desiderato per essersi gl'indetti salvati». In I. Paci, p. 29

[470] ASN, Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulta, b. 50, inc. 1, A dì 5 Aprile 1741, I. Paci, p. 29

[471] Ivi

un'ulteriore eventuale messa in scena de *La tavernola abentorosa*. Maggiore clemenza veniva accordata al tipografo Vocola, che, in una supplica indirizzata al Re,[472] aveva dichiarato di non essere presente al momento della stampa «l'operetta», avvenuta – a suo dire – senza il suo consenso né quello dei suoi giovani, durante una sua assenza da Napoli per affari, e ad opera di un giovane stampatore, Raimondo Viola, al quale sarebbe stato concesso l'uso dell'officina «sotto la buona fede» nella sua «Officina».

Nonostante il parere della Real Camera di Santa Chiara, la questione fu nuovamente esaminata dal Consiglio di Stato che, il 13 aprile 1741, decise di confermare l'arresto di entrambi gli accusati. Costituitisi, essi dovettero scontare un breve periodo di detenzione. Il tipografo si consegnò nel mese di giugno e, dopo alcune settimane trascorse nelle carceri di San Giacomo, ottenne la grazia il 13 luglio. Trinchera, invece, nel tentativo di sottrarsi alla condanna, rimase più a lungo nel suo «confugio» e, nel corso dell'estate, inviò una supplica alla Sacra Real Maestà, nella quale rivendicava la propria appartenenza alla «Republica de' letterati», presentandosi come uomo «colto e versato nelle lettere, non men che ne' costumi».[473] Solo dopo diversi mesi di latitanza si risolse a subire la «condegna mortificazione», presentandosi alle carceri di Santa Maria dell'Agnone all'inizio del nuovo anno.[474] L'8 gennaio 1742 giunse infine la grazia, che pose termine alla vicenda.

Trinchera affrontò nella sua produzione temi centrali dell'agenda politica del suo tempo, analogamente a quanto avvenne nella vicenda di Giulio Mirabelli o nello scontro tra Giuseppe Pasquale Cirillo e Giovanni Pallante. Sebbene la documentazione sulla sua biografia sia discontinua, vi sono buone ragioni per ritenere che il suo rapporto con le autorità costituite fosse segnato da cautele e sospetti già nei primi anni di attività.

All'epoca della composizione della sua prima opera, la *Moneca fauza* (1727), luoghi come il «Teatro della Pace» e il «Teatro dei Fiorentini» iniziavano a ospitare testi comici in napoletano, ma godevano di una reputazione ambigua: erano infatti considerati spazi in cui si consumavano «laidezze» e circolavano pensieri «libertini».[475] Per questo motivo essi

[472] ASN, Ministero degli Affari Ecclesiatici, Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, Espedienti, Registri dei dispacci, b. 576, in S. Capone, *L'opera comica napoletana*, p. 361

[473] ASN, Ministero degli Affari Ecclesiatici, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, Espedienti 1737-1799, b. 580, in I. Paci, *Il teatro di Pietro Trinchera*, p. 32.

[474] ASN, Ministero degli Affari Ecclesiatici, Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, Espedienti, Registri dei dispacci, b. 46; in I. Paci, p. 34.

[475] Cfr. B. Croce, *I Teatri di Napoli*, pp. 258 – 259: «Il teatro della Pace non ebbe vita fortunata. […] V'erano un cortile, certe camere inferiori e superiori, nelle quali per l'abbuso di gente scorretta correa voce che si commettessero laidezze»; E. Battisti, Per un'indagine sociologica, p. 121: «Nei teatri piccoli, o che si attenda al complesso dell'opere o alle parti buffe, che nell'idioma napoletano spiega, vi annida intrinsecamente un qualche piccolo libertinaggio, che per lo più va serpeggiando in cattivi pensieri fra la gente minuta, che più facilmente nei suddetti piccoli teatri concorre»

accoglievano prevalentemente autori e operatori esclusi dalle ribalte predilette dalla corte e dai ceti dominanti.

L'attività di Trinchera, dunque, non passò inosservata alle autorità. Già dopo la messa in scena del *Barone di Zampano*, rappresentato al «Teatro Nuovo sopra Toledo», seguì un lungo periodo di inattività. Non se ne conoscono con certezza le ragioni, ma è plausibile che alla base vi fosse la *longa manus* della censura, che aveva probabilmente poco gradito un melodramma raffigurante «una nobiltà ignorante e patica e un borghesume vanesio e presuntuoso».[476] Il teatro vernacolare, al pari delle feste e il carnevale, era infatti percepito come una pericolosa valvola di trasgressione, capace di insinuare "libertinaggi" e cattivi pensieri tra la gente minuta.

Trinchera, tuttavia, non si lasciò scoraggiare, e dopo una lunga pausa tornò a sfidare nuovamente gli organi di controllo del Regno, pubblicando, durante il Carnevale del 1741, e soprattutto senza la concessione dell'*imprimatur*, l'irriverente libretto intitolato *La tavernola abentorosa*. Proprio attorno a quest'opera si concentrarono le attenzioni censorie che segnarono l'ultima fase della sua vicenda pubblica che raggiunse l'apice con il suicidio avvenuto il 2 febbraio 1755 nel carcere di Ponte Tappia.[477]

La *Tavernola abentorosa* riveste un particolare rilievo non tanto perché consente di stabilire un nesso causale diretto tra persecuzioni e suicidio – ipotesi che la cronologica con cui si svolsero i fatti non permette di comprovare – quanto per l'uso che della figura di Trinchera venne fatto in seguito. Nelle *Ragioni contro l'impostura ordita contro Giulio Mirabelli*, il notaio è evocato come exemplum estremo della «tirannia degli Scrivani»: un uomo che avrebbe preferito «darsi innocente la morte» piuttosto che vivere sotto un sistema percepito come oppressivo e iniquo. In questo contesto, Trinchera non è citato per ricostruirne la vicenda personale, ma per la forza simbolica che essa aveva ormai assunto. Il richiamo al «gran caso Trinchera» risponde così a un'esigenza precisa della strategia difensiva, offrendo all'avvocato di Mirabelli un precedente emblematico attraverso cui inscrivere la sua vicenda entro una narrazione già codificata di persecuzione giudiziaria e di sopraffazione scrittoria, capace di rendere plausibile e condivisibile la lettura proposta del caso.

Il caso di Pietro Trinchera offre un osservatorio privilegiato sulle tensioni di un'epoca, e mostra come la scrittura, anche quella teatrale, potesse fungere insieme da strumento di critica sociale e politica e da terreno di conflitto con le istituzioni. La rappresentazione letteraria dei devoti impostori proposta da autori come Pietro Trinchera è degna di attenzione perché si intreccia con l'attività repressiva condotta dai poteri costituiti, facendo emergere nodi cruciali

[476] I. Paci, p. 27.
[477] G. Cicali, *Pietro Trinchera*, in DBI

sul piano giuridico, morale, religioso. Gli impostori che occupavano la scena teatrale potevano rivelarsi pericolosi come quelli che operavano nel mondo reale. Sebbene i testi che lo posero direttamente sotto il vaglio delle autorità fossero altri, attraverso la figura del notaio Trinchera mise in scena l'opacità delle pratiche scrittorie e la percezione diffusa della giustizia come ambito dominato da cavilli e asimmetrie di sapere. La sua produzione teatrale intercetta così un disagio condiviso, presente anche in altri generi testuali coevi, offrendo uno sguardo privilegiato sulla crisi della giustizia e sulle forme di comunicazione alternativa che ne favorirono l'emersione nello spazio pubblico.

Conclusioni

Storie di giustizia nel Settecento napoletano: delitti o *difiette*?

Il processo contro Giulio Mirabelli si colloca in un momento di forte tensione nella storia della giustizia del Regno di Napoli. Che cosa può dirci, allora, sul contesto nel quale si inserisce? In che modo questa vicenda consente di osservare più da vicino i problemi che attraversavano l'amministrazione della giustizia napoletana? Una lettura superficiale potrebbe portare a interpretarlo come uno dei tanti scandali giudiziari che caratterizzano il ceto togato d'antico regime: un magistrato accusato di abusi, un'inchiesta avviata dall'autorità centrale, un procedimento lungo e controverso. In questa prospettiva il caso apparirebbe come un episodio circoscritto, inserito nella più ampia crisi delle istituzioni giudiziarie europee del XVIII secolo. Le pagine di questa ricerca suggeriscono, tuttavia, una lettura diversa. Più che un semplice scandalo giudiziario, il processo Mirabelli rappresenta un caso paradigmatico che permette di interrogare non solo il funzionamento concreto della giustizia d'antico regime, ma anche le trasformazioni culturali che ne accompagnarono la crisi. Esso assume così i tratti di un punto focale, capace di rendere più nitido anche ciò che lo circonda.

La prima questione riguarda proprio questo: in che senso la giustizia settecentesca può dirsi realmente in «crisi»? Il primo capitolo ha delineato il quadro generale entro cui collocare questa domanda, mostrando come la storiografia abbia individuato alcuni nodi strutturali del sistema: la molteplicità delle fonti normative, la frammentazione delle giurisdizioni, il formalismo delle procedure e il ruolo dominante dell'interpretazione dottrinale. In un simile contesto la decisione giudiziaria non emergeva dall'applicazione meccanica di una norma, ma dal confronto tra una pluralità di testi, autorità e pratiche interpretative.

La «signora giurisprudenza» entra così, in pieno Settecento, al centro di un dibattito culturale.[478] Una diagnosi lucida dello stato di crisi è offerta da Ludovico Antonio Muratori, che nel 1742, nel trattato *Dei difetti della giurisprudenza*, individua le cause profonde del malfunzionamento della giustizia. Egli distingue fra «difetti intrinseci» delle leggi – oscurità, contraddittorietà, molteplicità – e «difetti estrinseci», legati alla loro interpretazione e applicazione, affidata a un numero eccessivo di «teste diverse»: giudici, notai, avvocati, ciascuno portatore di una lettura divergente.[479] Si tratta di una critica esplicita a un sistema

[478] La citazione si riferisce all'espressione utilizzata dal Muratori, ripresa poi da Rapolla nel rispondergli, in L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1742

[479] L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1742

giuridico ormai distante da chiarezza, utilità e giustizia, che dovrebbe essere riformato a partire da una codificazione unica, capace di rendere le leggi più accessibili.

In questi stessi anni, il contesto politico del Regno di Napoli è segnato dall'arrivo di Carlo di Borbone, che apre una stagione di riforme. Dal 1741 viene istituita una giunta incaricata della redazione di un nuovo codice, presieduta dall'avvocato e accademico Giuseppe Pasquale Cirillo. Tuttavia, nonostante lo slancio iniziale, il progetto si arena rapidamente. Le resistenze al rinnovamento in ambito giuridico finiscono per prevalere, neutralizzando ogni tentativo di riforma. Le risposte napoletane alle tesi muratoriane non si fanno attendere. Nel 1743 lo stesso Cirillo interviene con le sue *Osservazioni* in risposta al trattato;[480] l'anno successivo Francesco Rapolla pubblica la *Difesa della giurisprudenza*.[481] Entrambi, uomini di legge, difendono con fermezza la tradizione della *jurisprudentia* contro l'ideale codificatorio promosso dall'erudito modenese.

In questo contesto conservatore, una voce fuori dal coro è quella di Giovanni Pallante. Tra il 1735 e il 1737 – dunque in anticipo rispetto al trattato di Muratori e ai dibattiti da esso generati – egli compone una *Memoria per la riforma del Regno*,[482] nota col titolo ironico di *Stanfone,*[483] in cui propone una revisione radicale a partire proprio dal settore giudiziario. Il testo, tuttavia, non verrà mai pubblicato. Come scrisse l'autore stesso, l'opera – una delle più coraggiose denunce della situazione giuridica e politica napoletana – rimase «nel fondo di un forziere»: un'immagine che restituisce con efficacia il clima politico dell'epoca.

A metà degli anni Cinquanta il tema della giustizia riemerge nel dibattito pubblico. Questa volta non attraverso trattati o progetti riformatori, ma a partire da un evento concreto: il processo avviato nel 1756 dalla Regia Camera di Santa Chiara contro Giulio Mirabelli, giudice della Vicaria criminale.

[480] G. P. Cirillo, *Osservazioni di G. P. C. sul trattato di L. A. Muratori dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1743.

[481] *Difesa della giurisprudenza. Trattato di D. Francesco Rapolla pubblico professore di leggi nell'Università napoletana scritto in occasione del libro del signor D. Lodovico Antonio Muratori intitolato De difetti della giurisprudenza*, Giovanni De Simone, Napoli, 1744.

[482] Diversamente da quanto indicato da Imma Ascione, secondo cui «i testimoni che tramandano la memoria sono solo due e sono conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli» (BNN, *ms*. XV. B. 13 e *ms.* XIII. C. 25), è possibile segnalare almeno altri due esemplari del testo. Una copia è conservata a Roma presso la Biblioteca Casanatense, (cod. 3506, *Sulle condizioni del Regno di Napoli*) dove si legge: «Autore il signore Giovanni Pallante, al presente in cui corre l'anno 1779, degnissimo consigliere del S. R. C»; un'ulteriore copia è invece presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Cuomo 1.4.2, benché nell'inventario dell'istituto sia indicato come nome dell'autore Giovanni «Galante», probabilmente frutto di una erronea lettura del manoscritto. Il riferimento è a G. Pallante, *Memoria per la riforma del Regno «Stanfone»* (1735-1737), ed. a cura di I. Ascione, Napoli, Guida, 1996.

[483] L'immagine evocata dall'autore doveva essere infatti quella di una gruccia, di una stampella da adattare a un paese ormai zoppo, per aiutarlo a camminare o almeno a trascinarsi sulle sue gambe.

Le accuse riguardavano «la pratica illecita tenuta con una donna per nome Serafina, le corruttele e sordidezze commesse nel giudicare, e altre stravaganze dal medesimo praticate».[484] Le prove a sostegno di queste imputazioni erano fragili e ambigue: si trattava di bigliettini privi di data e firma. Il segretario della Real Camera, Francesco Rapolla, definì quello di Mirabelli un esempio di «delitto occulto», sottolineando la complessità delle accuse e la difficoltà di condurre indagini efficaci, fondate più su percezioni che su evidenze documentate.[485] All'interno della Camera si svilupparono accesi dibattiti tra il commissario capo di ruota Ferdinando Porcinari e l'avvocato fiscale Diego Ferri. Quest'ultimo premeva per la sospensione immediata di Mirabelli, ritenendo necessario adottare una linea dura per salvaguardare l'integrità dell'istituzione. Porcinari, invece, si opponeva alla sospensione preventiva, temendo che un intervento troppo rapido potesse alimentare il «mormorio della gente» e danneggiare ulteriormente l'immagine del sistema giudiziario.[486]

Ed è proprio questo «mormorio» a meritare attenzione, costituendo uno degli elementi più significativi del caso. Nel corso del Settecento, il tema della giustizia esce progressivamente dai tribunali e dalle accademie per entrare negli spazi della comunicazione pubblica. Come osserva Marco Bellabarba, il problema penale affiora sulle pagine dei libri e dei periodici, irrompe nei ritrovi degli intellettuali.[487] In questo contesto, come mostra Giorgia Alessi, la costruzione della verità giudiziaria veniva così necessariamente «attraversata dal senso comune».[488]

Proprio in quegli anni, nel 1755, viene pubblicata a Napoli la prima edizione italiana delle *Cause celebri ed interessanti* di Pitaval, a cura dell'avvocato Domenico Moro.[489] Nell'avvertimento ai lettori l'obiettivo è esplicito: «dilettare» e al tempo stesso offrire «ottimi principi della giurisprudenza».[490] È proprio questa combinazione di intrattenimento e istruzione ad aver determinato in Francia la fortuna delle *Causes célèbres*, che ampliarono progressivamente il loro campo di interesse, arrivando a includere anche processi contemporanei e non più soltanto casi del passato. A questa tendenza si contrappone, nello stesso anno, la posizione di Tommaso Briganti che, nella *Pratica criminale delle corti regie e baronali*, denuncia l'eccessiva proliferazione delle scritture giuridiche.[491] Nonostante i ripetuti

[484] ASN, RCSC, *Bozze*, n. 210, 03/09/1756
[485] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, 24/8/1756
[486] ASN, RCSC, *Notamenti*, n. 28, 27/8/1756
[487] Bellabarba, *La giustizia nel Italia moderna*
[488] G. Alessi, *Le contraddizioni del processo misto*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, M. Marmo e L. Musella, a cura di, p. 15.
[489] *Cause celebri e interessanti*, Tomo Primo, Napoli, V. Pauria, 1755
[490] D. Moro, *Ai signori Leggitori,* Napoli, 1755.
[491] T. Briganti, *Pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli,* Napoli, 1750

ordini regi volti a limitare la stampa delle allegazioni forensi, la produzione continua infatti ad aumentare, rispondendo più alle esigenze di carriera di magistrati e avvocati che al chiarimento della giurisprudenza, finendo anzi per disorientare i lettori.

Non sorprende, dunque, che anche il processo Mirabelli dia luogo a una produzione alternativa di testi.[492] Nelle biblioteche napoletane si conservano componimenti in versi, anonimi, chiaramente legati al caso giudiziario. Tra questi *La supplica*, attribuita fittiziamente a Mirabelli stesso, che assume il tono di una denuncia appassionata e smonta punto per punto le accuse ironizzando sui costumi del foro; un *sonetto* in napoletano dedicato all'avvocato Diego Ferri, che minimizza le colpe del giudice giudicandole non delitti ma «difiette»; e infine il *Dialogo*, che si serve proprio delle «novelle tribunalizie» discusse nei caffè per condurre una riflessione più ampia sull'amministrazione della giustizia. Gli interlocutori osservano che dalla «gente si desideri» qualche punizione, seppur minima, per il giudice Mirabelli. Ma il problema, per uno dei due interlocutori, è proprio questo: si tenta di arginare i sintomi senza intervenire sulle cause, «è nel vedere i rami sol recidersi e non dalle radici i rami svellare». Chiedere una punizione per Giulio Mirabelli e lasciare campo libero a «tanti altri» suoi colleghi «che son rei gravissimi» significa ignorare una realtà più ampia, in cui «chi ruba poco su la forca vedesi, chi ruba assai si fa Marchese e Principe».

Tutti i testi che trattano del caso Mirabelli sono anonimi. Dietro ogni testo c'è un'intenzione consapevole: non ci si limita a riportare eventi, ma si risponde a precise finalità. Per questo risulta fondamentale interrogarsi sull'identità degli autori.[493] E se fosse proprio

[492] La circolazione pubblica della vicenda è documentata da una serie di fonti che si collocano al di fuori del circuito strettamente istituzionale della giustizia. In particolare, alcuni testi narrativi e dialogici conservati nei manoscritti *Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti* (BSNSP, XXVII.C.15); *Notizie varie moderne di Napoli* (BSNSP, XX.A.17), probabilmente redatti dalla stessa mano. Il primo volume, che raccoglie materiali relativi a vicende comprese tra XVI e XVIII secolo, conserva diversi testi legati al caso Mirabelli: una supplica attribuita a Giulio Mirabelli (cc. 187r-189v), il sonetto *Al fiscale D. Diego Ferro* (c. 190), il *Dialogo tra D. Pietro Zappullo e Palamolla* (cc. 191r-197r) e un dispaccio di Bernardo Tanucci relativo alla condanna del giudice (c. 197v). Lo stesso dispaccio compare anche nel manoscritto *Notizie varie moderne di Napoli*, a conferma della circolazione e della trascrizione di questi testi all'interno di raccolte manoscritte dedicate alle vicende più discusse della Napoli settecentesca. La supplica attribuita a Mirabelli appare inoltre in diverse altre copie manoscritte, con intestazioni differenti: *Memoriale al Re del giudice della Vicaria criminale Giulio Mirabelli imputato di debolezze, baratterie e sacrilegi* (Biblioteca Nazionale di Napoli, *Biblioteca di S. Martino, ms. S. Mart. 258*) e *Nell'anno 1745. Confessione e supplica del giudice criminale Mirabelli* (BSNSP, XXIII.C.5, quad. II). In quest'ultimo caso, tuttavia, la data indicata non sembra compatibile con la cronologia della vicenda processuale. Alla circolazione manoscritta si affiancano inoltre testi a stampa prodotti nel contesto del conflitto giudiziario. Tra questi si segnala l'allegazione forense *Ragioni contro l'impostura ordita al Signor Giudice della G. C. della Vicaria D. Giulio Mirabelli* (BNN, V.F. 154, L. 10), che testimonia come la controversia fosse discussa e rielaborata anche attraverso gli strumenti della pubblicistica giuridica.

[493] Nodo metodologico recentemente messo in luce da G. Delogu, P. Palmieri, *Chi ha paura del potere? Politica e comunicazione negli studi sull'età moderna*, «Studi storici», 65, 2, 2022, pp. 373-406; cfr. F. Lavocat, *Fatto e finzione: per una frontiera*, Roma, Del Vecchio Editore, 2021.

Giovanni Pallante, già autore di una delle più radicali e inascoltate denunce del sistema giudiziario napoletano, a trovare nel caso Mirabelli l'occasione per tornare a farsi sentire?

Il giudice-poeta ha trascorso la propria vita tra incarichi ministeriali e attività letteraria, coltivata come spazio parallelo di riflessione e di sociabilità. Autore di poesie e zibaldoni destinati alla circolazione tra amici, Pallante costruisce attraverso queste scritture una rete di relazioni e di scambi che consente di coglierne non solo il profilo intellettuale, ma anche il posizionamento all'interno del mondo del foro.[494] Proprio in questi zibaldoni si conservano testi riconducibili al caso Mirabelli, come la *Supplica*, sebbene priva di firma. Altri componimenti confermano la sua vena polemica: nelle odi dedicate al tribunale,[495] ad esempio, riprende i temi dello *Stanfone*, denunciando soprusi, inganni e abusi del potere giudiziario. In altri casi guarda alla narrativa moderna, come nelle odi a *Robinson Crusoe*[496] e a *Gil Blas*[497]*:* un riferimento che segnala una familiarità con modelli narrativi fondati sulla costruzione del verosimile e sulla messa in scena di vicende capaci di organizzare e rendere plausibile il reale, non lontane da quelle che attraversano l'esperienza giudiziaria.

Un ulteriore indizio della possibile paternità di Pallante emerge osservando la sua attività editoriale. A partire dagli anni Cinquanta si registra un'apparente cesura nella sua produzione poetica.[498] Ma forse, più che di un vuoto, si tratta di una trasformazione: la scrittura poetica cede il passo a una forma diversa di impegno, meno visibile, più obliqua – quella della scrittura anonima, della cronaca travestita da intrattenimento, della denuncia in forma letteraria. Come se Pallante avesse cercato un canale alternativo per esprimere il proprio dissenso e rilanciare, ancorandolo a un episodio reale, il disegno riformatore già espresso nello *Stanfone*.

Ecco allora che se negli anni Quaranta le proposte di riforma si arenano per ragioni politiche, dieci anni dopo è un fatto concreto – un processo, un giudice sotto accusa – a riportare

[494] Gli zibaldoni che contengono queste poesie sono vari: BSNSP, Cuomo 1. 4. 10; BNN, Raccolta Villarosa, Ms. Villarosa 14; Biblioteca provinciale di Foggia, "La Magna Capitana", Manoscritti, ms. 58.

[495] BSNSP, Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante, Componimento XI «Al Tribunale»*, seguono i componimenti dal XII al XVI.

[496] BSNSP, Cuomo, 1. 4. 10, Poesie di Giovanni Pallante, XXVI, *A Robinzon Crusue',* cc. 86r-92r.

[497] BSNSP, Cuomo, 1. 4. 10, Poesie di Giovanni Pallante, XXV, *Al signor Giblas di Santigliano* cc. 83v-85v.

[498] Sull'apparente cesura della produzione poetica di Pallante negli anni Cinquanta si veda I. Ascione, a cura di, *Stanfone. O sia Memoria per la riforma del Regno*, pp. 27-31, in particolare a p. 29: «Il canzoniere volge così al suo prologo. Negli anni seguenti il giudice prevarrà sul poeta, l'impegno tecnico smorzerà, d'ora in avanti, ogni velleità versificatoria e, tranne per pochissime e tarde testimonianze, lo scrittore della Memoria sparisce dall'orizzonte […]». Tale interpretazione, pur fondata sulla rarefazione delle testimonianze poetiche esplicite, può essere in parte ridimensionata alla luce del contemporaneo lavoro di recupero e riordinamento degli scritti intrapreso dallo stesso Pallante in quegli anni. Sono infatti proprio gli anni Cinquanta a segnare la decisione di raccogliere e sistemare le proprie prose e poesie negli zibaldoni, sottraendole alla dispersione. Risulta dunque poco verosimile ipotizzare un effettivo allontanamento dalla scrittura nel medesimo momento in cui egli si dedica alla revisione e riorganizzazione dei testi composti in precedenza. Più che di un silenzio creativo, potrebbe trattarsi di una trasformazione delle modalità di intervento e di circolazione delle sue opere.

il tema al centro del dibattito. Mirabelli, accusato di crimini indefiniti e processato sulla base di prove ambigue, diventa il punto di condensazione delle tensioni interne al sistema giudiziario napoletano. La sua vicenda non esaurisce la portata del fenomeno. Attorno a lui si addensa una costellazione più ampia di giudici, funzionari, scrivani, avvocati, tutti immersi in un sistema in bilico tra conservazione e riforma, tra opacità e trasparenza.

A questo punto si può tornare a chiedere: che cosa rappresenta davvero il caso Mirabelli? È solo la conseguenza di una trasformazione già in atto nel rapporto fra giustizia e comunicazione? Oppure è un tentativo consapevole di intervenire su un conflitto interno al Regno, e non solo, riguardo al tema della riforma della giustizia? In entrambi i casi, resta un punto cruciale: esso aiuta a comprendere un nuovo modo di vivere e raccontare la giustizia e svela il senso profondo di uno scontro politico che attraversa i poteri del Regno.

È in questo spazio che si gioca il senso del conflitto: non tanto nei codici, ma nei racconti, nelle reazioni, nelle paure e nelle speranze che il processo suscita. La giustizia d'antico regime appare così come un sistema intrinsecamente composito, nel quale l'unità della decisione è il risultato di un equilibrio tra elementi molteplici e spesso divergenti. I tentativi di riforma e le critiche mosse da giuristi e uomini di governo testimoniano una crescente consapevolezza di questa condizione. Ma proprio da qui emerge un dato decisivo: la crisi della giustizia non si esaurisce nella dimensione istituzionale o normativa, bensì investe le forme attraverso cui il potere giudiziario viene percepito, rappresentato e raccontato. Il diritto diventa così oggetto di narrazione, e il racconto uno dei principali strumenti attraverso cui la crisi prende forma e diventa intelligibile.

Il caso si colloca dunque all'incrocio tra due dimensioni. Da un lato costituisce il sintomo di una trasformazione più ampia nel rapporto tra processi giudiziari e comunicazione pubblica. Nel corso del XVIII secolo, infatti, le controversie più rumorose cessano progressivamente di essere affari confinati alle aule dei tribunali e diventano oggetto di narrazione e discussione nello spazio urbano. Allegazioni a stampa, memorie polemiche, satire, dialoghi e cronache contribuiscono a far circolare le vicende giudiziarie al di fuori del foro, dove vengono osservate, commentate e reinterpretate da una pluralità di attori. Dall'altro lato, proprio questa circolazione finisce per trasformare il processo in qualcosa di più di una semplice vicenda giudiziaria: attorno al caso Mirabelli si addensa una riflessione più ampia sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Le discussioni che emergono nei testi non si limitano a interrogare la responsabilità individuale del magistrato, ma mettono in questione il sistema nel suo complesso.

Questo fenomeno rinvia, più in generale, alla stretta relazione che legava la cultura giuridica del foro napoletano alla più ampia cultura retorica e letteraria del tempo. La formazione degli avvocati e dei magistrati si fondava infatti su un patrimonio condiviso di modelli argomentativi e narrativi, che influenzavano anche il modo in cui i fatti processuali venivano ricostruiti e presentati. Le allegazioni non si limitavano a esporre argomentazioni giuridiche, ma costruivano vere e proprie narrazioni degli eventi, nelle quali la disposizione delle prove, la caratterizzazione dei protagonisti e la sequenza degli avvenimenti contribuivano a rendere plausibile una determinata interpretazione della vicenda.

Il foro non costituiva dunque uno spazio isolato, ma partecipava pienamente alla vita culturale della città, condividendo con altri ambienti intellettuali linguaggi, modelli retorici e forme di rappresentazione. Le vicende giudiziarie potevano così essere rielaborate attraverso schemi narrativi che circolavano più ampiamente nello spazio urbano e culturale della Napoli settecentesca.

L'obiettivo della ricerca non consiste tanto nello stabilire se i fatti si siano svolti esattamente nel modo in cui vengono narrati nelle carte processuali, quanto nel comprendere attraverso quali procedure e strategie essi siano stati organizzati e resi plausibili. Ciò che emerge dalle fonti è infatti il risultato di un lavoro di costruzione nel quale gli eventi giudiziari vengono messi in forma attraverso strategie argomentative, dispositivi retorici e schemi interpretativi che possono attingere, almeno in parte, ai modelli culturali circolanti nell'ambiente circostante.

Indizi significativi sui racconti e sulle rappresentazioni della giustizia che circolavano nella capitale del Regno provengono anche dal mondo teatrale, strettamente intrecciato alla realtà sociale e centrale nella vita culturale del Settecento. La scena dell'opera e della commedia costituiva infatti uno spazio privilegiato nel quale la cronaca giudiziaria e i conflitti sociali venivano rielaborati e restituiti al pubblico, offrendo nuove chiavi di lettura delle pratiche giuridiche e contribuendo a orientarne la percezione nello spazio pubblico. Il teatro, soprattutto quello «basso» e vernacolare, si prestava in modo particolare a mettere in scena tensioni legate all'ordine pubblico, ai mutamenti dei codici morali e ai confini stessi tra delitto e pena. Non si trattava di semplice intrattenimento: l'allusione a vicende riconoscibili e a figure facilmente identificabili trasformava il palcoscenico in un luogo di commento critico sul funzionamento delle istituzioni e sull'esercizio della giustizia.

L'intreccio tra teatro e foro non si limitava alla rappresentazione dei conflitti sociali, ma coinvolgeva direttamente i protagonisti della cultura togata. Non è un caso che alcuni protagonisti del foro napoletano, come Giuseppe Pasquale Cirillo o Pietro Trinchera, affianchino all'attività giuridica una produzione teatrale, contribuendo a rendere porosi i confini

tra scrittura giuridica e scrittura di finzione. In una città in cui tribunale e palcoscenico condividevano pubblico, lessico e riferimenti comuni, alcuni togati si muovevano con disinvoltura tra i due spazi, affiancando alla redazione di allegazioni e memorie difensive la composizione di testi a soggetto, commedie e tragedie. La scrittura di finzione diveniva così un ulteriore laboratorio di elaborazione delle tensioni e dei modelli narrativi propri dell'esperienza giudiziaria.

L'evoluzione della pratica forense nel XVIII secolo procedette inoltre in stretto rapporto con quella del mercato editoriale, coinvolgendo figure che talvolta intrecciavano il proprio profilo giuridico con quello di autori di testi destinati alla circolazione pubblica, talora anche di finzione. In questo contesto le tecniche narrative e le forme della rappresentazione letteraria si inserirono progressivamente nel discorso giudiziario, divenendo al tempo stesso strumenti di persuasione e oggetto di sospetto. La capacità di costruire racconti coerenti, dettagliati e plausibili si impose come risorsa centrale nell'arena processuale, ma proprio per questo divenne anche un elemento problematico, sospetto di sconfinare nel romanzesco. Non era soltanto la diffusione del romanzo a inquietare i contemporanei, bensì la crescente difficoltà di distinguere tra il racconto che persuade e quello che prova, tra la verosimiglianza narrativa e l'accertamento del fatto.

In questo senso, la denuncia del «romanzesco» nei tribunali non rappresenta soltanto una critica morale o culturale, ma può essere letta anche come una mossa interna all'*ars forensis*. In alcuni casi, come nelle riflessioni di Giuseppe Pasquale Cirillo, essa si configura come uno strumento polemico volto a delegittimare le costruzioni narrative dell'avversario, accusate di eccedere i limiti della prova per sconfinare nel verosimile.[499] Questa diffidenza nei confronti della narrazione troppo ben costruita non si esaurisce nella dimensione strategica del confronto tra le parti, né può essere interpretata esclusivamente come una reazione culturale alla diffusione del romanzo. Essa affonda le proprie radici in una difficoltà più profonda, di natura strutturale: la fragilità dell'accertamento del fatto costituiva uno dei punti più deboli dell'ingranaggio giudiziario napoletano nel XVIII secolo.

La domanda iniziale di questa ricerca – che cosa rappresenta davvero questo processo e che cosa può dirci sul contesto dal quale emerge – assume allora un significato più ampio. Più che stabilire la responsabilità individuale di un magistrato, il processo rende visibili le tensioni strutturali di un sistema giudiziario nel quale la costruzione della verità dipendeva da un fragile equilibrio tra istituzioni, scritture e opinioni. In questo senso la vicenda di Mirabelli non

[499] Si vedano i casi processuali e le allegazioni ad essi collegati analizzati nel capitolo 4.

rappresenta un'anomalia, ma un momento di particolare visibilità delle criticità che caratterizzano la giustizia d'antico regime.

Essa costituisce soltanto uno dei molti episodi attraverso cui è possibile osservare tali dinamiche nel Regno di Napoli nel XVIII secolo. La straordinaria quantità di allegazioni forensi prodotte nella capitale e oggi conservate negli archivi napoletani suggerisce l'esistenza di un vero e proprio spazio di comunicazione giudiziaria, alimentato dalla circolazione di scritture legali, memorie polemiche e testi narrativi. L'analisi sistematica di questo vasto patrimonio documentario potrebbe aprire nuove prospettive per una storia della comunicazione della giustizia nella Napoli borbonica.

Se potessimo davvero fermarci in uno dei caffè della Napoli settecentesca e ascoltare le conversazioni degli avventori, probabilmente non troveremmo una risposta definitiva sulla vicenda di don Giulio. Non ascolteremmo una verità univoca sul suo presunto «delitto», ma una molteplicità di racconti, versioni contrastanti e interpretazioni divergenti. Ed è forse proprio in questa pluralità di narrazioni che si riflette uno dei tratti più profondi della giustizia napoletana del tempo: un sistema nel quale le storie che circolano nello spazio pubblico rivelano, più che le colpe di un singolo magistrato, i «difietti» strutturali di un'intera società.[500]

[500] La formula «Chiste non so delitte, ma difiette» è tratta dal sonetto in napoletano conservato in BSNSP, XX A. 17, *Notizie varie moderne di Napoli*, «Al fiscale D. Diego Ferri», che testimonia la circolazione di commenti poetici e satirici attorno alla vicenda Mirabelli.

FONTI

FONTI MANOSCRITTE

Archivio di Stato di Napoli (ASN)

Regia Camera di Santa Chiara, Pretensori, serie 16.

Regia Camera di Santa Chiara, Pretensori, serie 19.

Regia Camera di Santa Chiara, Registri delle terne, contenitore 2

Regia Camera di Santa Chiara, Registri delle terne, contenitore 3

Regia Camera di Santa Chiara, Notamenti, serie 28, cc. 307-308, 322, 431

Regia Camera di Santa Chiara, Notamenti, serie 29, cc. 25-26, 45, 59-73, 98, 248, 314-315, 425

Regia Camera di Santa Chiara, Notamenti, serie 30, cc. 286-289, 291-292, 299-300, 324-329, 342-343

Regia Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte, vol. 50, inc. 1.

Regia Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte, n. 210

Regia Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte, n. 213

Regia Camera di Santa Chiara, Bozze delle consulte, n. 226

Ministero Affari Esteri, Affari Esteri, vol. 6985.

Pandetta corrente, n. 944.

Catasto onciario di Catanzaro (Calabria Ulteriore), 1749, catasto n. 6345.

Ministero degli Affari Ecclesiastici, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, Espedienti 1737-1799, b. 574

Ministero degli Affari Ecclesiastici, Segreteria degli Affari Ecclesiastici, Espedienti 1737-1799, b. 580.

Ministero degli Affari Ecclesiastici, Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, Registri dei dispacci, b. 46

Ministero degli Affari Ecclesiastici, Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, Registri dei dispacci, b. 576.

Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria (BSNSP)

Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti, ms. XXVII.C.15

Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti, ms. XXVII.C.15, Supplica, cc. 187r-189v.

Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti, ms. XXVII.C.15, Sonetto al fiscale D. Diego Ferri, c. 190.

Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti, ms. XXVII.C.15, Dialogo tra D. Pietro Zappulla e Palamolla, cc. 191r-197r.

Notizie varie di fatti curiosi in Napoli accaduti, ms. XXVII.C.15, Dispaccio alla Camera Reale per il giudice Mirabelli, c. 197v.

Notizie varie moderne di Napoli, ms. XX.A.17

Notizie varie moderne di Napoli, ms. XX.A.17, Dispaccio alla Camera Reale per il giudice Mirabelli

Notizie varie moderne di Napoli, ms. XX. A. 17, *Alla Signora Duchessa dell'isola. In occasione della morte del marito*

Cuomo 1.4.2, *Memoria per la riforma del Regno*.

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*.

Miscellanea Varia, XXIII.C.5

Miscellanea Varia, XXIII.C.5 quad. II, *Nell'anno 1745. Confessione e supplica del giudice criminale Mirabelli*

Salvatore Spiriti, *De borbonico in regno Neapolitano principatu,* ms. XXIV. B. 12

Cuomo 1.4.2, *Lo Stanfone o sia memoria per la riforma dello Stato del Regno di Napoli di D. G. tra gli incogniti oziosi detto l'Arravogliato*

Cuomo 1.4.10, Poesie di Giovanni Pallante, Pasquale Lafragola, Michele Cimarelli e altri Cuomo 1.4.10, Poesie di Giovanni Pallante, Pasquale Lafragola, Michele Cimarelli e altri; *Poesie di Giovanni Pallante*

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XI, Al Tribunale

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XII

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XIII

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XIV

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XV

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XVI

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XXV, *Al signor Giblas di Santigliano*

Cuomo 1.4.10, *Poesie di Giovanni Pallante*, XXVI, *A Robinzon Crusue*

Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN)

Biblioteca di San Martino, ms. S. Mart. 258, *Memoriale al Re del giudice della Vicaria criminale Giulio Mirabelli imputato di debolezze, baratterie e sacrilegi*

Raccolta Villarosa, ms. Villarosa 14, Poesie di Giovanni Pallante

ms. XV.B.13.

ms. XIII.C.25

Biblioteca Casanatense di Roma (BCR)

cod. 3506, Sulle condizioni del Regno di Napoli.

Biblioteca Comunale di Catanzaro (BCC)

Vecchi fondi, ms. 2, busta 2g, *Famiglie nobili estinte prima della nota fatta sui registri dell'archivio della università il 19 giugno 1639, da Fabrizio Sanseverino sindaco dei nobili e da Marco Antonio Rocca, Giovanni Tommaso Sersuta e Cesare Marincola deputati dei nobili e della nobilità*

Vecchi fondi, ms 2, busta 2g, F*amiglie nobili venute a Catanzaro dopo la chiusura della nobiltà*

De Nobili, ms. 14, *Ragguaglio delle famiglie nobili di Catanzaro*

De Nobili, ms. n. 14, *Ragguaglio di tutte le famiglie nobili della Fidelissima città di Catanzaro ch'al presente godono e per il passato han goduto Noibilità, in Biblioteca Comunale di Catanzaro, fondo de Nobili,*

Archivio Storico di Catanzaro (ASC)

Fondo notai, not. G. Larussa, 14 marzo 1740.

Fondo notai, not. G. A. Garcea, 30 aprile 1740.

Fondo notai, not. G. A. Garcea, 20 giugno 1740.

Archivio Apostolico Vaticano (AAV)

Segreteria di Stato, Particolari, vol. 217, cc. 69r-71r, 214r-214v, 323r-323v.

Biblioteca Comunale di Foggia (BCF)

Manoscritti, ms. 58, *Poesie del Regio Consigliere don Giovanni Pallante*

FONTI A STAMPA

AA. VV., *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli. Ornata de loro rispettivi ritratti Compilata da diversi Letterati Nazionali, Dedicata a S. E. il Marchese donato Tommaso*, Napoli, Presso Nicola Gervasi Calcografo, 1817, tomo IV.

Accusa contra d. Ferdinando Schipani e gli altri di sua famiglia per la barbara morte data premeditatamente al dottor D. Fortunato Desgro presso lo scrivano fiscale Agnello Rossi (1771) di Trequadrini Francesco.

Briganti Tommaso, *Pratica criminale delle corti regie e baronali del Regno di Napoli, raccolta dal Dottor D. Tommaso Briganti Avvocato e Giureconsulto Gallipolitano ad uso de suoi figliuoli. Dedicata all'illustrissimo signor D. Filippo Corvo Presidente della Regia Camera Sommaria,* in Napoli, MDCCLV.

Bulifon Antonio, *Giornale del viaggio in Italia dello invittissimo e gloriosissimo monarca Filippo V*, Napoli, 1703.

Capaccio Giulio Cesar*e, l forastiero. Dialogi di Giulio Cesare Capaccio academico otioso* [....], In Napoli, Per Gio. Domenico Roncagliolo, 1634

Chiari Pietro*, Fogli sopra le massime del «Genio e costumi del secolo»*, Venezia, 1761

Chiari Pietro, Il genio e i costumi del secolo corrente, Venezia, G. Novelli, 1761.

Cimaglia *Saggi teatrali analitici del cavalierie Vincenzo M. Cimagli*a, Seconda Edizione, Napoli, 1817

Cirillo Giuseppe Pasquale, *Difesa di D. Pietro Gambacorta Avvocato Fiscale nella Regia Udienza di Salerno, Napoli, MDCCLXII*

Cirillo Giuseppe Pasquale, *I Malocchi, commedia dell'avvocato e pubblico cattedratico il Signor D. Giuseppe Pasquale Cirillo Napoletano. Napoli MDCCLXXXIV. A spese di Pietro Perger, E dal medesimo si vendono nella sua stamperia accosto il monistero di Montevergine. Con licenza de Superiori.*

Cirillo Giuseppe Pasquale, *Institutionum Civilium Commentarius perpetuus,* Napoli, 1737-42.

Cirillo Giuseppe Pasquale, *La Marchesa Castracani o vero Gli Impostori, comedia nuova, piacevole e di nuovo intreccio, In Napoli*

Cirillo Giuseppe Pasquale, Osservazioni di G. P. C. pubblico professor di leggi nella

Cirillo Giuseppe Pasquale, Secondo Bartolomeo, *Per d. Ferdinando, d. Fabio, d. Pasquale, d. Nicola, d. Federico, e d. Francesco Schipani, calunniati nell'omicidio di d. Fortunato de Sgrò 1770*

Componimenti Vari per le Laudi della Immaculata Concezione di Maria, Fatti dall'Accademia, che suol tenersi in Casa dell'Ill. Marchese Regio Consigliere Capo Ruota del S.R.C, e della Real Camera di S. Chiara, Signor D. Giovannantonio Castagnola, Ed ivi recitata agli VIII di Dicembre del corrente anno, in Napoli, MDCCLIII

D'Afflitto Eustachio, *Memorie degli scrittori del Regno di Napoli*, II, Napoli 1794

De Fortis Filippo, *Governo politico del giureconsulto*, Napoli, per Domenico Rosselli, MDCCLV

De Jorio Francesco, I*ntroduzione allo studio delle prammatiche del Rengo di Napoli, secondo la collezione del MDCCLXXII, col suo diritto comune corrispondente e dissertazione circa il novello sistema di decretere in fine dell'opera di Francesco de Jorio governadore e giudice regio allodiale*, Tomo II, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1777

de Rosa Carlo Antonio (marchese di Villarosa**),** *Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere antichi e moderni del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, Largo San Domenico Maggior, 1834.

Defoe D., *La storia della straordinaria vita di John Sheppard*, in *I peggiori criminali del nostro tempo,* di F. Bagatti (traduzione e cura), Edizioni Clichy, Firenze, 2015, pp. 21-72.

Defoe D., *Moll Flanders*, Feltrinelli, Roma, 2017.

Defoe D., *Racconto di tutte le rapine, le evasioni ecc. di John Sheppard*, in *Daniel Defoe: I peggiori criminali del nostro tempo*, di F. Bagatti (traduzione e cura), Edizioni Clichy, Firenze, 2015, pp. 73-98.

Defoe Daniel, *Jonathan Wild*, in *Daniel Defoe: I peggiori criminali del nostro tempo*, di F. Bagatti (traduzione e cura), Edizioni Clichy, Firenze, 2015

Defoe Daniel, *Racconto di tutte le rapine, le evasioni ecc. di John Sheppard*, in *Daniel Defoe*: *I peggiori criminali del nostro tempo* di F. Bagatti (traduzione e cura), Edizioni Clichy, Firenze, 2015

Deposizione del medico de Vecchis, che ricevuta dallo Scrivano Contaldi venne poi nelle mani del Fiscal Gambacorta, 1763

Difesa di D. Pietro Gambacorta Avvocato Fiscale nella Regia Udienza di Salerno, Napoli, MDCCLXII;

Diodati Luigi, *Vita dell'abate Ferdinando Galiani, Regio consigliere ecc…*, Napoli, presso lo stampatore Vincenzo Orsino, 1788

Domenico Moro*, Al Giovane Giurisconsulto,* in *Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo*

Domenico Moro*, All'Illustrissimo ed Ornatissimo Signor D. Saverio Simonetit, Consigliere del S. R. Consiglio di S. Chiara, e Consutlore della Monarchia di Siclia* in *Allegazioni di Giuseppe Pasquale Cirillo*

Ferdinando Galiani, *Della moneta: libri cinque, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1750*

Foglio di Napoli, 14 settembre 1762

Galanti Giuseppe Maria, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Tomo I, Napoli, presso i soci del Gabinetto letterario, MDCCXCIII

Galanti Giuseppe Maria, *Testamento forense,* Venezia, 1806

Giannone Pietro, *Istoria Civile*, libro XXXIV, cap. VII

Giuseppe Pasquale Cirillo*, Allegazioni di Giuseppe Pasqual Cirillo, Primario professor di Leggi nella Regia Napoletana Accademia, ed Avvocato famigeratissimo. Distribuite in più tomi, dall'avvocato Domenico Bracale e dal medesimo disposte per materie, e corredate di argomenti e sommari a ciascuna allegazione corrispondenti e di generale indice e distinto il quale si allegerà nell'ultimo tomo di quest'opera.* In Napoli, Nella Stamperia Fratelli di Paci, Con Licenza de Superiori, MDCCLXXX.

Giustiniani Lorenzo*, Memorie Istoriche degli scrittori Legali del Regno di Napoli* del 1782

Gozzi Carlo, *Fogli sopra le massime del «Genio e costumi del secolo»*, Venezia, 1761.

Granito Angelo, *Storia della congiura del principe di Macchia e della occupazione fatta dalle armi austriache del Regno di Napoli nel 1707,* Napoli, 1861

Imbimbo Baldassare, *Abusi nell'ordine degli avvocati ne Tribunali di Napoli*, Napoli, presso Antonio Settembre-Morelli, 1779

Lettera di B. Tanucci a F. Galiani, 29 gennaio 1768, in *Lettere di B. Tanucci a Ferdinando Galiani*, a cura di F. Niccolini, Bari, 1914, vol II

Lettera di B. Tanucci a F. Galiani, 9 febbraio 1767, in *Lettere di B. Tanucci a Ferdinando Galiani*, a cura di F. Niccolini, Bari, 1914, vol. II

Martorana Pietro, *Notizie biografiche e bibliografiche dgli scrittori del dialetto napoletano compilate da Pietro Martorana,* Napoli, Luigi Chiurazzi Litografio, Librario-Editore, 1865

Mattei Saverio, *Dissertazione dell'utilità o inutilità dell'accademia*, in *Saggio di Poesie latine e italiane*, III, Napoli, s. e., 1780

Melzi Gaetano, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia*, Milano, MDCCCXLVIII

Michele Scherillo, La commedia dell'arte in Italia, studi e profili, Torino, Ermanno Loescher, 1884

Minieri Riccio Camillo, *Cenno storico delle accademie fiorite nella città di Napoli in Archivio Storico per le Province Napoletane*, Napoli, 1879

Minieri Riccio Camillo, *Memorie storiche degli scrittori nati ne Regno di Napoli*, Napoli, Tipografia dell'Aquila di V. Puzziello, Nel Chiostro di San Tommaso d'Aquino, 1844

Moio Giovan Battista, Susanna Gregorio, *Diario di quanto successe a Catanzaro dal 1710 al 1769*

Montesquieu, *Viaggio in Italia,* a cura di G. Macchia e M. Colesanti, Roma-Bari, Laterza, 1990

Moro Domenico, *Ai signori Leggitori*, in Cause Celebri, Napoli 1755

Muratori Ludovico Antonio, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742

Muratori Ludovico Antonio, *Della forza della fantasia umana*, in Venezia, presso Giambatista Pasquali, con licenza de Superiori, MDCCXLV.

Muratori Ludovico Antonio*,* lettera a Domenico Brichieri Colombi del 2 giugno 1745, in *Epistolario di L. A. Muratori,* Matteo Campori, a cura di, Modena, 1907, vol XI

Napoli Signorelli Pietro, Storia critica dei teatri antichi e moderni, VI, Napoli 1790,

Napoli Signorelli Pietro, *Vicende della coltura nelle due Sicilie,* Napoli, 1811

Neri Pompei, *Discorso secondo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana*, sotto il 22 giugno 1747, stampato in G.B. Neri Badia, *Decisiones et responsa juris*, Firenze 1776

Neri Pompeo, *Discorso primo tenuto ai deputati alla compilazione di un nuovo codice di leggi municipali della Toscana*, stampato in G.B. Neri Badia, *Decisiones et responsa juris*, Firenze 1776

Niccolini Nicola, *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie*, Napoli, 1829

Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di Santa Chiara, in cui si descrivono l'origine, le facoltà, la giurisdizione, prerogative, e preeminenze di questi due Tribunali, i giorni ne quali si reggono, siccome ancora i loro Ministri, Officiali e subalterni. E Ragguaglio degli altri Tribunali della Capitale e del Regno con altre notizie interessanti, Napoli, 1802

Origlia Paolino Giuseppe, *Storia dello Studio di Napoli, in cui si comprendono gli avvenimenti di esso più notabili da' primi suoi principj fino a' tempi presenti, con buona parte della storia letteraria del Regno*, 2 voll. In Napoli, nella stamperia di Giovanni di Simone, 1753-1754

Padiglione Carlo, *La biblioteca del Museo Nazionale nella certosa di S. Martino in Napoli ed i suoi manoscritti,* Napoli, Stabilimento tipografico di F. Giannini, 1876.

Per Donna Virginia Bonito Contra L'Illustrissimo Principe di Strongoli D. Salvatore Pignatelli, Nel Sacro Regio Consiglio. Degnissimo Commissario il Regio Consigliere Don Giovanni Pallante. In Banca del mag. Dottor D. Basilio Basile, Scrivano D. Michele Pinto, 1777.

Piccinni Nicola, *Supplica di Nicola Piccinni sopra alcuni inconvenienti dei tribunali*

Pitaval Fançois, Cause celebri e interessanti con le sentenze che le hanno decise, stampate da Domenico Moro, Napoli, V. Pauria, 1755.

Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni neapolitani, Napoli, Stampatore Antonio Cervone, 1772

Ragioni contro l'impostura ordita al Signor Giudice della G. C. della Vicaria D. Giulio Mirabelli

Rapolla Francesco, *Difesa della giurisprudenza. Trattato di D. Francesco Rapolla pubblico professore di leggi nell'Università napoletana scritto in occasione del libro del signor D. Lodovico Antonio Muratori intitolato De difetti della giurisprudenza*, presso Giovanni De Simone, Napoli, 1744

Relazione dalla R. Udienza di Salerno, umiliata a S. M. nel mese di Luglio dell'anno 1759

Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Francia, e suo Processo ultimamente sequito in Valenzia, traduzione dal francese dell'Abate Pietro Chiari, nella stamperia Fenziana, con licenza de' superiori, e privilegio, Venezia, MDCCLVIII.

Trinchera Pietro*, Il Barone di Zampano. Melodramma di Notar Pietro Trinchera composto in Musica dal Signor Niccolò Porpora napoletano. Da rappresentarsi nel Teatro Nuovo sopra Toledo in questa corrente primavera dell'anno 1739. Dedicato all'Ill. ed Eccell. Signor D. Marino Carafa De duchi di Mataloni: Esente delle reali guardie del corpo del Re nostro signore (che Dio guardi) e Colonnello de suoi Reali Eserciti. In Napoli, 1739, A spese di Nicola de Biase e dal medesimo si vendono nel Largo del Castello*

Trinchera Pietro, Notà Pettolone Commeddea De Notà Pietro Trinchera. Addedecata A La Lllustriss., E Azzellentiss. Segnora D. Alena Sparano Duchessa De Tora, E De Longano, Marchesa De Villaflores, E Patrona D'aute Tterre. MDCCXXXVIII.

Trinchera Pietro, Trinchera, *Degli archivi napoletani*, Napoli, 1872

Vari Componimenti per Nozze degli Ilustrissimi ed Eccellentissimi Signori D. Sebastiano Marullo Duca d'Ascolti Ecc., e Donna Giuseppa Carafa degli antichi principi di

Stigliano Dedicati all'illustrissima ed eccelentissima Signora D. Eleonora Sanfelice, Duchessa d'Ascoli degli Duchi di Bagnolo, In Napoli, Presso Vincenzo Pauria, 1756

Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più si scostano dal dialetto toscano, con alcune ricerche etimologiche sulle medesime degli accademici filopatridi. Opera postuma supplita ed accresciuta notabilmente. Tomo Secondo, In Napoli MDCCLXXXIX.

BIBLIOGRAFIA

Addante L., *Cosenza e i cosentini: un volo lungo tre millenni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.

Ajello R., *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976.

Ajello R., *Giuseppe Pasquale Cirillo* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25, 1981

Ajello R., *Il preilluminismo giuridico*, Napoli, Jovene editore, 1965.

Ajello R., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 1968.

Ajello R., *La rivolta contro il formalismo* in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Vol. II. Atti del Terzo Congresso Internazionale Della Società Italiana Di Storia Del Diritto, Firenze, Leo O. Olschki Editore, 1977.

Ajello R., *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*, vol VII, *Dal Viceregno alla Repubblica del '99*, Napoli, Esi, 1971, 459-717.

Alessi G., *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale. Napoli, 1779-1803*, Napoli, Jovene, 1992.

Alessi G., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

Alessi G., *La costituzionalizzazione del processo penale*, in «Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto», Treccani, 2012.

Alessi G., *Le contraddizioni del processo misto*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, M. Marmo e L. Musella, a cura di, Napoli, ClioPress, 2013.

Alessi G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli, Jovene, 1979.

Alessi, G, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali fra '700 e '800*, in L. Berlinguer, F. Colao, a cura di, *La "Leopoldina" nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, Giuffrè, 1989, 151-187.

Alessi, G. *La giustizia pubblica come «risorsa»: un tentativo di riflessione* in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, a cura di, *Penale Giustizia Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, Eum, 2007.

Ascione Imma, a cura di, *G. Pallante, Memoria per la riforma del Regno «Stanfone» (1735-1737)*, Napoli, Guida, 1996.

Astarita T., *Introduction: 'Naples is the whole world'*, in T. Astarita, a cura di, *A Companion to Early Modern Naples*, Boston-Leiden, Brill, 2013, pp. 1-9.

Astarita, T., a cura di, *A Companion to Early Modern Naples,* Boston-Leiden, Brill, 2013.

Astuti G., *Gli ordinamenti giuridici degli Stati Sabaudi*, in D, Gribaudi et al, *Storia del Piemonete*, Vol.I, Torino, Casanova, 1960.

Simioni A., *José Joaquín de Montealegre*, in *Enciclopedia italiana*, 1934.

B. Donati, *Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Università, 1935.

Baker J. H., *Criminal Courts and Procedure at Common Law*, 1550-1800, in J. S. Cockburn, a cura di, *Crime in England*, 1550-1800, London, Methuen & Co, 1977.

Baronti, G., *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce, Argo, 2000.

Barras, *L'exécution capitale. Une mort donnée en spectacle*, Marseille, Presses Universitaires de Provence, 2013.

Bastien P., *L'exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires*, Seyssel, Champ Vallon, 2006.

Bastien P., *Une histoire de la peine de mort: bourreaux et supplices 1500-1800*, Paris, Seuil, 2011.

Bellabarba M., *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

Berengo M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.

Bianco F., *Storie raccontate, storie disegnate: cerimonie di giustizia capitale e cronaca nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra '500 e '800*, Rho, E&C, 2001.

Birocchi I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli Editore, 2002.

Blair A., *Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age*, New Haven, Yale University Press, 2010.

Bossa R., *Gli avvisi librari sulle gazzette napoletane del '700*, Università degli studi di Napoli, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1996-97, tesi di laurea.

Bots H., F. Waquet, *La Rèpublique des Letters*, Parigi, Belin, 1997.

Braida L., *L'autore assente. L'anonimato nell'editoria italiana del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 2019.

Brambilla E., *Libertà filosofica e giuseppinisimo. Il tramonto delle corporazioni e l'ascesa degli studi scientifici in Lombardia, 1780-1796*, in G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta, a

cura di, *La politica della scienza. Toscana e stati italiani nel tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze, 27-29 gennaio 1994*, Firenze, Olschki, 1996.

Broggio P., *Governare l'odio. Pace e giustizia nell'Italia moderna*, Roma, Viella, 2021.

Burke P., Briggs A., *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet*, Bologna, Il Mulino, 2002.

Burstin H., *Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza, 2014

Calaresu M., *Constructing an intellectual identity: autobiography and biography in eighteenth-century Naples*, in «Journal of Modern Italian Studies», 6, 2, 2001, 157-177.

Calaresu M., *The Enlightenment in Naples,* in Astarita T., a cura di, *A Companion to Early Modern Naples*, Leiden-Boston, Brill, 2013, 405-425.

Calaresu M., *Coffee, Culture and Consumption: Reconstructing the Public Sphere in Late 18th-Century Naples*, in Andrea Gatti and Paola Zanardi, a cura di, *Filosofia, scienza, storia: Il dialogo fra Italia e Gran Bretagna,* Padova, Il Poligrafo, 2005, 135–137.

Calaresu M., *Making and Eating Ice Cream in Naples Rethinking Consumption and Sociability in the Eighteenth Century*, in «Past and Present», 220, 2, 2013, pp. 35-78.

Calasso F., *Iurisdictio nel diritto comune classico*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz*, vol IV, Napoli, Jovene, 1953, 420-443.

Campanelli M., *Agiografia e devozione nell'editoria napoletana del Settecento*, in *Editoria e cultura*, a cura di A. M. Rao, pp. 447-475.

Capoferro, R., *Novel. La genesi del romanzo moderno nell'Inghilterra del Settecento*, Roma, Carocci, 2017.

Capone, S., *L'opera comica napoletana (1709-1749)*, Napoli, Liguori, 2007.

Carrino A., *Domenico Parrino*, Dizionario biografico degli italiani, vol. 81, 2014.

Casaburi M., *La "fattucchiera" Cecilia Faragò. L'ultimo processo di stregoneria e l'appassionata memoria difensiva di Giuseppe Raffaelli*, Messina, Rubbettino, 1996.

Chartier R., *The Author's Hand and the Printer's Mind: Transformations of the Written Word in Early Modern Europe*, New York, John Wiley & Sons, 2013.

Chiosi E., *Chiesa e editoria a Napoli nel Settecento*, in A. M. Rao, a cura di, *Editoria e Cultura.*

Chiosi E., *Istituzioni accademiche a Napoli nel Settecento: continuità e mutamenti*; in *Naples, Rome, Florence: un histoire comparée des milleux intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Roma, Ecole Francaise de Roma, 2005.

Cicali G., *Strategie drammaturgiche di un contemporaneo di Goldoni. Pietro Trinchera (1702 – 1755)*, in *Problemi di critica goldoniana*, VIII (2001-2002), 133-201.

Cicali G., *Pietro Trinchera*, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 96, 2019.

Clark S., *Women and Crime in the Street Literature of Early Modern England*, New York, Palgrave, 2003.

Clerici, L., *Il romanzo italiano del Settecento*, Venezia, Marsilio, 1997.

Cockburn J. S., *A History og English Assizes 1558-1714*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.

Conti V., Paolo Mattia Doria, *Dalla repubblica dei togati alla repubblica dei notabili*, Firenze, Olschki, 1978, pp. 63-65.

Crivelli T., *Né Arturo né Turpino né la tavola rotonda". Romanzi del secondo Settecento italiano*, Roma, Salerno Editrice, 2002.

Croce, B., *I teatri di Napoli. Dal Rinascimento alla fine del secolo XVIII*, a cura di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1992.

D'Antò R., *I Flauto. Una famiglia di stampatori regi del secondo Settecento*, in A. M. Rao, a cura di, *Editoria e Cultura*, pp. 529-537

D'Ayala M., *I Liberi Muratori a Napoli nel sec. XVIII*, a cura di G. Giarrizzo, Napoli, Società Storia Patria, 1998.

Damaska, M. R., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo,* Bologna, Il Mulino, 1991.

Darnton R., *L'età dell'informazione. Una guida non convenzionale al Settecento*, Milano, Adelphi, 2007.

Darnton R., *L'intellettuale clandestino. Il mondo dei libri nella Francia dell'illuminismo*, Milano, Garzanti, 1990.

Davis, L.J., *Factual Fictions: The Origins of the English Novel*, New York, Columbia University Press, 1983.

de Haan, B., and K. Mierau, a cura di, *Microhistory and the Picaresque Novel: A First Exploration into Commensurable Perspectives*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014.

de Majo Silvio, Ferdinando Galiani, in *Dizionario biografico degli italiani*, v. 5, 1998.

de Martino E., *Sud e Magia*, Milano, Feltrinelli, 2001 (prima edizione 1959).

De Romanis R., *Identità camuffate, scritture criminali* in R. De Romanis, R. Loretelli, a cura di, *Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, Palermo, Sellerio, 1999, pp. 62 94.

De Romanis R., Loretelli R., *Introduzione*, in R. De Romanis, R. Loretelli, a cura di, *Il delitto narrato al popolo.* Palermo, Sellerio, 1999,

De Romanis R., Loretelli R., a cura di, *Il delitto narrato al popolo: immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna*, Palermo, Sellerio, 1999.

De Vivo F., *Microhistories of Long-Distance Information: Space, Movement and Agency in the Early Modern News*, «Past & Present», 242, 2019, pp. 179-214.

De Vivo F., *Patrizi informatori e barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.

De Vivo F., *Sfera pubblica o triangolo della comunicazione? Informazione e politica nella prima età moderna*, in Rospocher M., a cura di, *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2013.

Delogu G., Palmieri P., *Chi ha paura del potere? Politica e comunicazione negli studi sull'età moderna*, «Studi storici», 65, 2, 2022, pp. 373-406.

Delogu G., *La poetica della virtù. Comunicazione e rappresentazione del potere in Italia tra Sette e Ottocento*, Milano, Mimesis, 2017.

Delpiano P., *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2007.

Di Castiglione R., *La massoneria nelle due Sicilie e i "fratelli" meridionali del '700*, vol VI, Roma, Gangemi, 2014.

Di Donato F., *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'ancien régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, Napoli, Jovene, 1996.

Di Donato F., *La segreteria del Regno e Niccolò Fraggianni (1725-1733*), Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1989.

Di Rienzo Villata M. G., a cura di, *L'arte del difendere: allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2006.

Diaz F., Guerci L., *Illuministi italiani, tomo. VI, Le opere di Ferdinando Galiani*. Napoli, Ricciardi, 1975

Dionisotti, *La letteratura italiana nell'età del Concilio di Trento*, in Id., *Geografia e storia della letteratura italiana*, Torino, 1976.

Donati B., *Muratori, Scritti giuridici complementare al trattato del 174*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1942.

Donati B*., Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1935.

Dooley, A. S. Wilkinson, a cura di, *Exciting News! Event, Narration and Impact from Past to Present*, Leida, Brill, 2024.

Duraccio M., *Note sull'editoria teatrale napoletana del Settecento*, in A. M. Rao, a cura di, *Editoria e Cultura*, 1998, 683-696.

Dutra F. A., *The Wounding of King José I: Accident or Assassination Attempt*?, in «Mediterranean Studies», 7, 1998, pp. 221-229.

Escudero Lopez J. A., *Curso de historia de derecho. Fuentes e instituciones politico-administrativas*. Madrid, Dykinson, 1985.

Farge A., *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle*, Paris, Seuil, 1992.

Farge A., *Il piacere dell'archivio*, Verona, Essedue, 1991.

Farge A., *Parole sovversive. L'opinione pubblica nel XVIII secolo*, Verona, Quiedit, 2012.

Ferrari U., *Il patriziato di Catanzaro ed un documento ad esso relativo*, in AA. VV. *Araldica Calabrese*, Rossano, 1993.

Ferrari U., *Postfazione* in M. Casaburi, *La "fattucchiera" Cecilia Faragò. L'ultimo processo di stregoneria e l'appassionata memoria difensiva di Giuseppe Raffaelli,* Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996.

Ferrari U., *Struttura e congiuntura in una città di antico regime. Contratti e rapporti di produzioni a Catanzaro nel 1740-1750*, Vibo Valentia, Società Editrice Meridionale, 1981.

Ferrone V., *Scienza, natura e religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, Jovene, 1982.

Ferrone, V., *I profeti dell'Illuminismo: le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

Foucault Michel, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976 (ed. or. 1975).

Friedland P., *Seeing Justice Done:the age of spectacular capital punishment in France*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

G. Macchia e M. Colesanti, a cura di, Montesquieu, *Viaggio in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

Pecorella C., *Studi sul Settecento giuridico. I: Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1964.

Galasso G., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secc. XVI-XVII)*, Einaudi, Torino, 1994.

Galasso G., *La filosofia in soccorso de' governi; la cultura napoletana nel Settecento*, Napoli, Guida, 1989.

Galasso G., *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Firenze, Sansoni 1982.

Galasso G., *Scienze, istituzioni e attrezzature scientifiche nella Napoli del Settecento,* in R.Ajello et al, a cura di, *L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, Jovene, 1985.

Gallo F., *La congiura di Macchia: cultura e conflitto politico a Napoli nel primo Settecento*, Viella, Roma, 2018.

Gargiulo M., *La compagnia di Gesù alla sbarra: discorsi e pratiche di giustizia criminale in un'allegazione forense*, in G. Desideri, M. Dinacci, D. Maione, a cura di, *Gli spazi del crimine: giustizia, istituzioni e società nel Regno di Napoli (secoli XVII-XIX)*, Roma, Viella, 2025, pp. 77-90.

Garriga Acosta C., *Las audiencas y las chancillerias castellanas (1371-1525). Historia politica, regimen juridico y pratica*, Centro de estudios politicos y consistucionales, Madrid, Centro de Estudios Polìticos y Constitucionales, 1984.

Ginzburg C., *Il filo e le tracce. Vero falso e finto*, Milano, Feltrinelli, 2006.

Ginzburg C., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976.

Ginzburg C., *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991.

Ginzburg C., *Introduzione* all'edizione italiana di P. Burke, *Cultura popolare nell'Europa moderna*, Milano, Mondadori, 1980.

Ginzburg, C., *Postfazione* a N. Z. Davis, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984.

Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in Id., *Miti emblemi spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, 1986.

Goody J., *Dall'oralità alla scrittura. Riflessioni antropologiche sul narrare*, in Moretti, a cura di, *La cultura del romanzo,* pp. 19-46.

Habermas J., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza 1971.

Harris M., *L'omicidio e la stampa: rappresentazioni del crimine e della legge (1660-1760)*, in R. De Romanis, R. Loretelli, a cura di, *Il delitto narrato al popolo.* pp. 19-35.

Hunter, P., *Before novels. The Cultural Contexts of 18th-century English Fiction*, New York, Norton and Company, 1990.

Infelise M., *Criminali e 'cronaca nera' negli strumenti pubblici di informazione tra '600 e '700*, in *Acta Histriaem*, 15-2, 2007, 507-520.

Infelise M., *L'utile e il piacevole. Alla ricerca dei lettori italiani del secondo '700*, in *Gli spazi del libro nell'Europa del XVIII secolo, Atti del Convengo di Ravenna 15-16 dicembre*, a cura di M. G. Tavoli e F. Waquet, Bologna, Patron, 1997, pp. 113-126.

Infelise M., *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI e XVII),* Roma-Bari, Laterza, 2002.

Jenkins H., *Cultura convergente*, Apogeo, Milano 2007.

Landi S., *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000.

Landi S., *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2018.

Lavocat F., *Fatto e finzione: per una frontiera,* Roma, Del Vecchio Editore, 2021.

Lemming D., A. May, a cura di, *Criminal Justice during the Long Eighteenth Century. Theatre, Representation, Emotion*, London-New York, Routledge, 2018.

Lemmings D., a cura di, *Crime, Courtrooms and the Public Sphere in Britain, 1700-1850*, London-New York, Routledge, 2012.

Levi G., *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Torino, Einaudi, 1985.

Lombardi G., *L'attività carto-libraria a Napoli tra fine '600 e primo '700*, in *Editoria e Cultura*, A. M. Rao, a cura di, pp. 79-96.

Loretelli R. M., *Modelli e legittimazioni: la letteratura popolare racconta*, in *Il delitto narrato al popolo*.

Loretelli, R. M., *L'invenzione del romanzo. Dall'oralità alla lettura silenziosa*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Luise F., *La biblioteca di un avvocato napoletano nel XVIII secolo: Baldassarre Imbimbo*, in Archivio storico per le province napoletane, XCI, 1993, p. 363-419.

Mansi G., *La produzione dei Flauto*, in A. M. Rao, a cura di, *Editoria e Cultura*, pp. 539-565,

Martorana P., *Notizie biografiche e bibliografiche degli scrittori del dialetto napoletano*, Napoli 1874.

Mauro A., *Tre scherzi Seri*, Sorrento, Franco di Mauro Editore, 2022.

Maylender, *Storia delle accademie d'Italia*, vol IV, Rocca San Casciano, Cappelli pp. 190-193.

Maza S., *Le tribunal de la nation: les mémoires judiciares et l'opinion publique à la fin de l'ancien régime,* in «Annales E. S. C.», 42, 1987, pp.73-90.

Maza, S., *Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*, Los Angeles, University of California Press, 1995.

Mazzacane A., *Letteratura, processo e opinione pubblica: le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, M. Marmo e L. Musella, a cura di, ClioPress, Napoli, 2013, pp. 53-100.

Mazzoni G., *Teoria del romanzo*, Bologna, Il Mulino, 2011.

Menestrina F., *Il processo civile nello Stato Pontificio*, Milano, Giuffré, 1964.

Minieri Riccio, C., *Cenno storico delle accademie fiorite nella città di Napoli*, in *Archivio storico per le province napoletane*, V, 1880, 131-157.

Moretti F., a cura di, *La cultura del romanzo*,, Einaudi, Torino, 2001.

Moricca L., *Patriziati e Nobiltà calabresi* in «Rivista araldica», 1951.

Mozzillo, A, a cura di, C. Dupaty, La nemesi del sole, Napoli, Alessandra Carola Editrice, 1990.

Natale, A., *Gli specchi della paura. Il sensazionale e il prodigioso nella letteratura di consumo (secoli XVI-XVIII)*, Rome, Carocci, 2008.

Nicolini F., a cura di, *Lettere di B. Tanucci a Ferdinando Galiani,* Roma-Bari, Laterza, 1914.

Novi Chavarria E., *Il caso di suor Giulia De Marco: un'eretica alla corte del conte di Lemos,* in *Monache e gentildonne: un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani. Secoli XVI-XVII,* Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 161-186.

P. S. Leicht, *L'elaborazione del Codice della marina mercantile veneta*, in «Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis», Milano, 1942.

Paci I., *Il teatro di Pietro Trinchera*, tesi di dottorato, Università degli studi di Catania, 2010.

Palcanica A., a cura di, *G. M. Galanti, Giornale di viaggio in Calabria*, Napoli, 1982.

Palmieri P., *Giustizia e spazio pubblico nel Settecento. Dalla forza dell'empatia al mercato delle emozioni*, «Studi storici», fascicolo. 2, aprile-giugno 2021.

Palmieri P., *L'eroe criminale: giustizia, politica e comunicazione nel XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2022.

Palmieri P., *Le cento vite di cagliostro*, Bologna, il Mulino, 2023.

Panico G., *Il delitto narrato al popolo: la scena patibolare nella Napoli barocca*, in *Il delitto narrato al popolo.*

Pasta R., *Mediazioni e trasformazioni: operatori del libro in Italia nel Settecento*, in «Archivio storico italiano», XLVVII, 2014, 640, pp. 311-354.

Pasta, R., *Editoria e cultura nel Settecento*, Firenze, Olschki, 1997.

Petitfrère C., *L'Italie vue par deux Français des Lumières: Charles Duclos et Charles Dupaty*, in *L'Italia alla vigilia della Rivoluzione francese. Atti del LIV Congresso di storia del Risorgimento italiano* (Milano, 12-15 ottobre 1988), Roma, Istituto di Storia del Risorgimento italiano, 1990.

Piano Mortari V., *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, Liguori, 1971.

Placanica A., *Alle origini dell'egemonia borghese in Calabria: la privatizzazione delle terre ecclesiastiche, 1784-1815*, Salerno-Catanzaro, Società Editrice Meridionale, 1979.

Placanica A., *La Calabria nell'età moderna, Vol I. Uomini, strutture economie*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1985.

Plaks A. H., a cura di, *Chinese Narrative: Critical and Theoretical Essays*, Princeton, Princeton University Press, 1977.

Pontieri E., *Tanucci Bernardo*, in Enciclopedia Italiana, 1937.

Prodi P., *Una storia della giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000.

Prosperi A., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana (XIV-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2013.

Prosperi A., *Il condannato a morte: santo o criminale?* In R. de Romanis, R. Loretelli, a cura di, *Il delitto narrato al Popolo,* pp. 219-227.

Prota-Giurleo, U., *Nicola Logroscino "il dio dell'opera buffa"*, Napoli, Tipografia Sangiovanni, 1927.

Quazza G., *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, Società tipografica editrice Modenese, 1957.

Rao A. M., *«Delle virtù e dei premi»: la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli*, in Rao, a cura di, *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa. Convengo di studi per il 250° anniversario della nascita*, S. Romangoli e G. D. Pisapia, Caripli-Laterza, Milano, Bari, 1990.

Rao A. M., a cura di, *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo, Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società italiana di studi sul secolo XVIII e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli 5-7 dicembre 1996*, Napoli, Liguori, 1998.

Rao A. M., *Fra amministrazione e politica. Gli ambienti intellettuali napoletani*, in *Naples, Rome, Florence: un histoire comparée des milleux intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècles)*, Roma, Ecole Francaise de Roma, 2005.

Rao A. M., *Il Regno di Napooli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983.

Rao A. M., *Il riformismo borbonico a Napoli*, in in *Storia della società italiana*, v. XII*, Il secolo dei lumi e delle riforme*, Milano, Teti, 1989

Rao A. M., *Intellettuali e professioni a Napoli nel Settecento*, in M. L. Betri, A. Pastore (a cura di.) *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bologna, CLUEB, 1997, 41-60.

Rao A. M., *Introduzione*, in *Editoria e Cultura*: pp. 3-55.

Rao A. M., *Mercato e privilegi*, in Ead., a cura di, *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli, Liguori, 1998.

Rao A. M., *Saverio Mattei*, in Dizionario Biografico Italiani, v. 72, 2008.

Rao, *L'amaro della feudalità: la devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700,* Napoli, Luciano, 1997, (prima edizione 1984)

Rao., *Enlightenment and Reform*, in J.A. Marino, a cura di, *Early Modern Italy*, Oxford, Oxford UP, 2002, pp. 229-252.

Revel J., a cura di, *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, Roma, Viella, 2006.

Roberti, *L.A. Muratori ed il tramonto del diritto comune*, in RSDI, 1936.

Romeo G., *Inquisition and Church in Early Modern Naples*, in Astarita, a cura di, *A Companion*, 233-255.

Roscioni L., «L'omicidio funesto del principe Savelli. Una fonte cronachistica» in Prima lezione di metodo storico, a cura di S. Luzzatto, Bologna, Il Mulino, 2019.

Roscioni L., *La badessa di Castro, Storia di uno scandalo*. Bologna, Il Mulino, 2017.

Rospocher M., a cura di, *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della comunicazione politica nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2013.

Salvioli G., *La legislazione di Francesco III duca di Modena* in «Atti e Memoria della Dep. Di storia patria per le province modenesi», IX (1899).

Salvioli G., *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* a cura di P. del Giudice, vol. III, parte II, Milano, Hoepli, 1927.

Sbriccoli M., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessione sulla fase attuale della storia del crimine e della giustizia criminale*, in Studi Storici, XXIX, 1988

Sbriccoli M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti,* Milano, Giuffrè, 2009.

Schipa M., *Albori del Risorgimento nel Mezzogiorno di Italia*, Napoli, Miccoli, 1938.

Schipa M., *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo*, Napoli, Kessinger, 1902

Schipa M., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbon*e, Napoli, Dante Alighieri, 1923, voll. I e II.

Silvestrini M. T., *La politica della religione. Il governo ecclesiastico sabaudo nel XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 1997.

Sommerville J. C., *The News Revolution in England: cultural dynamics of daily information*, Oxford, Oxford University Press, 1996

Spagnoletti A., *«L'incostanza delle umane cose». Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI- XVII secolo)*, Bari, Edizioni dal Sud, 1981.

Spierenburg P., *Violence and Punishment. Civilizing the Body through Time*, Cambridge, Polity Press, 2013.

Strazzullo A., *Carteggi eruditi del Settecento*, Napoli, Edizioni Fondazione Pasquale Corsicato, 1993.

Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976.

Taruffo M., *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980.

Tedoldi L., *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2008.

Torre S., *I "principi del foro": l'avvocatura napoletana dai Borboni all'unità di Italia*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2013.

Torre S., *Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica* in «Nuovo Meridionalismo Studi», 1, 1 2015.

Tuccillo A., *Umanità contesa. L'apologetica di Giambattista Roberti contro il «filosofismo»*, Roma, Ed. di storia e letteratura, 2020.

Turner J., S. Morley, K. Corteen, a cura di, *A Companion to History of Crime and Criminal Justice*, Bristol, Policy Press, 2017.

Turner J., Taylor P., Mroley S., Corteen K., a cura di, *A Companion to the History of Crime and Criminal Justice*, Bristol, Policy Press, 2017.

Van Caenegem R., *History of European Civil Procedure*, in «Int. Enc. Comp. Law», 1973, vol. XVI.

Venturi F., *Saggi sull'Europa illuminista. I: Alberto Radicati di Passerano*, Torino, Einaudi 1954.

Venturi, F., *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Mutatori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969.

Verga M., *Pompei Neri*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, v. 78, 2013.

Viora M., *Le costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna). 1723-1729-1770*, Torino, Fratelli Bocca, 1928.

Vitolo A., *Castagnola Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, v. 21, 1978.

Waquet F., *Qu'est-ce que la République des letters? Essai de samntique historique*, in *Biblioteque de l'Ecole des Chartes*, 147, 1989, p. 473-501.

Ward I., *Law and Literature*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Wu Ming, *Prefazione*, in Jenkins H., *Cultura Convergente*, pp. VII-XVI.

Zamon Davis N., *Il Ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1984.

Zamon Davis N., *Pour Sauver sa vie. Les récits de pardon au XVI siecle,* Parigi, Editions du Seuil, 1988.

Zamon Davis N., *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1992.

Zamon Davis N.., *Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford University Press, Stanford 1987